223. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta dell'11 novembre 2002	3
Progetti di legge (Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge; Adesione, di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4
Procedimento giudiziario nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	6
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	7
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	7, 8
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	8
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento)	8
Atti di controllo e di indirizzo	8
Disegno di legge n. 3200-*bis*	9
(Sezione 1 – Subemendamenti dichiarati inammissibili)	9
(Sezione 2 – Articolo 22, emendamenti e subemendamenti)	10
(Sezione 3 – Articolo 24, emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi)	33
(Sezione 4 – Articolo 38, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	66
(Sezione 5 – Articolo 40, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	72
(Sezione 6 – Articolo 41, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	89

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

(Sezione 7 – Articolo 43, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .. 99

(Sezione 8 – Articoli aggiuntivi presentati all'articolo 21) 115

(Sezione 9 – Articoli aggiuntivi presentati all'articolo 35) 117

(Sezione 10 – Articolo 36) 119

(Sezione 11 – Articolo aggiuntivo e subemendamenti presentati all'articolo 37) 119

(Sezione 12 – Articolo 44 ed articolo aggiuntivo) 120

(Sezione 13 – Articoli aggiuntivi presentati all'articolo 48) 122

PAG.

(Sezione 14 – Articolo 45, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 122

(Sezione 15 – Articolo 50, annesse Tabelle A, B, C, D, E, F, allegato 2 ed emendamenti) .. 135

(Sezione 16 – Articolo 51, annesso prospetto ed emendamenti) 318

(Sezione 17 – Ordini del giorno) 344

Disegno di legge n. 2601 456

(Sezione 1 – Articolo 1) 456

(Sezione 2 – Articolo 2) 456

(Sezione 3 – Ordine del giorno) 456

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 novembre 2002.

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mauro, Marzano, Molgora, Mussi, Naro, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viespoli, Valducci, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Marzano, Molgora, Mussi, Naro, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viespoli, Valducci, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa notturna della seduta)

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Molgora, Mussi, Naro, Pescante, Piscitello, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Rodeghiero ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

LUCIANO DUSSIN ed altri: « Modifiche agli articoli 62-*bis,* 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva » (1400).

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge SANTULLI ed altri: « Ordinamento della professione di educatore fisico e sportivo » (2588) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rocchi.

La proposta di legge DANIELE GALLI ed altri: « Norme per il contrasto della corruzione politico-amministrativa – Legge sui doni » (2640) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge DORINA BIANCHI ed altri: « Norme per il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento

dei ricercatori universitari » (2647) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Degennaro.

La proposta di legge BORNACIN ed altri: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo » (2725) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Dorina Bianchi e Gibelli.

La proposta di legge ONNIS ed altri: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette » (3181) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Airaghi, Baiamonte, Emerenzio Barbieri, Cardiello, Di Virgilio, Fragalà, Licastro Scardino, Mauro, Mazzocchi, Milanato, Milanese, Perlini, Savo, Serena, Strano, Tarantino, Tucci e Alfredo Vito.

La proposta di legge MAZZOCCHI ed altri: « Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri » (3226) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Collavini e Degennaro.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 1271. — « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione » *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (2122-*bis*-B) *Parere delle Commissioni II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI, VII (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento), VIII, IX, X, XI, XII (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PISAPIA ed altri: « Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale » (2409);

COSSA: « Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di stemmi e gonfaloni delle regioni, delle province e dei comuni » (3088) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

STUCCHI: « Istituzione delle Comunità territoriali » (3206) *Parere delle Commissioni V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SERENA: « Abrogazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (3237).

II Commissione (Giustizia):

NAN: « Divieto di divulgazione dei nome dei magistrati impegnati in procedimenti giudiziaria » (2744) *Parere delle Commissioni I e VII;*

ZANELLA ed altri: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e per le adozioni, di possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione e di abbreviazione delle procedure relative » (2981) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO ed altri: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro l'ambiente » (3127) *Parere delle Commissioni I, VII, VIII e XIII;*

PISAPIA ed altri: « Abolizione della pena dell'ergastolo » (3159) *Parere della I Commissione;*

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete INTERNET da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-*bis* del

codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete INTERNET di materiale osceno » (3235) *Parere delle Commissioni I, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX e XII (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento);*

MANCINI ed altri: « Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni notarili agli avvocati » (3302) *Parere delle Commissioni I e VI.*

VI Commissione (Finanze):

PALMA: « Semplificazione degli adempimenti ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili » (3300) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

VII Commissione (Cultura):

CHIAROMONTE ed altri: « Disposizioni per la promozione della ricerca nelle discipline umanistiche » (3086) *Parere delle Commissioni I e V;*

TITTI DE SIMONE e BERTINOTTI: « Disciplina dello spettacolo dal vivo » (3218) *Parere delle Commissioni I, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SPINI: « Disposizioni per la trasformazione della Galleria del Costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della Moda e del Costume » (3292) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

GHIGLIA ed altri: « Modifiche all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, relativi alle competenze professionali dei geometri e dei periti industriali » (3307) *Parere delle Commissioni I, II, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

BULGARELLI e CENTO: « Norme in materia di riorganizzazione e riduzione dell'orario di lavoro » (2602) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FOTI: « Norme in materia di contributi pensionistici dei lavoratori dipendenti che ricoprono cariche sindacali » (3141) *Parere delle Commissioni I e V;*

MACERATINI: « Modifica dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di trattamento pensionistico degli ex combattenti » (3306) *Parere delle Commissioni I, IV e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

MARIO PEPE ed altri: « Disciplina della professione di ottico optometrista » (3131) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ZANELLA: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (3301) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), V, VII (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 9 novembre 2002, il deputato Umberto Bossi ha rappresentato – allegando la relativa do-

cumentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile presso il tribunale di Roma (n. 38022/02 RG), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 31 ottobre 2002 Sentenza n. 433 del 21-31 ottobre 2002 (doc. VII, n. 218), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 429 del 21-29 ottobre 2002 (doc. VII, n. 217) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97, 117, 121, terzo comma, e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia;

alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Sentenza n. 434 del 21-31 ottobre 2002 (doc. VII, n. 219) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, e dell'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 435 del 21-31 ottobre 2002 (doc. VII, n. 220) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Guido Lo Porto, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue fun-

zioni, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione; conseguentemente, annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, per gli esercizi 1999 e 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 108).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 109).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 110).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola nazionale di cinema, per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 111).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 90392 e n. 107490;

n. 98218 – *alla VI Commissione (Finanze);*

n. 101428 – *alla IX Commissione (Trasporti).*

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 78657, concernente variazioni compensative negli stati di previsione della spesa interessati da processi di ristrutturazione, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 18 settembre 2002 ed un decreto in data 17 ottobre 2002 del Ministero dell'interno – *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

due decreti in data 5 novembre 2002 del ministro degli affari esteri – *alla III Commissione (Affari esteri);*

tre decreti in data 28 ottobre 2002 del ministro della difesa – *alla IV Commissione (Difesa);*

un decreto in data 31 ottobre 2002 del ministro dell'economia e delle finanze – *alla VI Commissione (Finanze);*

un decreto in data 11 ottobre 2002 del ministro delle attività produttive – *alla X Commissione (Attività produttive).*

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 7 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n),* della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 10 e 17 ottobre 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante « Nuove norme sulla pianificazione », e al regolamento adottato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, con delibera n. 275 del 27 settembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-*BIS*)*

(A.C. 3200-bis – Sezione 1)

SUBEMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

*Sopprimere tutti i capoversi, ad esclusione del subarticolo 32-*bis*, e sostituirli con il seguente:*

dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

1. Per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di mettere in sicurezza gli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 300 milioni di euro.

Compensazioni Ulivo.

0. 22. 16. 105. Violante, Ventura, Morgando, Grignaffini, Agostini, Magnolfi, Nicola Rossi, Castagnetti, Pinza, Boccia, Villetti, Ruzzante, Zanella, Pistone, Innocenti.

*All'articolo 22 comma 4-*bis *sopprimere le parole:* non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio.

0. 22. 16. 81. Arnolfi, Olivieri.

Al capoverso articolo 24, lettera b), *dopo il comma 6-*bis, *aggiungere i seguenti:*

6-*ter*. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Governo, di concerto e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative emana i provvedimenti finalizzati a disciplinare il rapporto d'impiego del personale, anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad eccezione del personale volontario e il personale ausiliario di leva.

6-*quater*. I provvedimenti di cui al comma 6-*ter* devono rispondere ai seguenti criteri:

a) adozione del regime d'impiego di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni;

b) armonizzazione per il personale non dirigenziale, con le normative che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995, n 195, con l'individuazione nell'ambito delle procedure contrattuali previste di uno specifico e autonomo settore per i vigili del fuoco;

c) tutela dell'autonomia del sistema delle relazioni sindacali e delle materie oggetto di contrattazione del personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco;

d) riforma dell'ordinamento del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ai principi generali rinvenibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale della carriera prefettizia, nonché dei dirigenti

della Polizia di Stato, in considerazione della compatibilità di tali ruoli con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo dei vigili del fuoco.

6-*quinquies*. I provvedimenti di cui al comma 6-*ter* sono emanati di concerto e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono trasmessi entro 60 giorni alle Commissioni parlamentari competenti per il parere.

6-*sexies*. Al fine di conseguire il graduale e progressivo riequilibrio del trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco rispetto a quello delle Forze di polizia e delle Forze armate è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2003-2005.

6-*septies*. In considerazione della carenza di organico presente all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica è incrementata nel corso del triennio 2003-2005 di 3500 unità.

6-*octies*. Per l'aumento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 6-*septies* si provvede nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti. La restante parte verrà assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001.

6-*novies*. Gli oneri derivanti dal comma 6-*octies* sono quantificati nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

Compensazioni Ulivo.

0. 22. 16. 69. Molinari, Fistarol.

*All'articolo 37-*bis *dopo il capoverso 6 aggiungere il seguente 6-*bis:

All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli Enti di cui al comma 1 nonché per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite di Impegno quindicennale di 5.270.000 Euro. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti Enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento o alla realizzazione di investimenti.

3-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 3-*bis* pari a un limite di impegno quindicennale di 5.270.000 Euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

0. 22. 16. 83. Garnero, Santanchè.

(A.C. 3200-bis – Sezione 2)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 22.

(Flussi di tesoreria e dati di cassa).

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, si applica anche agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni,

ed agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni, gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché gli enti di cui al comma 2, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

4. È abrogato il comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Flussi di tesoreria e dati di cassa).

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: nonché gli enti di cui al comma 2.

** **22. 10** (ex 19. 13.) Alberto Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe, Amoruso, Gianni Mancuso, Lisi, Riccio, Ruzzante.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: nonché gli enti di cui al comma 2.

** **22. 1.** (ex 19. 5.) Benvenuto, Siniscalchi, Ruzzante, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

***22. 2.** (ex 19. 1.) Ruzzante.

Sopprimere il comma 2.

***22. 3.** (ex *19. 2, ex *19. 3. e ex *19. 6.) Perlini, Paniz.

Sopprimere il comma 2.

***22. 4.** (ex 19. 10.) Bressa, Fistarol, Mantini, Annunziata, Del Bono.

Sopprimere il comma 2.

***22. 6.** (ex 19. 11.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Sopprimere il comma 2.

***22. 7.** (ex *19. 15. e ex *19. 16.) Alberto Giorgetti, Benedetti Valentini, Lo Presti, Di Teodoro, Amoruso, Campa, Santori, Anedda, Saponara, Riccio.

Al comma 2, dopo le parole: L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* concernente gli obblighi informativi per la predisposizione delle relazioni al Parlamento sui complessivi andamenti della finanza pubblica, ferma restando la relativa autonomia patrimoniale e gestionale.

22. 15. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere dalle parole: , ed agli enti previdenziali *fino alla fine del comma.*

****22. 5.** (ex 19. 9.) Mantini.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ed agli enti previdenziali *fino alla fine del comma.*

****22. 8.** (ex 19. 4.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Lo Presti.

Al comma 3, sopprimere le parole: nonché gli enti di cui al comma 2.

22. 9. (ex 19. 17.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22.16 DELLA COMMISSIONE.

*Sopprimere tutti i capoversi, ad esclusione del subarticolo 32-*bis*, e sostituirli con il seguente:*

dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

1. Per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di mettere in sicurezza gli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 300 milioni di euro.

Compensazioni Ulivo.

0. 22. 16. 105. Violante, Ventura, Morgando, Grignaffini, Agostini, Magnolfi, Nicola Rossi, Castagnetti, Pinza, Boccia, Villetti, Ruzzante, Zanella, Pistone, Innocenti.

*Capoverso articolo 22 sopprimere i commi 4-*bis *e 4-*ter.

0. 22. 16. 40. Russo Spena, Giordano.

*Al capoverso articolo 22, al comma 4-*bis*, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole:* di montagna *con le seguenti:* classificati montani *e sopprimere la parola* media.

0. 22. 16. 73. Morgando, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Bressa.

*All'articolo 22 comma 4-*bis *sopprimere le parole:* non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio.

0. 22. 16. 81. Arnolfi, Olivieri.

*Al capoverso articolo 22 al comma 4-*bis *sostituire le parole:* 3000 euro *con* 5000 euro.

Compensazioni gruppo DS.

0. 22. 16. 35. Grandi.

Capoverso articolo 24 lettera b) *comma 6-*bis*, dopo le parole:* 560 unità, *aggiungere le altre:* nonché l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di agenti della Polizia dello Stato, in numero non superiore a 65 unità.

Compensazioni gruppo parlamentare Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 22. 16. 5. De Franciscis, Boccia.

Art. 24 alla lettera b) *sopprimere il 2° e il 3° periodo.*

Conseguentemente compensazioni P.R.C..

0. 22. 16. 41. Russo Spena, Giordano, Deiana.

Capoverso articolo 24 alla lettera b) *nel comma aggiuntivo 6-*bis *dopo le parole* si riduce nell'anno 2003 a 2811 unità e nell'anno 2003 a 2575 unità *aggiungere le seguenti parole:* È altresì autorizzato per l'anno 2003 il reclutamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate in coerenza con i criteri previsti dal decreto legislativo 8maggio 2001 n. 215, e nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

Compensazioni Ulivo.

0. 22. 16. 12. Minniti, Molinari, Angioni, Ruzzante, Lumia, Fistarol, Loddo, Lucidi, Pinotti, Pisa, Bressa, Luongo, Rotundo.

Al capoverso articolo 24, lettera b), *dopo il comma 6-*bis, *aggiungere i seguenti:*

6-*ter*. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Governo, di concerto e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative emana i provvedimenti finalizzati a disciplinare il rapporto d'impiego del personale, anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad eccezione del personale volontario e il personale ausiliario di leva.

6-*quater*. I provvedimenti di cui al comma 6-*ter* devono rispondere ai seguenti criteri:

a) adozione del regime d'impiego di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni;

b) armonizzazione per il personale non dirigenziale, con le normative che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995, n 195, con l'individuazione nell'ambito delle procedure contrattuali previste di uno specifico e autonomo settore per i vigili del fuoco;

c) tutela dell'autonomia del sistema delle relazioni sindacali e delle materie oggetto di contrattazione del personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco;

d) riforma dell'ordinamento del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ai principi generali rinvenibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale della carriera prefettizia, nonché dei dirigenti della Polizia di Stato, in considerazione della compatibilità di tali ruoli con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo dei vigili del fuoco.

6-*quinquies*. I provvedimenti di cui al comma 6-*ter* sono emanati di concerto e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono trasmessi entro 60 giorni alle Commissioni parlamentari competenti per il parere.

6-*sexies*. Al fine di conseguire il graduale e progressivo riequilibrio del trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco rispetto a quello delle Forze di polizia e delle Forze armate è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2003-2005.

6-*septies*. In considerazione della carenza di organico presente all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica è incrementata nel corso del triennio 2003-2005 di 3500 unità.

6-*octies*. Per l'aumento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 6-*septies* si provvede nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti. La restante parte verrà assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001.

6-*novies*. Gli oneri derivanti dal comma 6-*octies* sono quantificati nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

Compensazioni Ulivo.

0. 22. 16. 69. Molinari, Fistarol.

All'articolo 24 punto e) *comma 11-*bis *sostituire le parole* 4 milioni di euro *con* 8 milioni di euro *e alla fine aggiungere* in

particolare con riferimento alle competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto del bioterrorismo.

Compensazioni gruppo Margherita.

0. 22. 16. 79. Fioroni, Burtone, Ciani.

Capoverso articolo 24, lettera e), *capoverso 11*-bis *sostituire le parole* 4 milioni di euro *con le seguenti* 8 milioni di euro.

Compensazioni Ulivo.

0. 22. 16. 6. Maura Cossutta, Pistone.

All'articolo 24 punto e) *comma 11*-bis *sostituire le parole* 4 milioni di euro *con* 7 milioni di euro *e alla fine aggiungere* in particolare con riferimento alle competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto del bioterrorismo.

Compensazioni gruppo Margherita.

0. 22. 16. 78. Fioroni, Burtone, Ciani.

All'articolo 24 punto e) *comma 11*-bis *sostituire le parole* 4 milioni di euro *con* 6 milioni di euro *e alla fine aggiungere* in particolare con riferimento alle competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto del bioterrorismo.

Compensazioni gruppo Margherita.

0. 22. 16. 77. Fioroni, Burtone, Ciani.

All'articolo 24 punto e) *comma 11*-bis *sostituire le parole* 4 milioni di euro *con* 5 milioni di euro *e alla fine aggiungere* in particolare con riferimento alle competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto del bioterrorismo.

Compensazioni gruppo Margherita.

0. 22. 16. 76. Fioroni, Burtone, Ciani.

Al capoverso articolo 24, lettera e), *dopo comma 11*-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 11-*bis*.

Al fine di prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro e di aumentare la prevenzione in merito rischi da inquinamento elettromagnetico per l'anno 2003 sono stanziati in favore dell'attività dell'Ispsel 3 milioni di euro.

Compensazioni gruppo Margherita.

0. 22. 16. 74. Fioroni, Burtone, Molinari, Mosella.

Al subarticolo 24, lettera e), *al comma 11*-quater, *sostituire le parole:* 5 milioni di euro, *con le seguenti:* 25 milioni di euro.

Compensazioni gruppo DS.

0. 22. 16. 84. Tocci, Grignaffini, Ventura, Innocenti, Agostini, Nicola Rossi.

Dopo le parole: delle politiche sociali *aggiungere le altre:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 22. 16. 110-*bis*. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sostituire le parole: 1 milione di euro *con le seguenti:* 5 milioni di euro.

Compensazioni gruppo Comunisti italiani

0. 22. 16. 111. Maura Cossutta, Pistone.

Al capoverso articolo 32-bis, *al comma 1 capoverso 1, sopprimere le parole da* nel limite delle risorse *fino a* 1997 e successive modificazioni.

Conseguentemente compensazioni P.R.C..

0. 22. 16. 42. Russo Spena, Giordano.

Alinea articolo 32-bis, *al comma 2 capoverso 1*-bis, *sopprimere l'ultimo periodo*.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 22. 16. 63. Russo Spena, Giordano.

Alinea articolo 32-bis *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. A decorrere dal 1º gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli Enti impegnati nella stabilizzazione dei LSU. Al fondo possono accedere gli Enti Locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorge attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5%, ha corso a partire dal 20º anno successivo alla loro acquisizione.

Conseguentemente compensazioni PRC.

0. 22. 16. 45. Russo Spena, Giordano.

Nell'articolo 32-bis*, comma 3 dopo:* tasso agevolato *aggiungere:* pari allo 0,5 per cento.

Compensazioni gruppo DS.

0. 22. 16. 36. Grandi.

Alinea articolo 32-bis, *al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente compensazioni P.R.C..

0. 22. 16. 44. Russo Spena, Giordano.

Alinea articolo 32-bis, *al comma 4 sostituire le parole da* anticipata del *fino a* data della domanda *con le altre:* di 12 mensilità.

Conseguentemente compensazioni P.R.C..

0. 22. 16. 46. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Compensazioni Margherita.

0. 22. 16. 65. Morgando, Milana, De Franciscis, Gerardo Bianco, Boccia.

Alinea articolo 32-bis, *al comma 5 sostituire le parole da* 2001, 2002 e 2003 *fino alla fine del comma, con le altre* dal 2001 al 2005.

Conseguentemente compensazioni P.R.C..

0. 22. 16. 47. Russo Spena, Giordano.

Al capoverso articolo 32-ter, *dopo le parole da* delle finanze *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

0. 22. 16. 48. Russo Spena, Giordano.

Al capoverso articolo 32-ter *sopprimere il comma 4.*

Compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 22. 16. 72. De Franciscis, Boccia.

All'articolo 32-ter, *al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:*

L'erogazione è preceduta da una verifica, effettuata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa cassa, da completare entro il 30 giugno 2003.

0. 22. 16. 70. Morgando, Milana, De Franciscis, Gerardo Bianco, Boccia.

All'articolo 32-ter *aggiungere il seguente comma 5:* il soccorso in montagna, in ambiente ostile ed estremo, nonché in

grotta è assicurato, di norma, dal corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

0. 22. 16. 90. Quartiani, Olivieri, Lolli, Arnoldi.

*Al capoverso articolo 37-*ter *(Misure in materia agricola) al 1° comma aggiungere dopo le parole* aiuto nazionali, *le parole:* o di altri aiuti regionali.

0. 22. 16. 13. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli.

*Al capoverso articolo 37-*ter *(Misure in materia agricola) al 1° comma aggiungere il seguente comma 1-*bis: al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 138/2002, convertito con modificazioni dalla legge 178/2002, *dopo le parole:* è esteso, *aggiungere la parola* esclusivamente.

0. 22. 16. 14. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli.

*All'articolo 37-*ter *(Misure in materia agricola) al 2° comma aggiungere dopo le parole* aiuto nazionali, *le parole:* o di altri aiuti regionali.

0. 22. 16. 15. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli.

*Al capoverso articolo 37-*ter *(Misure in materia agricola) al 4° comma aggiungere dopo le parole* Ministro delle Politiche agricole e forestali, *le parole:* d'intesa con la Conferenza Stato, Regioni, Province autonome.

0. 22. 16. 16. Preda, Rava, Rossiello, Sedioli.

*All'articolo 37-*bis *dopo il capoverso 6 aggiungere il seguente 6-*bis:

All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli Enti di cui al comma 1 nonché per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite di Impegno quindicennale di 5.270.000 Euro. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti Enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento o alla realizzazione di investimenti.

3-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 3-*bis* pari a un limite di impegno quindicennale di 5.270.000 Euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

0. 22. 16. 83. Garnero, Santanchè.

*Dopo l'articolo 37-*bis *inserire il seguente:*

ART. 37-*ter*.

1. Al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico è stanziata, a decorrere dal 2003, la somma di 40 (quaranta) milioni di Euro a favore delle Regioni interessate, Piemonte e Sicilia.

2. Lo stanziamento da ripartire tra le regioni predette, con decreto Ministro attività produttive, sentito la conferenza Stato-Regioni è destinato alla costituzione di fondi di garanzia, disciplinati da ciascuna Regione interessata, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva dell'auto per operazioni bancarie connesse al capitale circolante.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

0. 22. 16. 66. Patria, Costa, Crosetto Galli, Galvagno, Lavagnini, Napoli, Rosso, Stradella, Tarditi, Viale, Zanetta.

*Al capoverso 37-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 37-*ter*.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Compensazione Gruppo DS.

0. 22. 16. 89. Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Sopprimere il capoverso articolo 40 bis.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 22. 16. 49. Russo Spena, Giordano.

*Al capoverso articolo 40-*bis *sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6.*

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 22. 16. 50. Russo Spena, Giordano.

*Al capoverso articolo 40-*bis (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali) *alla fine del comma 1 aggiungere le parole:* nei pubblici esercizi e nelle piccole e medie imprese di distribuzione di carburanti.

0. 22. 16. 82. Ruggeri.

*Al capoverso articolo 40-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai ed associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere sono definite le condizioni agevolate, senza oneri per lo Stato, per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

0. 22. 16. 3. De Franciscis, Boccia.

*Al comma 4 dell'articolo 40-*bis *aggiungere le seguenti parole:* Nel Parco nazionale del Gran Paradiso e negli altri Parchi montani nazionali il soccorso alpino è assicurato dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

0. 22. 16. 91. Quartiani, Olivieri, Lolli, Arnoldi.

*All'articolo 40-*bis*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-*bis*. Al fine di eliminare il deficit di bilancio del Parco nazionale d'Abruzzo, del Lazio e del Molise, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Conseguentemente:

In tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;
2005: – 3.000.

0. 22. 16. 11. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 *con le altre:* a decorrere dall'anno 2003 al terzo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 *con le altre:* a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, compensazioni gruppo DS-l'Ulivo.

0. 22. 16. 4. Dameri, Panattoni, Chianale, Capitelli, Raffaldini, Vigni, Innocenti, Pistone.

Al primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 *con le altre:* a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, compensazioni gruppo DS-l'Ulivo.

0. 22. 16. 33. Dameri, Panattoni, Chianale, Capitelli, Raffaldini, Vigni, Innocenti, Pistone.

*Al comma 5-*bis *terzo periodo, sostituire le parole* 10 milioni *con le seguenti:* 20.

Compensazione Margherita.

0. 22. 16. 67. Morgando, Milana, De Franciscis, Boccia, Gerardo Bianco, Dameri.

All'emendamento 22.16, capoverso 41, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*ter*. Le provvidenze di cui al precedente comma sono relative anche al riconoscimento della misura massima del contributo a fondo perduto previsto a favore dei soggetti bialluvionati dall'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, nei confronti di tutti coloro che, alluvionati nel 2000, lo fossero stati anche nell'ottobre 1994, ancorché, a quell'epoca, non avessero avanzato richiesta di indennizzo nei termini prescritti dall'apposito decreto del 1994 successivamente convertito in legge, pure se abbiano mutato proprietà o affitto dell'immobile danneggiato, tra il primo e il secondo evento alluvionale, nonché ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, anche religiosi che perseguono scopi di natura sociale.

0. 22. 16. 17. Rosso, Zanetta, Patria, Viale, Crosetto.

*All'emendamento 22.16 capoverso articolo 41, dopo il comma 5-*bis *aggiungere il seguente:*

5-ter. Le provvidenze di cui al precedente comma sono relative anche al riconoscimento del contributo relativo ai beni mobili registrati nella misura prevista dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'interno n. 3090 del 2000 del 18 ottobre 2000 e dalla Direttiva applicativa emanata dal Dipartimento della protezione civile, il cui ammontare è fatto salvo indipendentemente dalle modifiche normative intervenute successivamente.

0. 22. 16. 18. Rosso, Zanetti, Patria, Viale, Crosetto.

All'articolo 41, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*ter*. Per il completamento degli interventi di ricostruzione nelle zone del Belice, colpite dai sismi del gennaio 1968, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro decorrenti dal 2003, con anno terminale 20l7 , di l0 milioni di euro decorrenti dal 2004, con anno terminale il 2018 e di 20 milioni di euro decorrenti dal 2005, con anno terminale il 2019, da attivarsi con le procedure previste dall'articolo 43 – comma 1 della legge n. 166 del 2002.

Conseguentemente alla Tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze *è ridotto nelle seguenti misure:*

2003: – 10.000;

2004: – 20.000;

2005: – 40.000.

0. 22. 16. 93. Lucchese.

Al capoverso 41, sostituire le parole: Conseguentemente, nella tabella E inserire la seguente voce: legge 166/2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti con i relativi importi, *con il seguente capoverso:*

In tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2003: –;

2004: – 18.000;

2005: – 18.000.

0. 22. 16. 10. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il capoverso « All'Articolo 43 ».

0. 22. 16. 51. Russo Spena, Giordano.

Al capoverso articolo 43, comma 5-bis, *sostituire le parole:* 24 milioni, *con le seguenti:* 34 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 10.000.

0. 22. 16. 92. Quartiani, Duilio.

All'emendamento 22.16, capoverso Art. 43, comma 5-bis, *sostituire le parole:* del *comune di Milano, con le seguenti:* dei comuni di Milano e di Palermo, *e dopo la cifra:* 24 milioni di euro, *aggiungere le parole:* per ciascun comune, *ed alla fine del comma, dopo le parole:* della mobilità, *aggiungere:* , nonché per fronteggiare l'emergenza abitativa.

Conseguentemente, alla tabella C – Voce Ministero dell'economia e delle finanze, articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 24.000.

0. 22. 16. 19. Liotta, Cammarata, Giudice, Fallica.

Al capoverso articolo 43, comma 5-bis *aggiungere al termine il seguente periodo:*

Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona », sono sostituite dalle seguenti: « Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona e della Fiera di Bologna ».

0. 22. 16. 32. Grandi.

Al capoverso articolo 43, comma 5-ter, *sopprimere le parole da:* per il sostegno, *fino alla fine del comma.*

0. 22. 16. 64. Morgando, De Franciscis, Milana, Boccia.

All'articolo 45, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, articolo 9-*ter* legge n. 468 del 1978, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2004: –.

0. 22. 16. 88 *(Nuova formulazione).* Burlando, Acquarone, Intini, Bottini, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Banti, Nesi.

(Approvato)

Sopprimere il capoverso « All'articolo 45 ».

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 22. 16. 54. Russo Spena, Giordano.

*Al capoverso « All'articolo 45 » al comma 5-*bis, *sostituire le parole:* 5 milioni, *fino alla fine del comma con le altre:* 500 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 22. 16. 52. Russo Spena, Giordano.

*Al subarticolo 45, al comma 5-*bis, *sostituire le parole:* 5 milioni di euro, *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

Compensazioni Gruppo DS

0. 22. 16. 85. Calzolaio, Spini, Crucianelli, Ventura, Innocenti.

*Al capoverso articolo 45, comma 5-*bis, *sostituire le parole:* 5 milioni di euro, *con:* 20 milioni di euro, *e infine aggiungere:* nonché dell'azione delle ONG.

Compensazioni Gruppo Margherita

0. 22. 16. 75. Fioroni, Del Bono, Ciani.

*All'emendamento 22.16 della Commissione, articolo 45, capoverso 5-*bis, *sostituire le parole:* 5 milioni di euro *con:* 10 milioni di euro *e aggiungere in fine il seguente periodo:* Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183/1987, *sostituire l'importo:* 2003: – 112.500 *con il seguente:* 2003: – 117.500.

0. 22. 16. 96. La Commissione.

(Approvato)

*Al capoverso articolo 45, al comma 5-*bis *sostituire le parole da:* a favore della promozione, *fino a:* Multinazionali, *con le seguenti:* da destinarsi al sostegno e alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera delle Organizzazioni non governative.

0. 22. 16. 68 Morgando, Milana, Gerardo Bianco, De Franciscis, Boccia.

*Subarticolo 45, comma 5-*ter, *lettera* b) *sopprimere le parole:* mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Compensazioni Gruppo DS

0. 22. 16. 86. Gambini, Bersani, Ventura, Innocenti, Agostini.

All'articolo 45, comma 5-quater, *dopo le parole:* n. 381, *sostituire fino al termine del periodo con le parole:* è aumentata dell'importo di 154,93 euro per dodici mensilità.

Compensazioni Gruppo parlamentare Margherita, DL-L'Ulivo

0. 22. 16. 30. Battaglia, Turco, Bindi, Zanella, Maura Cossutta, Zanotti, Giacco, Benvenuto, Mosella, Fioroni.

All'articolo 45 dopo il comma 5-quater, *aggiungere il seguente:*

5-quater-a) Per il triennio 2003-2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore della formazione continua degli operatori sanitari nel servizio sanitario nazionale, dei medici specialisti e dei medici di famiglia.

Compensazione Gruppo Margherita

0. 22. 16. 80. Fioroni.

All'articolo 45, dopo il comma 5-quater, *aggiungere il seguente:*

5-*quater-a)* In favore dell'ISFORD è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 2,5 milioni di euro ai fini del sostegno all'azione di reinserimento sociale e lavoratrici dei disabili.

Compensazione Gruppo Margherita

0. 22. 16. 80-*bis*. Fioroni.

All'emendamento 22.16, articolo 45, al capoverso 5-septies, *premettere la seguente lettera:*

0*a)* all'articolo 2, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente decreto, per prevalente deve intendersi una misura non inferiore al 75 per cento

0. 22. 16. 64. Cè, Sergio Rossi, Pagliarini.

All'emendamento 22.16, articolo 45, al capoverso 5-septies, *premettere la seguente lettera:*

0*a)* all'articolo 4, comma 1, lettera *c),* aggiungere infine il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente articolo, per prevalente deve intendersi una misura non inferiore al 75 per cento del componenti dell'organo di indirizzo ».

0. 22. 16. 63. Cè, Sergio Rossi, Pagliarini.

Al capoverso 45, comma 5-septies, *sostituire la lettera a)* con la seguente:

a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue partecipate e controllate.

0. 22. 16. 22. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Alfano, Mongiello, Bianchi Dorina, Grillo, Mereu, Tanzilli.

All'emendamento 22.16 capoverso articolo 45, comma 5-septies, *sostituire la lettera* a), *con la seguente:*

a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione o controllo non possono ricoprire presso le Fondazioni funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate e/o partecipate dalla conferitaria medesima.

0. 22. 16. 20. Saglia.

All'emendamento 22.16, all'articolo 45, comma 5-septies, *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: « 3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione e controllo, non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa conferitaria ».

0. 22. 16. 21. Saglia.

All'emendamento 22. 16, capoverso articolo 45, comma 5-septies, *alla lettera* b), *sostituire le parole:* 100 milioni di euro, *con le seguenti:* 200 milioni di euro.

*** 0. 22. 16. 24.** Saglia.

Al capoverso articolo 45, comma 5-septies, *alla lettera* b) *sostituire le parole:* 100 milioni di euro, *con le seguenti:* 200 milioni di euro.

*** 0. 22. 16. 23.** Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Alfano, Mongiello, Bianchi Dorina, Grillo, Mereu, Tanzilli.

All'emendamento 22. 16, capoverso articolo 45, comma 5-septies, *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

c) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*-bis) è sostituito dal seguente: « I settori indicati possono essere modificati per legge »;

d) all'articolo 1, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: *d)* « settori rilevanti »: i settori rilevanti ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione, in numero non superiore a due per le Fondazioni che erogano fino a 5 milioni di euro; in numero non superiore a tre per le Fondazioni che erogano fino a 30 milioni di euro; in numero non superiore a dieci per le Fondazioni che erogano oltre 30 milioni di euro.

0. 22. 16. 25. Saglia.

All'emendamento 22. 16, capoverso articolo 45, comma 5-septies, *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

c) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*-bis) è sostituito dal seguente: « I settori indicati possono essere modificati per legge »;

d) all'articolo 1, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: *d)* « settori rilevanti »: i settori rilevanti ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione, in numero non superiore a due per le Fondazioni che erogano fino a 5 milioni di euro; in numero non superiore a tre per le Fondazioni che erogano fino a 30 milioni di euro; in numero non superiore a dieci per le Fondazioni che erogano oltre 30 milioni di euro.

0. 22. 16. 26. Saglia.

All'emendamento 22. 16, capoverso articolo 45, comma 5-septies, *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

c) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*-bis) è sostituito dal seguente: « I settori indicati possono essere modificati per legge »;

d) all'articolo 1, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: *d)* « settori rilevanti »: i settori rilevanti ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione, in numero non superiore a due per le Fondazioni che erogano fino a 5 milioni di euro; in numero non superiore a tre per le Fondazioni che erogano fino a 30 milioni di euro; in numero non superiore a dieci per le Fondazioni che erogano oltre 30 milioni di euro.

0. 22. 16. 27. Saglia.

Al capoverso articolo 45, comma 5-septies, *dopo la lettera* b) *aggiungere le seguenti:*

c) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis)* è sostituito dal

seguente: « I settori indicati possono essere modificati per legge ».

d) all'articolo 1, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* settori rilevanti »: i settori rilevanti ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione, in numero non superiore a due per le Fondazioni che erogano fino a 5 milioni di euro; in numero non superiore a tre per le Fondazioni che erogano fino a 30 milioni di euro; in numero non superiore a sette per le Fondazioni che erogano oltre 30 milioni di euro. »

0. 22. 16. 28. Saglia.

*Al capoverso articolo 45, comma 5-*septies*, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

c) l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 153/99 è sostituto dal seguente:

d) « settori rilevanti »: i settori ammessi scelti, in sede di statuto, dalla Fondazione; »

0. 22. 16. 29. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Mongiello, Tanzilli, Mereu, Grillo, Dorina Bianchi, Alfano.

*Al capoverso articolo 45, dopo il comma 5-*septies*, dopo la lettera* b) *aggiungere il seguente comma:*

5-*octies*. Al comma 2, lettera *d)* dell'articolo 11 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, sostituire le parole « non superiore a tre » con le seguenti: « non superiore a sei ».

0. 22. 16. 31. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Grillo, Mereu, Tanzilli.

Al subarticolo 48, sostituire le parole: l'articolo 48 è sostituito dal seguente, *con le seguenti:* dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente 48-*bis*.

Compensazioni Gruppo DS.

0. 22. 16. 87. Magnolfi, Folena, Innocenti, Ventura, Agostini.

Al capoverso Articolo 48, al termine del comma 1, aggiungere le parole: Il contributo previsto per le emittenti televisive locali di cui al comma 1, articolo 23, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modifiche, è pari a 60 milioni di euro per il 2003.

0. 22. 16. 8. Pecoraro, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al capoverso articolo 48, comma 2, sostituire le parole: il coordinamento delle attività e degli interventi *con le altre:* le attività e gli interventi*; sostituire le parole:* nonché per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali *con le altre:* di cui alla Legge 3 agosto 1998, n. 269 *(Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù)*.

Conseguentemente, compensazioni gruppo DS-L'Ulivo.

0. 22. 16. 34. De Simone, Innocenti.

Al capoverso articolo 48 sopprimere il comma 3.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 22. 16. 53. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali

televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via internet. Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad internet, stipulati dopo il 1° dicembre 2002.

3. Nel caso dell'acquisto, il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto nel caso del noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale. Il contributo viene riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta entro i limiti di spesa di venti milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma precedente resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2002, n. 32.

0. 22. 16. 110. Governo.

(Approvato)

Sostituire il capoverso Tabella A Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: – 2.000;
2004: – ;
2005: – .

con il seguente: tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2003: – 2000;
2004: – ;
2005: – .

0. 22. 16. 9. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il capoverso: Tabella A Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2003: – 2.000;
2004: – ;
2005: – .

con il seguente: tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2003: – 2000;
2004: – ;
2005: – .

0. 22. 16. 2. Maura Cossutta, Pistone.

Nella Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *modificare gli importi come segue:*

2003: + 331.000;
2004: + 326.500;
2005: + 325.500.

Compensazioni gruppo parlamentare Margherita, DL-L'Ulivo.

0. 22. 16. 1. Ruta, Morgando, Boccia.

Sostituire il capoverso: Conseguentemente, nella Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 31.000;
2004: + 26.500;
2005: + 25.500.

con il seguente:

2003: + 31.000.

0. 22. 16. 61. Cè, Sergio Rossi.

Sopprimere il capoverso, Conseguentemente, nella tabella E: alla voce, legge n. 144 1999, Ministero dell'economia e delle finanze – 3.2.3.39 – Poligrafico dello Stato cap. n. 7335/p, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 3.500;
2004: + 3.500;
2005: + 3.500.

0. 22. 16. 62. Cè, Sergio Rossi.

Tabella E, voce legge n. 144 del 1999, sostituire la cifra: 3.500, *con:* 7.000.
Dopo le variazioni:

2003:
2004:
2005:.

0. 22. 16. 95. Quartiani, Duilio, Morgando, De Franciscis, Milana, Ferardo Bianco.

Nell'ambito dello schema di copertura, sopprimere la seguente voce: nella Tabella E inserire la seguente voce: Legge n. 28 del 22 febbraio 2000, Ministero delle comunicazioni, cap. 3121 (definanziamento permanente), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

Conseguentemente alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter* Fondo di riserva *apportare le seguenti modifiche:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

0. 22. 16. 71. Morgando, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco.

All'articolo 22 dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.

4-*ter*. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sostituire le parole: « 117.797.672,84 euro » con le seguenti: « 159.114.224,77 euro ».

Conseguentemente all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « alla difesa nazionale, », aggiungere le seguenti: « al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi »;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-*bis*. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 1º

agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto, si riduce nell'anno 2003 a 2811 unità e nell'anno 2004 a 2575 unità. »;

c) al comma 7, dopo le parole: « Forze armate », inserire le seguenti: « , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

d) al comma 9, sopprimere le parole: « 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576 »;

e) dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-*bis*. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 a favore dell'Istituto Superiore di Sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11-*ter*. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

11-*quater*. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 a favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32 aggiungere i seguenti:

ART. 32-*bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 197 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto 21 maggio 1998, nonché quelle di cui all'articolo 58, comma 17, lettera *a)* della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

2. Al decreto legislativo n. 81 del 2000, è inserito, all'articolo 10, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-*bis*. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al comma medesimo, devono presentare apposita do-

manda, a pena a decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda ».

3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tal fine è preordinata nell'ambito del Fondo.

4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuata, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1998, n. 141, che, a far data dal 1° gennaio 2003, è concesso con le modalità previste per l'assegno anticipato.

5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « e limitatamente agli anni 2001 e 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003 ». Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del Patto di stabilità interno per l'anno 2002.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 32-*ter*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo presso la Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi-SPORTASS, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, diri-

genti, tecnici ed ausiliari alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline sportive Associate e agli Enti d promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

3. Con decreto del Ministro dcl lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le tariffe dei premi di assicurazione, la natura ed entità delle prestazioni, le modalità e termini per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria e per il versamento dei premi. Con le medesime modalità e tempi si provvederà ad emanare il nuovo Statuto dell'ente.

4. Al fine di consentire alla SPORTASS lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e l'adeguamento delle strutture è autorizzata la concessione alla SPORTASS di 2 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Misure in materia agricola).

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « del 17 maggio 1999 » aggiungere le parole: « ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione europea ».

2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « di Trento e di Bolzano » aggiungere le parole: « nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione europea ».

3. Dopo il corona 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, aggiungere il seguente comma 3-*bis*:

3-*bis*. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'Ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali che si esprime entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande.

4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, a 178, dopo le parole: « 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di curo per ciascuno degli anni 2003 e 2004 » aggiungere il periodo: « A partire dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertato con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, aggiungere il seguente comma 5-*bis*:

5-*bis*. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-*ter* dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

6. Al fine di attuare l'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di

spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 della citata legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali).

1. Per l'anno 2003, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

3. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo dei Guarda Parco del citato parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, ed una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.

5. All'articolo 55, comma 3, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere infine le seguenti parole: « nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

Conseguentemente,

Alla tabella C, – voce Ministero economia e finanze, articolo 9-ter legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti modificazioni:

2003: –;
2004: – 1.600;
2005: – 1.000.

6. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti di Cultura all'estero è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: – ;

2005: – .

Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 5.000;

2004: – ;

2005: – .

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine è autorizzato un limite di impegno di 10 milioni di euro decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati. ».

Conseguentemente, nella tabella E inserire la seguente voce: legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrasfrutture e trasporti:

articolo 13, comma 1; Attuazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 1.2.10.2 – Fondo opere strategiche – cap. 7060):

2003: – ;

2004: – 18.000;

2005: – 18.000.

Alla tabella 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 28 del 1999, articolo 28: Costruzione di immobili per la Guardia di finanza (7.2.3.1 – cap. 7822), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – ;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-*bis* Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.

5-*ter*. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico ed architettonico, per l'anno 2003 è autorizzata, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400 mila euro, per il sostegno dell'attività dell'agenzia dei beni culturali dell'euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città dì Lecce.

5-*quater*. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni previste ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della presente legge, possono

aderire anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157. ».

Conseguentemente, all' articolo 45, sostituire il comma 5 con i seguenti:

« 5. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee per l'accesso al predetto finanziamento integrativo le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorché le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, sono indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.

5-*bis*. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 5 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee Guida OCSE sulle Multinazionali.

5-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità.

5-*quater*. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle Regioni dell'obiettivo 1, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato dì avanzamento del programma.

5-*quinquies*. Per il reintegro delle somme anticipate del Fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del programma Assistenza tecnica e azioni dì sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure della predetta legge n. 183 del 1987. ».

Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000

2004: – 20.000

2005: – 20.000.

Conseguentemente:

L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« 1. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole « per il 2001 » sono aggiunte le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2003 ».

26-*ter*. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa, nonché le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione de L'Aia del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

4. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è incrementato a decorrere dall'anno 2003, di 100.000 euro.

Conseguentemente,

nella tabella A, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

nella tabella E inserire la seguente voce:

Legge n. 28 del 22 febbraio 2000, Ministero delle comunicazioni, cap. 3121 (definanziamento permanente), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente:

nella Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: + 10.600;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: – 2.000;

2004: –;

2005: –.

Nella tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 31.000;

2004: + 26.500;

2005: + 25.500.

Nella tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Alla Rubrica, Ministero delle attività produttive: voce legge n. 68 del 1997, Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero:

2003: + 1.000;

2004: –;

2005: –.

voce legge n. 292 del 1990, Ordinamento dell'ENIT:

2003: + 1.500;

2004: –;

2005: –.

Alla Rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 118 del 1987, norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene:

2003: + 44;

2004: + 44;

2005: + 44.

Alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter* Fondo di riserva:

2003: – 81.961;

2004: – 26.144;

2005: – 21.144.

Nella tabella D apportare le seguenti variazioni:

Alla voce, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p):

2003: – 112.500;

2004: 0;

2005: – 26.500.

Nella tabella E apportare le seguenti variazioni: legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p):

2003: 0;

2004: – 27.500;

2005: 0.

Nella tabella E: alla voce, legge n. 144 del 1999, Ministero dell'economia e delle finanze - 3.2.3.39 - Poligrafico dello Stato cap. n. 7335/p, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 3.500;

2004: + 3.500;

2005: + 3.500.

22. 16. *(Nuova formulazione)* La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*.

Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

31. 0114. *(nuova formulazione)* Governo.

(Emendamento riferito all'articolo 22)

(A.C. 3200-bis – Sezione 3)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137,

nonché delle disposizioni relative al riordino ed alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-*ter,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 25 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

9. Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età ».

11. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e

continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

13. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e elle finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare ed accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dai Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la

qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione »;

b) al comma 2, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2002

ART. 24.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24.200 DEL GOVERNO

Al capoverso articolo 24, apportare le seguenti modifiche: al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 340 milioni di euro *con le seguenti:* 280 milioni di euro *al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* 170 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 340 *con le seguenti:* 140 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 280.

Al comma 6, sostituire le parole: Per le forze armate ed i corpi di polizia *con le seguenti:* Per le forze armate, i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*Conseguentemente sostituire il capoverso articolo 26-*bis *con il seguente:*

26-*bis*.

(Risorse per l'incentivazione del personale degli enti previdenziali).

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, a 88, le parole: « 0,10 per cento delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « 0,05 per cento delle entrate correnti ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. ART. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

0. 24. 200. 300. La Commissione.

(Approvato)

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 26-*bis*, comma 1, capoverso comma 5-*bis*, primo periodo, sopprimere le parole da:* , con esclusione *fino alla fine del periodo.*

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 109. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Rocchi.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 26-*bis*, comma 1, capoverso comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica al personale e ai dirigenti del comparto regioni-autonomie locali.

0. 24. 200. 49. Lusetti.

All'articolo 24, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro *con le seguenti:* 340 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 *con le seguenti:* 170 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 340;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le forze armate ed i corpi di polizia le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate ed urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*. *(Utilizzazione delle risorse da destinare all'incentivazione del personale)* - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 5, vanno considerate le previsioni iniziali delle spese di parte corrente relative alla sola gestione del personale, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria o i cui stanziamenti iniziali sono stati integrati nel corso dell'esercizio. Le somme da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti non possono superare il 30 per cento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità destinate ad alimentare nell'anno 2002 i fondi per il trattamento accessorio, istituiti in base a norme contrattuali o ad accordi di comparto presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. L'adeguamento delle disponibilità dei fondi destinati al trattamento accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in relazione all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, è consentito esclusivamente nei casi di incremento stabile della dotazione organica complessiva, in conseguenza di nuovi e maggiori compiti assegnati all'amministrazione sulla base di provvedimenti legislativi.

3. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole: « 0,10 per cento delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « 0,05 per cento delle entrate correnti ».

24. 200. Governo.

(Approvato)

(Parte accantonato nella seduta del 10 novembre 2002)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento previsto dal presente comma è utilizzato d'intesa con la Conferenza unificata.

24. 49. (ex 21. 97). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito delle previsioni di cui il comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze

procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, utilizzando a tal fine anche risorse proprie pari a 19 milioni di euro sino alla concorrenza di 55 milioni di euro.

24. 50. (vedi 21. 140). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieri, Brusco, Cozzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, nell'ambito delle risorse derivanti dalla percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 36 della presente legge , destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 5, 6 e 8.

24. 250 (ex 33. 27.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di Musei, Aree Archeologiche, Archivi e Biblioteche, il ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***24. 51.** (ex 21. 160). Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e con li Ministero dell'Economia e delle Finanze procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***24. 52.** (ex 21. 188). Carli, Lolli, Michele Ventura.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In deroga al divieto di cui al comma 4, si prevede per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'assunzione di 2000 unità per l'anno 2003 e di 1500 unità per l'anno 2004. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione si immette in servizio prioritario gli addetti a compiti connessi al soccorso tecnico urgente e alla protezione civile nonché degli idonei ai concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.

Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo n. 1, 3, 8 e 9.

24. 53. (ex 21. 257). Bulgarelli, Cento, Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 6.

24. 54. (ex 21. 92). Guerzoni, Cordoni, Delbono, Nigra, Motta, Innocenti, Gasperoni, Camo, Carbonella, Sciacca, Squeglia, Oliverio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: difesa nazionale, *aggiungere le seguenti:* , alla protezione civile, ivi compresi i Vigili del fuoco.

24. 55. (ex 21. 93). Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Motta, Sciacca, Buffo, Carbonella, Oliverio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: e alla tutela *aggiungere le seguenti:* e valorizzazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 86. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: 29 settembre 2002 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

24. 57. (ex 21. 135). Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti*: 1° dicembre 2002.

24. 58. (ex 21. 179). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Gli Enti parco nazionali, in deroga ai divieti imposti dal comma 4, per comprovate esigenze di funzionalità dell'ente, debitamente certificate dall'organo di direzione amministrativa, oltre a quanto stabilito nel comma 5, entro sei mesi dalla pubblicazione della seguente legge, possono bandire concorsi riservati al personale, in servizio al 29 settembre 2002, assunto a tempo determinato tramite pubblici concorsi, per la trasformazione di detti rapporti a tempo indeterminato, utilizzando proprie disponibilità finanziarie e di bilancio e senza aggravio per il bilancio dello Stato.

6-*ter*. La procedura di cui al comma 6-*bis*, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'articolo 39 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve attivarsi nel rispetto delle modalità sancite dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 59. (ex 21. 96). Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 174. (ex 20. 11.) Bimbi, Carra, Colasio, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia *aggiungere le seguenti:* nonché alla polizia municipale.

***24. 60.** (21. 170). Crosetto, Blasi, Patria, Zorzato.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia *aggiungere le seguenti:* nonché alla polizia municipale.

***24. 61.** (ex 21. 210 e 21. 204.). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia *aggiungere le seguenti:* nonché alla polizia municipale.

***24. 62.** (ex 21. 252). Stradiotto, Lettieri, Milana, Orlando Ruggieri, Molinari, Lusetti, Fioroni, Iannuzzi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia *aggiungere le seguenti:* nonché alla polizia municipale.

***24. 63.** (ex 21. 232). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato *aggiungere le seguenti:* e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni.

24. 87. (ex 21. 35). Parodi, Mario Pepe, Crosetto, Palumbo, Spina Diana, Zanetta, Galli, Rosso, Marinello, Perrotta, Santori, Cosentino, Montecuozzo, Baldi, Oricchio, Schmidt, Alfredo Vito, Gazzara, Gioacchino Alfano, Luigi Pepe, Borriello.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato *aggiungere le seguenti:* e al personale amministrativo del Ministero della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 64. (ex 21. 40). Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate nelle agenzie comunque denominate e strutturate, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

24. 65. (ex 21. 198). Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano al Ministero per i beni e le attività culturali per il quale trova applicazione quanto previsto dal comma 13-*bis*.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 13, sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. 1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro – da tempo determinato a tempo indeterminato nell'organico del ministero per i beni e le attività culturali – del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi

dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-*bis*, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 139. (ex 21. 64). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 3.364 unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.

7-*ter*. Alla copertura delle vacanze nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del precedente comma, si provvede, nella misura del 75 per cento mediante assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile, indetto con decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.

7 *quater*. Per il rimanente 25 per cento e per i posti che eventualmente non verranno coperti con la procedura di cui al comma 7-*ter*, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del ministero dell'interno del 5 novembre 2001, che rimane valida fino alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi del comma 7-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 106.000;

2005: – 105.000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

24. 66. (ex 21. 222) Cento, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

« Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili tra loro. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato. I conseguenti effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.700;

2004: – 7.700;

2005: – 7.700.

24. 67. (ex 21. 14.) Alberto Giorgetti, Bellotti.

Al comma 8, sostituire i periodi dal primo al sesto con i seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano alle province e ai comuni che nell'anno 2001 abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. I singoli enti locali devono autocertificare il rispetto della disposizione relativa al patto di stabilità interno per l'anno 2002, nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 68. (ex 21. 227). Milana, Stradiotto.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 72. (ex 21. 54). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **24. 69.** (ex 21. 218) Stradiotto, Lettieri, Lusetti, Fioroni, Milana, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 70.** (ex 21. 212). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **24. 71.** (ex 21. 234.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: infermieristico.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 73. (ex 21. 114.) Bindi, Battaglia, Cossutta, Zanella.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: infermieristico *con la seguente:* sanitario.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 74. (ex 21. 115.) Zanella, Cossutta, Turco, Bindi.

Al comma 8, secondo periodo sopprimere le parole da: entro percentuali *fino a:* tenuto conto.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 75. (ex 21. 224. e 21. 24.). Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Grandi, Iannuzzi, Santagata, Pinza, Bottino, Frigato.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento delle cessazioni *con le seguenti:* alle cessazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: entro i predetti limiti *con le seguenti:* nei limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 77. (ex 21. 82.) Cordoni, Guerzoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Motta, Nigra, Squeglia, Camo, Trupia, Sciacca, Buffo, Oliverio.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 78. (ex 21. 55.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, sostituire le parole 50 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5 e 6.

24. 76. (ex 21. 220.) Pecoraro, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 79. (ex 21. 56.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **24. 80.** (ex 21. 253). Fioroni, Lettieri, Lusetti, Stradiotto, Orlando Ruggieri, Fioroni, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

◦ **24. 81.** (ex 21. 211). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

◦ **24. 82.** (ex 21. 233). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

◦ **24. 88.** (ex 21. 57). Russo Spena, Giordano, Mascia, Gianni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Agli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 89. (ex 21. 58). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono individuati specifici indicatori volti a definire per le camere di commercio e l'Unioncamere le condizioni di equilibrio economico-finanziario in presenza delle quali non trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4 ed 11.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 90. (ex 21. 49 e 21. 111). Cozzi, Brusco, Mereu, Ciro Alfano, Collè, Peretti, D'Agrò.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 367 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 91. (ex 21. 59). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 9, sostituire le parole: entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento *con le seguenti:* nel limite.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **24. 92.** (ex 21. 83). Delbono, Cordoni, Nigra, Motta, Duilio, Carbonella, Trupia, Sciacca, Oliverio.

Al comma 9, sostituire le parole: entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento *con le seguenti:* nel limite.

Seguono compensazioni del gruppo PRC.

◦ **24. 93.** (ex 21. 60). Russo Spena, Giordano, Mascia, Gianni.

Al comma 9, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 94. (ex 21. 84). Gasperoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Trupia, Nigra, Camo, Carbonella, Motta, Oliverio.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo *fino alla fine del comma.*

***24. 95.** (ex 21. 23 e 21. 26 e 21. 85). Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi Grillini, Mancini, Filippeschi, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Trupia, Nigra, Oliverio.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo *fino alla fine del comma.*

***24. 96.** (ex 21. 61 e 21. 48) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo *fino alla fine del comma.*

***24. 97.** (ex 21. 225) Mantini, Annunziata.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: è aggiunto il seguente *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Per i dirigenti la facoltà prevista dal comma 1 è estesa sino al compimento del settantesimo anno di età.

1-*ter*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

24. 98. (ex 21. 20). Antonio Leone.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: dopo il comma 1 *fino alla fine del comma con le seguenti:* il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. È in facoltà del dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ed economici di permanere in servizio fino al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione indipendentemente dall'età o per un quinquennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

1-*bis*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. »

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 99. (ex 21. 236). Meduri.

*Al comma 10, sostituire il capoverso 1-*bis *con il seguente:*

1-*bis*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è estesa per ulteriori tre anni.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 100. (ex 21. 184). De Franciscis.

*Al comma 10, dopo il capoverso 1-*bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. I dirigenti del pubblico impiego, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, hanno la facoltà di

permanere in servizio per un ulteriore triennio rispetto a quello già previsto al comma 1 ».

24. 104. (ex 21. 144). Antonio Barbieri.

*Al comma 10, capoverso 1-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per gli assistenti ad esaurimento di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

24. 101. (ex 21. 31). Giudice.

*Al comma 10, capoverso 1-*bis, *aggiungere, in fine, il periodo:* Tale facoltà è altresì estesa ai professori universitari che, essendo nominati straordinari con decorrenza 1° novembre 2000, non hanno potuto maturare, alla data del 31 ottobre 2002, il triennio di cui all'articolo 6, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per accedere alla qualifica di ordinario.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: -5.000;

2004: -5.000;

2005: -5.000.

24. 103. (ex 21. 19). Caminiti.

*Al comma 10, capoverso 1-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale facoltà è estesa ai professori universitari straordinari che, per limiti di età, alla data del 31 ottobre 2002 non abbiano potuto completare il triennio di straordinariato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per accedere alla qualifica di ordinario.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 102. (ex 21. 130). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Alia, Mazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Per gli ufficiali generali o ammiragli nominati alle cariche di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 i limiti d'età per la cessazione dal servizio sono elevati a 65 anni.

10-*ter*. Gli ufficiali generali o ammiragli che rivestono la carica di comandante generale delle capitanerie di porto o capi di corpo o di ruolo, di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86 – che inserisce l'articolo 30-*bis* al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 – una volta compiuto il sessantacinquesimo anno, conservando carica ed attribuzioni, permangono in servizio sino al compimento del sessantasettesimo anno d'età quali richiamati d'autorità.

24. 105. (ex 21. 195). Ostillio, Pisicchio, Cusumano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. I militari di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, permangono in servizio sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Ministero della difesa, con le modalità di cui all'articolo 30-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, estende al sessantasettesimo anno di età la permanenza in servizio dei militari di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 ed all'articolo 6 della legge 29 marzo 2002, n. 86.

24. 109. (ex 21. 104). Ostillio, Pisicchio, Mastella, Cusumano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. La cessazione dal servizio dei militari di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, avviene al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

24. 110. (ex 21. 196). Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, allo scadere del termine per il collocamento a riposo d'ufficio, le modalità del trattenimento in servizio su domanda previste per i lavoratori dipendenti privati dall'articolo 75, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

24. 106. (ex 21. 21). Antonio Leone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il termine del 2001 previsto dal comma 6 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.

24. 107. (ex 21. 95). Pappaterra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « indipendentemente dal raggiungimento del settantacinquesimo anno di età ».

24. 108. (ex 21. 30). Giudice.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i professori universitari, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 200-*bis*. (ex 21. 112). Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Ai dipendenti della pubblica amministrazione che nel corso dell'anno 2002 hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità è attribuita la facoltà di rimanere, a domanda, in servizio per un ulteriore periodo di due anni.

24. 111. (ex 21. 139). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Mazzoni.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento *con le seguenti:* 100 per cento incrementata di un ulteriore 5 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo PRC.

24. 112. (ex 21. 62). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: fatta eccezione *fino a:* di stabilità interno.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 113. (ex 21. 63). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: nonché nei confronti *aggiungere le seguenti:* delle università degli studi, autonome da meno di cinque anni e.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

24. 114. (ex 21. 147). Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e del personale del servizio di sanità pubblica, veterinaria, degli alimenti e della nutrizione con contratto di collaborazione ai sensi della legge n. 532 del 1996.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, 6.

24. 115. (ex 21. 221). Bulgarelli, Pecoraro, Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion.

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per gli Enti di ricerca, per l'Istituto Superiore di Sanità, per l'ASI e per l'ENEA sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti dai contratti di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese ed istituzioni nazionali.

24. 117. (ex 21. 99). Marras.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 11 per la Pubblica Amministrazione, le assunzioni di personale delle Polizie Municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle Regioni.

24. 118. (ex 21. 155). Alberto Giorgetti, La Russa, Ascierto, Saia, Foti, Airaghi, Alboni.

(Approvato)

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. I contratti di formazione e lavoro vengono regolarmente convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 121. (ex 21. 106). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Trupia.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. I contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

24. 122. (ex 21. 244). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Trupia.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. In deroga a quanto previsto dal blocco delle assunzioni, possono essere espletate le procedure di conversione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003.

Seguono compensazioni Gruppo Ulivo.

24. 123. (ex 21. 86). Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Oliverio, Trupia, Motta.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro che scadono nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003 ed i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 2003 i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale con contatto di formazione e lavoro scaduto nell'anno 2002 e che sono attualmente in organico a tempo determinato, in osservanza e secondo i presupposti della Direttiva 08/05/2002 della funzione pubblica e del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fermo restando che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono autorizzate già a decorrere dal 1° gennaio 2003, purché si mantenga l'inquadramento economico in essere.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi n. 1.

24. 124. (ex 21. 237). Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Trupia.

Al comma 13, sopprimere le parole: della giustizia,

Conseguentemente:

dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

18. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale già assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 18 agosto 2000, n. 242, procedendo entro detto termine del 31 dicembre 2003 alla progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali distrettuali selettive, previa intesa con il Ministero per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 45.000;

2005: – 45.000.

24. 125. (ex 21. 29.) Giudice, Fallica, Mauro.

Al comma 13 sopprimere le parole: , per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 51.000;

2005: – 51.000.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **24. 128.** (ex 21. 173). Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 13 sopprimere le parole: , per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 51.000;

2005: – 51.000.

◦ **24. 129.** (ex 21. 124). Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 13 sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione entro il 31 dicembre 2003 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 51.000;

2005: – 51.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 126. (ex 21. 238). Carra, Capitelli, Volpini, Colasio, Gambale, Filippeschi, Chiaromonte, Bimbi, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Melandri Grignaffini,

Tocci, Martella, Sasso, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis.

Al comma 13, sostituire le parole da: ad avvalersi *fino alla fine del comma con le seguenti:* a trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 130. (ex 21. 107. e 21. 73). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti Benvenuto, Pistone.

Al comma 13, sostituire le parole da: 31 dicembre 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 31 dicembre 2005, del personale già assunto a tempo determinato, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti ministeri, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

24. 131. (ex 21. 245). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 13, sostituire le parole da: in servizio con contratti di lavoro *fino alla fine del comma con le seguenti:* già assunto a tempo determinato ai sensi rispettivamente della legge n. 494 del 2000, della legge 18 agosto 2000, n. 242, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 e dall'articolo 78, comma 32, della legge n. 388 del 2000, per la progressiva immissione del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, da bandire entro il 31 dicembre 2003, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottopone all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 132. (ex 21. 87). Nigra, Guerzoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Buffo, Sciacca, Camo, Carbonella, Gasperoni, Oliverio, Motta.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla data del 1º gennaio 2004 il suddetto personale è assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

24. 134. (ex 21. 246). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge i Ministeri interessati procedono alla definizione di programmi di progressiva stabilizzazione del personale di cui sopra, da portare a compimento entro il 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 133. (ex 21. 207). Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo Potenza.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale del Mi-

nistero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003:- 5.000;

2004:- 5.000;

2005:- 5.000.

24. 135. (ex 21. 157 nuova formulazione) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Comunisti Italiani.

24. 136. (ex 21. 05). Pistone, Benvenuto, Maura Cossutta, Cento, Chiaromonte, Bellillo, Sciacca.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Per l'anno 2003, il Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di potenziare il sistema dei controlli e delle attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, è autorizzato ad assumere personale a tempo determinato, per la durata di due anni, nel limite massimo di 169 unità, anche avvalendosi degli idonei di concorsi a tempo indeterminato già espletati e relativi al reclutamento delle professionalità necessarie ai fini di cui al presente comma. Al riguardo, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

24. 137. (ex 21. 134). Vascon.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale assunto a tempo determinato dal Ministero dell'interno e dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi rispettivamente del comma 1, articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2823 del 5 agosto 1998 e del comma 7, articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 31 marzo 1998, n. 61.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 138. (ex 21. 71). Abbondanzieri, Duca, Galeazzi, Giacco, Gasperoni, Paola Mariani, Lion, Sereni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale già assunto a tempo determinato assunto ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 140. (ex 21. 72). Abbondanzieri, Duca, Galeazzi, Giacco, Gasperoni, Paola Mariani, Lion, Sereni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, se stabilizzano lavoratori socialmente utili, possono andare in deroga al blocco delle assunzioni purché in regola con il patto di stabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 163. (ex 21. 199). De Luca, Cennamo, Roberto Barbieri, Alberta De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Siniscalchi, Grandi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Le amministrazioni che hanno vuoti di organico, che rientreranno nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, al di là del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

24. 141. (ex 21. 247). Rizzo, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Il personale assunto con contratto a tempo determinato dal Dipartimento della Protezione civile ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga alle normative vigenti in materia di pubblico impiego. Il predetto personale mantiene il trattamento giuridico ed economico acquisito. I contratti a tempo determinato di cui al presente comma cessano alla data di inquadramento nei ruoli.

13-*ter*. Il comma 1-*bis* all'articolo 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legge n. 142 del 1991: articolo 6 comma 1 (Reintegro fondo protezione civile) *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.500;
2004: – 3.500;
2005: – 3.500.

24. 201. (ex 21. 156). Alberto Giorgetti, Riccio.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Il personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in posizioni di comando, come previsto dall'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è definitivamente inserito nei ruoli delle amministrazioni ove presta servizio a far data dal 1º gennaio 2003. Detto inserimento non comporta oneri aggiuntivi per le amministrazioni riceventi.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 199. (ex 21. 94). Motta, Nigra, Guerzoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Gasperoni, Sciacca, Oliverio.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando l'anzianità di qualifica posseduta, il personale delle Poste italiane spa, il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando presso il citato Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane spa. L'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quella dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 142. (ex 21. 128). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Sopprimere il comma 15.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 143. (ex 21. 88). Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Trupia, Motta, Carbonella, Oliverio.

Al comma 15, sostituire le parole: anche in deroga alla normativa vigente *con le seguenti:* nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

24. 144. (ex 21. 89). Motta, Guerzoni, Delbono, Duilio, Cordoni, Gasperoni, Oliverio, Sciacca, Diana, Nigra.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attesa dell'emanazione del sopra indicato decreto, per i dipendenti in possesso del consenso dell'amministrazione richiedente, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di nulla osta entro venti giorni dalla richiesta.

24. 145. (ex 21. 74). Moroni, Nicolosi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, che, dipendente a istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato, si trovi in posizione di comando o distacco presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e le altre di cui all'articolo 1 comma 2 all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli delle predette amministrazioni, conservando l'anzianità di qualifica o di ruolo possedute, tenendo comunque conto delle tabelle di equiparazione tra posizioni economiche dell'ordinamento di provenienza e le qualifiche dell'amministrazione ricevente. Le tabelle di equiparazione sono approvate con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'amministrazione pubblica interessata di concerto col Ministero della funzione pubblica.

2-*ter*. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un osservatorio permanente dei flussi di mobilità attuabili tra il sistema delle imprese e le amministrazioni pubbliche, compresi quelli riguardanti il personale dipendente da società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche anche locali.

2-*quater*. Entro il 1º dicembre 2003 è consentito al personale che non abbia usufruito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, di avanzare domanda ai sensi del comma 1 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 146. (ex 21. 129). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: con organico superiore *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* sono autorizzate ad un aumento del personale non superiore al 5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 147. (ex 21. 65). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 17.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **24. 148.** (ex 21. 256). Grandi.

Sopprimere il comma 17.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

* ○ **24. 149.** (ex* 21. 90). Gasperoni, Delbono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Camo, Carbonella, Oliverio.

Sopprimere il comma 17.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

* ○ **24. 150.** (ex *21. 180). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 17, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 151. (ex 21. 91). Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Delbono, Guerzoni, Motta, Nigra, Camo, Carbonella, Oliverio, Squeglia.

Al comma 17, lettera a)*, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole*: , sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, preventivamente all'adozione dei relativi provvedimenti, attiva entro trenta giorni un tavolo di permanente confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza

di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l'impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale. Il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, promuove accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi occupazionali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **24. 152.** (ex 21. 181). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 17, lettera a)*, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole*: , sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, preventivamente all'adozione dei relativi provvedimenti, attiva entro trenta giorni un tavolo di permanente confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l'impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale. Il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, promuove accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi occupazionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 153.** (ex 21. 254). Grandi.

Al comma 17, lettera a)*, capoverso, primo periodo, dopo le parole:* destinazione del personale*, aggiungere le seguenti:* al quale deve essere comunque garantita la continuità occupazionale e salariale.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 154. (ex 21. 66). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 17, lettera a)*, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 155. (ex 21. 182). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 17, lettera a)*, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il personale degli enti di ricerca non rientranti nel provvedimento del Governo di cui al presente comma può esercitare diritto di opzione per il trasferimento verso altre amministrazioni del comparto di provenienza.

24. 156. (ex 21. 32). Patria.

*Al comma 17, lettera b), dopo il capoverso c-*bis*), aggiungere il seguente:*

c-*ter*) le università statali e gli enti pubblici di ricerca.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

◦ **24. 157.** (ex 21. 67). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Al comma 17, lettera b), dopo il capoverso c-*bis), *aggiungere il seguente:*

c-*ter*) le università statali e gli enti pubblici di ricerca.

◦ **24. 172.** (ex 3200-bis/VII/21. 8.) Grignaffini, Martella, Tocci.

*Al comma 17, lettera b) dopo il capoverso c-*bis, *aggiungere il seguente:*

c-*ter*) le università statali.

24. 173. (ex 3200-*bis*/VII/21. 7.) Grignaffini, Martella, Tocci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

18. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/FPC e degli articoli 23-*quater* e 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, da rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

19. Il personale tecnico di cui al primo comma, conseguiti gli obiettivi *b), e)* e i-*bis)* di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 159. (ex 21. 138). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei confronti degli invalidi psichici con invalidità riconosciuta al 67 per cento, che abbiano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno 3 anni, i quali hanno diritto a stipulare una convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa amministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta convenzione ha una durata massima di 12 mesi e allo scadere del termine previsto i disabili che hanno utilizzato la convenzione sono nominati in ruolo nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tirocinio.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 160. (ex 21. 39). Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Le disposizioni previste all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prorogate dall'articolo 2 *bis* della legge 31 luglio 2002 n. 172, sono prorogate al 31 dicembre 2003. Tale provvedimento si applica anche ai lavoratori socialmente utili in possesso di qualifiche medio alte.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 161. (ex 21. 201). Cennamo, Roberto Barbieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Siniscalchi, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.a. ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

***24. 164.** (ex 21. 158). Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati, Mauro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.a. ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

***24. 165.** (ex 21. 172). Rusconi, Colasio, Mosella, Milana, Volpini, Carra, Bimbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.A. ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

***24. 166.** (ex 21. 123). Lolli, Grignaffini, Melandri, Michele Ventura, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Titti De Simone, Cento, Belillo, Crucianelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti da particolari categorie di docenti. Alla data di collocamento a riposo i professori e i ricercatori universitari cessano da tutte le cariche accademiche. I professori ed i ricercatori universitari di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano sino al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale, in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte.

19. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che l'esercizio dell'opzione in esso prevista è un diritto di tutti i professori e ricercatori universitari e degli assistenti ordinari ad esaurimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 158. (ex 21. 174). Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. All'articolo 8, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono aggiunti i seguenti commi:

« 16. Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio con collocamento a riposo del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è determinato al termine dell'anno accademico di compimento dei settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti. Alla data del collocamento a riposo tale personale cessa da tutte le cariche accademiche ».

17. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 della facoltà di medicina e chirurgia conserva sino al termine di cui al comma 16 il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale, in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte« .

24. 167. (ex 21. 46). Mario Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti da particolari categorie di docenti. Alla data di collocamento a riposo i professori ed i ricercatori universitari di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano sino al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolta.

24. 168. (ex 21. 260). Alberto Giorgetti, Angela Napoli, Butti, Maggi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui essi compiono settantacinque anni. Fino alla data del collocamento a riposo i professori e ricercatori di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte.

24. 169. (ex 21. 6.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres, Mauro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si interpreta nel senso che, solo in sede di prima applicazione del citato decreto, nel ruolo unico dei dirigenti sono inseriti in servizio i dirigenti, anche con contratti di diritto privato, alla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la disciplina delle modalità di costituzione e di tenuta del ruolo unico.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

24. 170. (ex 21. 137). Didonè.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).*— 1. In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale, entro i limiti di spesa di 51 milioni di euro per l'anno 2004 e di 204 milioni di euro per il 2005.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per gli

arruolamenti di cui al comma 1, riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze armate di età non superiore ai trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio, che alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. In caso di domande, all'atto della scadenza del bando concorsuale, non sufficienti a garantire, rispetto ai posti messi a concorso, un tasso di selezione di almeno cinque a uno, si procede alla copertura dei posti non ricopribili con le forme di reclutamento ordinario.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai reclutamenti di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 51.000;

2004: – 115.000;

2005: – 204.000.

voce: Ministero della difesa:

2003: + 51.000;

2004: + 115.000;

2005: + 204.000.

24. 01. (ex 21. 011). Alberto Giorgetti, La Russa, Ascierto.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. *(Misure in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. – 1. In considerazione della carenza di organico presente all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica è incrementata nel corso del triennio 2003-2005 di 3500 unità.

2. Per l'aumento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 5 si provvede nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti;

3. La restante parte è assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001.

4. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono quantificati nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 05. (ex 21. 012. *nuova formulazione*) Molinari, Fistarol.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, e a completamento dell'articolo 21, comma 13, del presente disegno di legge, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a far data dal 1º gennaio 2004, 1823 unità di personale fra i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)* della legge 18 agosto 2000, n. 242.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per partecipare alla selezione i lavoratori di cui al comma 1, devono presentare domanda alla Presidenza della Corte d'appello presso la quale prestano sevizio, ovvero presso sedi periferiche della giustizia minorile.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle presente legge, sono nominate con provvedimento del direttore generale, le commissioni esaminatrici.

5. I lavoratori, di cui al comma 1, che risultano vincitori delle prove indicate al comma 3, sono immessi nei ruoli della amministrazione della giustizia con eventuale contestuale aumento delle piante organiche nelle figure professionali e nelle posizioni economiche nelle quali è avvenuta la selezione stessa e sono destinati nell'ambito territoriale del distretto di corte di appello, ovvero presso le sedi periferiche della giustizia minorile, dove prestano servizio ai sensi della 18 agosto 2000, n. 242.

6. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 legge 27 dicembre 1977, n. 499, come sostituto dall'articolo 22, comma 1, lettera *d)*, legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera *b)*, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 03. (ex 21. 01). Lumia, Rotundo, Maura Cossutta, Siniscalchi, Lucidi, Cento, Fanfani.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in *équipe* regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in *équipe* previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinati al finanziamento del Programma sanitario nazionale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono altresì applicabili al personale della dirigenza sanitaria.

24. 02. (ex 32. 09.) Marras, Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in *équipe* regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in *équipe* previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinate al finanziamento del Programma sanitario nazionale.

24. 04. (ex 32. 07.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici, è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in *équipe* regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in *équipe* previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 1991, n. 58, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività, sono destinati al finanziamento del programma sanitario nazionale.

24. 06. (ex 32. 017.) Moroni, Nicolosi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili, e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva; i dirigenti a rapporto non esclusivo sono titolari di una partita IVA e regolano i rapporti libero professionali con l'azienda in conformità a fatturazioni di prestazioni e servizi.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dell'impiego di servizio, possa svolgere all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero professionale individuale regolata con modalità che assicurino all'azienda il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e in numero d'ore d'attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale, concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro. I volumi di lavoro vanno intesi in relazione alle possibilità offerte dall'azienda.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione o l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 29 dicembre 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

24. 07. (ex 32. 021.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Castellani.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intramoenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impiego di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale regolata con modalità che assicurino all'azienda il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intramoenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni del numero di ore di attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale, concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro Stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione o l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 415 del 29 dicembre 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

24. 08. (ex 32. 022.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Gianni Mancuso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria).* – 1. Dopo 3 anni di servizio il dirigente sanitario può optare per la non esclusività del rapporto di lavoro. Con motivata decisione della dirigenza generale dell'azienda sanitaria di appartenenza, l'accoglimento della relativa istanza può essere differito non oltre l'anno.

2. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito è quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

3. Ad eccezione delle tipologie di rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro a tempo definito non consente l'accesso alla direzione di struttura complessa.

24. 09. (ex 32. 014.) Luigi Pepe, Pisicchio, Ostillio, Cusumano, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « per un periodo di dieci anni, dopo il quale, a domanda, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo ».

2. Al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « prima di dieci anni ».

24. 010. (ex 32. 02.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 15-*quater* dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « per un periodo di cinque anni, dopo il quale, a domanda, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo ».

2. Al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « prima di cinque anni ».

24. 011. (ex 32. 03.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).* – 1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è soppresso.

24. 012. (ex 32. 04.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).* – 1. Al comma 5 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: « semplice o complessa, » è aggiunta la seguente: « non ».

24. 013. (ex 32. 05.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda, da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

24. 014 (ex 32.28) Ercole, Martini, Pagliarini, Sergio Rossi.

(A.C. 3200-bis – Sezione 4)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 38.

(Fondo rotativo per la progettualità).

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) « *54.* Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale »;

b) « *56.* I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera »;

c) « *57.* La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e gli articoli 54 e 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

(Fondo rotativo per la progettualità).

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, dopo le parole:* cofinanziamento comunitario, *aggiungere le seguenti:* nonché per alloggi per anziani da realizzare nell'ambito della edilizia residenziale pubblica.

38. 1. (ex 35. 7.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, dopo le parole:* e degli altri enti pubblici *aggiungere le seguenti:* ed a quelli compresi nei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) approvati.

38. 2. (ex 35. 14.) Mantini.

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché all'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzate in tali aree.

38. 19. (ex 35. 24.) Casero, Verro, Antonio Leone.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il quarto periodo con il seguente:* Il settanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree obbiettivo 1 e 2 del territorio nazionale, come definite dall'Unione europea;.

38. 3. (ex 35. 5.) Morgando, Fioroni.

Al comma 1, lettera a), *quarto periodo, sostituire le parole:* Il sessanta *con le seguenti:* L'ottantacinque.

38. 4. (ex 35. 20.) Mastella.

Al comma 1, lettera a), *quarto periodo, sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* settanta.

38. 18. (ex 35. 25.) Peretti, De Laurentiis, Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), *quarto periodo, sostituire le parole:* depresse del territorio nazionale *con le seguenti:* di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni;.

38. 5. (ex 35. 6.) Boccia, Morgando, Burtone, Lettieri, Iannuzzi, Annunziata, Molinari, Meduri, Loiero, Reduzzi.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine il seguente periodo:* Al Fondo possono altresì accedere le amministrazioni statali che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dal successivo comma 56 e limitatamente ad interventi riguardanti stabilimenti di lavoro siti nelle aree depresse del territorio nazionale, al fine di ammodernare impianti e linee produttive o di lavorazione, ovvero per miglioramenti tecnologici ed infrastrutturali, qualora ciò determini nelle aree territoriali interessate incrementi occupazionali diretti o indiretti o significative ricadute imprenditoriali.

38. 6. (ex 35. 8.) Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella, Tucci.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine il seguente periodo:* Il tre per cento del Fondo è riservato in favore del finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166.

38. 7. (ex 35. 31.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino.

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, sostituire le parole:* con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti *con le seguenti:* con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

38. 8. (ex 35. 15.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri.

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* d'intesa con la Conferenza unificata.

***38. 9.** (ex 35. 11.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* d'intesa con la Conferenza unificata.

***38. 10.** (ex 35. 12.) Lusetti, Lettieri, Milana, Ruggieri, Fioroni, Molinari, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* d'intesa con la Conferenza unificata.

***38. 11.** (ex 35. 18.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) « 57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa depositi e prestiti, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

***38. 13.** (ex 35. 10.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) « 57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa depositi e prestiti, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

***38. 14.** (ex *35. 13.) Fioroni, Lettieri, Molinari, Stradiotto, Ruggieri, Lusetti, Milana, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) « 57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa depositi e prestiti, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

***38. 15.** (ex 35. 19.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole da:* del consiglio di amministrazione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* adottata in via generale dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, le cause, le modalità

e i tempi di revoca e riduzione, per assicurare il più efficace utilizzo del fondo.

38. 12 (ex 35. 16.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 38.47 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 38.47, sopprimere i commi 2-bis *e 2*-ter.

0. 38. 47. 1. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Zanella, Stradiotto, Milana, Pinza, Morgando, Ruggeri.

All'emendamento 38.47, comma 2-bis, *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Dette disponibilità sono assegnate per una quota non inferiore al 60 per cento per interventi finalizzati a programmi di adeguamento antisismico e miglioramento strutturale del patrimonio edilizio pubblico e privato e delle infrastrutture, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio sismico.

Conseguentemente, al comma 2-ter, *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Dette disponibilità sono assegnate per una quota non inferiore al 60 per cento per interventi finalizzati a programmi di adeguamento antisismico e miglioramento strutturale del patrimonio edilizio pubblico e privato e delle infrastrutture, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio sismico.

0. 38. 47. 2. Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 38.47, comma 2-bis, *secondo periodo, dopo la parola:* parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

0. 38. 47. 3. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

All'emendamento 3.47, comma 2-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

Conseguentemente, al comma 2-ter, *secondo periodo, sostituire le parole:* quindici giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

0. 38. 47. 4. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Zanella, Stradiotto, Milana, Pinza, Morgando, Ruggeri.

All'emendamento 38.47, comma 2-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* può essere adottato *con le seguenti:* si intende respinto.

0. 38. 47. 5. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

All'emendamento 38.47, comma 2-ter, *secondo periodo, dopo la parola:* parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

0. 38. 47. 6. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

All'emendamento 38.47, comma 2-ter, *secondo periodo, sostituire le parole:* può essere adottato *con le seguenti:* si intende respinto.

0. 38. 47. 7. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

All'emendamento 38.47, sostituire la seconda e terza parte consequenziale con la seguente:

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere, infine, la seguente voce:*

Legge n. 448 del 2001 - Art. 54 - Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche, delle regioni e degli enti locali:

2003: + 35.000;

2004: + 35.000;

2005: + 35.000.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2003: – 35.000;

2004: – 35.000;

2005: – 35.000.

0. 38. 47. 8. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Zanella, Stradiotto, Milana, Pinza, Morgando, Ruggeri.

All'articolo 38, comma 2, sostituire le parole: gli articoli 54 e, *con le seguenti:* l'articolo.

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

2-*bis*. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dai seguenti:

Le disponibilità del fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere, da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro 15 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato.

2-*ter*. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:

Le disponibilità del fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro 15 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato.

Conseguentemente alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, *inserire la seguente voce:*

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

Art. 54, fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali:

2003: 15.000;

2004: 15.000;

2005: 15.000.

Art. 55, fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale:

2003: 50.000;

2004: 50.000;

2005: 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 65.000;

2004: – 65.000;

2005: – 65.000.

38. 47. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: e gli articoli 54 e 68 *con le seguenti:* e l'articolo 68.

Conseguentemente:

all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

al medesimo articolo, tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle fi-

nanze *aggiungere, in fine, la seguente voce:* Legge 28 dicembre 2001, n. 448: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) - Art. 54 Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 cap 7719), *con il seguente importi*:

2003: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

38. 20. (ex 35. 23.) Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Il finanziamento, per l'anno 2003, dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è effettuato mediante utilizzo delle risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 25, commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non utilizzate a causa della mancata attivazione delle procedure ivi previste.

4. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 103.292.

38. 16. (ex 35. 30.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50,alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 60.000;

2004: – 60.000;

2005: – 60.000.

38. 17. (ex 35. 32.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*. *(Interventi infrastrutturali per l'area metropolitana milanese).* – 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Milano un mutuo ventennale al tasso d'interesse dello 0,5 per cento annuo fino ad un importo di 500 milioni di euro, al fine di finanziare gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Milano del ruolo di principale centro economico-finanziario della Repubblica e diretti a:

a) assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio;

b) realizzare interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie;

c) realizzare un piano di parcheggi urbani e di interscambio;

d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali, la riorganizzazione delle attività aeroportuali nonché il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie;

e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;

f) costituire un polo europeo della finanza, della moda, dello spettacolo e della comunicazione;

g) potenziare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo mediante la realizzazione di nuove strutture nonché l'adeguamento di quelle esistenti.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.185;

2004: – 14.174;

2005: – 23.604.

38. 01. (ex 35. 03.) Alberto Giorgetti, La Russa, Armani, Airaghi, Alboni, Gamba, Ronchi, Pagliarini, Cè.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*. *(Fondo chiuso per piccole e medie infrastrutture)*. – 1. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative infrastrutturali a livello locale da realizzarsi mediante la concessione di costruzione e gestione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a promuovere la costituzione di un apposito Fondo chiuso, che interviene nel capitale di rischio delle iniziative stesse, sulla base della redditività attesa.

2. A tale scopo, la Cassa depositi e prestiti potrà sottoscrivere fino al 50 per cento della capienza del Fondo mediante la destinazione di un importo pari a 75 milioni di euro.

3. La Cassa depositi e prestiti seleziona gli altri sottoscrittori tra primari istituti finanziari ed operatori economici specializzati.

4. Per l'attivazione e la gestione del Fondo chiuso la Cassa depositi e prestiti utilizzerà una società partecipata, allo scopo di individuare e selezionare le iniziative oggetto d'intervento da parte del Fondo stesso secondo la normativa vigente.

5. Il Ministro dell'economia, su proposta del Direttore generale della Cassa, emana un decreto che regolamenta le modalità di funzionamento del Fondo chiuso.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 75.000;

2004: – 75.000;

2005: – 75.000.

38. 02. (ex 35. 02.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Canelli.

(A.C. 3200-bis – Sezione 5)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 40.

(Fondi rotativi per le imprese).

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. La concessione dei contribuiti a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione

contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

(Fondi rotativi per le imprese).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ **40. 3.** (ex 37. 2.) Morgando, Iannuzzi, Burtone, Meduri, Boccia, Molinari.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **40. 2.** (ex 37. 18. e 37. 20.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Nicola Rossi, Roberto Barbieri.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ **40. 26.** (ex 37. 29.) Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, gli stanziamenti relativi agli interventi confluiti nel fondo di cui all'articolo 37 e nel fondo di cui al presente articolo sono ridotti, in maniera proporzionalmente identica, sino alla concorrenza di un importo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

◦ **40. 1.** (ex 37. 39.) Moroni, Milioto, Craxi, Cossa, Nicolosi.

Al comma 1, dopo le parole: dall'Unione Europea *aggiungere le seguenti:* , nonché le risorse relative ai bandi aperti prima della data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi della legge 19 dicembre, 1992 n. 488, e fatte salve le disposizioni legislative in corso di approvazione.

40. 12. (ex 37. 4.) Savo, Perlini, Gigli, Patria.

Al comma 1, dopo la parola: investimenti *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dei contributi agli interessi,

40. 23 (ex 37. 31.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saglia.

Al comma 1, sopprimere la parola: rotativi.

Conseguentemente:

al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: , sulla base dei seguenti principi *fino alla fine del comma.*

alla rubrica, sopprimere la parola: rotativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

40. 4. (ex 37. 3.) Morgando, Boccia, Iannuzzi, Burtone, Molinari, Meduri, Lettieri, Loiero, Annunziata.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il.

40. 13. (ex 37. 42.) Savo, Perlini, Gigli, Patria.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: il Ministro competente *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

40. 5. (ex 37. 8.) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Amici, Sabattini, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* non può essere inferiore *con le seguenti:* deve essere definita in relazione al settore produttivo ed alla tipologia dell'investimento ed in ogni caso non può essere superiore.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

40. 6. (ex 37. 13.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

40. 7. (ex 37. 21.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

40. 8. (ex 37. 4.) Morgando, Boccia, Iannuzzi, Molinari, Loiero, Meduri, Lettieri, Burtone.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

40. 9. (ex 37. 28.) Peretti, De Laurentiis, Mazzoni.

Al comma 2, lettera b), *sostituire, ovunque ricorra, la parola:* quinquennio *con la seguente:* decennio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

40. 10. (ex 37. 11. e 37. 22.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: nel secondo quinquennio *con le seguenti:* in un periodo complessivo non inferiore a venti anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

40. 11. (ex 37. 5.) Iannuzzi, Lettieri, Molinari, Meduri, Boccia, Morgando, Annunziata, Burtone.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* non inferiore *con la seguente:* pari.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ **40. 15** (ex 37. 7.) Morgando, Boccia, Meduri, Iannuzzi, Lettieri, Molinari.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore *con la seguente:* pari.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **40. 16** (ex 37. 23.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* inferiore allo 0,50 per cento *con le seguenti:* superiore allo 0,75 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

40. 17. (ex 37. 27.) Peretti, De Laurentiis, Mazzoni.

Al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* inferiore *con la seguente:* superiore.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

40. 14. (ex 37. 6.) Morgando, Boccia, Iannuzzi, Lettieri, Molinari, Meduri.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* e non superiore al 2 per cento annuo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: -80.000;

2004: -80.000;

2005: -80.000.

40. 24. (ex 37. 24.) Massidda.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 300.000;

2004: – 300.000;

2005: – 300.000.

◦ **40. 18.** (ex 37. 10.) Nesi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Diana, Oliverio, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **40. 19.** (ex 37. 9.) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Amici, Sabattini, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Fino all'anno 2006, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non può comportare per le imprese beneficiarie una riduzione, anche in termini attuariali, dei benefici rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore al 30 settembre 2002.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-

Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

40. 20. (ex 37. 15.) Michele Ventura, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Bersani, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incaricato di effettuare l'analisi e la valutazione dell'efficacia dei trasferimenti finanziari pubblici alle imprese nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, avendo cura, in particolare, di valutarne gli effetti intervenuti negli anni passati relativamente agli aspetti occupazionali qualitativi e quantitativi, agli aspetti di competitività tecnologica internazionale e di innovazione di prodotto, agli effetti di stimolo aggiuntivo all'intervento privato. Il CNEL presenta una prima relazione al Governo e al Parlamento entro l'anno 2003 e una relazione conclusiva, che andrà elaborata entro l'anno successivo, nella quale si tenga conto delle indicazioni fornite dal Parlamento.

40. 21. (ex 37. 26.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di incrementare gli interventi del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono aumentate di 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte mediante riduzione, per un importo di 200 milioni di euro della voce Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge per gli anni 2003, 2004 e 2005 e, per un importo pari a 900 milioni di euro della voce Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge per gli anni 2003, 2004 e 2005.

40. 22. (ex 3200-*bis*/X/37. 1.) Polledri, Bianchi Clerici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di incrementare gli interventi del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono aumentate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 300.000;

2004: – 300.000;

2005: – 300.000.

40. 25 (ex 37. 25.) Polledri.

Dopo l'articolo 40, aggiungere i seguenti:

ART. 40-*bis*. *(Istituzione del Fondo di capitale di rischio: finalità e risorse).* – 1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per la promozione del capitale di rischio (in seguito « Fondo »).

2. Le risorse del Fondo sono indirizzate al finanziamento di partecipazioni azionarie in fondi di investimento la cui specializzazione sia:

a) in iniziative imprenditoriali localizzate nelle aree depresse, così come definite dalla disciplina comunitaria;

b) in imprese ad elevato contenuto tecnologico;

c) in settori individuati con il decreto di cui all'articolo 40-*quater*.

3. I proventi del Fondo sono diretti al cofinanziamento di iniziative di capitale di rischio. La partecipazione del Fondo non può superare il cinquanta per cento del capitale dei fondi di investimento nei quali esso investe.

4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per il finanziamento di studi e di presentazioni finalizzate all'ottenimento, da parte delle società interessate, di capitale di rischio offerto da società specializzate nel settore del *venture* capitali.

5. La dotazione finanziaria del Fondo è di 100 milioni di euro.

ART. 40-*ter*. *(Modalità di funzionamento)*. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 40-*bis*, è gestito da un operatore privato specializzato nell'investimento in fondi di investimento scelto in esito ad un confronto competitivo su base europea.

2. La partecipazione del Fondo a tali iniziative avviene attraverso la partecipazione a fondi di investimento specializzati e gestiti da operatori privati specializzati operanti sul mercato europeo.

3. Il Fondo ha durata triennale. Al termine del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà alla verifica della sussistenza delle condizioni che ne giustificano l'esistenza.

ART. 40-*quater*. *(Regolamentazioni)*. – 1. Con successivo regolamento, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le concrete modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 40-*bis*.

2. Il regolamento deve configurare la partecipazione ai fondi di investimento secondo le seguenti caratteristiche:

a) economicità della gestione del fondo;

b) partecipazione delle risorse pubbliche in termini paritari con la partecipazione dei privati;

c) individuazione dei settori prioritari di intervento in base alle esistenze di fallimenti del mercato;

d) specificazione dei criteri di individuazione dei gestori del fondo basati sulla professionalità dei gestori e sulla valutazione delle iniziative sulla base di *business plans*;

e) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte attraverso l'intervento dei Fondi strutturali;

f) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte dal Fondo europeo per gli investimenti.

3. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, con il suddetto regolamento sono definiti criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse pubbliche basati sui principi sopra individuati.

ART. 40-*quinquies*. *(Istituzione del Fondo di microcrediti)*. – 1. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive un Fondo cui possono accedere enti *no-profit*, ed associazioni che si propongano di avviare programmi di microcrediti in specifiche realtà territoriali ovvero dedicati a specifici settori di intervento.

2. Le risorse del Fondo sono di 100 milioni di euro.

3. L'accesso alle risorse del Fondo avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione cui partecipano gli enti interessati.

4. Tra i criteri sulla base dei quali è condotta la valutazione, vi sono quelli attinenti alle modalità di gestione del fondo, alle sue caratteristiche tecniche, alla sua specializzazione, alle caratteristiche del *management*, alla vocazione territoriale o geografica.

5. Con successivo regolamento, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le concrete modalità di utilizzo delle risorse del Fondo ed i requisiti per accedere alle risorse di quest'ultimo.

ART. 40-*sexies*. *(Fondo per gli incubatori)*. – 1. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Fondo i cui

proventi sono destinati al finanziamento delle spese di avvio e di funzionamento di incubatori.

2. Le risorse del Fondo sono di 100 milioni di euro.

3. Alle risorse del Fondo possono accedere, su base competitiva, le regioni dell'Obiettivo 1 che intendano procedere alla creazione di incubatori di impresa.

4. La selezione avviene sulla base di un confronto competitivo tra i diversi progetti presentati dalle regioni secondo criteri stabiliti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 40-*quater*.

ART. 40-*septies*. *(Relazione conclusiva)*. – 1. Al termine del periodo triennale di sperimentazione, il funzionamento degli strumenti finanziari previsti dagli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies* è sottoposto a valutazione da parte di un valutatore indipendente.

2. Gli esiti della valutazione di cui al comma 1 sono presi in considerazione al fine di verificare la continuazione dei programmi di finanziamento proposti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

40. 01. (ex 37. 013.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Bersani, Agostini, Michele Ventura, Cabras, D'Alema.

Dopo l'articolo 40 aggiungere i seguenti:

ART. 40-*bis*. *(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica)*. – 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004, relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore

aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 3-*bis*, lettera *b)*.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 40-*ter*. *(Estensione della cassa integrazione straordinaria e dell'indennità di mobilità alle aziende del settore automobilistico e al relativo indotto).* — 1. I benefici relativi alla cassa integrazione straordinaria ed all'indennità di mobilità sono estesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, a tutte le aziende del settore automobilistico e del relativo indotto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, definisce con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'estensione dei benefici di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-*bis*, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 150 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

40. 02. (ex 37. 09.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. — *(Politiche di distretto).* — 1. Per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, il Ministero delle attività produttive dispone la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, stabilisce criteri, modalità e risorse, nell'ambito del Fondo unico per le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 52 della legge n. 488 del 1998, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

40. 050 *(ex* 39. 06.) Morgando, De Franciscis, Lettieri, Ruggeri, Vernetti, Merlo.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Adeguamento della rete distributiva nelle aree svantaggiate).* – 1. Dopo il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

« 54-*bis*. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

40. 03. (ex 37. 010 e 3200-*bis*/X/37.03) Rugghia, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. – 1. Per gli anni 2003, 2004, e 2005 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione annua.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

40. 04. (ex 37. 03.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).* – 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

*** 40. 05.** (ex 37. 04.) Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).* – 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

*** 40. 06.** (ex 37. 06.) Colasio, Grignaffini, Bimbi, Tocci, Martella, Sasso, Volpini, Carra, Capitelli, Chiaromonte, Michele Ventura, Pinza, Morgando, Nicola Rossi, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese).* – 1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca, sviluppo e ambiente, per l'ideazione e la sperimentazione di prodotto e la creazione di campionari, sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti a valere sul fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che, a tal fine, è incrementato di 60 milioni di euro.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

40. 037 (ex 33.06. parte ammissibile**)** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese).* – 1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole « che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195 primo comma del codice civile », aggiungere le seguenti: « artigianale e di servizio »;

b) al comma 4, sono soppresse le parole: « nei limiti dello stanziamento di bilancio »;

c) al comma 7, le parole: « lire 90 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 104 milioni di euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

40. 036 (ex 33. 05 e 3200-bis/X/33.02 parte ammissibile**)** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. – *(Misure per il trasferimento tecnologico alle imprese).* – 1. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge 448 del 1998, sono stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al finanziamento del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. Detti importi sono finalizzati al rifinanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono incrementati, a far data dal 1° gennaio 2003, nella misura del 30 per cento. La percentuale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata, a far data dal 10 gennaio 2003, al 75 per cento.

3. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003. I criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente comma sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **40. 051** (ex 44. 0180.) Morgando, Nicola Rossi, Bimbi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Paola Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. – *(Misure per il trasferimento tecnologico alle imprese).* – 1. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge 448 del 1998, sono stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al rifinanziamento del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. Detti importi sono finalizzati al rifinanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 sono incrementati, a far data dal 1° gennaio 2003, nella misura del 30 per cento. La percentuale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata, a far data dal 10 gennaio 2003, al 75 per cento.

3. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003. I criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente comma sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **40. 052** (ex 44. 0182.) Letta, Ruggero, Ladu.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Disciplina dei confidi).* – 1. Allo scopo di riformare l'attuale disciplina dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti e al capitale di rischio, successivamente denominati « confidi », operanti prevalentemente nei confronti delle piccole e medie imprese consorziate o socie, con provvedimento del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze sono stabiliti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi principi e criteri direttivi intesi a:

a) favorire l'evoluzione dei confidi verso forme organizzative, strutture patrimoniali e tipologie di garanzia in linea con le mutazioni del mercato del credito e delle norme a esso applicabili, nonché con le nuove esigenze delle piccole e medie imprese di reperimento dei finanziamenti e del capitale di rischio;

b) riconoscere la specificità del fenomeno della garanzia collettiva consentendo, secondo i criteri di seguito indicati e nel rispetto dei principi del vigente ordinamento bancario e creditizio, l'utilizzazione dei modelli di banca di credito cooperativo e di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

c) consentire, nel caso di utilizzazione del modello di banca di credito cooperativo, che la zona di competenza territoriale sia stabilita nello statuto sulla base di specifici criteri fissati dalla Banca d'Italia;

d) prevedere, nel caso di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale tenuto ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che la Banca d'Italia possa eventualmente stabilire requisiti patrimoniali specifici per l'iscrizione nell'elenco;

e) consentire ai confidi che adottano uno dei modelli sopra indicati di imputare al capitale sociale i fondi rischi, anche se costituiti da contribuzioni dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici;

f) confermare ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto il vigente regime agevolativo applicabile ai confidi, prevedendo tuttavia che i confidi siano considerati sotto il profilo formale enti commerciali; prevedere la neutralità ai fini delle imposte sui redditi delle trasformazioni e delle fusioni indicate nella lettera *g)*;

g) prevedere che i confidi possano effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti e che le società cooperative le quali divengono società consortili o consorzi di garanzia collettiva dei fidi non siano soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

2. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa esclusivamente come contro garanzia di quella « a prima richiesta » prestata dai confidi e da altri fondi di garanzia su finanziamenti e partecipazioni al capitale effettuati da banche e soggetti operanti nel settore finanziario nei confronti di piccole e medie imprese; la contro garanzia del fondo è concessa « a prima richiesta » ed è escutibile, in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta del confidi o del fondo di garanzia che ha pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda delle banche o degli altri soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia.

3. Al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le cui risorse sono conservate in forma unitaria, è destinata una dotazione aggiuntiva di 50 milioni di euro annui nel triennio 2003-2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

40. 07. (ex 37. 08.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. – 1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

« 2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa agli inter-

mediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'Albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 è prestata in via esclusiva nelle forme di controgaranzia e di co-garanzia a favore dei soggetti individuati nel presente comma. Per le finalità di cui al presente comma è assegnata, per l'anno 2003, la somma di 50 milioni di euro da destinare ad integrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

40. 010. (ex 37. 019. *nuova formulazione*) Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)*. – 1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Una quota non inferiore al 30 per cento delle riserve annuali del FIT (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica) è destinata al cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. ».

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede annualmente, con apposito decreto da emanarsi entro il 31 maggio, a definire la percentuale di risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai programmi di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede altresì all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

*** 40. 019.** (ex 37. 01.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)*. – 1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Una quota non inferiore al 30 per cento delle riserve annuali del FIT (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica) è destinata al cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. ».

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede annualmente, con apposito decreto da emanarsi entro il 31 maggio, a definire la percentuale di risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai programmi di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede altresì all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

*** 40. 015** (ex 3200-*bis*/X/37. 01) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali)*. – 1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di promuovere e sostenere gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, a tutela e protezione delle persone e dei beni strumentali dai rischi derivanti da atti illeciti compiuti da terzi, è istituito, con apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il « Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali », di seguito denominato « Fondo », destinato al cofinanziamento degli incentivi finanziari a tal fine disposti da leggi o provvedimenti adottati da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore delle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, come individuate annualmente dal decreto di cui al comma 4.

2. Il Fondo cofinanzia gli incentivi di cui al comma 1 attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 40 per cento dell'investimento effettuato, aggiuntivo rispetto agli incentivi disposti dalla relativa legge o provvedimento.

3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro per l'anno 2003 e 50 milioni di euro per l'anno 2004.

4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 2003, con apposito decreto da emanarsi entro il 31 maggio, all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana, in particolare a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi

regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce altresì le modalità di accesso delle regioni ai finanziamenti del Fondo, nonché le forme di erogazione dei finanziamenti stessi.

6. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono riassegnate in entrata del bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

40. 08. (ex 37. 011) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali)*. – 1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di promuovere e sostenere gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, a tutela e protezione delle persone e dei beni strumentali dai rischi derivanti da atti illeciti compiuti da terzi, è istituito, con apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il « Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali », di seguito denominato « Fondo », destinato al cofinanziamento degli incentivi finanziari a tal fine disposti da leggi o provvedimenti adottati da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore delle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, come individuate annualmente dal decreto di cui al comma 4.

2. Il Fondo cofinanzia gli incentivi di cui al comma 1 attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 40 per cento dell'investimento effettuato, aggiuntivo rispetto agli incentivi disposti dalla relativa legge o provvedimento.

3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro per l'anno 2003 e 50 milioni di euro per l'anno 2004.

4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 2003, con apposito decreto da emanarsi entro il 31 maggio, all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana, in particolare a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce altresì le modalità di accesso delle

regioni ai finanziamenti del Fondo, nonché le forme di erogazione dei finanziamenti stessi.

6. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono riassegnate in entrata del bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze *voce:* decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000.

40. 014. (ex 3200-*bis*/X/37. 02) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. – 1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle aree, ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, comma 3 lettera *a)* del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, interessate dalla crisi del settore automobilistico e chimico.

40. 020. (ex 37. 017.) Savo, Collavini, Tarantino, Gioacchino Alfano, Patria, Perlini, Gigli.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. – 1. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferito, netta gestione dei fondi riguardanti al FEOGA-GARANZIA, è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 22.000;

2004: – 22.000;

2005: – 22.000.

40. 021. (ex 37. 016.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. – 1. La sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita per gli interventi a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è integrata con uno stanziamento

di 30 milioni di euro per le attività previste dalle lettere *a),* e *c)* del comma 4 del medesimo articolo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), *apportare le seguenti variazioni*:

2003: – 30.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000.

40. 09. (ex 37. 018. *nuova formulazione*) Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di lavoratori socialmente utili; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza di lavoratori socialmente utili e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

40. 011. (ex 44. 0428) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. *(Consorzi per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese).* – 1. A valere sulle risorse dei fondi di cui all'articolo 40, i Ministri competenti disciplinano con propri decreti l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale per i settori caratterizzati da presenza diffusa di piccole imprese, che devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato.

2. I singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. Ai consorzi aderiscono tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità.

3. I consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini istituzionali con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e la gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorziato stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota

di adesione a carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

5. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito con apposito decreto dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, è devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

40. 012. (ex 3200-*bis*/X/37. 04) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Rugghia.

(A.C. 3200-bis – Sezione 6)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 41.

(Interventi ferroviari).

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il « Sistema alta velocità/alta capacità », anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di In frastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del « Sistema alta velocità/alta capacità ».

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del « Sistema alta velocità/alta capacità », il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del « Sistema alta velocità/alta capacità ».

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del « Sistema alta velocità/alta capacità » sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

(Interventi ferroviari).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Infrastrutture Spa destina una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 al potenziamento ed ammodernamento della linea ferroviaria Messina-Palermo.

41. 1 (*ex* 38. 7). Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il Sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato *con le seguenti:* per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale.

41. 2 (*ex* 38. 8). Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: /alta capacità *aggiungere le seguenti:* e per il recupero di tratte ferroviarie dismesse di cui sia stata riconosciuta la prioritaria rilevanza da parte degli enti territoriali preposti.

41. 3 (*ex* 38. 6). Fanfani.

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

41. 4 (*ex* 38. 4). Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

41. 5 (*ex* 38. 3). Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 41.15 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: può essere destinata *con le parole:* è destinata.

0. 41. 15. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre

1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.

41. 45. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 41.16 DELLA COMMISSIONE

Sopprimere i commi 5-bis *e 5*-ter.

0. 41. 16. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 5-bis, *sopprimere le parole:* in essere.

0. 41. 16. 2. Boccia, Molinari, Lettieri.

Sopprimere il comma 5-ter.

***0. 41. 16. 6.** Alberta De Sinone, Innocenti.

Sopprimere il comma 5-ter.

***0. 41. 16. 7.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 5-ter, *primo periodo, sostituire le parole:* significativi avanzamenti *con le seguenti:* almeno il 50 per cento dei piani di avanzamento dei lavori.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 41. 16. 3. De Franciscis.

Al comma 5-ter, *secondo periodo, sostituire la parola:* dieci *con la seguente:* tre.

0. 41. 16. 4. Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 5-quater, *sopprimere il primo periodo.*

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 41. 16. 5. Boccia, Molinari, Lettieri.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-*bis*. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

5-*ter*. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

5-*quater*. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive per un massimo di

300.000 euro all'anno, si farà fronte a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero ».

41. 16. *(Nuova formulazione).* La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È sospesa la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Novara-Torino. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per il potenziamento ed il miglioramento della rete ferroviaria della regione Piemonte, nonché per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci ed alla contestuale riduzione del trasporto delle merci su gomma, in particolare attraverso i valichi alpini.

41. 6 (*ex* 38. 9). Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Boato, Cento, Bulgarelli, Lion.

Al comma 4, sopprimere la parola: prioritariamente.

41. 7 (*ex* 38. 5). Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*bis*. Per il concorso al finanziamento dell'elettrificazione ed ammodernamento da parte delle FF.SS. della tratta ferroviaria Reggio Calabria-Taranto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 20 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

41. 8 (*ex* 38. 1). Meduri, Oliverio, Minniti, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*bis*. Per il completamento degli interventi relativi al raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina e della linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa è autorizzata, per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di euro 2,3 miliardi, così ripartita *(Milioni di euro)*:

tratta Castelbuono-Patti:

2003: 100;
2004: 350;
2005: 1.300.

tratta Messina-Siracusa:

2003: 150
2004: 400
2005: – .

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

41. 9 (*ex* 38. 15). Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Piscitello, Cusumano, Finocchiaro, Lumia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Disposizioni in materia di ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex *articolo 31 della legge n. 144 del 1999).*

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione dell'effettivo fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di Monitoraggio,

istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare l'effettiva destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il DPCM del 16 novembre 2000, è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000, in cui siano parti le società subentrate, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da RFI SpA e Trenitalia SpA, che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro, di cui 5 milioni per 1' anno 2003, e 35 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della effettiva riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle effettive necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000, e alla realizzazione del collegamento Volla-

Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana Srl, stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro , è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 milioni di euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da RFI SpA. e TRENITALIA SpA.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10, destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia, da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni, saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi ».

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **41. 01** (*ex* 38. 05. e 38. 02). Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Cusumano, Pisicchio, Ostillio, Pepe Luigi, Potenza, Mastella, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex *articolo 31 della legge n. 144 del 1999).*

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione dell'effettivo fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di Monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare l'effettiva destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il DPCM del 16 novembre 2000, è

incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000, in cui siano parti le società subentrate, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da RFI SpA e Trenitalia SpA, che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2003, e 35 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della effettiva riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle effettive necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000, e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana Srl, stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui

finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 milioni di euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da RFI SpA. e TRENITALIA SpA.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10, destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia, da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni, saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **41. 03** (*ex* 38. 06). Zanella.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Interventi sulla rete ferroviaria nazionale).

Per l'ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2003-2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

41. 04 (*ex* 38. 03). Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Interventi sulla rete ferroviaria).

Per l'ammodernamento della rete ferroviaria Sicignano-Lagonegro sono stanziati nel triennio 2003-2005, 10 milioni di euro per ciascun anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

41. 05 (*ex* 38. 04). Luongo, Molinari, Adduce, Lettieri, Boccia, Potenza.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

Al fine di razionalizzare le misure riguardanti il trasporto pubblico su ferro, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dall'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166 si applicano esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

41. 06 (*ex* 38. 014). Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« ART. 41-*bis*.

(Periodo di transizione per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia).

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di miglioramento dell'efficienza e della sicurezza della rete, necessari per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia, il termine del periodo transitorio di affidamento diretto di tali servizi ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, può essere dalle regioni posticipato di otto anni, nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto sia anche gestore della rete e su di essa siano in corso di esecuzione investimenti pubblici per interventi di ammodernamento e di messa a norma; nell'affidamento diretto dei servizi ferroviari sono compresi anche quelli automobilistici integrativi, affidati allo stesso gestore ».

41. 09 (*ex* 38. 013). Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166 si applicano esclusivamente ai servizi in ambito locale di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

41. 020. (*ex* 38. 16). Alberto Giorgetti, Pezzella.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 15 giugno 2002 n. 112, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla sottoscrizione del capitale sociale di Infrastrutture S.p.A. mediante versamento, all'atto della costituzione, di 1 milione di euro e successivamente, a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità d'interesse pubblico della Cassa stessa, per un importo pari a 700 milioni di euro.

41. 07 (*ex* 38. 09). Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Canelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attivazione dei servizi aggiuntivi di collegamento ferroviario fra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino, nonché dal completamento di fasi funzionali di opere di potenziamento infrastrutturale e di riqualificazione tecnologica del nodo ferroviario di Palermo è previsto, per l'anno 2003, un incremento pari a Euro 5.164.570 della dotazione finanziaria già stanziata, per le regioni a statuto speciale, a copertura del contratto di servizio nazionale 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Trenitalia Spa.

2. La maggiore assegnazione di cui al precedente comma è ulteriormente incrementata, con la stessa decorrenza di una somma pari ad Euro 5.497,513 per consentire alla Società Trenitalia Spa una riprogrammazione dell'offerta di servizi regionali sulle due direttrici fondamentali siciliane, PA-ME-CT-SR in una logica più articolata che ricomprenda anche le fasce orarie dove risulti in atto particolarmente deficitaria.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 10.662.083.

41. 08 (*ex* 38. 012). Giudice, Fallica.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*. – *(Realizzazione dell'anello ferroviario)*. — 1. Per la realizzazione della tratta ferroviaria Foggia-Campobasso è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 050 *(ex* 39. 013.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*. – *(Raddoppio tratta ferroviaria Foggia-Pescara)*. — 1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Pescara è autorizzato un contributo di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 051 *(ex* 39. 017.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*. – *(Raddoppio tratta ferroviaria Foggia-Caserta)*. — 1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Caserta è autorizzato un contributo di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 052 *(ex* 39. 018.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*. – 1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Potenza è autorizzato un contributo di spesa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 053 *(ex* 39. 014.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*. – 1. Per il raddoppio della tratta ferroviaria S. Severo, Termoli, Vasto è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 054 *(ex* 39. 015.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*. – *(Valorizzazione e potenziamento della tratta ferroviaria Foggia, Rocchetta, Avellino, Benevento e Campobasso)*. – 1. Per la valorizzazione e il potenziamento della tratta ferroviaria Foggia, Rocchetta, Avellino, Benevento e Campobasso è autorizzato un contributo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

41. 055 *(ex* 39. 016.) Di Gioia, Folena, Bonito.

(A.C. 3200-bis – Sezione 7)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 43.

(Interventi ambientali).

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

(Interventi ambientali).

Sopprimerlo.

43. 1. *(ex 40. 5.)* Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Leoni, Amici, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Sopprimere i commi 1 e 2.

43. 2. (ex 40. 21.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Zanella, Realacci, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole: o privati a prevalente capitale pubblico.

43. 3. *(ex 40. 11.)* Realacci, Iannuzzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Presso ogni comune è costituita una Commissione di compatibilità ambientale e paesaggistica, la quale ha il compito di riferire all'Amministrazione comunale pareri vincolanti in relazione agli interventi edilizi, urbanistici o infrastrutturali, da realizzarsi nel territorio comunale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 4. (ex 40. 13.) Fanfani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle attività produttive, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

43. 5. *(ex 40. 6.)* Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Leoni, Amici, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sentite *con le seguenti:* d'intesa con.

43. 6. *(ex 40. 7.)* Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Leoni, Amici, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentita la *con le seguenti:* di concerto con.

43. 8. *(ex 40. 19.)* Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Per completare le opere di risanamento delle acque che versano nel Mare Adriatico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato Fondo speciale per il risanamento dell'Adriatico, dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2003, da utilizzarsi sulla base delle previsioni di un piano di intervento approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

7. Per garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento delle acque, per l'anno 2003 le aziende unità sanitarie locali e le amministrazioni provinciali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, dispongono il potenziamento degli addetti e degli strumenti di vigilanza antinquinamento in misura non inferiore al 20 per cento delle unità di personale e delle risorse economiche iscritte nei capitoli dei rispettivi bilanci per l'anno 2002.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valendosi della collaborazione o di apposite convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca operanti in campo idrografico e mareografico, sono autorizzati a proseguire la campagna di ricerche scientifiche e tecnologiche volte ad accertare le cause scatenanti la produzione di mucillagini nel Mare Adriatico, finanziando tali ricerche a valere sul fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 70.000.

43. 31. (ex 40. 39., *limitatamente alla parte ammissibile)* Mazzuca Poggiolini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni della data di entrata in vigore della

presente legge, presso il Ministero dell'ambiente è istituito il Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile ed i mutamenti climatici, allo scopo di verificare e coordinare le politiche individuate nel Piano per lo sviluppo sostenibile adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per l'anno 2003.

7. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di vice presidente vicario, e dai ministri competenti per materia, i quali possono valersi di propri delegati e di consulenti.

8. Il Comitato ha altresì il compito di promuovere l'informazione e la comunicazione, rivolta alla pubblica opinione ed in particolare alla scuola, nell'intento di innalzare nel Paese il livello delle conoscenze e della cultura a tutela dell'ambiente e per il risanamento degli ecosistemi.

9. Allo scopo di promuovere le attività di cui ai commi 6 e 7, il Comitato ha a propria disposizione una quota parte del finanziamento destinato al Piano per lo sviluppo sostenibile pari al 15 per cento delle somme complessivamente disponibili e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Stato.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

43. 27. (ex 40. 38.) Mazzuca Poggiolini, Mastella, Luigi Pepe, Pisicchio, Cusumano, Ostillio, Potenza.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Per l'anno 2003 viene autorizzato un contributo straordinario di 6 milioni di euro in favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da utilizzare esclusivamente per abbattere il deficit di bilancio al 31 dicembre 2001 relativo agli esercizi finanziari 1999-2000-2001.

7. Per fronteggiare lo stato di crisi gestionale ed occupazionale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'ente è autorizzato ad approvare una nuova pianta organica adeguata agli effettivi bisogni dell'Ente, comunque non superiore alle 110 unità; per la copertura dei posti disponibili sarà avviato a selezione, con procedura concorsuale riservata, il personale attuale in servizio a vario titolo, o che possa far valere nel quinquennio precedente periodi lavorativi presso l'Ente, anche non consecutivi, pari o superiori a 3 anni; i rapporti in essere saranno conservati per un anno fino all'espletamento dei concorsi, termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure concorsuali.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto adegua ai nuovi parametri l'ammontare delle risorse finanziarie da trasferire all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Conseguentemente, all'articolo 50,comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **43. 22.** (ex 40. 61.) Benvenuto, Pistone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Per l'anno 2003 viene autorizzato un contributo straordinario di 6 milioni di euro in favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da utilizzare esclusivamente per abbattere il deficit accertato al 31 dicembre 2001 relativo agli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000, 2001.

7. Per fronteggiare lo stato di crisi gestionale ed occupazionale, l'Ente Parco è

autorizzato ad approvare una nuova pianta organica adeguata agli effettivi bisogni dell'Ente, comunque non superiore alle 110 unità. Per la copertura dei posti disponibili sarà avviato a selezione, con procedura concorsuale riservata, il personale attualmente in servizio a vario titolo, o che possa far valere nel quinquennio precedente periodi lavorativi presso l'Ente, anche non consecutivi, pari o superiori a 3 anni. I rapporti in essere saranno conservati fino all'espletamento dei concorsi per un anno, termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure concorsuali.

8. Il Ministro dell'ambiente e del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare le risorse finanziarie da trasferire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 6.000.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

○ **43. 35.** *(ex 40. 46.)* Peretti, De Laurentiis, Tanzilli, Castellani, Aracu, Lolli, Mazzoni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 43.81 DELLA COMMISSIONE

*Al comma 5-*ter, *sopprimere le parole da:* anche se non abbiano, *fino alla fine del comma.*

0. 43. 81. 1. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

5-*bis*. I benefici previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-*bis*, anche alle associazioni, alle fondazioni ed agli enti, anche religiosi, nonché alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

5-*ter*. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all'articolo 4-*bis*, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è riconosciuto, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-*bis*, a coloro che abbiano subìto danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade dell'ottobre 1994, così come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessate, anche se non abbiano presentato nei termini prescritti richiesta di indennizzo, o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra i predetti eventi alluvionali e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

43. 81. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica:

a) il credito di imposta, da traslare all'utente finale, potrà essere portato a compensazione o rimborso dal produttore dell'energia geotermica qualora la distribuzione avvenga attraverso reti gestite direttamente da amministrazioni comunali;

b) per la determinazione dei consumi sui quali applicare il credito di imposta è ritenuta idonea, qualora non siano disponibili altri sistemi di rileva-

zione, l'attribuzione *a forfait* sulla base di consumi specifici unitari per il volume o la superficie abitativa ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 9. *(ex 40. 1.)* Fluvi, Filippeschi, Franci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « e 2000 » sono sostituite con le seguenti: « , 2000 e 2002 ».

43. 37. *(ex 40. 60.)* Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa del suolo, ai sensi della legge n. 183 del 1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, con priorità per gli interventi relativi all'alluvione in Calabria del settembre 2000, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, comm 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

43. 11. (ex 40. 4.) Oliverio, Meduri, Minniti, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

***43. 12** (*ex 40. 10.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

***43. 13.** *(ex *40. 43.)* Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

43. 14. (ex 40. 44.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di contribuire alla riduzione del gas serra in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo denominato *carbon sink* con dotazione complessiva di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di misure quali l'implementazione del patrimonio boschivo e la riforestazione, e a interventi nell'ambito del cosiddetto *carbon sink*. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le relative erogazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 15. (ex 40. 15.) Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Con riferimento alla legge 1° giugno 2002, n. 120, « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 », per l'attuazione dei programmi pilota di cui all'articolo 2, tenuto conto del particolare rilievo economico e ambientale che tali interventi assumono nel Mezzogiorno e della necessità che le evidenze di tali sperimentazioni possano avere la più ampia possibilità di diffusione e utilizzazione, i corrispettivi finanziari di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge sono attribuiti a progetti presentati da Università e da Enti pubblici di ricerca associati o meno fra di loro e/o con operatori industriali, a condizione che siano attuati nel Mezzogiorno e che gli esiti possano essere fruiti da altri operatori nazionali. Con riferimento alla citata legge n. 120 del 2002, tenuto conto delle difficoltà delle piccole e medie imprese (p.m.i.) di partecipare ai relativi programmi e in particolare al decreto ministeriale *(Clean Development Mechanism),* il relativo stanziamento di 68 milioni di euro di cui all'articolo 3 della predetta legge viene finalizzato alle azioni di promozione, di sostegno e di partecipazione di tali p.m.i. attraverso il coordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

43. 19. *(ex 40. 28.)* Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive, e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 7.

43. 16. (ex 40. 17.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In relazione ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, il personale in comando o distacco presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Am-

biente e per i Servizi Tecnici (APAT), ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è inquadrato nei ruoli della stessa Agenzia.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 17. *(ex 40. 18.)* Guerzoni, Cordoni, Vigni, Raffaella Mariani, Gasperoni, Motta, Nigra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 ed è fissata in 15 milioni di euro per ciascuno dei successivi anni 2004 e 2005. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.500;

2004: – 15.000;

2005: – 15.000.

43. 18. (ex 40. 20.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Zanella, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso tirrenico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

43. 36. (ex 40. 25.) Peretti, Giuseppe Drago, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I servizi pubblici, così come definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla risorsa acqua, sono considerati dallo Stato italiano materie sottoposte completamente alla clausola di salvaguardia, di cui agli atti ratificati dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747, « Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 ».

43. 20. (ex 40. 50.) Folena, Vendola, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici), in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

43. 21. *(ex 40. 52.)* Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Le maggiori risorse sono prioritariamente destinate agli interventi di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sanitaria ed ambientale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

43. 7. (ex 40. 51.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di eliminare il deficit di bilancio del Parco Nazionale d'Abruzzo, del Lazio e del Molise, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.

○ **43. 23.** *(ex 40. 45.)* Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di eliminare il deficit di bilancio del Parco Nazionale d'Abruzzo, del Lazio e del Molise è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50,comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3000;

2004: – 3000;

2005: – 3000.

○ **43. 34.** (ex 40. 47.) Peretti, De Laurentis, Tanzilli, Castellani, Aracu, Lolli, Marini, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 13, comma 1, periodo, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo le parole: « di preminente interesse nazionale, », sono inserite le seguenti: « ad esclusione del progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia »Mose« , ».

43. 24. *(ex 40. 48 ed ex 40. 07.)* Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bandoli, Giulietti, Cazzaro, Pappaterra, Zanella, Martella, Ruzzante, Realacci, Iannuzzi, Stradiotto, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

43. 25. *(ex 40. 2.)* Minniti, Meduri, Oliverio, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabre, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

43. 26. *(ex 40. 3.)* Meduri, Oliverio, Minniti, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per il risanamento del sistema idrografico Agno-Guà-Fratta-Gorzone, interessante le province di Vicenza, Verona, Padova, Venezia e Rovigo, è assegnato alla regione Veneto, per l'anno 2003, un contributo di 25 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 25.000.

43. 28. (ex 40. 42.) Zani, Zanotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti si applicano anche ad associazioni, fondazioni ed enti, anche religiosi, nonché istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 500;

2004: – 500;

2005: – 500.

43. 33. (ex 40. 59. *Nuova formulazione)* Rosso, Zanetta, Galli, Viale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli, alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale trasporto pubblico di persone, ivi compresi i servizi flessibili di trasporto collettivo (servizi a chiamata; taxi collettivo; *car sharing*), in ambito urbano o extraurbano, nonché alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale attività di raccolta rifiuti, è riconosciuto, per gli anni 2003-2006, un contributo, nei limiti di importo di euro 50 milioni in ragione di anno, per l'acquisto di veicoli alimentati a gas naturale o GPL, rispondenti ai limiti di emissione EEV, di cui all'allegato 1, par. 6.2.1, tabella 2, linea C della direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001. Il contributo è commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli similari alimentati a diesel o benzina. Si applicano le disposizioni dell'Accordo di programma del 22 dicembre 2001, siglato tra Ministero dell'ambiente, Unione Petrolifera e Fiat spa, del quale i presenti incentivi costituiscono integrazione.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000

2004: – 50.000

2005: – 50.000.

43. 29. (ex 40. 37 Nuova formulazione) Arnoldi, Crosetto, Osvaldo Napoli, Marras, Vitali, Lupi, Meroi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Nei limiti della regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e in applicazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli di cui alla direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001, per gli anni 2003-2006, ai veicoli per trasporto merci è riconosciuto:

a) un contributo commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli similari alimentati a diesel o benzina;

b) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 10 per cento se omologati EURO 2;

c) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 20 per cento se omologati EURO 3/EEV.

7. Le agevolazioni autostradali sono riconosciute anche ai veicoli per trasporto merci immatricolati negli Stati dell'Unione Europea. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente, modalità ed entità delle agevolazioni, nonché i criteri per la copertura dei minori introiti dei concessionari autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000

2004: – 50.000

2005: – 50.000.

43. 30. (ex 40. 36 Nuova formulazione). Arnoldi, Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Vitali, Lupi, Meroi.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*. *(Fondo nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti orfani)* – 1. Al fine di procedere alla bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e procedere al ripristino ambientale dei medesimi siti, qualora la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non è possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito a decorrere dal 2003 il fondo nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti orfani.

2. I contributi erogati dal fondo di cui al comma 1 sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2003, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al

presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 01. *(ex 40. 04.)* Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Zanella, Lion, Vigni, Vianello, Lusetti.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano un veicolo rispondente alle direttive « euro 3 » ed « euro 4 » in materia di emissioni inquinanti e che abbiano provveduto a consegnare, per la rottamazione, un veicolo la cui potenza effettiva, misurata in kilowatt, sia superiore del 20 per cento alla potenza effettiva del veicolo nuovo, è riconosciuto un contributo pari a 500 euro, purché il venditore applichi uno sconto pari almeno alla misura del contributo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche qualora la potenza effettiva del veicolo rottamato non superi il 20 per cento del veicolo nuovo quando detto veicolo abbia una potenza non superiore a 75 kilowatt, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di praticare uno sconto pari almeno alla misura del contributo.

3. Per le modalità tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

43. 02. (ex 40. 036.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. Al fine di realizzare interventi urgenti per contrastare il fenomeno dell'erosione che interessa le coste tirreniche della Toscana, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione Toscana per la realizzazione del progetto di intervento, pari a 118 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 03. *(ex 40. 037.)* Cordoni, Buffo.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. *(Misure di tutela ambientale nel territorio di Venezia)*. – 1. Al fine di promuovere la riconversione ecologica degli impianti di produzione di vetro artistico dell'isola di Murano, attraverso la sostituzione dei forni a metano con forni elettrici e la conversione ad ossicombustione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2003 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a favore del Comune di Venezia. I contributi sono ripartiti fra imprese che procedono alla rinconversione degli impianti, sulla base di gare bandite annualmente dal comune di Venezia.

2. Il comune di Venezia individua aree per la realizzazione di un programma speciale per la costruzione di piattaforme logistiche finalizzate alla razionalizzazione, alla riduzione dei costi e al contenimento dell'impatto ambientale del trasporto di merci e materiali nella città di Venezia. Gli interventi, che dovranno consentire una riduzione delle tariffe, sono realizzati dal comune di Venezia con le procedure di cui agli articoli 37-*bis* - 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Per la predisposizione del programma e quale contributo alla realizzazione degli interventi, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. Quale contributo speciale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a favore delle imprese situate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Il comune di Venezia disciplina le modalità per le corrispondenti detrazioni dalle tariffe non domestiche.

4. Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a favore del comune di Venezia.

5. Per le imprese stabilite nel centro storico di Venezia, come individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la misura dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata, per gli anni 2003, 2004 e 2005, all'1,9 per cento.

6. Per le imprese di cui al comma 5, i coefficienti di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rideterminati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di garantire la riduzione di un terzo del normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

7. Le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 sono riconosciute nei limiti e con le modalità previsti dalla disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

8. Ai fini dell'adeguamento alle norme antinquinamento EURO 3, una quota pari al 7 per cento dello stanziamento relativo agli anni 2003 e 2004, destinato alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, di cui all'articolo 17 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico nella laguna di Venezia.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 35.000;

2004: – 35.000;

2005: – 35.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;

2004: – 22.000;

2005: – 22.000.

43. 04. *(ex 40. 05.)* Bersani, Vianello, Cazzaro, Ruzzante, Zanella, Stradiotto, Martella.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della Legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 21 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicinale pari a 7 milioni di euro per l'anno 2003, 9 milioni di euro per l'anno 2004, 15 milioni di euro per l'anno 2005.

Segue compensazione n. 4 del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **43. 040.** (ex 41. 39.) Vianello, Martella, Cazzaro, Zanella, Ruzzante.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è destinata al finanziamento degli interventi

previsti dall'articolo 6 della Legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità, ivi previste, nonché di quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 21 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 7 milioni di euro per l'anno 2003, 9 milioni di euro per l'anno 2004, 15 milioni di euro per l'anno 2005.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

◦ **43. 041.** (ex 41. 2.) Stradiotto.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. Il Fondo per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 75.000;

2004: – 75.000;

2005: – 75.000.

43. 05. *(ex 40. 010.)* Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. *(Istituzione del Centro Nazionale Bonifiche).* – 1. È istituito il Centro Nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie, in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori aventi sede nelle città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Taranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500;

2004: – 2.500;

2005: – 2.500.

***43. 013.** *(ex *40. 016.)* Paolo Russo, Tucci, Tarantino.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. *(Istituzione del Centro Nazionale Bonifiche).* – 1. È istituito il Centro Nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie, in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori aventi sede nelle città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Taranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha propria personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500;

2004: – 2.500;

2005: – 2.500.

*** 43. 06.** *(ex *40. 08.)* Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

ART. 43-*bis*. *(Interventi in favore dell'Eipli)*. – 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) per il triennio 2003-2005 è assegnato al predetto ente un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 07. *(ex 40. 033 e 44. 084)* Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – *(Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia)*. – 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'anno 2003 è assegnato al predetto Ente un contributo straordinario in forma di limite d'impegno quindicennale pari a euro 2.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

43. 045. *(ex 44. 055)* Alberto Giorgetti, Losurdo, Patarino, Franz, Villani Miglietta, La Grua, Catanoso.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – *(Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia)*. – 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'anno 2003 è assegnato al predetto Ente un contributo straordinario in forma di limite d'impegno quindicennale pari a euro 2.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

43. 046. *(ex 44. 0155)* Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. *(Bonifica ambientale dei siti inquinati « Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano »)* – 1. Per l'anno 2003, almeno il 10 per cento dei finanziamenti previsti per le attività di bonifica ambientale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono destinati agli interventi da effettuarsi nei siti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *m)*, della predetta legge.

43. 014. (ex 40. 018.) Alberto Giorgetti, Coronella, Landolfi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. *(Indennizzo in favore dell'Autorità Portuale di Genova)*. – 1. A

parziale copertura degli oneri sostenuti in ragione della cessata operatività portuale ed il trasferimento e la risistemazione di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento di aree a servizio del G8 del luglio 2001, già marittimo-portuali, è corrisposto in favore dell'Autorità Portuale di Genova un indennizzo pari a 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 2.500.

43. 08. *(ex 40. 024.)* Burlando.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. *(Edilizia per l'integrazione sociale)* – 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia, predispone annualmente il Piano di edilizia per l'integrazione sociale, allo scopo di realizzare edifici di edilizia residenziale, da destinare all'abitazione di persone di età superiore agli anni 65, integrate dalle abitazioni di famiglie composte da persone di età inferiore agli anni 40, le quali ultime godano di canoni di locazione particolarmente favorevoli purché si impegnino a soggiornarvi per almeno 6 anni ed a provvedere al funzionamento di servizi comuni destinati anche agli anziani residenti, quali lavanderia, ristorazione, pulizia, assistenza infermieristica, palestre, da rendersi dietro pagamento di corrispettivi determinati in misura fissa.

2. Entro il 31 marzo 2003, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è emanato il regolamento per la determinazione dei canoni di locazione e dei corrispettivi dei servizi, nonché per il funzionamento delle attività previste nel piano di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2003 il piano di cui al comma 1 dovrà prevedere interventi da realizzarsi entro il 30 giugno 2004, per un ammontare complessivo pari a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 60.000;

2004: – 60.000;

43. 09. *(ex 40. 031.)* Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « e di euro 10.329.138,00 per il 2003 »;

al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « quanto a euro 10.329.138,00 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2004, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

43. 015. *(ex 40. 039.)* Alberto Giorgetti, Taglialatela.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21/12/1999, n. 299, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, è finanziato per 100 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 010. (ex 40. 044.) Folena, Calzolaio.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*. *(Interpretazione autentica dell'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)*. – 1. L'articolo 21-*bis*, comma 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è da intendersi riferito anche agli alloggi prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

43. 011. (ex 40. 040.) Iannuzzi, De Luca, Molinari, Annunziata.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, il comma 6 è sostituito dal seguente: « Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000, è assegnato un contributo fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43. 012. *(ex 40. 034.)* Dameri, Panattoni, Chianale, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Nesi, Buffo.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. *(Proroga termine per l'applicazione della nuova tariffa rifiuti urbani)*. – 1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), il termine « tre anni » è sostituito dal seguente: « 4 anni ».

43. 018 (ex 40. 043.) *(Testo modificato nel corso della seduta)* Alberto Giorgetti, Garnero Santanché, La Russa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. I maggiori introiti conseguenti all'attuazione degli articoli 12 e 13 sono destinati agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

43. 030. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – 1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è riservata, sino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, ad aree di elevata crisi ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, istituite a partire dal gennaio 2000.

43. 032 *(ex 44. 0153) (Testo modificato nel corso della seduta)* Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Naro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – *(Bonifica del sito di Porto Torres)*. – 1. Al fine di realizzare il ripri-

stino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **43. 033** *(ex 44. 01).* Carboni, Cabras, Maurandi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*. – *(Bonifica del sito di Porto Torres).* – 1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare la seguente variazione:*

2003: – 5.000.

◦ **43. 034** *(ex 44. 04).* Carboni, Cabras, Maurandi.

(A.C. 3200-bis – Sezione 8)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2002

ART. 21-*bis*.

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 113. – *(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale).* - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici di rilevanza industriale con esclusione dell'energia elettrica. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio persegue, se previsto dalla normativa di settore, l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio.

3. L'erogazione del servizio e la gestione di reti ed infrastrutture sono assicurate da società di capitali individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle stesse. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto i criteri e i limiti per la partecipazione alle gare delle società che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emissione del previsto decreto a condizione che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo nella nuova società. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici locali in concessione e in conformità al disposto dell'articolo 267 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 dicembre 1931, n. 1175.

4. I rapporti tra gli enti locali e le società di cui al comma 3 sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi previsti negli statuti degli stessi enti. I contratti assicurano, ove previsto dalla normativa di settore, condizioni non discriminatone per l'accesso alle reti di terzi erogatori del servizio.

5. Le partecipazioni di controllo degli enti locali nelle società di cui al comma 3 devono essere cedute entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I servizi di cui al comma 1, attualmente

gestiti attraverso aziende speciali, consorzi pubblici o mediante gestioni in economia sono posti a gara entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al punto 1 comma 3 i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione nelle Società di gestione dei servizi degli enti locali e degli altri partecipanti che gestiscono a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente in Italia o all'estero servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.

6. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

7. Sono fatte salve le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze, se attribuite con procedure ad evidenza pubblica ovvero ai sensi all'articolo 267 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 dicembre 1931, n. 1175.

8. I trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituto del presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente alle società private, titolari di servizio pubblico e soggette ad operazioni societarie imposte da normative di settore, è consentito procedere all'adeguamento del valore dei beni e dei diritti, anche mediante rivalutazione, alle medesime condizioni stabilite nel presente articolo.

9. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione dei princìpi contenuti nel presente articolo.

21. 06. (ex 18. 026) Alberto Giorgetti, Saglia.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « inferiori » fino a « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a tre anni, »;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che la durata massima del periodo transitorio non potrà in ogni caso risultare superiore a cinque anni »;

c) al comma 5, primo periodo, le parole da: « entro » sino a: « presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° gennaio 2004 e per un periodo non superiore a tre anni a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16 »;

d) il comma 9 è abrogato;

e) il comma 11 è abrogato;

f) al comma 16, dopo la parola: « modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « , su proposta del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

g) al comma 16, le parole da: « sei mesi » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2003 ».

2. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4, all'alinea, le parole: « si avvalgono » sono sostituite dalle seguenti: « possono avvalersi »;

c) al comma 4, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali al capitale sociale avviene a seguito di gara con procedura ad evidenza pubblica; l'atto costitutivo delle società prevede che l'oggetto sociale consista esclusivamente nelle attività suddette affidate direttamente dagli enti locali »;

d) al comma 5, le parole da: « l'erogazione » sino a « titolarità del servizio » sono sostituite dalle seguenti: « L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza, salvo che tale regime risulti incompatibile con l'obiettivo di assicurare la regolarità, l'accessibilità e l'economicità del servizio stesso nei confronti della generalità degli utenti. Nei casi in cui venga accertata l'impossibilità di assicurare quanto previsto dal precedente periodo, la titolarità del servizio è conferita »;

e) il comma 13 è abrogato; comseguentemente, al comma 9, primo periodo, sono soppresse le parole: « o delle società di cui al comma 13 ».

21. 012. (ex 18. 024) Tabacci, D'Agrò.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. All'articolo 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori ai cinque anni e non superiore ai dieci anni »;

b) al comma 5, ultimo periodo, le parole: « entro due anni da tale affidamento » sono sostituite dalle seguenti: : « entro cinque anni da tale affidamento »;

c) al comma 8, le parole: « entro il 31 dicembre 2002, trasformano » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare »;

d) al comma 9, le parole: « provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « possono provvedere ad effettuare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

e) al comma 9, ultimo periodo, le parole: « è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 » sono sostituite dalle seguenti: « può essere conferita ad una società avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 ».

21. 014. (ex 18. 030) Folena, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

(A.C. 3200-bis – Sezione 9)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2002

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*. – 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

« *i*-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ».

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c*-undecies) dopo le parole: « per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità » sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera *c*-duodecies), »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c*-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 80.000;

2004: – 80.000;

2005: – 80.000.

35. 02. (ex 32. 2.) Petrella, Giulio Conti, Costa, Castellani.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente;

ART. 35-*bis*.

Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, alla tabella A del Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2003: 0;

2004: – 10.000;

2005: 0.

35. 071. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

(A.C. 3200-bis – Sezione 10)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

ART. 36.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all'andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.

3. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale saranno definiti d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.

(A.C. 3200-bis – Sezione 11)

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 37.031 DELLA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere le parole da: A valere, *fino a:* lettera *b), nonché le parole da:* anche sulle, *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni P.R.C.

0. 37. 031. 1. Russo Spena, Giordano.

*All'articolo 37-*ter, *comma 1 sopprimere le seguenti parole:* a valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 37-*bis,* comma 1, lettera *h).*

Seguono compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo

0. 37. 031. 2. Michele Ventura, Agostini, Montecchi, Innocenti, Nicola Rossi, Roberto Barbieri.

*Dopo l'articolo 37-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 37-*ter.*

1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 37-*bis,* comma 1, lettera *h),* è garantita alle

Regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanarsi d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate – struttura di gestione.

2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell'economia, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico della Stato.

37. 031. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3200-bis – Sezione 12)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 44.

(Limiti di impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

TABELLA 1
(Articolo 44, comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
		(in migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 – cap. 7848)	–	15.000	–	2018
Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080)	10.000	–	–	2017
Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 – cap. 7822)	–	20.000	–	2023
Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 – cap. 7366)	10.000	–	–	2017
	–	10.000	–	2018
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)	–	100.000	–	2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti (1.2.3.5 – cap. 7090)	140	–	–	2017
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	20.140	145.000	–	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	20.140	165.140	165.140	

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2002

ART. 44.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Interventi per la cantieristica navale).

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale, pari ad euro 8.779.767 annui, a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 18.000;
2004: – 13.500;
2005: – 8.800.

44. 01. (ex 41. 031.) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Burlando, Bersani, Pinotti.

(A.C. 3200-bis – Sezione 13)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001 n. 7, le parole da: « ventiquattro » sino a: « legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 marzo 2005 ».

48. 0572. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti Enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti ».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2003: – 5.270;
2004: – 5.270;
2005: – 5.270

di cui limiti d'impegno:

2003: – 5.270;
2004: – 5.270;
2005: – 5.270.

48. 0300. Governo.

(Approvato)

(A.C. 3200-bis – Sezione 14)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

ALTRI INTERVENTI

ART. 45.

(Misure di razionalizzazione diverse).

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* le parole: « , per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* le parole: « ,per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane » sono soppresse;

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.

3. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole autorizzazioni.

4. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

5. Per il finanziamento di iniziative promosse dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, volte a promuovere la conoscenza della lingua, della cultura, delle istituzioni e dei prodotti nazionali all'estero attraverso l'attiva partecipazione delle comunità di origine italiana, in attuazione degli articoli 56 e 57 della Costituzione e in vista della elezione di rappresentanti nel Parlamento italiano, sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Ciascuna Camera può disporre che una quota delle risorse stanziate sia destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

CAPO VI

ALTRI INTERVENTI

ART. 45.

(Misure di razionalizzazione diverse)

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

○ **45. 2.** (ex 42. 166.) Giovanni Bianchi.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo.

○ **45. 3.** (ex 42. 208. e 42. 201.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Sopprimere il comma 1.

◦ **45. 1.** (ex 42. 189.) Crucianelli, Sereni, Pistone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo previsti dalla legge n. 49 del 1987 sono aumentati di 60 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, a favore della promozione della attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida OCSE sulle multinazionali.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

45. 27. (ex 42. 116.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 2.

◦ **45. 5.** (ex 42. 203.) Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

◦ **45. 4.** (ex 42. 79.) Crucianelli, Calzolaio, Spini, Folena, Fumagalli.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola:* progressivamente.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

45. 30. (ex 42. 138. *nuova formulazione*) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 45.60 DEL GOVERNO

*Al comma 5-*bis, *lettera* a), *sostituire le parole:* azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con *con le seguenti:* azionaria, o di controllo ai sensi dell'articolo 6, con.

0. 45. 60. 1. Cè.

Sopprimere le parole da: ad eccezione di quello *fino a tutta la lettera b).*

Seguono compensazioni P.R.C.

0. 45. 60. 2. Russo Spena, Giordano.

*Al comma 5-*bis, *lettera* a), *sostituire le parole:* pubblico, di limitato rilievo *con le seguenti:* pubblico e di limitato rilievo.

0. 45. 60. 3. Agostini, Visco, Nicola Rossi, Innocenti, Michele Ventura.

*Al comma 5-*bis, *sopprimere la lettera* b).

0. 45. 60. 4. Agostini, Visco, Innocenti.

All'articolo 45, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente: « i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale »;

b) all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-*bis*. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, i termini "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenuti negli articoli 12, 13 e nel precedente comma 1 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "settimo", "sette" e "settennio".

45. 60. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola: progressivamente.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

45. 6. (ex 42. 199.) Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, sopprimere le parole:* , ed alle esigenze di finanza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

○ **45. 7.** (ex 42. 78.) Crucianelli, Calzolaio, Spini, Cima, Folena, Fumagalli, Pistone.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, sopprimere le parole:* , ed alle esigenze di finanza pubblica.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

○ **45. 8.** (ex 42. 200.) Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

1. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

45. 24. *(Nuova formulazione)*. Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Una quota pari al 6 per cento delle risorse di cui al comma 1 è finalizzata al finanziamento delle attività promosse dalle organizzazioni non governative in partenariato con le realtà locali dei paesi in via di sviluppo (PVS). »

45. 9. (ex 42. 73.) Crucianelli, Calzolaio, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni, Spini, Pistone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di incentivare la promozione di progetti e di iniziative svolti a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo è riconosciuta alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la destinazione di almeno il 3 per cento del fondo per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo e Margherita, DL - L'Ulivo.

○ **45. 10.** (ex 42. 172.) Lucà, Fioroni, Delbono, Sereni, Battaglia, Zanella, Lucidi, Preda, Tolotti, Bindi, Meduri, Ruzzante, Giacco, Pistone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di incentivare la promozione di progetti e di iniziative svolti a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo è riconosciuta alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la destinazione di almeno il 3 per cento del fondo per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

○ **45. 11.** (ex 42. 160.) Giovanni Bianchi, Realacci, Bimbi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo e Misto - Verdi - L'Ulivo.

45. 12. (ex 42. 231.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di consentire la gestione, la valorizzazione e il recupero dei beni immobili di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, tali beni, anche tenendo conto di specifiche previsioni contenute in strumenti urbanistici adottati da ciascun ente territoriale, possono essere direttamente trasferiti al patrimonio degli enti locali competenti, qualora questi ne garantiscano la gestione, la valorizzazione e il recupero attraverso la costituzione di società miste a maggioranza pubblica.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

45. 13. (ex 42. 230.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli enti locali, ai fini di una più compiuta valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, definiscono in sede di Conferenza unificata, i criteri funzionali alla valorizzazione dei beni in oggetto.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

45. 14. (ex 42. 157.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Carli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli enti locali, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in sede di Conferenza unificata, definiscono i criteri della valorizzazione dei beni in oggetto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

45. 15. (ex 42. 117.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone, Dameri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

45. 34. (ex 42. 109.) Bianchi Clerici.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

45. 16. (ex 42. 232). Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni trasferimento di beni dalla Patrimonio dello Stato spa agli enti territoriali degli immobili di cui al periodo precedente può avvenire solo al termine del processo di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

◦ **45. 18.** (ex 42. 158.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni trasferimento di beni dalla Patrimonio dello Stato spa agli enti territoriali degli immobili di cui al periodo precedente può avvenire solo al termine del processo di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

◦ **45. 17.** (ex 42. 120.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I beni del demanio aeronautico, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, da destinare all'aviazione civile, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC.

2-*ter*. L'ENAC, entro un mese, mediante convenzione ed accordo di programma, affida in concessione la gestione totale degli aeroporti alle società titolari di concessione parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La durata delle concessioni è uniformata a quella definita per le concessioni di gestione totale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-*quater*. Le società di gestione totale sono tenute, a pena di decadenza della concessione:

a) a versare all'erario dello Stato un importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto, per ogni anno di durata della concessione o di estensione della durata del rapporto;

b) al conseguimento entro 24 mesi della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai suoi regolamenti tecnici.

2-*quinquies*. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2-*sexies*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto gli *standard* di sicurezza ai quali le società di gestione aeroportuale devono attenersi. Entro sei mesi 1'ENAC accerta, a pena di decadenza della concessione di gestione totale di cui alla lettera *a)*, l'esistenza di un sistema gestionale idoneo a garantire l'uso dell'aeroporto in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente secondo le norme nazionali ed internazionali vigenti.

45. 22. (ex 42. 88.) Duca.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I beni del demanio aeronautico, con l'esclusione dei beni del demanio aeronautico militare, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, sono assegnati in uso gratuito, dalla data di pubblicazione della presente legge, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I beni del demanio aeronautico del Ministero della difesa da destinare all'aviazione civile sono assegnati, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, all'ENAC con provvedimento del Ministro della difesa. Il passaggio dei beni avviene sulla base di procedure concordate tra l'ENAC e l'Aeronautica militare.

2-*ter*. L'ENAC affida in concessione la gestione totale degli aeroporti, per una durata massima di quaranta anni, alle società di gestione già titolari di una concessione di gestione aeroportuale parziale o precaria, autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2-*quater*. L'affidamento in concessione totale della gestione alle società richiedenti è subordinato alla sottoscrizione di una apposita convenzione e di un contratto di programma, nel quale sono definiti gli investimenti, le strategie e le politiche di sviluppo del sistema aeroportuale oggetto di concessione nonché il correlato piano economico finanziario.

2-*quinquies*. L'ENAC verifica, ogniqualvolta lo ritenga necessario, la capacità da parte del gestore aeroportuale di far fronte agli impegni assunti nella convenzione e nel contratto di programma. e vigila sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposte nonché sulla conformità del sistema gestionale della società e del sistema aeroportuale alla regolamentazione vigente.

2-*sexies*. Le società di gestione totale aeroportuale sono tenute, a pena di decadenza dalla concessione, al versamento all'erario dello Stato, di un importo pari al 5 per cento del canone annuo dovuto per l'anno 2001, per ogni anno di durata della concessione rilasciata o di estensione della durata del rapporto ed al conseguimento, entro ventiquattro mesi dal rilascio della concessione, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai regolamenti tecnici adottati dall'ente stesso.

2-*septies*. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato con le modalità e procedure stabilite dalla normativa vigente in materia.

45. 21. (ex 42. 3.) Ferro, Sanza, Romani, Ricciotti, Muratori, Cesaro, Floresta, Alberto Giorgetti, Sardelli, Lezza, Testoni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 45. 28. DEL GOVERNO.

All'emendamento 45. 28. del Governo, dopo le parole: le istituzioni di assistenza e beneficenza *aggiungere le seguenti*: , le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9.

0. 45. 28. 1. (ex 0. 42. 256. 1.) Sergio Rossi, Pagliarini.

All'emendamento 45. 28. del Governo, dopo le parole: gli enti religiosi *aggiungere le seguenti:* nonché i soggetti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente a quelli indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

0. 45. 28. 2. (ex 0. 42. 256. 2.) Fioroni, Castagnetti, Delbono, Morgando, Bindi, Realacci.

All'emendamento 45. 28. del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità le istituzioni e gli enti indicati possono alienare i beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di cui sono proprietari, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 3, del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, salvi i diritti di prelazione e di esproprio dello Stato.

0. 45. 28. 3. (ex 0. 42. 256. 3.) Marras, Arnoldi, Vitali, Lupi, Garagnani, Crosetto, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e al fine di favorirne l'autonoma iniziativa di interesse generale, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, né suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

45. 28. (ex 42. 256.) Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il trasferimento alla Patrimonio dello Stato spa dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490, può avvenire solo in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

45. 19. (ex 42. 118.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone, Vigni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La vendita di beni trasferiti alla società indicata nel comma 2 è subordinata al preventivo conforme parere del comune nel cui territorio il bene si trova. A parità di condizione il comune ha diritto di prelazione per l'acquisto del bene oggetto di alienazione, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

45. 20. (ex 42. 206.) Fanfani, Stradiotto.

Al comma 4, dopo le parole il potenziamento *aggiungere le seguenti:* dei mezzi adibiti al soccorso tecnico urgente alla popolazione e.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole 20 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro.

all'articolo 50, tabella A:

alla voce: Ministero del lavoro e politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

alla voce Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

45. 23. (ex 42. 77.) Manzini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 5, comma 3-*quinquies*, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1,

lettera *e)*, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: « ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS » sono aggiunte le seguenti: « e all'INAIL ».

4-*ter*. All'articolo 22, comma 9, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: « Le questure forniscono all'INPS » sono aggiunte le seguenti: « e all'INAIL ».

4-*quater*. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È data facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato ».

45. 25. (ex 42. 104.) Luciano Dussin, Didoné, Dario Galli, Sergio Rossi, Pagliarini.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'incentivo si applica anche ai costi sostenuti per le spese di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, individuate annualmente, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 maggio, nonché per le spese relative alla copertura degli oneri correnti del servizio cosiddetto di cassa continua, a cura di apposito istituto di vigilanza ».

45. 33. (ex 3200-*bis*/X/42. 1.) Rugghia, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 45.50 DELLA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modifiche: Al comma 1 lettera *a) sostituira la parola:* 80 *con la seguente:* 60.

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

0. 45. 50. 3. Morgando, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Boccia.

*Al comma 4-*bis *sopprimere la lettera* b).

*** 0. 45. 50.1.** Duca, Raffaldini.

Sopprimere la lettera b).

*** 0. 45. 50. 2.** Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 145, comma 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 70 per cento » , sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento »;

b) le parole da: « incentivazioni per », fino a: « istruzione universitaria », sono sostituite dalle seguenti: « incentivazioni per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da ONLUS per la professionalità nautica partecipati da istituti di istruzione universitaria o convenzionati con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti, alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture ».

45. 50. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 45.52 DELLA COMMISSIONE

Sostituire il primo periodo con il seguente:

« 5-*bis:* È istituito un fondo di 2.5 miliardi di euro per l'anno 2003, di 3 miliardi di euro per l'anno 2004 e di 4 miliardi di euro per l'anno 2005, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici con particolare riguardo a quelli che insistono in zona sismiche.

Di conseguenza sopprimere le parole da: che, sentita *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

0. 45. 52. 1. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Dopo le parole: e della ricerca, *inserire le altre:* previo parere vincolante della Commissione parlamentari competenti.

0. 45. 52. 2. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al secondo periodo sostituire le parole: 90 *con le seguenti:* 60 *e sostituire le parole da:* ripartisce una quota *fino alla fine con le seguenti:*

« e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi entro 15 giorni, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 attribuendole ai soggetti competenti ai sensi dell'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ».

0. 45. 52. 3. Colasio, Rusconi, Milana, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco.

Sostituire le parole: sentita la conferenza *con le seguenti:* d'intesa con la conferenza.

0. 45. 52. 4. Grandi.

*Al comma 5-*bis *sostituire le parole:* una quota parte *con le seguenti:* il 30 per cento.

0. 45. 52. 5. Capitelli, Grignaffini, Violante, Ventura, Vigni, Agostini, Nicola Rossi, Pistone.

Dopo le parole: ripartisce una quota parte *aggiungere le altre:* non inferiore al 20 per cento.

0. 45. 52. 6. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Alla fine del comma 5-*bis *aggiungere le parole:* , nonché la somma aggiuntiva di 400 milioni di euro.

Di conseguenza alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modifica:*

2003: – 400.000.

0. 45. 52. 7. Capitelli, Grignaffini, Violante, Ventura, Vigni, Agostini, Nicola Rossi, Pistone.

*Alla fine del comma 5-*bis *aggiungere le parole:* , nonché la somma aggiuntiva di 400 milioni di euro.

Seguono compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo.

0. 45. 52. 8. Capitelli, Grignaffini, Violante, Ventura, Vigni, Agostini, Nicola Rossi, Pistone.

*Alla fine del comma 5-*bis *aggiungere le parole:*

Le pubbliche amministrazioni responsabili sono autorizzate, ai fini di cui al presente comma, a contrarre mutui quin-

dicennali fino ad un limite d'impegno annuo complessivo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, ripartisce tale limite d'impegno sulla base del piano straordinario di cui al presente comma e tenendo conto della quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, già assegnata loro al medesimo fine.

Seguono compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo.

0. 45. 52. 9. Vigni, Capitelli, Grignaffini, Violante, Ventura, Agostini, Nicola Rossi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro 90 giorni il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 281 del 1997, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

45. 52. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 45.51 DELLA COMMISSIONE

Dopo le parole: prevista per i genitori *sopprimere le seguenti:* ed i datori di lavoro.

0. 45. 51. 1. Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 5-bis *dopo le parole:* gestiti dai Comuni *sostituire le parole:* ed i datori di lavoro *con:* nonché agli asili nido del territorio.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

0. 45. 51. 2. Turco, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Zanotti, Battaglia, Fioroni.

Sostituire le parole: e dai datori di lavoro *con le seguenti:* o con essi convenzionati.

0. 45. 51. 4. Grandi.

Sostituire le parole da: Dalle disposizioni *sino a:* bilancio dello Stato *con le seguenti:* Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione di micro-nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonché degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

0. 45. 51. 3. Zanotti, Alberta De Simone, Capitelli, Innocenti, Maura Cossutta, Bindi, Pistone, Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori ed i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi ed ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di

cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

45. 51. *(Testo modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma 11-*bis*: « Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo.

45. 53. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Beni del patrimonio dello Stato).

1. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile dì ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio, possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.

2. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio è tenuta a comunicare agli enti locali la propria disponibilità all'eventuale cessione.

45. 02. *(Nuova formulazione)* Michele Ventura, Burlando

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 45.03 DELLA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire le parole da: , da attribuirsi sentite le comunità montane *fino alla fine del comma con il seguente periodo:* Le modalità per l'iscrizione al suddetto albo sono stabilite con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari. In ogni caso il regolamento deve prevedere l'acquisizione del parere delle comunità montane interessate e deve limitare l'attribuzione della denominazione alle produzioni agroalimentari trasformati in territorio classificato montano con materie prime locali.

0. 45. 03. 1. Morgando, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Boccia.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna).

1. Al fine di tutelare 1'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine » o « indicazione geografica » ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva « prodotto nella montagna » seguito dalla indicazione geografica del territorio interessato, da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione (prodotto nella montagna), è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

45. 03. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 13, comma 4-*nonies*, della legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: « 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 15,494 milioni di euro per l'anno 2002 e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo.

45. 26. (ex 42. 224) Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cima, Cento, Bulgarelli.

Sopprimere il comma 5.

45. 31. Montecchi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

45. 32. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

(A.C. 3200-bis – Sezione 15)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE, ANNESSE TABELLE A, B, C, D, E, F ED ALLEGATO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 50.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2.

ALLEGATO 2
(Articolo 50, comma 7)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 *(in euro)*
Ministero dell'economia e delle finanze	
Calamità naturali	254.035.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, c. 5	2.582.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, c. 1	5.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, c. 1	180.760.000
Legge 2 maggio 1990, n. 102	65.693.000
Incentivi alle imprese	204.001.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, c. ottavo e nono	103.292.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 2	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35	36.152.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 1	38.734.000
Difesa del suolo e tutela ambientale	82.116.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, c. 1	23.757.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12	5.165.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, c. 15	1.549.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	51.645.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze	*540.152.000*

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 *(in euro)*
Ministero della giustizia	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria	116.708.931
R.D. 18 giugno 1931, n. 787	116.708.931
Totale Ministero della giustizia	*116.708.931*
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	
Università e ricerca	248.337.743
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 108, c. 7	46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, c. 4	15.493.707
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8-*nonies,* c. 1, lett. *c)*	20.658.000
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8-*nonies,* c. 1, lett. *a)*	43.124.000
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13	49.063.405
Edilizia universitaria	301.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, c. 8	258.228.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 90	42.399.000
Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	*549.785.136*

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 *(in euro)*
Ministero dell'interno	
Enti locali	2.962.052.527
D. L.vo. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 28, c. 1	2.554.502.299
D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 34, c. 3	105.874.000
Legge 7 dicembre 1999, n. 472	100.000.000
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135	98.127.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381	258.228
Totale Ministero dell'interno	*2.962.052.527*
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	
Difesa del suolo e tutela ambientale	1.147.683.207
Legge 9 dicembre 1998, n. 426	108.356.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	90.380.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n. 388	118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	6.713.940
Legge 23 marzo 2001, n. 93	2.065.828
Legge 5 marzo 1963, n. 366	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267	154.937.000
R.D. 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552
D. L.vo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705
DPR 30 giugno 1955, n. 1534	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183	588.760.865
Legge 31 luglio 2002, n. 179	7.453.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	*1.147.683.207*

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 *(in euro)*
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
Opere strategiche	
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13	354.300.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	*354.300.000*
Ministero della difesa	
Ricerca scientifica	154.505.000
D. L.vo 16 luglio 1997, n. 264, art. 9, 10 e 11	116.700.320
D. L.vo 16 luglio 1997, n. 264, art. 12	37.804.680
Totale Ministero della difesa	*154.505.000*
Ministero delle politiche agricole e forestali	
Agricoltura, foresta e pesca	482.433.156
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123, c. 1, lett. *b)*	7.746.853
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. *a)*	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. *b)*	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. *c)*	15.493.707
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. *d)*	12.911.422
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. *e)*	12.911.422
Legge 14 agosto 1971, n. 817	5.164.569
Legge 27 dicembre 1997, n. 449	5.164.569
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 *(in euro)*
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.284
D. Lvo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2	6.870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4	232.276.000
Legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 15, c. 1	25.823.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, c. 1	13.428.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 2, c. 1	2.066.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, c. 3, lett. *d)*	5.164.568
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, c. quarto	551.060
Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, art. 6, c. 1 .	14.977.250
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, c. 1 .	25.822.844
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali	*482.433.156*
Ministero per i beni e le attività culturali	
Patrimonio culturale	348.931.050
Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, art. 1 .	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 1, c. 1	25.306.389
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, c. 1	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, c. 1	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 32	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 83	77.468.535
DPR 29 dicembre 2000, n. 441	896.793

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 *(in euro)*
D. L.vo 29 ottobre 1999, n. 490	11.387.874
DPR 30 settembre 1963, n. 1409	6.504.001
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, c. 1	5.000.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, c. 6	2.000.000
D. L.vo 30 gennaio 1999, n. 19	516.457
Totale Ministero per i beni e le attività culturali	*348.931.050*

TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. — RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2003	2004	2005
	(migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze	259.434	206.295	200.535
Di cui: regolazione debitoria 2003: 100.000 2004: 100.000 2005: 100.000			
Ministero delle attività produttive	4.000	5.165	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ...	782.000	782.000	785.000
Ministero della giustizia	33.005	39.643	39.643
Ministero degli affari esteri	267.167	275.565	236.565
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	286.527	241.951	248.951
Ministero dell'interno	50.000	50.000	50.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	6.000	6.000	6.000
Ministero delle comunicazioni	24.648	4.648	4.648
Ministero della difesa	6.697	6.709	399.709

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Ministero delle politiche agricole e forestali	517.329	519.911	519.911
Di cui: regolazione debitoria 2003: 517.000 2004: 517.000 2005: 517.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	12.037	7.630	–
Ministero della salute	123.582	172.267	202.267
TOTALE TABELLA A . . .	2.372.426	2.317.784	2.698.394
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	617.000	617.000	617.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	–	–	–

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2003	2004	2005
	(migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze	972.799	1.065.536	1.313.384
Di cui: Regolazione debitoria: 2003: 75.000 2004: 75.000 2005: 75.000 limite di impegno: 2003: 41.862 2004: 137.520 2005: 137.520			
Ministero delle attività produttive	76.769	104.740	104.740
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	7.500	7.500	7.500
Ministero dell'interno	85.000	85.000	85.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	100.000	200.000	200.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...	10.000	7.000	6.000
Ministero delle comunicazioni	5.165	5.165	5.165
Ministero delle politiche agricole e forestali ...	17.658	17.658	17.658
Di cui: limite di impegno: 2003: 10.328 2004: 10.328 2005: 10.328			

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2003	2004	2005
	(migliaia di euro)		
Ministero per i beni e le attività culturali	41.079	41.079	44.079
Ministero della salute	75.000	75.000	75.000
TOTALE TABELLA B . . .	1.390.970	1.608.678	1.858.526
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	75.000	75.000	75.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	52.190	147.848	147.848

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2107)	28.852	27.358	27.358
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2106)	14.646	14.742	14.742
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)	23.299	22.768	22.768
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	11.248	11.026	11.026
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	50.000	50.000	50.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
– ART. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . . .	69.101	34.351	20.851
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indenizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)	41.316	25.823	25.823
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)	114.062	111.415	111.415
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)	490.664	480.119	480.119
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)	286	286	286

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	154.937	154.937	154.937
– ART. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite del terremoto del 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	92.962	92.962	92.962
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:			
– ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)	47.273	46.198	46.198
– ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447)	472.733	472.733	472.733
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)	12.087	11.820	11.820

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
– ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)	213.563	213.141	213.141
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
– ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	13.979	13.661	13.661
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)	2.219	2.214	2.214
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della *privacy* - cap. 1733)	10.252	10.018	10.018
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	10.200	10.173	10.173

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) . . .	23.298	22.768	22.768
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:			
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701)	—	—	—
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:			
– ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	4.660	4.554	4.554
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
– ART. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) .	119.475	119.239	119.239
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)	1.790	1.753	1.753

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p) . . .	193.108	105.425	105.425
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) . . .	14.026	13.706	13.706
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del pesonale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	4.758	4.650	4.650
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775)	2.316.310	2.316.310	2.316.310
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777)	211.970	211.970	211.970
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779)	428.014	428.014	428.014

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781)	528.723	528.723	528.723
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)	308.450	300.577	300.577
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:			
– ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p)	137.922	134.783	134.783
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	10.329	10.329	10.329
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:			
– ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513)	2.500	2.500	2.500
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) . . .	4.194	4.098	4.098
	6.183.206	6.015.144	6.001.644

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)	23.298	22.768	22.768
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)	24.674	24.171	24.171
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)	201.419	201.419	201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)	26.021	25.968	25.968
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera *a):* Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	108.639	106.784	106.784
– ART. 8, comma 1, lettera *b):* Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	64.454	61.534	61.534
	448.505	442.644	442.644

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
– ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990)	2.331	2.277	2.277
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395)	2.331	2.277	2.277
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) . .	1.528.034	1.202.525	1.202.525
	1.532.696	1.207.079	1.207.079
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768/p)	9.956	9.936	9.936

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)	138	137	137
	10.094	10.073	10.073
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:			
– ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) .	2.796	2.732	2.732
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) . .	1.632	1.595	1.595
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)	946	944	944
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)	274	273	273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	617.813	546.516	546.516

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.738	2.733	2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)	9.981	9.960	9.960
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	4.978	4.968	4.968
	641.158	569.721	569.721
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA			
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973)	4.648	4.648	4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547)	6.990	6.830	6.830

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)	373	373	373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496) .	121.964	121.724	121.724
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502)	104.355	104.149	104.149
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517)	124.453	124.208	124.208
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
– ART. 5, comma 1, lettera *a):* Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507/p)	6.030.000	6.040.000	6.040.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483)	18.537	18.500	18.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512)	39.607	38.705	38.705
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) .	214.059	198.732	198.723
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922)	1.550.000	1.600.000	1.600.000
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:			
– ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967)	30.987	30.987	30.987
	8.245.973	8.288.856	8.288.847
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)	24.891	24.842	24.842

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): « Fondo scorta » del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)	19.913	19.873	19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	3.385	3.378	3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	440	122	122
	48.629	48.215	48.215
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756) .	48.785	47.696	47.696

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2068, 2069/p)	249	248	248
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251)	53.779	53.672	53.672
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240)	57.747	56.516	56.516
	160.560	158.132	158.132
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661)	4.978	4.968	4.968

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)	1.529	1.495	1.495
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336)	410	409	409
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al « Centro internazionale radio-medico CIRM » (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)	729	727	727
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	48.537	48.441	48.441
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) . .	246.496	246.010	246.010
	302.679	302.050	302.050

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908)	45.550	45.460	45.460
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)	16.179	16.147	16.147
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) .	6.224	4.339	4.339
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761)	1.865	1.822	1.822
	69.818	67.768	67.768

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)	22.402	22.358	22.358
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)	5.653	5.641	5.641
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083)	19.415	19.377	19.377
	47.470	47.376	47.376
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) . . .	2.797	2.732	2.732

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943)	4.660	4.556	4.556
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645)	506.629	500.000	500.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363)	942	923	923
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)	3.262	3.188	3.188
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)	31.336	32.248	32.248
	549.626	543.647	543.647
MINISTERO DELLA SALUTE			
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 3440)	18.668	18.631	18.631

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - cap. 2380)	34.476	34.408	34.408
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300)	191.160	186.809	186.809
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2320)	93.191	91.070	91.070
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 2330)	69.893	68.302	68.302
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2390)	6.413	6.400	6.400
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - cap. 3420)	2.389	2.335	2.335
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 2391)	5.966	5.829	5.829
	422.156	413.784	413.784
TOTALE GENERALE	18.662.570	18.114.489	18.100.980

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione del settore di intervento – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo. (Settore n. 27) (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415)	20.000	20.000	20.000
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:			
– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici. (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)	46.000	123.000	102.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:			
– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)	2.422.623	—	4.402.925
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti. (Settore n. 27) (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646)	13.000	13.000	13.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3). (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)	50.000	50.000	50.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile. (Settore n. 3) (3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile - cap. 7446)	77.000	77.000	77.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale. (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)	100.000	—	—
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane. (Settore n. 19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698)	10.000	15.000	20.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa. (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)	500.000	1.000.000	2.442.000
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:			
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE. (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400).	50.000	50.000	—

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica:			
– ART. 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani. (Settore n. 27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7521)	25.000	—	—
	3.313.623	1.348.000	7.126.925
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:			
– ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive. (Settore n. 4) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese - cap. 7420) .	100.000	100.000	500.000
	100.000	100.000	500.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione. (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)	38.000	1.000	517.199
	38.000	1.000	517.199

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA			
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 – Fondo investimenti: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide. (Settore n. 13) (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p)	—	—	28.405
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:			
– ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca. (Settore n. 4) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 8932/p)	20.000	40.000	40.000
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– ART. 104: Ricerca di base. (Settore n. 13) (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p)	100.000	100.000	100.000
	120.000	140.000	168.405
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 – Fondo investimenti: Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7). (Settore n. 27) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	10.500	10.500	10.500

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: – ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (Settore n. 19) (1.2.3.6. – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	33.360	33.360	33.360
	43.860	43.860	43.860
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: – ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale. (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	100.000	100.000	100.000
	100.000	100.000	100.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali: – ART. 3, comma 4: Biblioteca europea di Milano. (Settore n. 27) (3.2.3.2 - Enti ed attività culturali - cap. 7431)	2.000	(10.000) *	(30.000) *
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali: – ART. 4: Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004. (Settore n. 27) (6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale - cap. 8337)	500	—	—
	2.500	10.000	30.000

* Il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400 del 2000 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2003, come comunicato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2002.

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELLA SALUTE			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani. (Settore n. 27) (2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7040)	—	—	100.000
	–	–	100.000
TOTALE GENERALE	3.717.983	1.742.860	8.586.389

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna « definanziamento » il codice « 0 » indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice « 1 » indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino all'anno di scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005	Definanziamento
		(migliaia di euro)		
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:				
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. (Settore n. 27) (Ministero dell'economia e delle finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335/p)	-12.000	-12.000	-12.000	1
TOTALE GENERALE	-12.000	-12.000	-12.000	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle « D » (Rifinanziamento) ed « E » (Definanziamento).

Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei Fondi investimenti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 1 – Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente.

I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2004 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2004 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2004 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2002 e quelli derivanti da spese di annualità.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree depresse
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione aree urbane
26. – Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 10, 15, 18, 20**, 22.**

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – cap. 7849/p)	34.000	34.000	34.000	–		3
– ART. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (Limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – cap. 7849/p)	–	64.000	64.000	–		3
	34.000	98.000	98.000	–		
2. Interventi a favore delle imprese industriali.						
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera *a)*; decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (limite impegno) (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7421)	42.349	42.349	42.349	–		3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	393.925	358.228	100.000	–		3
	436.274	400.577	142.349	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
3. Interventi per calamità naturali.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Economia e finanze: 1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti calamità naturali – cap. 7004/p)	5.165	2.582	–	–		3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Economia e finanze: 1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti calamità naturali – cap. 7004/p)	65.693	–	–	–		
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p)	335.228	391.811	227.000	–		3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Economia e finanze: 1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti calamità naturali – cap. 7004/p)	180.760	168.558	100.000	–	2004	3
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7444)	2.582	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile – cap. 7443/p)	170.430	201.417	201.417	738.533	2019	3
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	18.076	18.076	18.076	216.912	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/P)	154.937	206.583	–	–		3
– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	2.066	2.066	2.066	4.131	2007	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *i)*: Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.12 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7095)	5.000	5.000	5.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	24.273	24.273	24.273	339.829	2019	3
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	1.549	1.549	1.549	22.208	2019	3
– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	17.043	17.043	17.043	238.603	2019	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 5: Spese per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi e avversità atmosferiche (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	38.734	38.734	38.734	–		
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 52, comma 51: Contributi regione Piemonte (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	10.000	10.000	10.000	–		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7417)	1.000	1.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
– ART. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)	2.000	2.000	–	–		3
	1.034.536	1.090.692	645.158	1.560.216		
4. Interventi nelle aree depresse.						
Legge n. 64 del 1986, e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Economia e finanze: 4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483/p)	877.914	677.914	674.685	300.000	2006	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
– ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	1.203.800	893.925	500.000	–		3
Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite impegno) (Ambiente e territorio: 5.2.3.7 – Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie – cap. 8614)	7.747	7.747	7.747	–		3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1) (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	258.228	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:						
Economia e finanze: 4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483/p; 4.2.3.16 – Intese istituzionali di programma – cap. 7531; 5.2.3.8 – Aree depresse – cap. 7669; 5.2.3.10 – Accordi di programma – cap. 7685; 5.2.3.16 – Intese istituzionali di programma – capp. 7707, 7709, 7710	5.023.961	1.659.245	–	–		3
Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p	1.167.193	1.032.914	2.375.702	–		3
Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141	28.405	–	–	–		3
Istruzione, università e ricerca: 2.1.2.1 – Aree depresse – cap. 1272; 25.2.3.2 – Ricerca applicata – cap. 8932/p	151.993	–	–	–		3
Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.11 – Aree depresse – cap. 7546	46.481	–	–	–		
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:						
– ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 8932/p)	200.760	246.583	40.000	–		3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):						
– ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7212)	309.937	216.975	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 8: Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (Economia e finanze: 6.1.2.7 – Devoluzione di proventi – cap. 3860/p)	557.000	–	–	–		
– ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Economia e finanze: 3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7150)	77.469	51.646	–	–		3
	9.910.888	4.786.949	3.598.134	300.000		
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia.						
Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b):* Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno):						
Economia e finanze: 3.2.3.30 – Interventi per Venezia – cap. 7270	12.237	21.244	21.244	–		3
– Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p	821	1.182	1.182	–		3
– Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 – Interventi per Venezia – capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7954/p	28.257	49.875	49.875	–		3
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 7490)	10.000	10.000	–	–		3
– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7380)	10.165	5.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
– ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7505)	2.066	–	–	–		
	63.546	87.301	72.301	–		
7. Provvidenze per l'editoria.						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)	2.582	2.582	2.582	–	2005	3
	2.582	2.582	2.582	–		
8. Edilizia residenziale e agevolata.						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Economia e finanze: 3.2.3.8 – Edilizia abitativa – cap. 7073)	51.646	–	–	–		
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 63, lettera *b)*: Edilizia abitativa per esigenze di particolari categorie sociali (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437)	41.317	41.317	–	–		3
	92.963	41.317	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
9. Mediocredito centrale – SIMEST Spa.						
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:						
– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7301)	46.000	123.000	102.000	–		
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)	103.292	25.823	–	–		3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299)	36.152	281.985	–	–		3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)	38.734	38.734	38.734	77.469	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)	25.823	25.823	25.823	232.405	2006	3
	250.001	495.365	166.557	309.874		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
11. Interventi nel settore dei trasporti.						
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
– ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8163)	25.307	25.307	25.307	–		3
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 8095)	20.658	20.658	20.658	–		3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122):	3.804.000	3.751.000	4.082.000	7.371.596		3
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.12 – Ente Nazionale per l'Aviazione civile – cap. 7954/p):	53.502	–	–	–		
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
– ART. 9-*bis*: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo (*Vessel Traffic Services – VTS)* (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079/p)	3.873	3.873	3.873	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)	1.808	1.808	1.808	5.422	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 2, comma 5: Parco autobus (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	15.494	15.494	15.494	–		3
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	100.709	100.709	100.709	604.255	2011	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	516	516	516	3.612	2012	3
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8164)	25.823	25.823	25.823	87.798	2009	3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)	56.810	56.810	56.810	115.687	2007	3
– ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)	129.114	129.114	129.114	258.229	2007	1

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 – Mobilità ciclistica – cap. 8188)	10.829	500	–	–		3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – cap. 7849/p)	20.658	20.658	20.658	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 12: Raddoppio galleria di valico della ferrovia Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 – Ferrovie dello Stato – cap. 8128)	2.582	–	–	–		
– ART. 144, comma 13: Mutui per la regione Sicilia per il completamento della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7511)	516	516	516	–		3
– ART. 145, comma 48: Interventi infrastrutturali nel canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 – Sistemi idroviari – cap. 7901)	2.582	–	–	–		
– ART. 145, comma 71: Realizzazione di infrastrutture nuovo polo fieristico Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8167/p)	25.823	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilità nuovo polo fieristico di Milano (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8167/p)	4.000	9.000	9.000	–		
– ART. 45, comma 3: Infrastrutture per la mobilità Fiere di Bari e Verona (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – capp. 8168, 8169)	2.000	2.000	2.000	–		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	30.000	30.000	30.000	–		3
– ART. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)	–	40.000	40.000	–		3
– ART. 17, comma 1: Veicoli a minimo impatto ambientale (Economia e finanze: 3.2.3.35 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 7320)	30.000	30.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
– ART. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 8179/p)	5.000	5.000	5.000	–		3
– ART. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 8179/p) .	–	13.000	13.000	–		3
	4.371.604	4.281.786	4.582.286	8.446.599		
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.						
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:						
– ART. 29: Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Corpo della guardia di finanza (limite impegno) (Economia e finanze: 7.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7822)	12.911	12.911	12.911	–		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 30, comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354/p)	10.000	10.000	10.000	–		3
– ART. 30, comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354/p)	–	15.000	15.000	–		3
	22.911	37.911	37.911	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
13. Interventi nel settore della ricerca.						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/p)	28.405	28.405	28.405	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 104: Ricerca di base (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/p) ...	100.000	100.000	100.000	–		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 35, comma 3: Ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7812)	300	300	–	–		3
	128.705	128.705	128.405	–		
14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.						
Legge n. 522 del 1999: Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale (articolo 2) (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7807)	11.620	11.620	11.620	–		3
	11.620	11.620	11.620	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7142)	10.329	10.329	10.329	113.621	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7143)	10.329	10.329	10.329	113.621	2016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 19-*bis:* Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7144)	38.734	38.734	38.734	529.370	2017	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3: Autostrade (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7145)	12.911	12.911	12.911	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 8: Completamento dorsale appenninica Atina-Isernia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7146)	2.582	–	–	–		
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate:						
– ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS Spa (Economia e finanze: 3.2.3.48 – ANAS – cap. 7372)	1.817.892	1.526.094	562.360	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 19, comma 1: Interventi per la viabilità di interesse locale – Province, comuni, comunità montane (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7493)	5.500		6.000	–	–	3
	1.898.277	1.604.397	634.663	756.612		

17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473)	51.646	327.950	–	–		3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *f):* Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.15 – Edilizia giudiziaria – cap. 7528)	12.911	12.911	12.911	–		3
	64.557	340.861	12.911	–		

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:						
– ART. 4, comma 3, lettera *d):* Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	5.165	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:						
– Economia e finanze: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p	5.165	258.228	–	–		3
– Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p	388.761	200.000	–	–		3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane: (a)						
– Economia e finanze: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p	61.646	61.481	20.000	–		3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	33.360	33.360	33.360	–		
– ART. 1, comma 1: Ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	106.291	183.760	–	–		3
– ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7082/p)	2.066	–	–	–		
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	77.469	206.583	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 15: Autorità di bacino del fiume Arno e interventi urgenti per la difesa del suolo (limite impegno) (Economia e finanze: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p)	1.549	1.549	1.549	–		3
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 46, comma 3: Fondo investimenti (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	–	–	–	–		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 16, comma 1: Fondo di rotazione per gli interventi di compensazione ambientale (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7495)	10.000	10.000	10.000	–		3
	691.472	954.961	64.909	–		

21. Interventi in agricoltura.

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice:						
– Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	5.165	–	–	–		
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:						
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Economia e finanze: 3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)	100.000	–	–	–		
– Politiche agricole: 3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439	100.000	100.000	100.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:						
– ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) .	232.276	103.291	–	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 129, comma 1, lettera *a):* Interventi allevamenti ovini. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	10.329	–	–	–		
– ART. 129, comma 1, lettera *b):* Prevenzione BSE. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	10.329	–	–	–		
– ART. 129, comma 1, lettera *c):* Influenza aviaria. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	15.494	–	–	–		
– ART. 129, comma 1, lettera *d):* Impianti viticoli. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	12.911	–	–	–		
– ART. 129, comma 1, lettera *e):* Crisi mercato degli agrumi. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	12.911	–	–	–		
– ART. 141, comma 3: Recupero di risorse idriche. (limite impegno) (Politiche agricole: 1.2.10.2 — Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	5.165	5.165	5.165	–		3
– ART. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	5.165	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale:						
– ART. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	25.823	–	–	–		
Decreto-legge n. 68 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2002: Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi:						
– ART. 2, comma 1: Lotta agli incendi boschivi. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	25.823	25.823	–	–		3
	561.391	234.279	105.165	–		

23. Università (compresa edilizia)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria. (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p)	158.228	153.773	300.000	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (limite impegno) (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p)	73.386	73.386	42.399	–		3
	231.614	227.159	342.399	–		

24. Impiantistica sportiva.

Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366)	14.323	14.323	14.323	–		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7558/p)	5.165	5.165	5.165	–		3
– ART. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7558/p)	–	165	165	–		3
– ART. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p)	10.329	10.329	10.329	–		3
– ART. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p)	–	5.165	5.165	–		3
	29.817	35.147	35.147	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
25. Sistemazione aree urbane.						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657) .	154.937	103.291	–	–		3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap. 7131)	152.355	–	–	–		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.19 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7647)	1.500	1.500	–	–		3
	308.792	104.791	–	–		3
26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.						
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4): (Economia e finanze: 4.2.3.22 – Ripiano *deficit* spesa sanitaria – cap. 7563)	1.549.371	–	–	–		
	1.549.371	–	–	–		
27. Interventi diversi.						
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (a) (Economia e finanze: 3.2.4.4. – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 7415)	20.000	20.000	20.000	–		
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	10.500	10.500	10.500	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:						
– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (a) (Economia e finanze: 4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)	4.350.000	4.050.000	10.300.000	–		3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Economia e finanze: 5.2.3.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7646)	13.000	13.000	13.000	–		
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Economia e finanze: 4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493)	50.000	50.000	50.000	–		
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria. (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3 – Interventi nelle grandi città – cap. 7374)	5.165	5.165	5.165	–		3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p)	15.495	10.329	–	–		3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Economia e finanze: 4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7520)	15.494	15.494	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:						
– ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Salute: 2.2.3.2 – Ricerca scientifica – cap. 7010)	77.469	–	–	–		
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:						
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7236)	105.874	103.291	–	–		3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141)	554.199	517.199	517.199	–		3
– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Economia e finanze: 4.2.3.10 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499)	160.102	160.102	–	–		3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7239)	98.127	98.127	–	–		3
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
– ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – capp. 7400, 7401)	46.481	–	–	–		3
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (a) (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – cap. 7400)	50.000	50.000	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica.						
– ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080)	–	30.987	30.987	–		3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156)	15.494	15.494	15.494	201.418	2018	1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Interno: 2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7243)	103.291	103.291	–	–		3
– ART. 50, comma 1, lettera *c):* Edilizia sanitaria pubblica (Economia e finanze: 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464)	700.136	670.116	761.119	1.500.000	2006	3
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Salute: 2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7040)	–	–	100.000	–		
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.3.3 – Edilizia di servizio – cap. 7245)	11.879	10.071	–	–		3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli inventivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Economia e finanze: 3.2.3.39 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7335)	29.317	29.317	29.317	410.438	2019	3
– ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-sud (Economia e finanze: 3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7151)	5.165	5.165	5.165	20.658	2009	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 141, comma 1: Recupero di risorse idriche nelle aree di crisi del territorio nazionale (limite impegno) (Economia e finanze: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p)	23.757	23.757	23.757	–		3
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (autorizzazione permanente) (Difesa: 10.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7127; 11.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7177; 26.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7510)	103.291	103.291	103.291	103.291		3
Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 e altre disposizioni in materia di beni e attività culturali:						
– ART. 3, comma 4: Biblioteca europea di Milano (Beni e attività culturali: 3.2.3.2 – Enti ed attività culturali – cap. 7431)	2.000	(10.000) *	(30.000) *	–		
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali:						
– ART. 1, comma 1: Interventi su beni culturali (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)	20.658	–	–	–		
– ART. 4: Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004 (Beni e attività culturali: 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 8337)	500	–	–	–		
– ART. 7, comma 1: Interventi per la città di Siena (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)	2.066	–	–	–		
– ART. 7, comma 2: *Auditorium* del Maggio musicale fiorentino (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) .	2.582	–	–	–		

(*) Il rifinanziamento in Tabella D dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400 del 2000 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2003, come comunicato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2002.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati:						
– ART. 22, comma 1: Acquisto ricevitori – decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 – Apparati di comunicazioni – cap. 7590)	12.911	–	–	–		
Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la parecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica:						
– ART. 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani (Economia e finanze: 4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7521)	25.000	–	–	–		
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:						
– ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive: 3.2.3.5 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 7359)	77.582	75.000	–	–		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 13, comma 1: Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (limite impegno) (Infrastruttue e trasporti: 1.2.10.2 – Fondo opere strategiche – cap. 7060/p)	160.400	160.400	160.400	–		3
– ART. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 1.2.10.2 – Fondo opere strategiche – cap. 7060/p)	–	109.400	109.400	–		3
– ART. 13, comma 9: Strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.9 – Opere varie – cap. 7508)	4.500	5.000	–	–		3
– ART. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)	5.000	5.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)			
– ART. 39, comma 2: Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079/p)	6.229	6.229	6.229	–		3
– ART. 39, comma 2: Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079/p)	–	18.228	18.228	–		3
	6.883.664	6.483.953	12.309.251	2.235.805		
TOTALE GENERALE . . .	28.578.585	21.448.353	22.989.748	13.609.106		

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50

(Fondi speciali e tabelle).

TABELLA A

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Legge 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000.

Tab. A. 1. (3200-bis. XII. Tab. D.2.) Bindi, Battaglia, Cossutta, Zanella, Labate, Zanotti, Petrella, Bielli, Di Serio D'Antona, Fioroni, Burtone, Mosella.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n 165 del 1999 e decreto legislativo n 188 del 2000 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

Tab. A. 164. (ex Tab. A. 65.) Misuraca, Marinello, Ricciuti, Romele, Masini, Grimaldi, Zama.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali *voce:* Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale - Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

Tab. A. 161. (ex Tab. A. 64). Misuraca, Jacini, Ricciuti, Romele, Marinello, Masini, Grimaldi, Zama.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 85.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *voce:* Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003 + 85.000;

2004 + 100.000;

2005 + 100.000.

Tab. A. 2. (ex Tab. A. 131.) Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: – 80.000;

2004: – 80.000;

2005: – 80.000.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I minori gettiti o trasferimenti derivanti alle regioni a statuto speciale e province autonome dall'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni tributarie prevista dalla presente legge sono assunti a carico dello Stato.

Tab. A. 177. *(ex Tab. A. 151)* Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 76.000;

2004: – 76.000;

2005: – 76.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 38.000;

2004: + 38.000;

2005: + 38.000.

Tab. A. 4. (ex Tab. A. 13.) Ruzzante, Coluccini, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Mariani, Martella, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003 + 50.000;

2004 + 50.000;

2005 + 50.000.

Tab. A. 5. (ex Tab. A. 111.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali *voce:* Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale - Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Tab. A. 160. (ex Tab. A. 123.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere la voce:* Decreto legislativo n. 303 del 1999 - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(3.2.10.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP 7442 - Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'Editoria), *con il seguente importo*:

2003: + 50.000.

Tab. A. 6. (ex Tab. A. 16.) Bianchi Clerici, Sergio Rossi, Pagliarini.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle comunicazioni, *con la voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 45, comma 3 (4.2.3.3. - contributi in favore dei titolari di emittenti televisive locali - CAP 7580), *con il seguente importo:*

2003: + 50.000.

Tab. A. 7. (ex Tab. A. 15.) Caparini.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 45.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 205 del 2000: disposizioni in materia di giustizia amministrativa - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali *apportare la seguenti variazioni:*

2003: + 45.000.

Tab. A. 8. (ex Tab. A. 73). Siniscalchi, Boato, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000

Conseguentemente, alla medesima tabella:

alla voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

alla voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 120.000;

2004: + 120.000;

2005: + 120.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

Tab. A. 171. (ex 3200-bis/IV/45/2.) Molinari, Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Loddo, Lumia, Lucidi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 38.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *con il seguente importo:*

2003: + 38.000.

Tab. A. 158. (ex Tab. A. 46.) Illy, Damiani, Maran.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *voce:* Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 30.000;

2004: + 30.000;

2005: + 30.000.

Tab. A. 9. (ex Tab. A. 118.) Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 30.000;

voce: Ministero degli affari esteri:

2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *con il seguente importo:*

2003: + 60.000.

Tab. A. 10. (ex Tab. A. 67.) Patria, Giudice, Savo, Tarantino.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 25.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 25.000.

Tab. A. 11. (ex Tab. A. 69.) Zorzato, Milanato, Ghedini, Ferro, Fratta Pasini, Leone, Zanettin, Campa.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 25.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la voce:* Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2001) - Art. 109, comma 1: Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, *con il seguente importo*:

2003: + 25.000.

Tab. A. 12. (ex Tab. A. 70.) Zorzato, Zanettin, Campa, Milanato, Leone.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 33.000;

2005: – 22.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 22.000;

2005: + 22.000.

Tab. A. 13. (ex Tab. A. 140.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone, Sereni.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Tab. A. 14. (ex Tab. A. 59.) Franci, Borrelli, Sandi, Paola Mariani.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Tab. A. 15. (ex Tab. A. 60.) Rava, Sedioli, Marcora, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Meduri, Loddo, Potenza, Banti, Ruggeri, Benvenuti, Nicola Rossi, Capitelli, Violante.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Tab. A. 16. (ex Tab. A. 58.) Sedioli, Marcora, Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Meduri, Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.10 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1555), *con il seguente importo:*

2003: 20.000.

Tab. A. 163. (ex Tab. A. 66.) Misuraca, Jacini, Ricciuti, Romele, Marinello, Masini.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 20.000;

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.10 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1555), *con il seguente importo:*

2003: + 20.000.

Tab. A. 17. (ex Tab. A. 77.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze *aggiungere la voce:* Legge n. 67 del 1988 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - Art. 17 - comma 5 - Completamento interventi nelle zone del Belice terremotate del 1968 (1.2.3.3. - Fondo unico da ripartire - investimenti-calamità naturali - cap. 7004/9), *con il seguente importo*:

2003: + 20.000.

Tab. A. 18. (ex Tab. A. 18.) Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese, Cristaldi, Marinello, Grillo.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 12.000;

2004: – 31.500;

2005: – 21.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.000;

2004: + 21.000;

2005: + 21.000.

Tab. A. 19. (ex Tab. A. 28.) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Paola Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 12.000;

2004: – 31.500;

2005: – 21.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.000;

2004: + 21.000;

2005: + 21.000.

Tab. A. 20. (ex Tab. A. 45.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Bersani, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliviero, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 12.000;

2004: – 31.500;

2005: – 21.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.000;

2004: + 21.000;

2005: + 21.000.

Tab. A. 21. (ex Tab. A. 62.) Nicola Rossi, Sinisi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 12.000;

2004: – 31.500;

2005: – 21.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.000;

2004: + 21.000;

2005: + 21.000.

Tab. A. 22. (ex Tab. A. 80.) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Ventura Michele, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Bianco Gerardo, Boccia Antonio, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Cusumano, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. A. 23. (ex Tab. A. 1.) Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. A. 24. (ex Tab. A. 68.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. A. 25. (ex Tab. A. 61.) Rava, Sedioli, Marcora, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Meduri, Loddo, Potenza, Banti, Ruggeri, Benvenuti, Nicola Rossi, Capitelli, Violante.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero della giustizia *voce:* Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico in materia di stupefacenti - Articolo 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. A. 26. (ex Tab. A. 74.) Siniscalchi, Boato, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *voce:* Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale - Articolo 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. A. 159. (ex Tab. A. 124.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 9.000;

2005: – 8.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 4.000;

2005: + 3.000.

Tab. A. 27. (ex Tab. A. 108.) Martella, Ruzzante, Vianello, Frigato, Stradiotto, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol, Zanella.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 7.500;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. A. 28. (ex Tab. A. 125.) Frigato, Grotto, Ruzzante, Stradiotto, Vianello, Martella, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 6.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 4.000;

2005: + 3.000.

Tab. A. 29. (ex Tab. A. 109.) Martella, Ruzzante, Vianello, Frigato, Stradiotto, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 6.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 4.000;

2005: + 3.000.

Tab. A. 30. (ex Tab. A. 104.) Stradiotto, Ruzzante, Vianello, Frigato, Martella, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol, Zanella.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare la seguente variazione:*

2003: – 8.600.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 4.300.

Tab. A. 31. (ex Tab. A. 106.) Martella, Ruzzante, Vianello, Frigato, Stradiotto, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.000;

2004: – 4.500;

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.500;

2004: + 3.000.

Tab. A. 32. (ex Tab. A. 126.) Ruzzante, Stradiotto, Colasio, Bimbi, Vianello, Frigato, Cazzaro, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol, Martella.

Alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare lq seguente variazione:*

2003: – 7.000

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 3.500

Tab. A. 33. (ex Tab. A. 107.) Martella, Ruzzante, Vianello, Frigato, Stradiotto, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 6.000;

2004: − 25.000;

2005: − 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.000;

2004: + 25.000;

2005: + 25.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

Tab. A. 34. (ex Tab. A. 3.) Tanoni.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 5.000;

2004: − 20.000;

2005: − 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Tab. A. 35. (ex Tab. A. 144.) Zama, Ricciuti, Romele, Schmidt.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 5.000;

2004: − 5.000;

2005: − 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 36. (ex Tab. A. 39.) Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: − 4.200

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 2.100

Tab. A. 37. (ex Tab. A. 102.) Martella, Ruzzante, Vianello, Frigato, Stradiotto, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 4.000;

2004: − 4.000;

2005: − 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 4.000;

2004: + 4.000;

2005: + 4.000.

Tab. A. 38. (ex Tab. A. 133.) Zanella, Pecoraro, Lion, Cento, Cima.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 4.000;

2004: – 4.000;

2005: – 4.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 4.000;

2004: + 4.000;

2005: + 4.000.

Tab. A. 39. (ex Tab. A. 141). Pagliarini, Sergio Rossi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 4.000;

2004: – 3.000;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Tab. A. 40. (ex Tab. A. 103.) Martella, Ruzzante, Vianello, Frigato, Stradiotto, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 4.000;

2004: – 3.000;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Tab. A. 41. (ex Tab. A. 105.) Stradiotto, Ruzzante, Vianello, Frigato, Martella, Stradiotto, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 4.000;

2004: – 3.000;

2005: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 1.000.

Tab. A. 42. (ex Tab. A. 47.) Bielli.

Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. A. 43. (ex Tab. A. 139.) De Laurentiis, Peretti, Tanzilli, Castellani, Aracu, Lulli, Marini.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. A. 44. (ex Tab. A. 22.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Diana Spina, Palmieri, Orsini, Lainati.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. A. 45. (ex Tab. A. 63.) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. A. 46. (ex Tab. A. 84.) Colasio, Bimbi, Volpini, Rusconi, Carra, Gambale.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. A. 47. (ex Tab. A. 38.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.066;

2004: – 2.066;

2005: – 2.066.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.066;

2004: + 2.066;

2005: + 2.066.

Tab. A. 48. (ex Tab. A. 23.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Diana Spina, Palmieri, Orsini, Lainati.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.066;

2004: – 2.066;

2005: – 2.066.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.066;

2004: + 2.066;

2005: + 2.066.

Tab. A. 49. (ex Tab. A. 85.) Colasio, Duilio, Carra, Bimbi, Rusconi, Volpini, Gambale.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 440 del 1997 e legge 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b)*: fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 Fondo per il funzionamento della scuola - Cap. 1722), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Tab. A. 50. (ex Tab. A. 21.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Diana Spina, Palmieri, Orsini, Lainati, Mauro.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 1.800;

2005: – 1.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003. + 1.000;

2004: + 1.200;

2005: + 1.000.

Tab. A. 51. (ex Tab. A. 128.) Quartiani, Capitelli, Duilio.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.600;

2004: – 1.000;

2005: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.600;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Tab. A. 52. (ex Tab. A. 48.) Duca, Giacco, Ruggieri, Bertucci, Lion, Calzolaio, Giulio Conti, Paola Mariani, Lusetti, Abbondanzieri, Gasperoni.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 1.400;

2004: − 1.050;

2005: − 200.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 700;

2004: + 700;

2005: + 200.

Tab. A. 53. (ex Tab. A. 129.) Quartiani, Duilio, Capitelli.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 1.000;

2004: − 2.000;

2005: − 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiugere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *con i seguenti importi*:

2003: + 1.000;

2004: + 2.000;

2005: + 3.000.

Tab. A. 54. (ex Tab. A. 14.) Gibelli.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 1.000;

2004: − 2.000;

2005: − 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Tab. A. 55. (ex Tab. A. 50.) Carlucci, Licastro Scardino, Garagnani, Orsini, Paolucci, Santulli, Mario Pepe.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 1.000;

2004: − 1.000;

2005: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Tab. A. 56. (ex Tab. A. 54.) Franci, Sedioli, Preda, Marcora, Paola Mariani.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 1.000;

2004: − 1.000;

2005: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per le politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Tab. A. 57. (ex Tab. A. 135.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima Lion.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;

2004: – 750;

2005: – 500.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce*: Decreto-legge n. 535 del 1996 convertito, con modificazioni dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): contributo al « Centro Internazionale Radiomedico CIRM », *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500;

2004: + 500;

2005: + 500.

Tab. A. 58. (ex Tab. A. 121.) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panettoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;

2004: – 500;

2005: – 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 500;

2005: + 500.

Tab. A. 59. (ex Tab. A. 17.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 826;

2004: – 744;

2005: – 744.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 826;

2004: + 744;

2005: + 744.

Tab. A. 60. (ex Tab. A. 24.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 826;

2004: – 744;

2005: – 744.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 826;

2004: + 744;

2005: + 744.

Tab. A. 61. (ex Tab. A. 86.) Carra, Colasio, Bimbi, Rusconi, Volpini, Gambale.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 800;

2004: – 600;

2005: – 200.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 400;

2004: + 400;

2005: + 200.

Tab. A. 62. (ex Tab. A. 127.) Quartiani, Duilio, Capitelli.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 700;

2004: – 700;

2005: – 700.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 700;

2004: + 700;

2005: + 700.

Tab. A. 63. (ex XIII. Tab. A. 4.) Franci, Rava, Sedioli.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 700;

2004: – 700;

2005: – 700.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 700;

2004: + 700;

2005: + 700.

Tab. A. 64. (ex Tab. A. 132.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 600

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 300

Tab. A. 65. (ex Tab. A. 101.) Martella, Ruzzante, Vianello, Frigato, Stradiotto, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol, Zanella.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 500;

2004: – 500;

2005: – 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500;

2004: + 500;

2005: + 500.

Tab. A. 66. (ex Tab. A. 25.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 500;

2004: – 500;

2005: – 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500;

2004: + 500;

2005: + 500.

Tab. A. 67. (ex Tab. A. 81.) Milana, Colasio, Mosella, Rusconi, Volpini, Bimbi, Gambale, Giovanni Bianchi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: -250.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 250.

Tab. A. 68. (ex Tab. A. 120.) Bimbi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 200.000;

2004: + 200.000;

2005: + 200.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani.

Tab. A. 69. (ex Tab. A. 169.) Petrella, Bindi, Turco, Zanella, Labate, Burtone, Fioroni, Molinari, meduri, Annunziata, Iannuzzi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

Tab. A. 70. (ex Tab. A. 88.) Burtone.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

Tab. A. 71. (ex Tab. A. 110.) Magnolfi.

Alla tabella A, voce: Ministero economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 40.000;

2004: + 40.000;

2005: + 40.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 72. (ex Tab. A. 87.) Burtone.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 25.000;

2004: + 25.000;

2005: + 25.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

Tab. A. 73. (ex Tab. A. 170.) Labate, Bindi, Turco, Cossutta, Zanella, Petrella, Battaglia, Mosella, Bielli, Bolognesi, Meduri, Molinari.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.164;

2004: + 5.164;

2005: + 5.164.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art.9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa di altre leggi permanenti di natura corrente:

2003: – 5.164;

2004: – 5.164;

2005: – 5.164.

Tab. A. 74. (ex Tab. A. 122.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Tab. A. 75. (ex 3200-bis/XI/Tab.A.1. *Nuova formulazione*) Guerzoni, Motta, Cordoni, Innocenti, Buffo, Gasperoni, Diana, Nigra.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Tab. A. 76. (ex Tab. A. 189.) Di Gioia

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Tab. A. 77. (ex Tab. A. 11.) Guerzoni, Motta, Delbono, Cordoni, Innocenti, Buffo, Gasperoni, Diana, Nigra, Duilio, Carbonella.

Alla tabella A, voce: Ministero delle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 25.500;

2004: + 25.500;

2005: + 25.500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

Tab. A. 78. (ex Tab. A. 156.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo.

Alla tabella A, voce: Ministero delle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 1.500;

2004: + 4.000;

2005: + 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

Tab. A. 79. (ex Tab. A. 165.) Milana.

Alla tabella A, voce: Ministero delle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.500;

2004: + 1.500;

2005: + 1.500.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 80. (ex Tab. A. 31.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 110.000;

2004: – 60.000;

2005: – 60.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Articolo 52 comma 1: Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (settore n. 2) (3.2.3.8. Fondo incentivi alle imprese - cap. - 7420), *con i seguenti importi*:

2003: + 150.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Tab. A. 81. (ex *Tab. C. 95. *Nuova formulazione* ed ex *Tab. C. 96. *Nuova formulazione).* Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto, Savo, Collavini, Tarantino, Perlini.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 400.000;

2004: + 400.000;

2005: + 400.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

Tab. A. 82. (ex Tab. A. 97.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

Alla tabella A, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 250.000;

2004: + 250.000;

2005: + 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

Tab. A. 83. (ex Tab. A. 96.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 200.000;

2004: + 200.000;

2005: + 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 84. (ex Tab. A. 188.) Lusetti, Armando Cossutta, Gasperoni, Milana.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 150.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 85. (ex Tab. A.161.) Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, Delbono, De Franciscis.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 125.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani.

Tab. A. 86. (ex Tab. A. 10.) Cordoni, Innocenti, Delbono, Buffo, Duilio, Nigra, Motta, Trupia, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Squaglia, Franci.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 87. (ex Tab. A.176.) Minniti, Molinari *(ex 24.03*).

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 88. (ex Tab. A.177.) Delbono *(ex 24.011*).

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 64.400;

2004: + 64.400;

2005: + 64.400.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle Leggi Permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 64.400;

2004: – 64.400;

2005: – 64.400.

Tab. A. 89. (ex Tab. A. 29.) Benvenuto, Tolotti, Pistone, Paola Mariani.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 64.400;

2004: + 64.400;

2005: + 64.400.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle Leggi Permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 64.400;

2004: – 64.400;

2005: – 64.400.

Tab. A. 90. (ex Tab. A. 76.) Di Teodoro.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 64.400;

2004: + 64.400;

2005: + 64.400.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle Leggi Permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 64.400;

2004: – 64.400;

2005: – 64.400.

Tab. A. 91. (ex Tab. A. 71.) Patria, Savo, Tarantino.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 64.400;

2004: + 64.400;

2005: + 64.400.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle Leggi Permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 64.400;

2004: – 64.400;

2005: – 64.400.

Tab. A. 92. (ex Tab. A. 154.) Dario Galli.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 93. (ex Tab. A.159.) Duilio, Bindi *(ex 24.013)*.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 94. (ex Tab. A. 168.) Duilio *(ex 24.016)*.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 95. (ex Tab. A.187.) Frigato, Ruzzante, Bimbi, Cosalsio, Zanella, Grotto, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Fistarol *(ex 24.018)*.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 18.000;

2004: + 18.000;

2005: + 18.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. A. 96. (ex Tab. A. 95.) Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 15.000;

2004: + 15.000;

2005: + 15.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 97. (ex Tab. A.160.) Morgando, Giovanni Bianchi, Lucà, Meduri *(ex 28.38)*.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.000;

2004: + 6.000;

2005: + 6.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani.

Tab. A. 98. (ex Tab. A. 7). Bimbi, Colasio, Ruzzante, Frigato, Zanella, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 99. (ex Tab. A. 162.) Duilio, Morgando, Delbono, Gerardo Bianco, De Franciscis.

Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

Tab. A. 100. (ex Tab. A. 2.) Duilio, Fanfani, De Franciscis, Pistone.

Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 10.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

Tab. A. 101. (ex Tab. A.183.) Bressa, Minniti, Lucidi, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 326;

2004: – 341;

2005: – 227.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri *voce:* Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare con sede in Firenze - Art. 12: Mezzi finanziari per il finanziamento dell'Istituto, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 163;

2004: + 227;

2005: + 227.

Tab. A. 102. (ex Tab. A. 79.) Spini, Folena, Fumagalli, Crucianelli, Calzolaio.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 163;

2004: – 227;

2005: – 227.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri *voce:* Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare con sede in Firenze - Art. 12: Mezzi finanziari per il finanziamento dell'Istituto, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 163;

2004: + 227;

2005: + 227.

Tab. A. 103. (ex 3200-bis. III. Tab. A. 1.) Spini, Folena, Fumagalli, Crucianelli, Calzolaio.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 104. (ex Tab. A.180.) Fioroni, Giovanni Bianchi, Realacci, Bimbi, Meduri.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.100;

2004: + 2.100;

2005: + 2.100.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

Tab. A. 105. (ex Tab. A. 44.) Morgando.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 25.500;

2004: + 25.500;

2005: + 25.500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 106. (ex Tab. A.164.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 107. (ex Tab. A. 89.) Gerardo Bianco, De Franciscis, Morgando.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.000;

2004: + 6.000;

2005: + 6.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani.

Tab. A. 108. (ex Tab. A. 5.) Bimbi, Colasio, Ruzzante, Frigato, Zanella, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 109. (ex Tab. A. 83.) Bimbi, Lulli, Magnolfi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 110. (ex Tab. A. 43.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 111. (ex Tab. A. 93.) Lusetti, Armando Cossutta, Gasperoni.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: +15;

2004: +15;

2005: +15.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 112. (ex Tab. A.179.) Morgando.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 6.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 4.000.

Tab. A. 113. (ex Tab. A. 56.) Rava, Rossiello, Franci, Preda, Sedioli, Marcora.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;

2004: – 750.

Conseguemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500;

2004: + 500.

Tab. A. 114. (ex Tab. A. 55.) Rava, Rossiello, Franci, Preda, Marcora.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;

2004: – 750.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500;

2004: + 500.

Tab. A. 115. (ex Tab. A. 57.) Rava, Rossiello, Franci, Preda, Sedioli.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 116. (ex Tab. A.185.) Bressa, Minniti, Lucidi, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 70.000;

2004: + 70.000;

2005: + 70.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

Tab. A. 117. (ex Tab. A. 137.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 25.000

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. A. 118. (ex Tab. A. 94.) De Franciscis.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. A. 119. (ex Tab. A.157.) Realacci, Iannuzzi, Vernetti, Lusetti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 120. (ex Tab. A. 138.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

Tab. A. 121. (ex Tab. A. 136.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 122. (ex Tab. A. 35.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.700;

2004: + 1.700;

2005: + 1.700.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 123. (ex Tab. A. 34.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *con i seguenti importi:*

2003: 15.500;

2004: 15.500;

2005: 15.500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. A. 124. (ex Tab. A. 158.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *con i seguenti importi:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 125. (ex Tab. A. 36.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *con i seguenti importi:*

2003: + 2.200;

2004: + 2.200;

2005: + 2.200.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 126. (ex Tab. A. 33.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *con i seguenti importi:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

Tab. A. 127. (ex Tab. A. 9.) Ruzzante, Bimbi, Colasio, Frigato, Zanella, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Tab. A. 165. (ex Tab. A. 112.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e tutela del territorio *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59- Art. 38, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Tab. A. 167. (ex Tab. A. 115.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Tab. A. 166. (ex Tab. A. 113.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 1.000;

2004: − 1.000;

2005: − 1.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 267 del 1991, Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Tab. A. 168. (ex Tab. A. 116.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 120.000;

2004: + 120.000;

2005: + 120.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.

Tab. A. 128. (ex Tab. A. 20.) Molinari, Minniti, Bressa, Lumia, Ruzzante, Fisterol, Loddo, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

Tab. A. 129. (ex Tab. A.155.) Minniti, Molinari.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 65.000;

2004: + 65.000;

2005: + 65.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.

Tab. A. 130. (ex Tab. A. 19.) Ruzzante, Minniti, Molinari, Lumia, Fistarol, Loddo, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo, Bressa.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 65.000;

2004: + 65.000;

2005: + 65.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le

autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 65.000;

2004: – 65.000;

2005: – 65.000.

Tab. A. 170. (ex 3200-bis/IV/45/1) Ruzzante, Molinari, Loddo, Minniti, Pinotti, Angioni, Pisa, Lucidi, Lumia.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 131. (ex Tab. A.175.) Molinari, Minniti.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 40.000;

2004: + 80.000;

2005: + 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 132. (ex Tab. A. 174.) Minniti, Molinari, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 133. (Tab.A.184.) Bressa, Minniti, Lucidi, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 25.162.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia delle finanze, *voce*: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.162.

Tab. A. 134. (ex Tab. A. 53.) Banti, Marcora, Rava, Loddo, Potenza, Ruggieri, Meduri, Preda, Sedioli, Benvenuto, Nicola Rossi.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 15.000;

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.

Tab. A. 135. (ex Tab. A. 143.) Frigato, Grotto, Ruzzante, Stradiotto, Vianello, Martella, Cazzaro, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol, Zanella.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 15.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 136. (ex Tab. A.173.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo.

Tab. A. 137. (ex Tab. A. 134.) Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare la seguente variazione:*

2003: − 10.000.

Tab. A. 138. (ex Tab. A. 52.) Rava, Martora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Benvenuto, Nicola Rossi.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 139. (ex Tab. A.172.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 140. (ex Tab. A. 182.) Bressa, Minniti, Lucidi, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 141. (ex Tab. A.186.) Rocchi.

*Alla tabella A, voce:*Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 7.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 142. (ex Tab. A. 90.) Carra, Meduri.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 300;

2004: + 300;

2005: + 300.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 143. (ex Tab. A. 32.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 7.500;

2004: – 7.500;

2005: – 7.500.

Conseguentemente, alla tabella B*, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 7.500;

2004: + 7.500;

2005: + 7.500.

Tab. A. 144. (ex Tab. A. 114.) (Nuova formulazione) Lupi, Di Luca, Palmieri, Verro, Romani, La Russa, Casero, Deodato, Bondi, Gamba, Maninetti, Pagliarini, Colucci, Saponara, Pecorella, Sterpa, Armani, Minoli Rota, Lainati.

Alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

Tab. A. 145. (ex Tab. A. 6.) Bimbi, Colasio, Ruzzante, Frigato, Zanella, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi -L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

Tab. A. 146. (ex Tab. A. 8.) Ruzzante, Bimbi, Colasio, Frigato, Zanella, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Grotto, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.500;

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 147. (ex Tab. A. 91.) Lusetti, Armando Cossutta, Gasperoni.

Alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 148. (ex Tab. A. 30.) Benvenuto, Tolotti, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500;

2004: + 500;

2005: + 500.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le

autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 500;

2004: – 500;

2005: – 500.

Tab. A. 149. (ex Tab. A. 51.) Benedetti Valentini.

Alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500;

2004: + 500;

2005: + 500.

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 500;

2004: – 500;

2005: – 500.

Tab. A. 150. (ex 3200-bis/VII/Tab. A/2) Colasio, Milana, Mosella, Rusconi, Bimbi, Carra, Gambale, Volpini, Giovanni Bianchi.

Alla tabella A, voce: Ministero della salute , *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 150.000;

2004: + 150.000;

2005: + 150.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 151. (ex Tab. A. 167.) Battaglia, Bindi, Zanella, Cossutta, Petrella, Zanotti, Mosella, Meduri, Molinari, Turco.

Alla tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 75.000;

2004: + 75.000;

2005: + 75.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 152. (ex Tab. A.171.) Fistarol, Fioroni, Marcori, Molinari, Meduri.

Alla tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 153. (ex Tab. A. 166.) Bindi, Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Bolognesi, Labate, Fioroni, Mosella, Meduri.

Alla tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 50.000;

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. A. 154. (ex Tab. A.163.) Ruggeri, Molinari, Meduri, Lettieri, Burtone.

Alla tabella A, Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. A. 155. (ex Tab. A. 12.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.500;

2004: + 1.500;

2005: + 1.500.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani.

Tab. A. 156. (ex Tab. A. 4.) Ruzzante, Grotto, Frigato, Vianello, Martella, Cazzaro, Stradiotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Alla tabella A, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: + 1.500;

2004: + 1.500;

2005: + 1.500.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1.

Tab. A. 157. (ex Tab. A. 37.) Zanella, Ruzzante.

TABELLA B

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 600.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 600.000.

Tab. B. 1. (ex Tab. B. 137) Manzini.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 400.000;

2004: – 400.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: articolo 1, comma 3: interventi di agevolazione alle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 400.000;

2004: + 400.000.

Tab. B. 2. (ex Tab. B. 126) Visco, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Bersani, Paola Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Olivieri.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 300.000;

2004: – 130.000;

2005: – 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 300.000;

2004: + 130.000;

2005: + 60.000.

Tab. B. 3. (ex Tab. B. 116) Bielli.

Alla tabella B, per l'anno 2003, ridurre proporzionalmente ciascuna voce fino a concorrenza del seguente importo: 258.228.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000): articolo 27, comma 11 (Fondo per l'imprenditorialità giovanile) (u.p.b. 3.2.3.22 - cap. 7217), *con il seguente importo:*

2003: + 258.228.

Tab. B. 4. (ex Tab. B. 130) Pistone, Maura Cossutta.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione*:

2003: – 250.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): articolo 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (u.p.b. 5.2.3.18 - cap. 7720), *con il seguente importo:*

2003: +250.000.

Tab. B. 5. (ex Tab. B. 145. *nuova formulazione*) Cè, Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Bianchi Clerici, Pagliarini, Sergio Rossi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa del suolo - cap. 7469), *con i seguenti importi:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Tab. B. 6. (ex Tab. B. 129) Iannuzzi, Annunziata, Realacci, Lusetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Conseguentemente alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la voce:* Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: articolo 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (ambiente e territorio - cap. 7850), *con i seguenti importi:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Tab. B. 7. (ex Tab. B. 127) Iannuzzi, Annunziata, Realacci, Reduzzi, Lusetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la voce:* Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998:

articolo 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (ambiente e territorio - cap. 7850), *con i seguenti importi:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Tab. B. 8. (ex Tab. B. 131) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa del suolo cap. 7469), *con i seguenti importi*:

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 50.000.

Tab. B. 9. (ex Tab. B. 132) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 90.000;

2004: – 90.000;

2005: – 90.000.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 90.000;

2004: + 90.000;

2005: + 90.000.

Tab. B. 10. (ex Tab. B. 108) Crosetto.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 73.217;

2004: – 51.187;

2005: – 20.562.

Conseguentemente alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 321 del 1990: Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.3.19 - cap. 7165), *con i seguenti importi*:

2003: + 73.217;

2004: + 51.187;

2005: + 20.562.

Tab. B. 11. (ex Tab. B. 112) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 51.650;

2004: – 51.650;

2005: – 51.650.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 51.650;

2004: + 51.650;

2005: + 51.650.

Tab. B. 12. (ex Tab. B. 58) Grignaffini, Bimbi, Tocci, Martella, Sasso, Volpini, Carra, Colasio, Gambale, Filippeschi, Capitelli, Chiaromonte, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 51.650;

2004: – 51.650;

2005: – 51.650.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 51.650;

2004: + 51.650;

2005: + 51.650.

Tab. B. 13. (ex Tab. B. 1) Grignaffini, Gambale, Volpini, Bimbi, Filippeschi, Tocci, Martella, Pisicchio, Cusumano.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 50, comma 1, lettera *f)*: Rifinanziamento dei programmi di investimento (4.2.3.15 - Edilizia giudiziaria - Cap. 7020), *con il seguente importo:*

2003: + 50.000.

Tab. B. 14. (ex Tab. B. 123) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 50, comma 1, lettera *f)*: Rifinanziamento dei programmi di investimento (4.2.3.15 - Edilizia giudiziaria - Cap. 7020), *con il seguente importo:*

2003: + 50.000.

Tab. B. 15. (ex Tab. B. 125) Fanfani.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *e la voce:* Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (settore n. 17) (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473), *con il seguente importo:*

2003: + 50.000.

Tab. B. 16. (ex Tab. B. 124) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *e la voce:* Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (settore n. 17) (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473), *con il seguente importo:*

2003: + 50.000.

Tab. B. 17. (ex Tab. B. 135) Fanfani.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile: articolo 3: attività e compiti di protezione civile (3. 2. 10. 3. Presidenza del Consiglio dei ministri - protezione civile - cap. 7447), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 40.000;

2004: + 40.000;

2005: + 40.000.

Tab. B. 18. (ex Tab. B. 20) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile: articolo 3: attività e compiti di protezione civile (3. 2. 10. 3. Presidenza del consiglio dei ministri - protezione civile - cap. 7447), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 40.000;

2004: + 40.000;

2005: + 40.000.

Tab. B. 19. (ex Tab. B. 164) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Annunziata, Lusetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 36.000;

2004: – 27.000;

2005: – 18.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *aggiungere la voce:* Decreto legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per l'università e gli enti di ricerca: articolo 6, comma 3: finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica della materia (Istruzione, università e

ricerca: 25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8920), *con i seguenti importi:*

2003: + 18.000;

2004: + 18.000;

2005: + 18.000.

Tab. B. 20. (ex Tab. B. 96) Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Cialente, Pistone.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 35.000;

2004: – 35.000;

2005: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 35.000;

2004: + 35.000;

2005: + 30.000.

Tab. B. 21. (ex Tab. B. 119) Lumia.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 30.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Tab. B. 22. (ex Tab. B. 93) Cialente, Lolli, Albertini, Amici, Bettini, Borrelli, Calzolaio, Coluccini, Crisci, Dameri, De Luca, Duca, Lusetto, Mantini, Paola Mariani, Mariotti, Marini, Melandri, Panattoni, Pasetto, Pistone, Ruggeri, Rugghia, Susini, Tocci.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Tab. B. 23. (ex Tab. B. 73) Stradiotto, Ruzzante, Cazzaro, Martella, Vianello, Sandi, Trupia, Colasio, Bimbi, Grotto, Frigato, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *voce:* legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale - Articolo 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 - cap. 7090), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Tab. B. 24. (ex Tab. B. 133) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 20.000.

Tab. B. 25. (ex Tab. B. 60) Ruzzante, Colasio, Vianello, Martella, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Frigato, Grotto, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol, Coluccini, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 18.000;

2004: – 18.000;

2005: – 18.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 18.000;

2004: + 18.000;

2005: + 18.000.

Tab. B. 26. (ex Tab. B. 110) Chianale.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 15.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 15.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Tab. B. 27. (ex Tab. B. 155) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. B. 28. (ex Tab. B. 86) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. B. 29. (ex Tab. B. 109) Chianale.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. B. 30. (ex Tab. B. 82) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 31. (ex Tab. B. 160) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 10.000.

Tab. B. 32. (ex Tab. B. 63) Grotto, Frigato, Ruzzante, Martella, Vianello, Stradiotto, Cazzaro, Trupia, Sandi, Fistarol, Colasio, Zanella, Bimbi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.500;

2004: – 7.500;

2005: – 7.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 7.500;

2004: + 7.500;

2005: + 7.500.

Tab. B. 33. (ex Tab. B. 102) Ranieli, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.000;

2004: – 7.000;

2005: – 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 7.000;

2004: + 7.000;

2005: + 7.000.

Tab. B. 34. (ex Tab. B. 68) Stradiotto, Ruzzante, Cazzaro, Martella, Vianello, Sandi, Trupia, Colasio, Bimbi, Grotto, Frigato, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.000;

2004: – 7.000;

2005: – 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 7.000;

2004: + 7.000;

2005: + 7.000.

Tab. B. 35. (ex Tab. B. 156) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.000;

2004: – 7.000;

2005: – 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 7.000;

2004: + 7.000;

2005: + 7.000.

Tab. B. 36. (ex Tab. B. 157) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.000;

2004: – 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 7.000;

2004: + 7.000.

Tab. B. 37. (ex Tab. B. 44) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 15.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 15.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 38. (ex Tab. B. 121) Lumia.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *con i seguenti importi:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 39. (ex Tab. B. 158). Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 40. (ex Tab. B. 154) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 41. (ex Tab. B. 64) Frigato, Grotto, Ruzzante, Bimbi, Colasio, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 42. (ex Tab. B. 61) Ruzzante, Vianello, Martella, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Frigato, Grotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 43. (ex Tab. B. 118) Lumia.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 44. (ex Tab. B. 95) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Dorina Bianchi, Mazzoni.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 45. (Tab. B. 97) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Brusco, Mazzoni.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 46. (Tab. B. 100) Peretti, De Laurentiis, Mazzoni.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 47. (ex Tab. B. 151) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 48. (ex Tab. B. 138) Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 49. (ex Tab. B. 89) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 50. (ex Tab. B. 147) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Tab. B. 51. (ex Tab. B. 161) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000.

Tab. B. 52. (ex Tab. B. 84) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000.

Tab. B. 53. (Tab. B. 87) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000.

Tab. B. 54. (ex Tab. B. 83) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;

2004: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000.

Tab. B. 55. (ex Tab. B. 149) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero della giustizia, *con il seguente importo:*

2003: + 5.000.

Tab. B. 56. (ex Tab. B. 148) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000.

Tab. B. 57. (ex Tab. B. 65) Grotto, Frigato, Ruzzante, Martella, Vianello, Stradiotto, Cazzaro, Trupia, Sandi, Fistarol, Colasio, Bimbi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 5.000;

Tab. B. 58. (ex Tab. B. 150) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 4.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 4.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. B. 59. (ex Tab. B. 70) Vianello, Ruzzante, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Colasio, Bimbi, Grotto, Frigato, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 4.000 (limiti di impegno);

2004: – 4.000 (limiti di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 4.000 (limiti di impegno);

2004: + 4.000 (limiti di impegno).

Tab. B. 60. (ex Tab. B. 117) Rava, Marcora, Preda, Manzini, Pinza, Bielli, Franci.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.500;

2004: – 3.500;

2005: – 3.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.500;

2004: + 3.500;

2005: + 3.500.

Tab. B. 61. (ex Tab. B. 99) Peretti, Liotta, Giuseppe Drago, Cozzi, Mazzoni.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.100;

2004: – 3.100;

2005: – 3.100.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.100;

2004: + 3.100;

2005: + 3.100.

Tab. B. 62. (ex Tab. B. 136) Garagnani, Santulli, Licastro Scardino, Orsini.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. B. 63. (ex Tab. B. 159) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. B. 64. (ex Tab. B. 85) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. B. 65. (Tab. B. 152) Di Gioia, Folena, Bonito.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e delle attività culturali, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 3.000.

Tab. B. 66. (ex Tab. B. 122) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 3.000.

Tab. B. 67. (ex Tab. B. 107) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare la seguente variazione:*

2003: + 3.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 69. (ex Tab. B. 2) Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Rusconi, Gambale.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 2.841.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 2.841.

Tab. B. 70. (ex Tab. B. 62) Grotto, Frigato, Ruzzante, Martella, Vianello, Stradiotto, Cazzaro, Trupia, Sandi, Fistarol, Colasio, Bimbi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500;

2004: – 2.500;

2005: – 2.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.500;

2004: + 2.500;

2005: + 2.500.

Tab. B. 71. (ex Tab. B. 94) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Tanzilli, Mereu, Mongiello, Liotta, Ciro Alfano, Dorina Bianchi, Mazzoni.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500;

2004: – 2.500;

2005: – 2.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.500;

2004: + 2.500;

2005: + 2.500.

Tab. B. 72. (ex Tab. B. 101) Ranieli, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Tab. B. 74. (ex Tab. B. 139) Bianchi Clerici, Galli, Rizzi, Butti, Taborelli, Palmieri, Airaghi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000.

Tab. B. 75. (ex Tab. B. 66) Colasio, Ruzzante, Bimbi, Zanella, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Grotto, Frigato, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 1.000.

Tab. B. 76. (ex Tab. B. 76) Sandi, Ruzzante, Martella, Vianello, Grotto, Frigato, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 500;

2005: – 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la voce: Ministero della giustizia *con i seguenti importi:*

2003: + 2.000;

2004: + 500;

2005: + 500.

Tab. B. 77. (ex Tab. B. 98) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 2.000.

Tab. B. 78. (ex Tab. B. 114) Guido Dussin.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 1.800.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 1.800.

Tab. B. 79. (ex Tab. B. 77) Martella, Ruzzante, Vianello, Grotto, Frigato, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.500;

2004: – 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.500;

2004: + 1.500.

Tab. B. 80. (ex Tab. B. 105) Peretti, Mazzoni, Giuseppe Drago.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;

2004: – 3.750;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500;

2004: + 2.500;

2005: + 2.000.

Tab. B. 81. (ex Tab. B. 69) Vianello, Ruzzante, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Colasio, Bimbi, Grotto, Frigato, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000 (limite di impegno);

2004: – 1.000 (limite di impegno);

2005: – 1.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000 (limite di impegno);

2004: + 1.000 (limite di impegno);

2005: + 1.000 (limite di impegno).

Tab. B. 82. (ex Tab. B. 103) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000 (limite di impegno);

2004: – 1.000 (limite di impegno);

2005: – 1.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000 (limite di impegno);

2004: + 1.000 (limite di impegno);

2005: + 1.000 (limite di impegno).

Tab. B. 83. (ex Tab. B. 146) Zorzato, Milanato, Ghedini, Saia, Ascierto.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;

2004: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000.

Tab. B. 84. (ex Tab. B. 74) Frigato, Grotto, Ruzzante, Sandi, Martella, Vianello, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 1.000.

Tab. B. 85. (ex Tab. B. 72) Vianello, Ruzzante, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Colasio, Bimbi, Grotto, Frigato, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 984.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 984.

Tab. B. 86. (ex Tab. B. 75) Grotto, Frigato, Ruzzante, Vianello, Martella, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, ridurre in misura proporzionale le restanti voci fino a concorrenza dello stesso importo.

Tab. B. 87. (ex Tab. B. 113) Illy, Damiani, Maran.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 7.747;

2004: + 7.747;

2005: + 7.747.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.747;

2004: – 7.747;

2005: – 7.747.

Tab. B. 89. (ex Tab. B. 142) Zorzato, Campa, Zanettin, Milanato, Ferro, Fratta Pasini, Paniz, Ghedini, Fontana, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Leone, D'Agrò, Saia.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2004: – 100.000.

Conseguentemente:

alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *rubrica:* Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *rubrica:* legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 150.000;

2005: – 100.000.

Tab. B. 90. (ex Tab. B. 162) Adornato, Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2004: – 100.000.

Conseguentemente:

alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *rubrica:* Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987, articolo 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 150.000;

2004: – 100.000.

Tab. B. 91. (ex Tab. B. 163) Colasio, Volpini, Bimbi, Carra, Rusconi, Gambale.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2004: – 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 1.000.

Tab. B. 92. (ex Tab. B. 71) Vianello, Ruzzante, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Colasio, Bimbi, Grotto, Frigato, Fistarol.

Alla tabella B, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: + 38.000.

Conseguentemente,

*Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 9.000.

Conseguentemente,

alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare le seguenti voci:

legge n. 448 del 2001 – articolo 54 – Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali:

2003: – 10.000;

legge n. 448 del 2001 – articolo 55 – Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale:

2003: – 19.000.

Tab. B. 158. La Commissione.

(Approvato)

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Tab. B. 93. (ex Tab. B. 90) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella B, voce: Ministero delle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 105.000;

2004: + 140.000;

2005: + 140.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Tab. B. 94. (ex Tab. B. 92) Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella B, voce: Ministero delle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 105.000;

2004: + 140.000;

2005: + 140.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate: capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 105.000;

2004: – 140.000;

2005: – 140.000.

Tab. B. 95. (ex 3200-*bis*/X/Tab. B. 1) Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia.

Alla tabella B, voce: Ministero delle attività produttive, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 46.312.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 96. (ex Tab. B. 30) Mantini, Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero delle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 15.000;

2005: + 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Tab. B. 97. (ex Tab. B. 91) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella B, aggiungere la voce: Ministero della giustizia, *con i seguenti importi*:

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 98. (ex Tab. B. 168) Annunziata, Iannuzzi.

Alla tabella B, aggiungere la voce: Ministero della giustizia, *con i seguenti importi:*

2003: + 1.300;

2004: + 1.300;

2005: + 1.300.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 99. (ex Tab. B. 21) De Franciscis.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;

2004: + 150.000;

2005: + 150.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 100. (ex Tab. B. 4) Bimbi, Colasio, Carra, Volpini, Rusconi, Gambale.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;

2004: + 150.000;

2005: + 150.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Tab. B. 101. (ex Tab. B. 141) Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Cialente, Pistone.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;

2004: + 150.000;

2005: + 150.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Tab. B. 161. (ex 3200-bis/VII/Tab.B/2) Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Cialente, Pistone.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 60.000;

2004: + 60.000;

2005: + 60.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 102. (ex Tab. B. 3) Bimbi, Colasio, Carra, Volpini, Rusconi, Gambale.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 60.000;

2004: + 60.000;

2005: + 60.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Tab. B. 103. (ex Tab. B. 140) Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Cialente, Pistone.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 60.000;

2004: + 60.000;

2005: + 60.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Tab. B. 159. (ex 3200-bis/VII/Tab. B. 1) Grignaffini, Martella, Tocci.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000.

2004: + 10.000.

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 104. (ex Tab. B. 55) Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 105. (ex Tab. B. 15) De Franciscis, Diana, Squeglia.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 4.000;

2004: + 4.000;

2005: + 4.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 106. (ex Tab. B. 5) Lusetti, Armando Cossutta, Gasperoni.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Conseguentemente, ridurre di pari importo per ogni anno la tabella C, mediante corrispondente riduzione di tutte le restanti voci in misura proporzionale.

Tab. B. 107. (ex Tab. B. 6) Oliverio, Meduri, Minniti, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Conseguentemente, ridurre di pari importo per ogni anno la tabella C, mediante corrispondente riduzione di tutte le restanti voci in misura proporzionale.

Tab. B. 108. (Tab. B. 8) Meduri, Oliverio, Minniti, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 15.194.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 109. (ex Tab. B. 47) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 15.000;

2004: + 15.000;

2005: + 15.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 110. (ex Tab. B. 11) De Franciscis, Diana, Squeglia.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 9.000;

2004: + 9.000;

2005: + 9.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 111. (ex Tab. B. 25) Vernetti, Realacci, Zanella, Lusetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 112. (ex Tab. B. 56) Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 413.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 113. (ex Tab. B. 50) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Conseguentemente, ridurre di pari importo per ogni anno la tabella C, mediante corrispondente riduzione di tutte le restanti voci in misura proporzionale.

Tab. B. 114. (ex Tab. B. 7) Minniti, Meduri, Oliverio, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 75.000;

2004: + 75.000;

2005: + 75.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 115. (ex Tab. B. 165) Annunziata, Iannuzzi, Realacci.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 116. (ex Tab. B. 24) Molinari.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 117. (ex Tab. B. 53) Duilio, Quartiani, Mantini.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 118. (Tab. B. 57) Duilio, Quartiani, Mantini.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Tab. B. 119. (ex Tab. B. 78) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Tab. B. 120. (ex Tab. B. 169) Cordoni, Buffo.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 38.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 121. (ex Tab. B. 38) Mantini, Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 32.795.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 122. (ex Tab. B. 45) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare la seguente variazione:*

2003: + 30.987.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 123. (ex Tab. B. 31) Mantini, Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 28.000;

2004: + 28.000;

2005: + 28.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 124. (ex Tab. B. 19) Fistarol, Sandi, Bressa.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 24.775.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 125. (ex Tab. B. 35) Mantini, Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 126. (ex Tab. B. 12) De Franciscis, Diana, Squeglia.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 127. (ex Tab. B. 17) De Franciscis, Diana, Squeglia.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Conseguentemente, ridurre di pari importo per ogni anno la tabella C, mediante corrispondente riduzione di tutte le restanti voci in misura proporzionale.

Tab. B. 128. (ex Tab. B. 9) Meduri, Oliverio, Minniti, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 13.169.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 129. (ex Tab. B. 43) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 12.000;

2004: + 12.000;

2005: + 12.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 130. (ex Tab. B. 14) De Franciscis, Diana, Squeglia.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 131. (ex Tab. B. 10) De Franciscis, Diana, Squeglia.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 132. (Tab. B. 18) De Franciscis, Diana, Squeglia.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 133. (Tab. B. 23) Molinari.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 134. (Tab. B. 166) Iannuzzi, Annunziata.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 135. (Tab. B. 167) Annunziata, Iannuzzi.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 136. (ex Tab. B. 26) Mantini.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 8.779.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 137. (ex Tab. B. 40) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 8.586.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 138. (ex Tab. B. 33) Mantini, Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 7.746.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 139. (ex Tab. B. 41) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 7.200.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 140. (ex Tab. B. 37) Mantini, Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 7.082.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 141. (ex Tab. B. 42) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 6.868.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 142. (ex Tab. B. 34) Mantini, Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 5.608.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 143. (ex Tab. B. 46) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 144. (ex Tab. B. 22) Molinari.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 4.913.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 145. (ex Tab. B. 32) Mantini, Duilio.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 4.131.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 146. (ex Tab. B. 51) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 3.666.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 147. (ex Tab. B. 52) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 3.098.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 148. (ex Tab. B. 48) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 2.582.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 149. (ex Tab. B. 39) Mantini, Cialente.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 2.359.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 150. (ex Tab. B. 49) Mantini.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.000;

2004: + 2.000;

2005: + 2.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 151. (ex Tab. B. 27) Morgando.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 152. (ex Tab. B. 16) De Franciscis, Diana, Squeglia.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 715.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 153. (ex Tab. B. 28) Mantini.

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 480.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 154. (ex Tab. B. 29) Duilio, Mantini.

Alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 4.000 (limite di impegno);

2004: + 4.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: − 4.000 (limite di impegno);

2004: − 4.000 (limite di impegno).

Tab. B. 155. (ex XIII. Tab. B. 1) Rava, Sedioli, Preda.

Alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare la seguenti variazioni:*

2003: + 50.000.

2004: + 50.000.

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 156. (ex Tab. B. 54) Duilio, Quartiani, Mantini.

Alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 30.000;

2004: + 30.000;

2005: + 30.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 157. (ex Tab. B. 13) De Franciscis, Diana, Squeglia.

Alla tabella B, voce: Ministero della salute, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 118.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

Tab. B. 158. (ex Tab. B. 36) Mantini.

TABELLA C

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468/1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 253.504;

2004: – 353.990;

2005: – 353.990.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 431/1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 253.504;

2004: + 353.990;

2005: + 353.990.

Tab. C. 1. (ex Tab. C. 59.) Pistone, Lucidi, Benvenuto, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 241.000;

2004: – 241.000;

2005: – 241.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziario ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 241.000;

2004: + 241.000;

2005: + 241.000.

Tab. C. 88. (ex * Tab. C. 72.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Diana Spina, Palmieri, Orsini, Lainati.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Tab. C. 90. (ex Tab. C. 75.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Alfano, Mereu, Mongiello, Tanzilli, Grillo, Dorina Bianchi, Mazzoni.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 90.000;

2004: – 90.000;

2005: – 90.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 431 del 1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo - Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 90.000;

2004: + 90.000;

2005: + 90.000.

Tab. C. 2. (ex * Tab. C. 32.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-*ter*: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero attività produttive - Legge n. 282 del 1991 e decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 61 del 1994 - decreto-legge n. 26 del 1995, convertito nella legge 95 del 1995: riforma dell'ENEA (4.2.3.4. - Cap. 7630), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

○ **Tab. C. 98.** (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 2.) Cialente, Gambini, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce*: Legge 431 del 1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo - Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

○ **Tab. C. 3.** (ex Tab. C. 26.) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare la seguente variazione:*

2005: – 46.481.

Conseguentemente alla medesima tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 282 del 1991: Decreto legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 -Decreto legge n. 26 del 1995, convertito nella legge 95 del 1995: Riforma dell'ENEA *apportare la seguente variazione:*

2005: + 46.481.

Tab. C. 91. (ex Tab. C. 61.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 67 del 1987, Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'economia, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 25.000;

2004: + 25.000;

2005: + 25.000.

○ **Tab. C. 18.** (ex Tab. C. 127.) Bianchi Clerici, Sergio Rossi, Pagliarini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 394 del 1981, Sostegno alle esportazioni italiani, *aggiungere la seguente:* Decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984, Interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

2003: 25.000;

2004: 25.000;

2005: 25.000.

○ **Tab. C. 4.** (ex Tab. C. 122.) Pistone.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 25.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 84 del 2001, Partecipazione italiana alla ricostruzione dei Balcani - Art. 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 25.000.

Tab. C. 92. (ex Tab. C. 65.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di

riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto-legge n. 142 del 1991, Disposizioni in favore di zone danneggiate da eccezionali avversità - Art. 6, comma 1, Reintegro Fondo protezione civile, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Tab. C. 5. (ex Tab. C. 114.) Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter,* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge 292 del 1990: ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. C. 99. (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 1.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 9.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero per le attività produttive, *voce:* Legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, Art. 1, comma 43, Contributi ad Enti, istituti ed altri organismi, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 9.000.

Tab. C. 83. (ex Tab. C. 97.) Cozzi, Collè, Brusco, Mereu, Ciro Alfano.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 9.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero per le attività produttive, *voce:* Legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, Art. 1, comma 43, Contributi ad Enti, istituti ed altri organismi, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 9.000.

Tab. C. 100. (ex 3200-bis/X/Tab. C. 3.) De Brasi, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di

riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.510;

2004: – 6.570;

2005: – 6.570.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977, Potenziamento dell'attività sportiva universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.510;

2004: + 6.570;

2005: + 6.570

*** Tab. C. 86.** (ex * Tab. C. 54.) Massidda.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato – Art. 9-*ter,* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 – Contributi ad enti ed altri organismi (enti di promozione sportiva), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Tab. C. 6. *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.510;

2004: – 6.670;

2005: – 6.670.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, rubrica: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva Universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.510;

2004: + 6.670;

2005: + 6.670.

*** Tab. C. 87.** (ex Tab. C. 76.) Massidda.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.510;

2004: – 6.670;

2005: – 6.670.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, rubrica: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva Universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.510;

2004: + 6.670;

2005: + 6.670.

*** Tab. C. 7.** (ex * Tab. C. 89.) Patria, Savo, Tarantini, Crosetto.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.510;

2004: – 6.670;

2005: – 6.670.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, rubrica: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva Universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.510;

2004: + 6.670;

2005: + 6.670.

*** Tab. C. 8.** (ex * Tab. C. 88.) Alberto Giorgetti, Catanoso, Fatuzzo, Fragalà, Lo Presti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.510;

2004: – 6.670;

2005: – 6.670.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, rubrica: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva Universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.510;

2004: + 6.670;

2005: + 6.670.

*** Tab. C. 9.** (ex * Tab. C. 78.) Gerardo Bianco, Ruzzante, Lucidi, Lumia, Mancini, Malan, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Martella, Filippeschi.

(Approvato)

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 431/1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma 1, Sostegno all'accessoalle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

**** Tab. C. 10.** (ex ** Tab. C. 24.) Fioroni, Lettieri, Molinari, Stradiotto, Lusetti, Milana, Ruggeri, Iannuzzi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 431/1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

** **Tab. C. 11.** (ex **Tab. C. 31. e **Tab. C. 33.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 431/1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Tab. C. 12. (ex **Tab. C. 46.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di ricerca per autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500;

2004: – 2.500;

2005: – 2.500.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, voce: Legge n. 38 del 2001, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia - Art. 16, comma 2, Contributo alla regione Friuli Venezia Giulia, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 2.500;

2004: + 2.500;

2005: + 2.500.

Tab. C. 200. Il Governo

(Approvato)

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;

2004: – 1.000;

2005: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto- legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 647 del 1996 - Art. 3, Contributo al Centro internazionale radiomedico CIRM, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Tab. C. 84. (ex Tab. C. 77.) Massidda.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma della contabilità generale dello Stato - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 44;

2004: – 44;

2005: – 44.

Conseguentemente alla medesima tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 118 del 1987, Norme relative alla Scuola Archeologica italiana in Atene, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 44;

2004: + 44;

2005: + 44.

Tab. C. 13. (ex Tab. C. 15.) Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Rusconi, Gambale.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge 146 del 1980, Legge finanziaria per il 1980, Articolo 36, Istituto nazionale di statistica, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 48.000;

2004: + 51.000;

2005: + 51.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Tab. C. 14. (ex Tab. C. 56.) Tocci, Ventura, Agostini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge 146 del 1980, Legge finanziaria per il 1980, *aggiungere la seguente:* Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982, Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA)*:*

2003: 25.162.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 67 del 1987, Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 25.162.

Tab. C. 15. (ex Tab. C. 83.) Marcora, Rava, Banti, Meduri, Loddo, Ruggeri, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Benevento, Nicola Rossi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge 146 del 1980, Legge finanziaria per il 1980, *aggiungere la seguente:* Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982, Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA)*:*

2003: 20.000.

Conseguentemente alla medesima tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle Entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 20.000.

***Tab. C. 95.** (ex *Tab. C. 3.) Zama, Scaltritti, Jacini, Ricciuti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge 146 del 1980, Legge finanziaria per il 1980, *aggiungere la seguente:* Decreto-

legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982, Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA)*:*

2003: 20.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle Entrate - 6. 2. 1. 8), *apportare la seguente variazione:*

2003: − 20.000.

***Tab. C. 16.** (ex *Tab. C. 84.) Rava, Marcora, Rossiello, Franci, Sedioli, Preda, Benevento, Nicola Rossi, Capitelli, Violante.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge 146 del 1980, Legge finanziaria per il 1980, *aggiungere la voce:* Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982, Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.10 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1555), *con il seguente importo:*

2003: 20.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle Entrate - 6. 2. 1. 8), *apportare la seguente variazione:*

2003: − 20.000.

Tab. C. 137. (ex Tab. C. 1.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 67 del 1987, Rinnovo della legge n. 416 del 1981 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 25.000;

2004: + 25.000;

2005: + 25.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

Tab. C. 17. (ex Tab. C. 44.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Pistone.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 225 del 1992, Istituzione del servizio della protezione civile - Art. 3, Attività e compiti di protezione civile, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 40.000;

2004: + 40.000;

2005: + 40.000.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

○ **Tab. C. 19.** (ex * Tab. C. 34.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 225 del 1992, Istituzione del servizio della protezione civile - Art. 3, Attività e

compiti di protezione civile, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 40.000;

2004: + 40.000;

2005: + 40.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ **Tab. C. 20.** (ex * Tab. C. 105.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, lannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 128 del 1998, Legge comunitaria, Art. 23, Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.000;

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

Tab. C. 21. (ex Tab. C. 28.) Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Duca.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 230 del 1998, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Art. 19, Fondo nazionale per il servizio civile, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

Conseguentemente alla medesima tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle Entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

Tab. C. 93. (ex Tab. C. 64.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 230 del 1998, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Art. 19, Fondo nazionale per il servizio civile, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 30.000;

2004: + 30.000;

2005: + 30.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

Tab. C. 22. (ex Tab. C. 7.) Fioroni, Lucà, Delbono, Battaglia, Realacci, Zanella, Preda, Bimbi, Lucidi, Giovanni Bianchi, Sereni, Giacco, Meduri, Bolognesi, Losi, Tolotti, Ruzzante, Lucidi Lumia, Mancini, Malan, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Martella, Filippeschi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 230 del 1998, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Art. 19, Fondo nazionale per il servizio civile, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

ab. C. 23. (ex Tab. C. 45.) Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.0000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *voce:* Legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

Tab. C. 24. (ex Tab. C. 103.) Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per leerogazioni in agricoltura (AGEA), *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

Conseguentemente alla medesima tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle Entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

*** Tab. C. 130.** (ex * Tab. C. 94.) , Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze„ *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 200.000;

2004: – 200.000;

2005: – 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero istruzione, università e ricerca, *voce:* Decreto-legge n. 204 del 1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione nazionale della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000;

2004: + 200.000;

2005: + 200.000.

Tab. C. 109. (ex 3200-bis/X/Tab. C. 5.) Cialente, Gambini, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze„ *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: -150.000.

Conseguentemente alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge 185 del 1992, Nuova

disciplina del fondo di solidarietà nazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: +150.000.

Tab. C. 110. (ex 3200-*bis*/XIII. Tab. C. 18.) Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Nannicini, Sandi, Marcora, Banti, Stramaccioni, Oliverio, Ruggieri, Meduri, Loddo, Potenza.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero attività produttive, *voce:* Legge 135 del 2001, Riforma legislazione nazionale del turismo - Art. 12, comma 3, Fondo cofinanziamento offerta turistica (Settore 27) (3.2.3.5 - Cap. 7359), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Tab. C. 101. (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 11.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *voce:* Legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

*** Tab. C. 94.** (ex * Tab. C. 66.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *voce:* Legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

*** Tab. C. 25.** (ex * Tab. C. 93.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *voce:* Legge n. 185 del 1992,

Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

* **Tab. C. 82.** (ex * Tab. C. 90.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *voce:* Legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

* **Tab. C. 26.** (ex * Tab. C. 82.) Marcora, Meduri, Banti, Loddo, Ruggieri, Molinari, Lettieri, Potenza.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *voce:* Legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

* **Tab. C. 27.** (ex * Tab. C. 87.) Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Nannicini, Sandi, Borrelli, Oliverio, Benvenuto, Nicola Rossi, Stramaccioni.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 - Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate (6.1.2.8 - capp. 3890,3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 90.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale - Art. 1, comma 3, Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411), *apportare la seguente variazione:*

2003: + 90.000.

Tab. C. 81. (ex tab. C. 99.) Jacini, Ricciuti, Zama, Scaltritti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 - Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate (6.1.2.11), *apportare la seguente variazione:*

2003: -85.924.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 185 del 1992, *apportare la seguente variazione:*

2003: +85.924.

Tab. C. 111. (ex 3200-*bis*/XIII. Tab. C. 16.) Marcora, Meduri, Banti, Loddo, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'ar-

ticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 75.348;

2004: – 77.468;

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *dopo la voce:* Legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, *aggiungere la seguente:* Legge n. 144 del 1999 - Art. 25, Fondo per lo sviluppo in agricoltura:

2003: 75.348;

2004: 77.468;

Tab. C. 28. (ex Tab. C. 86.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Banti, Ruggeri, Loddo, Meduri, Fotenza, Benevento, Nicola Rossi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge 388 del 2000, Disciplina per la formazione del bilancio dello Stato - Art. 104, Ricerca di base (25. 2. 3. 7), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

○ **Tab. C. 103.** (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 12.) Cialente, Gambini, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge 388 del 2000, Disciplina per la formazione del bilancio dello Stato - Art. 145, comma 21, Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 - Cap. 7150), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

○ **Tab. C. 102.** (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 6.) Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 30.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *dopo la voce:* Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, *aggiungere la seguente:* Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Art. 52, comma 54, Adeguamento rete distributiva:

2003: + 30.000;

2004: + 30.000;

2005: + 30.000.

Tab. C. 104. (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 13.) Gambini, Buglio, De Brasi, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Lulli, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, Aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, *la seguente:* Legge n. 817 del 1971, Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice:

2003: 25.000;

2004: 25.000;

2005: 25.000.

*** Tab. C. 29.** (ex * Tab. C. 92.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, Aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, *la seguente:* Legge n. 817 del 1971, Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice:

2003: 25.000;

2004: 25.000;

2005: 25.000.

*** Tab. C. 30.** (ex * Tab. C. 81.) Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Sandi, Franci, Banti, Oliverio, Potenza, Loddo, Meduri, Ruggieri, Nannicini, Benevento, Nicola Rossi, Capitelli, Violante.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. – articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 15.000;

2005: – 20.000.

Conseguentemente alla Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive,

alla voce: Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, *premettere la seguente:* Legge 25 febbraio 1992, n. 215, Legge sull'imprenditoria femminile, Misure a favore del *franchising*.

2003: + 10.000;

2004: + 15.000;

2005: + 20.000.

Tab. C. 105. (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 14.) Cazzaro, Gambini, Buglio, De Brasi, Cialente, Nieddu, Lulli, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *dopo la voce:* Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, *aggiungere la seguente:* Decreto legislativo 114 del 1998 - Art. 24, Patrimonializzazione Confidi.

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Tab. C. 106. (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 15.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.600;

2004; - 7.600;

2005; - 7.600.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge 23 febbraio 2001, n. 38, Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 7.600;

2004: + 7.600;

2005: + 7.600.

Tab. C. 31. (ex Tab. C. 74.) Maran, Illy, Damiani.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 7.500.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, *dopo la voce:* Legge n. 185 del 1992, Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, *aggiungere la seguente:* Legge n. 388 del 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001) -

Art. 129, comma 11, lettera *f)*, Impianti frutticoli colpiti dalla *sharka*.

2003: + 7.500.

Tab. C. 32. (ex Tab. C. 85.) Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Banti, Ruggieri, Loddo, Meduri, Benevento, Nicola Rossi.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6. 1. 2. 8.), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25,82;

2004: – 25,82;

2005: – 25,82.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 662 del 1996, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 266 del 1997, Interventi urgenti per l'economia - Art. 2, comma 2, Finanziamento esportazioni a pagamento differito.

2003: + 25,82;

2004: + 25,82;

2005: + 25,82.

◦ **Tab. C. 108.** (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 8.) De Brasi, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n.300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. - articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6. 1. 2. 8.), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25,82;

2004: – 25,82;

2005: – 25,82.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 662 del 1996, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 266 del 1997, Interventi urgenti per l'economia - Art. 12, comma 1, Legge Sabatini (1.2.3.4 - cap. 7005P):

2003: + 25,82;

2004: + 25,82;

2005: + 25,82.

◦ **Tab. C. 107.** (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 7.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 292 del 1990: ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Tab. C. 33. (ex Tab. C. 48.) Gambini,, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 292 del 1990: ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Tab. C. 34. (ex Tab. C. 67.) Alberto Giorgetti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 282 del

1991 e Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 61 del 1994 e Decreto-Legge n. 26 del 1995, convertito nella legge 95 del 1995, Riforma dell'ENEA, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 30.000;

2005: + 30.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Tab. C. 34. (ex Tab. C. 49.) Cialente, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Vigni, Calzolaio, Mazzuca, Ruggeri, Volpini, Realacci, De Simone, Pistone, Tocci, Cento.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43, Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 9.000.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

○ **Tab. C. 35.** (ex Tab. C. 69.) Alberto Giorgetti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43, Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 9.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **Tab. C. 36.** (ex Tab. C. 51.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43, Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 4.000;

2004: + 4.000;

2005: + 4.000.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

Tab. C. 37. (ex Tab. C. 113.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 68 del 1997, Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - Art. 8, comma 1, lettera *b)*, Contributo di finanziamento attività promozionale, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 13.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. C. 38. (ex Tab. C. 68.) Alberto Giorgetti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 68 del 1997, Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - Art. 8, comma 1, lettera *b)*, Contributo di finanziamento attività promozionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 7.000;

2004: + 9.000;

2005: + 9.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Tab. C. 39. (ex Tab. C. 50.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella C, rubrica: Ministero della giustizia, *voce:* Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti - Art. 135, Programmi di prevenzione e cura dell'Aids e recupero tossicodipendenti, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.000;

2004: + 6.000;

2005: + 6.000.

Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

Tab. C. 40. (ex Tab. C. 101.) Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.

Alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 320.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Tab. C. 41. (ex Tab. C. 98.) Crucianelli, Calzolaio, Spini, Folena, Fumagalli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

Tab. C. 42. (ex Tab. C. 102.) Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977, Potenziamento dell'attività sportiva universitaria, *apportare le seguenti variazioni*:

2003 + 5.510;

2004 + 6.670;

2005 + 6.670.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 163 del 1985, Fondo unico dello spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003 - 5.510;

2004 - 6.670;

2005 - 6.670.

◦ **Tab. C. 43.** (ex Tab. C. 55.) Marras.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 394 del 1977, Potenziamento dell'attività sportiva universitaria, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 5.510;

2004: + 6.670;

2005: + 6.670.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-SDI.

◦ **Tab. C. 44.** (ex Tab. C. 47.) Buemi, Villetti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 147 del 1992, Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000;

2004: + 200.000;

2005: + 200.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

Tab. C. 45. (ex Tab. C. 17.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 147 del 1992, Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 60.000;

2005: + 70.000.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita-L'Ulivo.

Tab. C. 46. (ex Tab. C. 38.) Bimbi, Carra, Colasio, Gambale, Rusconi, Volpini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 147 del 1992, Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 40.000;

2004: + 60.000;

2005: + 80.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Tab. C. 47. (ex Tab. C. 107.) Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Ruzzante, Lucidi Lumia, Mancini, Malan, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Filippeschi.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993 - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.495.000;

2004: + 1.495.000;

2005: + 1.495.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

Tab. C. 48. (ex Tab. C. 16.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993 - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 491.000;

2004: + 491.000;

2005: + 491.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

○ **Tab. C. 49.** (ex Tab. C. 42.) Volpini, Carra, Colasio, Gambale, Filippeschi, Capitelli, Chiaromonte, Bimbi, Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Carli, Giulietti Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis, Ruzzante, Lucidi Lumia, Mancini, Malan, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993 - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 491.000;

2004: + 491.000;

2005: + 491.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

◦ **Tab. C. 50.** (ex Tab. C. 19.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993 - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 491.000;

2004: + 491.000;

2005: + 491.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **Tab. C. 51.** (ex Tab. C. 109.) Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993 - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 490.000;

2004: + 490.000;

2005: + 490.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

Tab. C. 96. (ex 3200-*bis*VII/Tab. C/14.) Colasio, Volpini, Bimbi, Carra, Rusconi, Gambale.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993 - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000;

2004: + 200.000;

2005: + 200.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Tab. C. 52. (ex Tab. C. 106. e ex 3200-*bis*/VII/Tab. C./7) Martella, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Tocci, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993 - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 60.000;

2004: + 60.000;

2005: + 60.000.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. C. 149. (ex 22. 73. *nuova formulazione*) Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro delle Vedove, Fatuzzo, maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993 - Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 40.000;

2004: + 60.000;

2005: + 80.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

Tab. C. 53. (ex Tab. C. 18.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e Legge n. 144 del 1999, Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;

2004: + 250.000;

2005: + 250.000.

Seguono compensazioni gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

Tab. C. 54. (ex Tab. C. 11.) Carra, Colasio, Volpini, Bimbi, Rusconi, Gambale.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e Legge n. 144 del 1999, Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;

2004: + 200.000;

2005: + 250.000.

Seguono compensazioni gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

Tab. C. 55. (ex Tab. C. 39.) Bimbi, Carra, Colasio, Gambale, Rusconi, Volpini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e Legge n. 144 del 1999, Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;

2004: + 150.000;

2005: + 150.000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

Tab. C. 56. (ex Tab. C. 124.) Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e Legge n. 144 del 1999, Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 126.858;

2004: + 135.880;

2005: + 152.057.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **Tab. C. 57.** (ex Tab. C. 110.) Sasso, Grignaffini, Capitelli, Tocci, Chiaromonte, Martella Carli, Giulietti, Lolli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e Legge n. 144 del 1999, Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 126.858;

2004: + 135.880;

2005: + 152.057.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

○ **Tab. C. 58.** (ex Tab. C. 41.) Colasio, Grignaffini, Bimbi, Carli, Capitelli, Gambale, Filippeschi, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Carra, Melandri Volpini, Tocci, Sasso, Giulietti, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis, Ruzzante, Lucidi Lumia, Mancini, Malan, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 204 del 1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della poli-

tica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.495.000;

2004: + 1.495.000;

2005: + 1.495.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, Dl-L'Ulivo.

◦ **Tab. C. 59.** (ex Tab. C. 16.) Bimbi, Colasio, Rusoni, Carra, Gambale, Volpini.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 204 del 1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.495.000;

2004: + 1.495.000;

2005: + 1.495.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **Tab. C. 60.** (ex Tab. C. 112.) Grignaffini, Sasso, Capitelli, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 204 del 1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

Seguono compensazioni gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

Tab. C. 97. (ex 3200-*bis*/VII/Tab. C/15.) Colasio, Volpini, Bindi, Rusconi, Carra, Gambale.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 204 del 1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 210.000;

2004: + 210.000;

2005: + 210.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, Dl-L'Ulivo.

Tab. C. 61. (ex Tab. C. 14.) Colasio, Volpini, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 204 del 1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000;

2004: + 200.000;

2005: + 200.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **Tab. C. 62.** (ex Tab. C. 52.) Cialente, Gambini,, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rughia, Tocci.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 204 del 1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della poli-

tica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000;

2004: + 200.000;

2005: + 200.000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

◦ **Tab. C. 63.** (ex Tab. C. 125.) Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 204 del 1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 110.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

Tab. C. 64. (ex Tab. C. 13.) Colasio, Volpini, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 204 del 1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 51.275;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Tab. C. 65. (ex Tab. C. 111.) Tocci, Grignafini, Sasso, Capitelli, Ghiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *voce:* Decreto-legge n. 2 del 1993, Modifiche ed integrazioni alla legge n. 150 del 1992, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50;

2004: + 50;

2005: + 50.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

Tab. C. 66. (ex Tab. C. 10.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *voce:* Legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43, Contributi agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni gruppo Margherita-l'Ulivo.

Tab. C. 67. (ex Tab. C. 25.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Alla tabella C, voce Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43, contributi ad enti,

istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 225 I), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

Tab. C. 80. (Tab. C. 9.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *voce:* Legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43, Contributi agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 1.396.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

Tab. C. 69. (ex Tab. C. 30.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *voce:* Decreto legislativo 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo - Art. 38, Agenzia per la protezione dell'am biente e per i servizi tecnici, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

Tab. C. 70. (ex Tab. C. 37.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Decreto Legislativo n. 250 del 1997 - Art. 7, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.244;

2004: + 1.244;

2005: + 1.244.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

Tab. C. 71. (ex Tab. C. 29.) Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Duca.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 431 del 1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 150.000;

2003: + 150.000;

2004: + 150.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL -l'Ulivo

(ex Tab. C. 123) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lusetti.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 431 del 1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle

locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 90.000;

2004: + 90.000;

2005: + 90.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Tab. C. 71. (ex Tab. C. 20.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti, Ruzzante, Lucidi Lumia, Mancini, Malan, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Filippeschi, Martella.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 431 del 1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 80.000;

2004: + 80.000;

2005: + 80.000.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

Tab. C. 72. (ex Tab. C. 104.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, *voce:* Legge n. 431 del 1998, Disciplina delle locazione e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo - Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

○ **Tab. C. 73.** (ex Tab. C. 23.) Milana, Pistone, Lucidi, Tocci, Bettini. Angioni, Cento, Gentiloni, Ceremigna, Battaglia, Leoni, Sciacca, Volpini, Rocchi, Melandri, Mosella, Ciani.

Alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, *voce:* Legge n. 431 del 1998, Disciplina delle locazione e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo - Art. 11, comma 1, Sostegno all'accesso alle locazioni abitative, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;

2004: + 3.000;

2005: + 3.000.

Seguono compensazioni gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **Tab. C. 74.** (ex Tab. C. 21. e Tab. C. 22.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Alla tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 163 del 1985, Nuova disciplina degli interessi dello Stato a favore dello spettacolo (Fondo unico per lo spettacolo), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 44;

2004: – 44;

2005: – 44.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 118 del 1987, Norme relative alla Scuola Archeologica italiana in Atene, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 44;

2004: + 44;

2005: + 44.

Tab. C. 89. (ex * Tab. C. 71.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.

Alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Decreto Legislativo n. 502 del 1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 80.000;

2004: + 90.000;

2005: + 90.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

○ **Tab. C. 75.** (ex Tab. C. 63.) Bindi, Petrella, Zanella, Cossutta, Bogi, Fioroni.

Alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Decreto Legislativo n. 502 del 1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 80.000;

2004: + 90.000;

2005: + 90.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

○ **Tab. C. 76.** (ex Tab. C. 62.) Bindi, Battaglia, Zanella, Cossutta, Turco, Fioroni.

Alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Decreto Legislativo n. 502 del 1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 700;

2004: + 700;

2005: + 700.

Segue compensazione n. 5 del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

Tab. C. 77. (ex Tab. C. 35.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

TABELLA D

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000;

2004: + 200.000;

2005: + 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 7. (ex Tab. D. 6. ed ex Tab. D. 11.) Fioroni, Delbono, Battaglia, Lucà, Giovanni Bianchi, Sereni, Ruzzante, Bimbi, Bindi, Tolotti, Lucidi, Meduri, Preda, Giacco, Bolognesi, Realacci, Zanella.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere la voce:* Legge n. 730 del 1983: Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): Art. 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7298), *con i seguenti importi*:

2003: 63.000;

2004: 266.000;

2005: 277.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. D. 8. (ex Tab. D. 54.) Alberto Giorgetti.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazione colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, *con i seguenti importi*:

2003: 20.659;

2004: 15.494;

2005: 5.494.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. D. 9. *(ex Tab. D. 51.)* Alberto Giorgetti, Riccio.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia - Art. 6, comma 1, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 - cap.7490):

2003: + 13.000;

2004: + 13.000;

2005: + 26.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima rubrica, voce: Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 13.000;

2004: – 13.000;

2005: – 26.000.

Tab. D. 6. (ex Tab. D. 60.) Illy, Damiani, Maran.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 200.000;

2005: – 360.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 297 del 1999: Rior dino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori - Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000;

2005: + 360.000.

***Tab. D. 10.** (ex *Tab. D. 7.) Colasio, Volpini, Bimbi, Carra, Rusconi, Gambale.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento

dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 200.000;

2005: – 360.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori - Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000;

2005: + 360.000.

***Tab. D. 46** (ex *Tab. D. 57.) Adornato, Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Craxi, Moroni, Milioto, Lainati.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, *apportare le seguenti variazioni*

2003: – 18.000;

2004: – 18.000;

2005: – 18.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *aggiungere la voce:* Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per l'Università e gli Enti di ricerca - Art. 6, comma 3: finanziamento INFM (7.1.5.1 - ricerca scientifica - cap. 8920/p), *con i seguenti importi*:

2003: + 18.000;

2004: + 18.000;

2005: + 18.000.

Tab. D. 4. (ex Tab. D. 48.) Grignaffini, Colasio, Pistone, Crosetto, Parodi, Banti, Cozzi, Mazzarella, Tocci, Magnolfi, Martella, Pinotti, Ruzzante.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, *apportare la seguente variazione:*

2005: – 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *con la voce:* Legge n. 396 del 1990: Investimenti per Roma capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - Cap. 7657), *con il seguente importo:*

2005: 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 11. (ex Tab. D. 17.) Milana, Giachetti, Rocchi, Pasetto, Lusetti, Mosella, Melandri, Tocci, Lucidi, Bettini, Angioni, Cento, Pistone, Gentiloni, Ceremigna, Battaglia, Leoni, Sciacca, Volpini, Ciani.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 86 del 1989, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo norma-

tivo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 18.000;

2004: – 18.000;

2005: – 18.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *aggiungere la voce:* Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per l'Università e gli Enti di ricerca - Art. 6, comma 3: finanziamento INFM (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8920), *con i seguenti importi*:

2003: + 18.000;

2004: + 18.000;

2005: + 18.000.

Tab. D. 12. (ex Tab. D. 8.) Bimbi, Carra, Colasio, Gambale, Rusconi, Volpini.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa del suolo cap. 7469), *con i seguenti importi:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

Tab. D. 14. (ex Tab. D. 65.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi e Vernetti.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (Economia e finanze 3.2.3.19 - Artigiancassa - Cap. 7165), *con il seguente importo*:

2003: + 73.217.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 48. (ex Tab. D. 44., limitatamente alla parte ammissibile) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7520), *con il seguente importo*:

2003: 36.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. D. 44. (ex Tab. D. 52.) Alberto Giorgetti.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 105.874;

2004: + 103.291;

2005: + 108.456.

Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima rubrica, voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 105.874;

2003: – 103.291;

2004: – 108.456.

Tab. D. 16. (ex Tab. D. 62.) Sandi, Rava, Franci, Marcora, Preda, Sedioli, Ruggeri, Loddo, Potenza, Benvenuto, Nicola Rossi.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 6.000;

2004: + 6.000;

2005: + 6.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima rubrica, voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 6.000;

2004: – 6.000;

2005: – 6.000.

Tab. D. 47. (ex Tab. D. 46.) Giuseppe Drago.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 75.000;

2004: – 75.000;

2005: – 75.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima rubrica, aggiungere la voce: Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - Art. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Settore 4) (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7150), *con i seguenti importi*:

2003: 75.000;

2004: 75.000;

2005: 75.000.

Tab. D. 13. (ex Tab. D. 61.) Alberta De Simone, Molinari, Adduce, Bonito, De Luca, Iannuzzi, Lettieri, Oliverio.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.165;

2004: – 10.330;

2005: – 15.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: Art. 6, comma 1, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 - Aree depresse cap. 7380) *con i seguenti importi*:

2003: + 5.165;

2004: + 10.330;

2005: + 15.500.

Tab. D. 5. (ex Tab. D. 59.) Maran, Illy, Damiani.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - Art. 12, comma 1 (1.2.3.4 - Cap. 7005P) *con i seguenti importi*:

2003: + 25.820.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

Tab. D. 49. (ex Tab. D. 37., limitatamente alla parte ammissibile) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - Art. 12, comma 3: Artigiancassa Fondo contributo dello Stato all'Artigiancassa, *con i seguenti importi*:

2003: 73.217;

2004: 51.187;

2005: 20.562.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 43. (ex Tab. D. 9.) Ladu, Ruggeri, Vernetti, Letta, Loddo.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Decreto legislativo n. 112 del 1998 - Trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate di incentivazione delle imprese, *con il seguente importo*:

2003: 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 15. (ex Tab. D. 33.) Ruzzante, Gambini, Cazzaro, Martella, Vianello, Sandi, Trupia, Stradiotto, Zanella, Colasio, Bimbi, Grotto, Frigato, Fistarol.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (u.p.b. 4.2.3.3. - cap 7464) *con i seguenti importi:*

2003: 250.000;

2004: 250.000;

2005: 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo.

Tab. D. 45. (ex Tab. D. 23.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 388 del 2000: Disciplina per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2001) - articolo 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Settore 4) (3.2.3.17 - Cap. 7150), *con i seguenti importi:*

2003: 50.000;

2004: 50.000;

2005: 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 17. (ex Tab. D. 36.) Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella D, rubrica Ministero delle economia e delle finanze, *aggiungere la voce*: Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - Art. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Settore 4) (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7150), *con il seguente importo*:

2004: 120.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 18. (ex Tab. D. 12.) Morgando, Boccia, Iannuzzi, Meduri, Molinari, Letta, Annunziata, Burtone.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla

ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica - Art. 3, comma 3: Fondo stabilizzazione balcani, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 26.646.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. D. 19. (ex Tab. D. 53.) Alberto Giorgetti.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce* Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale - Articolo 14: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, *con i seguenti importi*:

2003: 200.000;

2004: 200.000;

2005: 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 20. (ex Tab. D. 5 e Tab. D. 69.) Vernetti, Ruggeri, Ladu, Letta, Micheli.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale - Articolo 14: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, *con i seguenti importi*:

2003: + 100;

2004: + 100;

2005: + 100.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 2. (ex Tab. D. 50.) Tocci, Martella, Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Cialente, Pistone.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 215 del 1992: Azioni positive per l'imprenditorialità femminile (cap. 7420, settore 3), *con i seguenti importi*:

2003: 10.000;

2004: 15.000;

2005: 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 21. (ex Tab. D. 35.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 215 del 1992: Azioni positive per l'imprenditorialità femminile, *con i seguenti importi:*

2003: 10.000;

2004: 10.000;

2005: 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 22. (ex Tab. D. 16.) Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 215 del 1992: Azioni positive per l'imprenditorialità femminile (cap. 7420, settore 3), *con il seguente importo*:

2003: 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 23. (ex Tab. D. 15.) Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Decreto-legge n. 415

del 1992 convertito, con modificazioni nella legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - articolo 1 comma 3: interventi di agevolazione alle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 800.000;

2004: + 1.200.000;

2005: + 1.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 24. (ex Tab. D. 2.) Vernetti, Ruggeri, Ladu, Letta, Micheli.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 520.000;

2004: + 520.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 25. (ex Tab. D. 39.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo - Art. 52, comma 1: Fondo unico incentivi alle imprese (Settore 2) (3.2.3.8 - Cap. 7420), *con i seguenti importi*:

2003: 800.000;

2004: 800.000;

2005: 800.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 26. (ex Tab. D. 40.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo: – articolo 12 comma 3: Fondo cofinanziamento offerta turistica (Settore 27) (3.2.3.5 - Cap. 7359), *con i seguenti importi*:

2003: 100.000;

2004: 100.000;

2005: 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 27. (ex Tab. D. 41.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo: – articolo 12 comma 3: Fondo cofinanziamento offerta turistica (Settore 27) (3.2.3.5 - Cap. 7359), *con i seguenti importi*:

2003: 80.000;

2004: 80.000;

2005: 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 28. (ex Tab. D. 3.) Vernetti, Ruggeri, Ladu, Letta, Micheli.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) - Art. 52, comma 54: Adeguamento rete distributiva, *con il seguente importo:*

2003: 30.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **Tab. D. 50.** *(ex Tab. D. 10., limitatamente alla parte ammissibile)* Morgando, Vernetti, Annunziata, De Franciscis.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, *aggiungere la voce:* Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) - Art. 52, comma 54: Adeguamento rete distributiva, *con il seguente importo:*

2003: 30.000;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

◦ **Tab. D. 51.** *(ex Tab. D. 34., limitatamente alla parte ammissibile)* Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *voce:* Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (settore 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141) *apportare la seguente variazione:*

2005: – 23.829.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *aggiungere la voce:* Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante - Art. 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire, investimenti agricoltura foreste e pesca - Cap. 7003/P), *con i seguenti importi*:

2003: 13.500;

2004: 13.500;

2005: 23.829.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (settore 21) (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca - Cap. 7003/P):

2003: – 13.500;

2004: – 13.500;

Tab. D. 29. (ex Tab. D. 58.) Benvenuto, Pistone.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *aggiungere la voce:* Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5, comma 1, lett. *a)*:Costituzione fondo finanziamento ordinario delle Università-finanziamento ordinario delle Università statali (u.p.b. 25.1.2.5 - cap. 5507/P), *con i seguenti importi:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

Tab. D. 30. (ex Tab. D. 19.) Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

voce: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (settore n. 13 Istruzione univ. e ric. cap. 8921), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: + 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 31. (ex Tab. D. 18.) Vernetti, Realacci.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori - Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 1.250.000;

2004: + 1.250.000;

2005: + 1.250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 1. (ex Tab. D. 68.) Tocci, Martella, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Cialente, Pistone.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori - Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 500.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 32. (ex Tab. D. 42.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori - Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 300.000;

2004: + 300.000;

2005: + 300.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 33. (3200-bis/VII/Tab. D/4.) Colasio, Volpini, Bimbi, Carra, Rusconi, Gambale.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori - Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

Tab. D. 34. (ex Tab. D. 4.) Vernetti, Ruggeri, Ladu, Letta, Micheli.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2001) - Articolo 104: Ricerca di base, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani.

Tab. D. 35. (ex Tab. D. 30.) Capitelli, Volpini, Carra, Colasio, Gambale, Filippeschi, Chiaromonte, Bimbi, Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Carli, Giulietti, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2001) - Articolo 104: Ricerca di base, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

Tab. D. 36. (ex Tab. D. 43.) Cialente, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Tocci.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2001) - Articolo 104: Ricerca di base, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100;

2004: + 100;

2005: + 100.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani.

Tab. D. 3. (ex Tab. D. 49.) Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Cialente, Pistone.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la voce:* Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania - Art. 1, comma 2: misure di prevenzione per le aree a rischio (ambiente e territorio cap. 7850), *con i seguenti importi:*

2003: 100.000;

2004: 100.000;

2005: 100.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 4.

Tab. D. 37. (ex Tab. D. 63.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi e Vernetti.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *voce:* Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale - Art. 1, comma

1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 38. (ex Tab. D. 64.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Alla tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, *con la voce:* Legge 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (u.p.b. 3.2.3.20 - cap. 7657), *con i seguenti importi:*

2003: 50.000;

2004: 100.000;

2005: 150.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo.

Tab. D. 39. (ex Tab. D. 24.) Cento, Zanella, Pecoraro Scanio.

Alla tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, *con la voce:* Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (settore n. 11) (infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 - mobilità ciclistica - cap. 8188), *con i seguenti importi*:

2003: 10.000;

2004: 10.000;

2005: 10.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 4.

Tab. D. 40. (ex Tab. D. 28.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Alla tabella D, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 200.000;

2004: + 200.000;

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo.

Tab. D. 41. (ex Tab. D. 22.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Alla tabella D, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Tab. D. 42. (ex Tab. D. 47.) Labate, Battaglia, Cossutta, Zanella, Labate, Zanotti, Petrella, Bielli, Di Serio D'Antona, Fioroni, Burtone, Mosella.

(A.C. 3200-bis – Sezione 16)

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO PROSPETTO DI COPERTURA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 51.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 51, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2003	2004	2005
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	4.954	5.657	6.298
Disposizioni per enti locali	657	219	227
Pubblico impiego	1.061	1.167	1.536
Assistenza e previdenza (1)	2.582	3.037	3.581
Regolarizzazione immigrati	100	100	100
Altro	540	1.087	786
Effetti indotti	14	47	68
Tabella « A »	1.223	1.274	1.617
Tabella « C »	685	395	395
Minori entrate correnti			
Articolato:	3.781	6.167	4.423
Sgravi fiscali	3.781	6.167	4.423
Altro (netto)	0	0	0
Totale oneri da coprire	10.643	13.493	12.733
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	5.302	1.959	245
Interventi	5.176	1.838	93
Effetti indotti	126	121	152
Altro	0	0	0

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2003	2004	2005
	(importi in milioni di euro)		
Riduzione spese correnti			
Articolato:	2.292	4.158	4.712
Consumi intermedi	720	700	700
Pubblico impiego	37	130	192
Disposizioni per enti locali	63	69	69
Assistenza e previdenza	516	568	568
Altro	431	153	0
Effetti indotti	524	2.538	3.183
Totale mezzi di copertura	7.594	6.117	4.957
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico	3.049	7.377	7.776
TOTALE	10.643	13.493	12.733
Miglioramento risparmio pubblico	4.301	15.721	29.833
Margine	1.252	8.344	22.057

N.B.: La copertura è al netto di 2.000 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero e 975 milioni relativi al signoraggio Banca d'Italia in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale.

(1) Comprende:

Disavanzo INPDAI	1041	1055	1067
Maggiori spese assistenza – DL 194/2002	353	799	1323
Adeguamento ISTAT pensioni	533	533	533

già scontati nel tendenziale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

*** 51. 1.** (*ex* *46. 1, *ex* *46. 3 ed *ex* *46. 5). Olivieri, Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Sabattini, Leoni, Amici, Marone, Sereni, Bressa, Buemi, Sgobio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

*** 51. 2.** (*ex* 46. 6). Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

*** 51. 3.** (*ex* 46. 4.) Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 9, comma 1, sostituire le lettere a) e *b)* con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-*ter*. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-*bis* devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici – ove adottati – vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e che comunque non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-*quater*. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-*bis* le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici – ove adottati – vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-*quinquies*. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-*sexies*. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-*septies*. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-*quinquiesdecies* e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-*sexiesdecies*, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *b)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*octies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-*decies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-*sexiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-*septies* e – ove prevista – della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo

non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*nonies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

14-*decies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera *a)*;

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere *e)* e *f)*;

d) un importo forfetario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*undecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-*duodecies*. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-*undecies*, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-*terdecies*. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-*quatuordecies*. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-*quinquiesdecies*. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresí consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-*sexiesdecies*. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresí allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-*quinquiesdecies*. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*septiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*octiesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti comma 14-*ter*, lettera *a)* (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14-*ter*, lettere *b)-f)* (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000 .	90	45
Da 100.001 a 300.000 .	100	60
Oltre i 300.000	150	75

Compensazione n. 2

All'articolo 11, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole* la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti:* la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002, e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

1) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10, del presente decreto ».

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiari di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

Compensazione n. 5

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO UDC (CCD-CDU)

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460. 851;

2004: – 460. 851;

2005: – 460. 851.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi di tutte le restanti voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni*:

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA

All'articolo 11, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti:* la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

All'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

rubrica Ministero degli affari esteri:

2003: – 230.000;

2004: – 250.000;

2005: – 250.000.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: – 400.000;

2004: – 400.000;

2005: – 400.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 500.000;

2004: – 600.000;

2005: – 650.000.

rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: – 60.000;

2004: – 60.000;

2005: – 60.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di conto capitale iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 6

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 230.425;

2004: – 230.425;

2005: – 230.425.

Compensazione n. 7

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione ovvero ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure:

a) 15 per cento sui redditi fino a 15 mila euro;

b) 20 per cento sui redditi oltre 15 mila euro e fino a 30 mila euro;

c) 25 per cento sui redditi oltre 30 mila euro e fino a 60 mila euro;

d) 30 per cento sui redditi superiori a 60 mila euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi.

Compensazione n. 8

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere le seguenti:*

b-bis) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 20.000 e fino a euro 30.000.

b-ter) pari al 30 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 30.000 e fino a euro 50.000.

b-quater) pari al 50 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 50.000 e fino a euro 100.000.

Compensazione n. 9

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, voce:* Legge n. 385 del 1978, Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato*, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le restanti voci in misura pari al 6 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono elevate del 30 per cento.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

voce Decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 – CONSOB – cap. 1560):

2003: – 7.000;

2004: – 7.000;

2005: – 7.000.

voce Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 25.000;

2004: – 25000;

2005: – 25.000.

voce Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980 – Articolo 36, assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 – Istituto nazionale di statistica – cap. l680/p):

2003: – 27.000;

2004: – 27.000;

2005: – 27.000.

voce Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche – Articolo 4, istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 – Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione – cap. 1707):

2003: – 657;

2004: – 657;

2005: – 657.

voce Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti – Articolo 4, autonomia finanziaria (3.1.5.10 – Corte dei conti – cap. 2160):

2003: – 18.795;

2004: – 18.795;

2005: – 18.795.

voce Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cap. 1575):

2003: – 1.120;

2004: – 1.120;

2005: – 1.120.

voce Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525/p):

2003: – 10.800;

2004: – 10.800;

2005: – 10.800.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70,

comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775):

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – capp. 3920, 3921; Agenzia delle dogane – cap. 7781):

2003: – 37.000;

2004: – 37.000;

2005: – 37.000.

voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710):

2003: – 10.040;

2004: – 10.040;

2005: – 10.040.

voce Legge n. 205 del 2000: disposizioni in materia di giustizia amministrativa – Articolo 20, autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 – Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali – cap. 2170/p):

2003: – 11.310;

2004: – 11.310;

2005: – 11.310.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.l.2.4) – Università ed istituti non statali – cap. 5502):

2003: – 3. 650;

2004: – 3. 650;

2005: – 3. 650.

rubrica Ministero della difesa:

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 22, comma 1 (31.1.2.1 – Agenzia industrie difesa – cap. 4761):

2003: – 75;

2004: – 75;

2005: – 75.

Compensazione n. 1

All'articolo 9, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* euro 150 *con le seguenti:* euro 200.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* dieci per cento *con le seguenti:* quindici per cento.

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono

per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43 »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « 8-*bis*. Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro dell'economia e

delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c)*, del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *a)*, e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

11. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente: « *e)* le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro »;

c) al comma 1, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti:

« *i*-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore *diesel* di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro« .

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i*-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e)*, *f)* e *i*-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della

detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

12. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003.

13. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

14. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

15. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Valuta altresí l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

16. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino 7.500 euro »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 6.000 euro »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 6.000 euro », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 7.500 euro »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 9.000 euro »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a 9.000 euro »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 3.000 euro »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 7.500 a 15.000 euro »;

l) all'articolo 4, comma 2, le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a 7.500 euro ».

17. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

18. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: « *i)* gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

19. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio ditali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa

e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli SpA. di cui alla legge 19 giugno 1986, n 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle nonne che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c)*;

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi con-

giunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princípi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di alte amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 ».

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: « f-*bis)* pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle nonne vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal

Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

Compensazione n. 7

All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, ridurre del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005 gli importi di tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie;

alla tabella B, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le rubriche;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, sopprimere la voce:* Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;

alla tabella C, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le restanti voci;

alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le voci.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Le deduzioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa, fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 13

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 14

All'articolo 11, comma 1, lettera a*), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* 5,5 per cento.

Compensazione n. 15

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 16

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti:* la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al netto di quelli per regolazioni debitorie.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica Ministero dell'economia, *voce* Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le restanti voci.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI L'ULIVO

All'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 13.333;

2005: – 10.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 13.333;

2005: – 10.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 200.000;

2004: – 133.333;

2005: – 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportate le seguenti modificazioni:*

2003: – 200.000;

2004: – 133.333;

2005: – 100.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 5, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 5

All'articolo 39, comma 2, primo periodo, le parole un miliardo di euro *sostituire con le seguenti* cento milioni di euro.

Compensazione n. 6

All'articolo 45, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul *coke* di petrolio, sull'« *orimulsion* », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998.

Compensazione n. 7

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

Compensazione n. 8

All'articolo 45, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

Compensazione n. 9

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti* pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 10

All'articolo 7, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.000 euro ed a 3.000 euro *con le seguenti:* 4.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.500 euro ed a 4.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo, comma, quarto periodo, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento *con le seguenti:* nella misura del 30 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosí come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emis-

sioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 4

Sopprimere l'articolo 4.

Compensazione n. 5

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento *con le seguenti:* 5,5 per cento.

Compensazione n. 6

Sopprimere l'articolo 29.

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

Compensazione n. 9

All'articolo 50, tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2003: – 92 per cento;

2004: – 85 per cento;

2005: – 85 per cento;

Compensazione n. 10

All'articolo 50, tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 11

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 13

(A.C. 3200-bis – Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in Sardegna la persistente e prolungata siccità verificatasi negli anni 2000 e 2001, e particolarmente accentuatasi nel 2002, ha aggravato la già drammatica crisi strutturale dell'agricoltura sarda, ulteriormente colpita anche dalla BSE e dalla Blu

tongue, con la compromissione dei bilanci economici delle aziende del settore e danni provocati alle strutture dell'intero apparato produttivo agricolo e zootecnico;

la grave crisi idrica non ha permesso la ricostituzione delle riserve idriche del terreno necessarie alle esigenze biologiche della vegetazione così da interrompere la ripresa vegetativa;

il settore maggiormente colpito è quello foraggiero, che a sua volta coinvolge negativamente l'intero settore zootecnico che rappresenta l'unica significativa risorsa delle zone interne della Sardegna;

in analoga situazione di emergenza idrica verificatasi in Sicilia il Ministro dell'interno, con propria ordinanza, ha emanato le necessarie disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi idrica nelle province siciliane maggiormente colpite dalla siccità

impegna il Governo

a valutare, vista la grave situazione, un intervento per dichiarare in Sardegna, almeno nelle zone più colpite dalla siccità, lo stato di emergenza idrica;

a prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie finalizzate all'erogazione di incentivi per l'acquisto di foraggi e mangimi nonché per l'abbattimento ed il conseguente ammasso degli animali che risultano in eccesso o improduttivi, anche per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che ha colpito l'intero territorio della regione Sardegna.

9/3200-*bis*/**1**. Cuccu, Onnis.

La Camera,

considerato che:

il reddito dei pensionati sta subendo una progressiva erosione in quanto l'andamento dei prezzi relativo ai consumi tipici dei pensionati e della loro famiglie, è sostanzialmente superiore a quello registrato dagli indici dell'Istat sul costo della vita;

sottolineato che questo fenomeno dipende anche dal totale sganciamento delle pensioni dall'andamento delle retribuzioni di chi attualmente è in servizio

impegna il Governo

a prevedere, nei limiti consentiti dai vincoli di bilancio, forme di rivalutazione dei trattamenti pensionistici parzialmente collegate con la dinamica delle retribuzioni dei lavoratori.

9/3200-*bis*/**2**. Biondi, Rosso, Costa, Nan.

La Camera,

considerato che:

la programmazione negoziata ha dato risultati positivi quando sono stati rispettati i tempi di erogazione dei fondi previsti per le varie azioni. Per i Patti Territoriali sono sorti problemi relativi agli oneri delle infrastrutture, per cui allo stato molti interventi infrastrutturali e non, sono bloccati;

le regioni non ritengono di loro competenza gli oneri suddetti e la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito della circolare del Ministro delle attività produttive, ha bloccato i finanziamenti nei casi in cui le infrastrutture non siano ritenute strettamente correlate alle attività economiche dei beneficiari del Patto; ciò incide negativamente sul funzionamento dei Patti e induce ad alcune rinunce da parte degli operatori coinvolti

impegna il Governo

a risolvere, di intesa con le regioni e i rappresentanti dei singoli Patti Territoriali, i problemi relativi agli oneri per le infrastrutture e per la gestione dei Patti.

9/3200-*bis*/**3**. Lettieri.

La Camera,

considerato che:

la tratta Taranto-Potenza-Salerno, elettrificata con una spesa ingente, tra Potenza e Battipaglia non è percorribile a velocità superiore ai 70-75 chilometri orari in quanto non sono state apportate le necessarie rettifiche e gli ammodernamenti strutturali;

ritenuto che tali rettifiche alla tratta suddetta sono la condizione per rendere fruibile e dignitoso il trasporto su rotaia sia per collegare le tre importanti città, sia per facilitare il collegamento con Roma e più in generale con il centro nord, sia per utilizzare al meglio i porti di Taranto e di Salerno in un'ottica di trasporto integrato, soprattutto per le merci, che nei porti in questione dovrebbe vedere i terminali nelle cosiddette autostrade del mare

impegna il Governo

a dare alla FF.SS. precise direttive e, se necessario, un finanziamento aggiuntivo per rettificare ed ammodernare la tratta su citata.

9/3200-*bis*/**4**. Potenza, Lettieri.

La Camera,

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 24 in tema di limitazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche possono determinare difficoltà all'operatività delle istituzioni universitarie;

il sistema universitario sta affrontando la delicata fase di avvio della recente riforma dell'ordinamento didattico, che implica l'attivazione di nuovi corsi di laurea;

la complessiva riorganizzazione delle facoltà risulterebbe pregiudicata dalla preclusione della possibilità di incrementare la consistenza del personale docente;

tenuto conto che il problema potrebbe assumere dimensioni particolarmente preoccupanti per le università o le facoltà di recente istituzione o che siano divenute autonome da meno di cinque anni, le quali non hanno ancora potuto dotarsi di tutti i docenti e tecnici previsti nel ruolo;

preso atto della disponibilità manifestata dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria a risolvere il problema segnalato

impegna il Governo

ad individuare strumenti idonei per la parziale attenuazione del testo dell'articolo 24 allo scopo di consentire alle università di più recente istituzione di assumere il personale docente e tecnico necessario per assicurare la loro operatività e, più in generale, di attenuare il divieto di nuove assunzioni relativamente a tutte le università nella misura necessaria per garantire l'effettiva attivazione dei corsi di laurea già previsti.

9/3200-*bis*/**5.** Antonio Pepe, Anedda, Cannella, Angela Napoli, Lamorte, Cardiello, Ronchi, Malgieri, Leo, Alberto Giorgetti, Giorgio Conte, Baiamonte, Amato, Cerruti, Gastaldi, Romani, Sardelli, Ricciotti, Sanza, Testoni, Spina Diana, Onnis, Porcu, Saglia.

La Camera,

premesso che:

alla fine della passata legislatura il Parlamento italiano approvò la legge n. 58 del 2001 che istituiva il « Fondo per lo sminamento umanitario », prevedendo una spesa di 19 miliardi di lire per il 2002 e di 5 miliardi per il 2003;

una così importante riduzione degli stanziamenti risulta largamente insufficiente per lo sminamento dei territori rimasti da bonificare e porterà l'Italia ad abbassare il livello del proprio impegno

nel campo della lotta contro le mine antipersona, e ciò avrà riflessi negativi anche sul prestigio internazionale del nostro paese;

il Governo accolse un ordine del giorno (n. 9/6690/1) che fissava le priorità d'intervento per il finanziamento per operazioni di bonifica territoriale e prevenzione in Bosnia, Kossovo e nella regione settentrionale dell'Iraq, area quest'ultima sotto il protettorato dall'ONU e abitata in prevalenza dai curdi;

a dicembre del 2001 il Ministro degli affari esteri deliberò di erogare gli stanziamenti del 2001 a favore dell'U.N.M.A.S., che però non aveva nei suoi programmi la regione del nord Iraq, esclusa anche dai finanziamenti nel 2002;

la diaspora curda investe direttamente e sistematicamente le coste italiane e dell'Unione europea dal 1997, sono infatti molte migliaia i curdi, di provenienza irachena e turca, che hanno transitato, e nonostante la nuova legge, continuano a giungere in Italia;

nonostante molti siano stati respinti e la terribile sorte riservata a tanti di loro, i curdi continuano a cercare rifugio nell'Europa centro-settentrionale per fuggire dalle pesanti condizioni di discriminazione e di repressione nelle quali sono costretti a vivere in Iraq e in Turchia;

il flusso migratorio curdo, per le gravi e complesse motivazioni esistenziali, difficilmente potrà essere interrotto, è essenziale cercare di rimuovere le concause generatrici del fenomeno;

una delle principali cause, della quale dobbiamo realisticamente sentirci responsabili, è rappresentata dalla presenza di innumerevoli campi minati nell'Iraq settentrionale (15-20 milioni di mine in larga parte *made in Italy)* che procurano lutti, orribili mutilazioni, e impediscono le attività primarie di agricoltura e pastorizia;

nonostante l'opposizione da parte dei governanti curdi, la realtà politica di questa *no-fly zone* è influenzata oltre che dal regime iracheno che ha un interesse strategico a mantenere attivi i campi minati, anche da organizzazioni fondamentaliste islamiche collegate ai gruppi terroristici internazionali;

la fuga da una condizione umana così difficile verso una realtà incerta ma sicuramente meno disperata è per molti l'ultima possibilità;

impegna il Governo

ad aumentare i fondi destinati per le operazioni di sminamento e a ripartirli in maniera equa, destinandola anche all'Iraq settentrionale e al completamento della bonifica delle aree minate della Bosnia, mantenendo l'impegno preso a suo tempo con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/6690/1;

ad intervenire diplomaticamente, nell'ambito delle Nazioni Unite, per tutelare le minoranze curde nel nord Iraq, affinché sia data loro la possibilità di ricominciare un programma di bonifica delle proprie terre.

9/3200-*bis*/**6**. Cima, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Squeglia, Pollastrini, Fanfani, Mosella, Maccanico, Santino Adamo Loddo, Rocchi, Bimbi, Giovanni Bianchi, Mantini, Lettieri, Volpini, Realacci, Gambini, Benvenuto, Grandi, Ruzzante, Calzolaio, Buffo, Folena, Oliverio, Capitelli, Siniscalchi, Bielli, Rugghia, Panattoni, Giacco, Ranieri, Rotundo, Giulietti, Adduce, Crisci, Cialente, Battaglia, Trupia, Di Serio d'Antona, Alberta De Simone, Zanotti, Damiani, Potenza, Mazzuca, Grotto, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia, Patria, Brusco, D'Agrò, Lucchese, Gallo, Rodeghiero, Carlucci, Zacchera, Cordoni, Carbonella, Sandi.

La Camera,

premesso che:

considerata l'importanza che la spesa sanitaria, tanto di parte corrente quanto per investimenti, riveste nel quadro complessivo della spesa pubblica, motivo per il quale essa deve essere oggetto di particolare attenzione nell'ambito della programmazione economica;

considerata la necessità di promuovere, nel quadro del riparto del fondo sanitario nazionale e degli altri finanziamenti erogati alle regioni, un'adeguata ed incisiva politica di ammodernamento delle strutture sanitarie, in particolare di quelle ospedaliere, in quanto – nel settore sanitario – i veri risparmi si possono ottenere investendo nell'innovazione e determinando in tal modo il riassorbimento e l'eliminazione di sprechi e di impropri utilizzi di strutture obsolete;

impegna il Governo

a predisporre un piano straordinario di investimenti nel settore sanitario, il quale, a partire dal rifinanziamento dell'articolo 20 della legge finanziaria 1989, consenta alle regioni di affrontare le ristrutturazioni di impianti ospedalieri rese necessarie dalle nuove norme in materia di posti letto e di tecniche alternative al ricovero, senza dover ricorrere per questo ad ulteriori indebitamenti sui propri bilanci e senza rinunciare alle priorità già indicate nei propri programmi di edilizia ospedaliera e di innovazione tecnologica.

9/3200-*bis*/**7**. Banti.

La Camera,

valutata la necessità di adottare iniziative che favoriscano il recupero dei ritardi che le aree meridionali del Paese registrano in più campi della vita sociale ed economica della Nazione, compresa l'alta formazione universitaria e la ricerca scientifica;

considerato che la Sicilia, in particolare, presenta un deficit di istituzioni universitarie rispetto al resto del Paese, essendo ferma al 1838 la dotazione originaria di 3 atenei preesistente all'unità d'Italia;

considerato peraltro che – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, applicativo dell'articolo 20, comma 8, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – la programmazione del sistema universitario deve contribuire « alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare fra Centro-Nord e Sud »;

preso atto che, a seguito delle indicazioni legislative, il Ministro dell'università ha determinato, con proprio decreto del 29 dicembre 2000, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, individuando – con l'articolo 1, comma 1, alla lettera *d)* l'obiettivo della « riduzione degli squilibri del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud » ed alla lettera *e)* l'obiettivo di « nuovi interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi »;

constatato che la Sicilia registra – sia con riferimento al Sud, che in relazione alla situazione nazionale – i peggiori indici statistici per quanto attiene al rapporto tra numero di atenei, da una parte, e superficie territoriale, popolazione residente e popolazione studentesca potenziale dall'altra;

evidenziato che lo squilibrio territoriale del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud si limita pertanto essenzialmente alla Sicilia, unica regione nella quale tra l'altro le università di Palermo e di Catania risultano sovraffollate, registrando da sole circa 120.000 iscritti;

considerato che, a fronte del deficit di atenei che connota il sistema universitario siciliano, non sono stati previsti interventi nel piano triennale 2001-2003, varato con decreto ministeriale 8 maggio 2001;

preso atto che la regione siciliana ha posto a disposizione della istituzione di un quarto ateneo dell'Isola ingenti risorse con proprie leggi 3 maggio 2001 n. 6 e 26 marzo 2002 n. 2, ed ha anche individuato nella città di Enna la sede del quarto polo universitario della Sicilia;

preso atto altresì che, in effetti, la sede universitaria di Enna – con oltre 3.000 studenti, distribuiti in 20 corsi di laurea, e proprie idonee strutture che accolgono già oltre trenta docenti e ricercatori di ruolo, con oneri a carico degli enti locali – ha conseguito i titoli necessari per operare come sede autonoma;

ritenuto che – alla luce della situazione deficitaria del sistema universitario della Sicilia e delle prospettive di sviluppo socio-economico che una nuova istituzione di alta formazione e di ricerca scientifica può arrecare all'Isola – appare non più rinviabile l'istituzione del quarto ateneo siciliano;

valutato che si rende necessario, pertanto, integrare per la regione Sicilia – dando così concreta applicazione ai criteri *d)* ed *e)* del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2000 – il Piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003, emanato con il decreto dell'8 maggio 2001 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

impegna il Governo

ad emanare, entro sessanta giorni, un decreto integrativo del decreto ministeriale 8 maggio 2001, con il quale si preveda e si regolamenti, con decorrenza dall'anno accademico 2003/2004, l'autonomia del polo universitario di Enna e la sua trasformazione in quarta università della Sicilia, fermo restando che, in vigenza del corrente piano triennale 2001-2003, gli oneri per il funzionamento della nuova istituzione continuano ad essere sostenuti dalla Regione siciliana e dal consorzio di enti locali che in atto gestisce lo stesso polo universitario.

9/3200-*bis*/**8**. Finocchiaro, Lumia.

La Camera,

visto l'articolo 15 dell'A.C. 3200 *bis* che prevede la riduzione delle spese per consumi intermedi aventi natura non obbligatoria ed istituisce, per ciascun dicastero, un fondo per far fronte ad eventuali, sopravvenute, maggiori esigenze di spese di consumi intermedi;

riconosciuto in linea generale che anche il dicastero della difesa debba concorrere, al pari di tutte le altre amministrazioni pubbliche, al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della finanza pubblica;

rilevato tuttavia come la particolare struttura del bilancio di questo dicastero consideri iscritti nella categoria dei consumi intermedi anche voci di spesa direttamente attinenti alla funzionalità e l'ammodernamento dello strumento militare nel suo complesso le quali, considerato anche il prolungato e rilevante impegno operativo delle Forze Armate sia all'estero nell'ambito delle missioni internazionali di pace che in Patria nell'ambito delle operazioni di concorso alla gestione delle calamità naturali non possono essere ridotte rispetto a quanto inscritto nel progetto di bilancio, pena la perdita di efficienza ed efficacia dello strumento militare nazionale;

impegna il Governo

a considerare, nel disporre la riduzione delle poste di bilancio che fanno parte della categoria dei consumi intermedi, le sole voci economiche che attengono alle spese del Ministero della difesa in quanto dicastero (quali quelle afferenti le pubblicazioni, i noleggi e le locazioni, le utenze, le spese di pulizia, rappresentanza, mostre, convegni, Comitati, Commissioni, relazioni pubbliche e pubblicità, studi, consulenze, indagini ed altri servizi similari) e non anche quelle direttamente finalizzate al mantenimento dell'efficienza delle forze armate, quali le spese relative alla acquisizione di materiale bellico, di beni di consumo correlati inscindibilmente

alla funzionalità degli enti e reparti alla manutenzione ordinaria e la riparazione dei mezzi e dei sistemi d'arma in dotazione, all'addestramento, alle missioni o comunque connesse con la mobilità del personale, agli accertamenti sanitari;

a considerare, nella determinazione della dotazione del fondo previsto dal secondo periodo del comma 1, anche i proventi che deriveranno al dicastero per effetto della vendita al pubblico degli immobili dell'amministrazione della difesa secondo la legislazione previgente alla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9/3200-*bis*/**9**. Ramponi, Giorgio Conte.

La Camera,

considerato che:

la città turistica di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo è interamente attraversata dalla strada statale n. 16 caratterizzata da un traffico pesante e veicolare particolarmente intenso e pericoloso che ha causato moltissimi incidenti, anche mortali, ed ha prodotto un progressivo e preoccupante inquinamento da polveri e rumori che costituisce fattore di pericolo per la salute dei residenti;

accertato che da tempo è stata predisposta la progettazione definitiva della « Variante di Roseto degli Abruzzi alla strada statale n. 16 »;

il comune di Roseto degli Abruzzi, la provincia di Teramo, numerose associazioni e movimenti di cittadini hanno ripetutamente chiesto il dirottamento del traffico pesante sulla « A/14 » e la costruzione della « Variante alla strada statale n. 16 »;

valutata l'esigenza di provvedere alla realizzazione della « Variante di Roseto alla strada statale n. 16 »; anche in considerazione del fatto che si collegherebbe l'autoporto di Roseto degli Abruzzi con l'autostrada « A/14 », con l'arteria denominata « Teramo/Mare » e, quindi, con le più importanti direttrici di traffico stradale nazionale Est/Ovest e Nord/Sud, nonché con le realizzande varianti alle città costiere di Silvi e Montesilvano;

ritenuto opportuno inserire l'intervento nel programma delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo socio-economico del Paese;

impegna il Governo

a finanziare il progetto di costruzione della « Variante di Roseto degli Abruzzi alla strada statale n. 16 », da tempo predisposto, per il quale l'ANAS ha dichiarato di essere in grado di avviare tempestivamente le procedure necessarie per la concreta realizzazione dell'opera.

9/3200-*bis*/**10**. Crisci, Cialente, Borrelli, Lolli, Mariotti.

La Camera,

considerato che:

la drastica riduzione dei contributi statali pari a euro 303.676,66 per l'anno 2002 al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, sola espressione nazionale della più importante e prestigiosa organizzazione scolastica a livello internazionale;

le previsioni di bilancio del Collegio sono state formulate in base alla legge n. 295/1995 (articolo 1 comma 8) ed alla più recente legge n. 296/98, che aveva ridotto il contributo annuale pari a Euro 2.169.118,98;

tenuto conto che il bilancio preventivo per l'anno 1-9-2002-31-8-2003 del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è stato redatto sulla base del contributo statale per l'anno solare 2002, pari a Euro 2.169.118,98;

tenuto conto che con tale riduzione di contributi esiste il rischio che, non ottemperando ai programmi ed agli standard imposto dall'I.B. (International Baccalaureate), venga revocata la possibilità di

rilasciare tale titolo di studio e di conseguenza venga revocato il riconoscimento in Italia di detto titolo così come previsto dalla legge 20 ottobre 1986, n. 738;

ciò comporterebbe anche ripercussioni a diffuso livello internazionale, provenendo la stragrande maggioranza degli studenti da Paesi esteri sulla base di accurate selezioni e grazie anche al contributo finanziario di realtà pubbliche e private non italiane;

impegna il Governo

a garantire che il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico possa continuare a svolgere la sua benemerita e insostituibile attività secondo gli elevati standard didattici e formativi imposti dall'I.B.: e ben noti al Parlamento italiano, al cui voto si dovette a suo tempo l'istituzione del Collegio stesso.

9/3200-*bis*/**11**. Damiani, Illy, Maran, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

nella stesura del primo elenco dei beni militari dismessi da trasferire dallo Stato alla regione Friuli Venezia Giulia, sarebbero state inserite anche le caserme dismesse di Zegla e di Brazzano in comune di Cormons (Gorizia), poi tolte, in quanto l'amministrazione regionale temeva di dover finanziare il comune per rendere usufruibili gli spazi e gli immobili trasferiti;

considerato che, dal dicembre 2001, anche la caserma Amadio di Cormons è stata dismessa dall'esercito e che quindi sussistono tutti i presupposti per un suo inserimento in un secondo elenco di beni da trasferire dallo Stato alla regione Friuli Venezia Giulia e quindi ai comuni territorialmente interessati;

ritenuto che questo possa avvenire solo a fronte di una incisiva azione della regione nelle sedi competenti, azione non dettata dalla paura di dover finanziare i comuni per il recupero dei beni trasferiti ma dalla volontà di « risarcire » gli enti locali per le servitù e i vincoli che questi imponenti insediamenti militari hanno comportato nei loro territori, vincoli e servitù che ora potrebbero trasformarsi in importanti occasioni di sviluppo economico, culturale e sociale;

impegna il Governo

ad intraprendere nelle sedi istituzionali appropriate adeguate iniziative affinché vengano trasferiti alla regione Friuli Venezia Giulia beni limitari dismessi che abbiano poi la possibilità di concreto utilizzo da parte delle comunità locali territorialmente interessate e di inserire la caserma Amadio di Cormons nel secondo elenco di beni da trasferire, in fase di predisposizione

9/3200-*bis*/**12**. Illy, Maran, Damiani.

La Camera,

considerato che:

il settore orafo argentiero italiano è descritto dai seguenti dati. Valore mercato interno al dettaglio: 5526 milioni di euro. Esportazioni: 4562 milioni di euro, Export/produzione: 70 per cento, Aziende di produzione: 10.000, Aziende di distribuzione: 25.000, Addetti (produzione e distribuzione): 130.000, materie prime lavorate: oro (509 t), argento (780 t); corallo (28 t); diamanti (612.000 carati); perle (530.000 momme), per lo più composto da piccole o piccolissime realtà produttive;

i dati indicano (2001) un raffreddamento dei consumi interni di oreficeria-argenteria, una forte contrazione delle esportazioni (-10 per cento) e di conseguenza una riduzione consistente della produzione (-9 per cento in volumi di oro trasformato);

nei primi sei mesi del 2002 sono state utilizzate 26.626 ore di cassa integrazione nel distretto di Vicenza, 42.000 ore nel distretto di Arezzo e si stanno

ancora censendo a livello nazionale le numerose dismissioni sia nel comparto produttivo sia in quello distributivo;

la necessità di rilancio del settore va affidata alla possibilità di implementare azioni di supporto all'innovazione, di comunicazione e promozione del prodotto su tutti i mercati, oltre che azioni di formazione professionale e manageriale;

esiste un'ampia convergenza delle associazioni imprenditoriali di categoria, a considerare la co-partecipazione delle aziende di settore a progetti indirizzati nel senso di cui sopra, coinvolgendo il Governo nella determinazione di strumenti anche legislativi che consentano la realizzazione di tali progetti

impegna il Governo

ad istituire una concertazione istituzionale tra ministero attività produttive, ministero dell'economia e delle finanze, associazioni di categoria più rappresentative, al fine di elaborare entro la prima metà del prossimo anno 2003 iniziative mirate, anche di carattere normativo, al rilancio del settore nel senso sopra esposto.

9/3200-*bis*/**13**. Giorgio Conte, Cannella, Saglia, Menia, Lisi, Migliori, Strano.

La Camera,

considerato che:

le questioni ambientali devono assumere carattere sempre più strategico in quanto sono basilari per garantire la vita alle generazioni future;

la legge finanziaria per il 2003 non prevede alcuna svolta nelle politiche di sviluppo ambientalmente compatibile né di conservazione e tutela dell'ambiente, mentre si registra ancora una evidente e assoluta incapacità di azione come dimostrato dalla sussistenza di enormi residui passivi;

al contrario le politiche del Governo basate sulle grandi opere e su una marginalizzazione delle politiche ambientali, evidenziate finanche dalla proposta recente di sanatoria di abusi edilizi nei parchi, non vanno neanche nella direzione dell'applicazione degli accordi internazionali, seppure con obiettivi minimi, ad esempio in materia di riduzione delle emissioni inquinanti;

lo stesso patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese diventa occasione di speculazioni e privatizzazioni, tramite le iniziative della Patrimonio Spa e della Infrastrutture Spa, che puntano a raccogliere una massa enorme di finanziamenti per sostenere la realizzazione di infrastrutture tanto grandi quanto inutili;

il Governo impone con una logica centralista, che contraddice i poteri locali e la partecipazione democratica, una serie di scelte antiambientali come quelle che impongono impianti produttori di elettrosmog, centrali elettriche private, grandi opere devastanti, svendita di beni ambientali e culturali

impegna il Governo

a dare attuazione immediata agli impegni fissati dal Protocollo di Kyoto anche attraverso adeguate risorse economiche, avendo come obiettivo l'ulteriore miglioramento degli impegni presi anche attraverso atti e azioni unilaterali;

a sostenere iniziative politiche nazionali e internazionali che garantiscano acqua pubblica per tutte e tutti, abbandonando le politiche di privatizzazione delle risorse idriche ed in tal senso, anche in vista del terzo forum sull'acqua che si terrà a Kyoto nel corso del 2003, a farsi promotore di un accordo internazionale con il quale si affermi il diritto all'acqua come diritto inalienabile della persona, se ne garantisca l'accesso e si vieti ogni forma di privatizzazione, ad applicare un sistema tariffario giusto e solidale fondato sul principio di sostenibilità;

a vietare l'utilizzo, il brevetto e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;

a sviluppare attraverso congrue risorse economiche l'uso di energia alternativa e rinnovabile e contestualmente a non intervenire direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero in progetti che sostengano l'energia nucleare;

a procedere l'azzeramento del debito dei paesi i via di sviluppo aumentando contestualmente allo 0,7 per cento del Pil gli aiuti allo sviluppo;

ad avviare e sostenere in maniera decisa la riduzione della produzione di rifiuti attraverso la raccolta differenziata e il riciclo;

ad affrontare in maniera efficace la questione smog attraverso una politica dei trasporti e della mobilità che si basi sul potenziamento del trasporto pubblico, sullo sviluppo del trasporto delle merci su rotaie;

a utilizzare tutte le risorse economiche, a partire dai residui passivi, destinate agli interventi di difesa del suolo e al dissesto idrogeologico.

9/3200-*bis*/**14**. Vendola, Giordano.

La Camera,

considerato che:

le borse di studio, conferite da università, enti di ricerca o altre pubbliche istituzioni, che all'origine hanno come scopo la formazione professionale del borsista medesimo, hanno spesso assolto alla funzione di titolo indispensabile per poter partecipare al concorso per accedere ai ruoli delle amministrazioni che le abbiano conferite;

in tali casi la Corte dei conti ha statuito che il periodo di borsa di studio utile a costituire il titolo finalizzato all'ammissione al concorso va computato ai fini della quiescenza (corte dei conti, sezione III pensioni civili, con sentenza n. 48161 del 22 luglio 1981, secondo cui: « il periodo triennale trascorso in posizione di « borsista » presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria è riscattabile ai fini di quiescenza in quanto attestato sul profitto conseguito e sulle attitudini alla ricerca costituiva titolo indispensabile per poter partecipare al concorso di sperimentatore nell'apposito ruolo del ministero dell'agricoltura »);

negli stessi sensi si è espressa la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti-pensioni civili, con sentenza n. 143 del 27 aprile 1995: (« per il riscatto del periodo legale necessario al conseguimento dei titolo accademici (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 e articolo unico legge 29 novembre 1982 n. 881), che prevedono la possibilità di valutare ai fini di quiescenza detti periodi solo qualora l'università chieda il corrispondente titolo quale condizione necessaria per l'assunzione in servizio o per la continuazione della carriera ») e negli stessi sensi è la sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti – pensioni civili con la sentenza n. 796 del 29 marzo 1996;

inoltre è radicato convincimento del giudice contabile che qualora l'attività svolta dal « borsista » si assimilabile, nella ricorrenza delle condizioni previste per quel tipo di rapporto, a quello di pubblico impiego, esso è riscattabile ai fini di quiescenza (Corte dei conti, sezione III, pensioni civili, sentenza n. 57200 del 14 novembre 1984; idem, sentenza n. 58442 del 22 giugno 1985, idem, sentenza n. 6832 del 20 marzo 1992; sezione giurisdizionale Lazio, pensioni civili, sentenza n. 402 del 27 dicembre 1994);

rilevante appare l'indirizzo assunto dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale Emilia Romagna, la quale ha più volte statuito che « in materia pensionistica, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, è ammesso a riscatto il periodo di attività prestata nella qualità di borsista; attesa la riconducibilità di detta attività ad un « servizio » reso dalla pubblica amministrazione (sentenza n. 150 del 25 settembre 1995) e che la riscattabilità emerge dal fatto che il servizio di borsista »è consistito in concreto

nello svolgimento di un'attività in favore dell'amministrazione con l'inserimento nella organizzazione e la soggezione a regole proprie di quest'ultima » (sentenza n. 43 del 7 febbraio 1996);

si è già detto che spesso la pubblica amministrazione ha fatto ricorso all'istituto della borsa di studio per colmare carenze di organico, specialmente laddove tali carenze non potevano essere colmate per cause anche di ordine legislativo;

da questo punto di vista appare esemplare quanto determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Enea con provvedimento n. 225 dell'11 febbraio 1999, provvedimento con cui ha proceduto a modificare (dopo l'emanazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 e del decreto legislativo 30 gennaio 1999 n. 36) il proprio regolamento per l'istituzione, l'attivazione e la gestione delle borse di studio;

dopo aver affermato che « la borsa di studio costituisce uno degli strumenti tradizionali di formazione adottato dall'Ente, consistente in un percorso di apprendimento attraverso la partecipazione indiretta di un giovane laureato ad attività dell'Ente...: » e che « l'istituto delle borse di studio Enea per laureati ha subìto, nel corso degli anni, numerose rivisitazioni finalizzate non solo ad una maggiore e più efficace valorizzazione di giovani leve di ricercatori e tecnologi, ma anche allo sviluppo di figure professionali a carattere interdisciplinare destinate a rendere di più facile accesso per la collettività prodotti, processi e metodologie innovative », nel documento richiamato si afferma che « i miglioramenti e le semplificazioni procedurali hanno sempre privilegiato la finalità di formazione postuniversitaria collegata all'istituto della borsa, pur tenendo conto delle esigenze programmatiche dell'ente e della relativa pianificazione del fabbisogno di risorse umane conseguente alla necessità di colmare carenze di personale qualificato venutesi a creare con il blocco delle assunzioni »;

tale affermazione, esplicata dal Consiglio di amministrazione dell'Enea, corrisponde ad identiche situazioni di altre pubbliche amministrazioni (in prevalenza enti di ricerca e università) come può evincersi da buona parte delle pronunzie giurisdizionali innanzi riportate;

questa situazione di non riconoscimento spesso del servizio prestato in conseguenza del conferimento delle borse di studio ha determinato, a seguito dell'emanazione della legge 8 agosto 1995 n. 335, che ha introdotto nuove forme di previdenza ai fini pensionistici, situazioni in cui, a partire da una certa epoca, che la legge ha fissato dopo il 31 dicembre 1995, molti dipendenti pubblici, non hanno potuto più giovarsi, ai fini pensionistici, anche per pochi mesi, del precedente sistema contributivo;

l'articolo 1, e 13 di tale legge infatti, precisa che solo « per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo »;

molto spesso il periodo di attività svolta durante la borsa di studio, se debitamente riconosciuto, sia per l'iniziativa dell'ente erogatore della borsa, sia per l'iniziativa degli stessi interessati borsisti, appare utile, se non altro, al raggiungimento del periodo di 18 anni, fissato dal citato articolo 1, comma 13, legge n. 335 del 1995 e che in tali casi il riscatto può essere effettuato, su iniziativa dei borsisti, con spesa a intero carico degli stessi;

tale iniziativa può conferire agli istituti di previdenza una entrata rilevate che contribuirebbe all'accrescimento del fondo pensionistico;

impegna il Governo

a varare un apposito provvedimento legislativo per riconoscere che:

è facoltà di coloro che abbiano usufruito di borse di studio di procedere al riscatto ai fini pensionistici, con onere a loro totale carico, del tempo trascorso in

tale situazione, qualora ciò consenta di maturare il periodo di diciotto anni, fissato dall'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9/3200-*bis*/**15**. Cennamo.

La Camera,

considerato che:

l'Autostrada del Ponente Ligure registra un continuo aumento della circolazione sia per ragioni turistiche e sia per un sensibile incremento del passaggio di mezzi pesanti che transitano da e per la Francia e la Spagna;

sia al venerdì sera e sia alla domenica l'Autostrada A 10 è impraticabile poiché si vengono a creare « code » lunghe chilometri le quali, a loro volta, spesso generano numerosi incidenti;

la maggior parte dei mezzi che transitano per il ponente ligure si dirige verso il Piemonte o proviene dal Piemonte;

da molti anni si discute per dare vita ad un collegamento viario da Albenga a Ceva che, in sostanza, costituirebbe la risposta più rapida ed efficace al problema, attraverso una « bretella » che alleggerirebbe sensibilmente il traffico autostradale della Riviera Ligure avvicinando la costa al Piemonte;

in occasione della precedente manovra finanziaria per l'anno 2002, il Governo aveva accolto favorevolmente un ordine del giorno con il quale si assumeva l'impegno di finanziare un progetto per un collegamento autostradale tra Albenga e Ceva;

impegna il Governo

ad inserire il progetto autostradale Albenga-Garessio-Ceva, nella prossima delibera C.I.P.E. relativa alle grandi infrastrutture di rilievo nazionale.

9/3200-*bis*/**16**. Nan, Costa, Bornacin, Cozzi, Biondi, Viale, Taborelli, Patria, Crosetto, Di Luca, Stradella.

La Camera,

considerato che:

positivamente l'impegno del Governo per la modernizzazione infrastrutturale dell'Italia;

al riguardo, l'esigenza di un potenziamento dei collegamenti stradali ed autostradali transappenninici che concernono aree disagiate anche a causa della scarsità complessiva dei servizi;

in particolare, l'esigenza di un miglioramento dei traffici economici e commerciali tra l'Europa centrale ed il mar Tirreno sede virtuale di una portualità competitiva e di grande appetibilità turistica;

il tracciato autostradale della Lucca-Modena rappresenta da tempo un elemento insostituibile della modernizzazione dei collegamenti della dorsale appenninica tosco-emiliana;

impegna il Governo

a considerare prioritario l'intervento finanziario finalizzato a modernizzare i collegamenti appenninici ed in particolare la Lucca-Modena.

9/3200-*bis*/**17**. Luigi Martini, Migliori.

La Camera,

considerato che:

l'Unione europea ha suddiviso il proprio territorio in zone climatico-agricole vitivinicole a cui corrispondono diversi parametri in ordine alle colture, alle caratteristiche di qualità dei prodotti e alle tecniche di produzione degli stessi;

in particolare, per la produzione vinicola sono differenti, da zona a zona, i livelli alcolici, lo zuccheraggio, le aggiunte di volume liquido;

oltre alle considerazioni relative alla latitudine geografica individuate nella zona climatica subalpina, va considerato

anche che questa specifica area è stata interessata negli ultimi anni da accentuate modificazioni climatiche;

la presenza già ratificata di « enclavi » di zonizzazione « CIb » (vedi Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta) che hanno caratteristiche climatiche e morfologiche simili al territorio circostante dell'area subalpina dell'Italia settentrionale;

l'approssimarsi dell'adesione della Slovenia e di altri paesi dell'Europa centro-orientale alla Unione europea sta creando seria apprensione presso gli operatori del Nord-Est, preoccupati dell'immissione massiccia e incontrollata sul mercato di prodotti che, per tipologia di base, sono simili a quelli italiani;

la ventilata richiesta da parte della Slovenia di essere sottoposta alle regole tecniche in vigore nella fascia mitteleuropea, richiamandosi a similitudini con l'Austria, compreso l'aumento del titolo alcolometrico dei mosti e vini mediante l'aggiunta di saccarosio;

l'appartenenza ad una zona viticola comune permetterebbe invece ai produttori dell'Italia settentrionale di confrontarsi sul mercato attuale e nel prossimo ampliamento dell'Unione europea ad est, con regole comuni senza subire penalizzazioni rispetto ad altri Paesi dell'Unione, considerato il rispetto degli stessi parametri alcolici, di zuccheraggio e di aggiunta di volume liquido;

impegna il Governo

a sviluppare ogni opportuna iniziativa, in vista del prossimo allargamento dell'Unione europea, affinché tutta la rimanente fascia dell'Italia settentrionale (Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) venga inserita dalla zona attuale denominata « CII » alla zona « CI », creando a livello europeo una fascia omogenea che vada dalla Francia fino (nella prospettiva dell'allargamento ad Est) all'Europa orientale, in modo da riordinare in modo più funzionale e coerente la fascia viticola alpino-mitteleuropea, garantite le stesse regole di produzione e di sviluppo nei territori dell'Unione e impedire che si creino situazioni di concorrenza sleale in presenza di condizioni morfologiche e climatiche simili.

9/3200-*bis*/**18**. Maran, Illy, Damiani.

La Camera,

premesso che:

i medici borsisti specializzandi attendono l'attuazione della direttiva CEE 96/16 e successive modificazioni, recepita con il decreto legislativo n. 368 del 1999 che rivedendo la disciplina della formazione medica specialistica determinerebbe, legittimamente, un rapporto di lavoro definito attraverso un contratto di formazione lavoro, con relativa copertura previdenziale ed assicurativa;

ritenuto che:

questo nuovo regime metterebbe fine all'attuale sistema che prevede le sole, irrisorie, borse di studio come giusta remunerazione, ma che purtroppo l'attuazione della modificazione è subordinata all'accantonamento di riserve economiche a valersi sul fondo sanitario nazionale che, dal 1999 ad oggi, non è stato mai effettuato;

considerato che:

nonostante la volontà espressa dal Governo di definire una soluzione, per questa benemerita categoria di lavoratori, non sembrano esistere le condizioni, almeno nell'immediato, anche se sarebbe auspicabile determinarle;

impegna il Governo

in alternativa, nell'immediato, a considerare, almeno, la possibilità di rivalutare gli esigui compensi, derivanti dalle borse di studio, in relazione alla variazione del costo della vita.

9/3200-*bis*/**19**. Santulli, Garagnani, Palmieri, Licastro Scardino, Carlucci.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166 prevede il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di 180 milioni di euro nel 2002 per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

a tutt'oggi non risulta emanato il decreto di riparto di cui al comma 6 dell'articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166

impegna il Governo

a provvedere rapidamente alla ripartizione dei 180 milioni di euro, di cui al comma 4 dell'articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

a considerare in modo rigoroso il termine, di cui al comma 5, per la realizzazione o l'avvio dei lavori per le opere inerenti ai progetti effettivamente finanziati conseguentemente a mantenere nella piena disponibilità delle Regioni con proprio atto la facoltà di proseguire nella graduatoria ex articolo 8, legge 11 maggio 1999, n. 140 oppure determinare nuovi programmi di intervento;

a considerare, in modo integrato con le relative opere accessorie, i progetti di ammodernamento degli impianti a fune, compresa la loro completa ricostruzione anche in luoghi diversi e più idonei sempre nell'ambito della medesima stazione.

9/3200-*bis*/**20**. Manzini, Bressa, Arnoldi, Sandi.

La Camera,

considerato che:

il numero dei rappresentanti le forze dell'ordine che, in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita, presso le procure di tutta Italia, le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti davanti al giudice monocratico ed al giudice di pace è, oggi, considerevolmente più alto rispetto che in passato;

l'affidamento di tale incarico si realizza in ossequio all'articolo 72 del R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 (ordinamento giudiziario), ripreso e adattato poi al nuovo modello di processo penale, secondo le prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 settembre 1998 e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989;

la norma trova larga applicazione nella realtà operativa, non tanto in ragione dell'enorme numero di procedimenti da esperire, motivazione che pur non si esclude, quanto in virtù dell'apprezzabilissimo livello di preparazione professionale raggiunto dagli ufficiali di polizia giudiziaria de quibus. Inoltre, vengono prevalentemente utilizzati in sede di udienza penale del giudice di pace, la cui competenza in materia è abbastanza vasta ed è in previsione l'estensione della stessa;

tuttavia, all'esercizio di un incarico di così grande responsabilità non viene riconosciuto un adeguato compenso economico, contemplato, invece, dall'articolo 3, comma 4, del predetto decreto legislativo 273 del 1989, per i vice procuratori onorari, nella misura di lire 81.780 per ogni udienza;

ciò stante e considerato che il contratto di lavoro per le forze di polizia appena rinnovato non ha risolto il problema posto, escludendolo anche dall'effimero inserimento in un protocollo di intenti « a futuro memoria »

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche normative volte al riconoscimento ad adottare iniziative anche normative volte al riconoscimento dell'indennità testé indicata a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono la mansione giudiziaria di pubblico ministero, nella prospettiva di riconoscere a tale categoria una congrua remunerazione e la doverosa dignità professionale.

9/3200-*bis*/**21**. Grimaldi, Germanà, Stagno d'Alcontres, Marinello, Fallica.

La Camera,

rilevata che:

l'oggettiva pesante incidenza negativa per l'economia fiorentina derivante dallo svolgimento del social forum europeo dal 6 al 10 novembre 2002;

secondo la Confcommercio il cinquanta per cento degli esercizi commerciali è stato costretto a chiudere per motivato timore di ingenti danni e molti sono stati addirittura indotti a costosi accorgimenti di blindatura;

si calcolano almeno in 250 milioni di euro l'insieme dei danni subiti dal turismo e dal commercio fiorentino in questi giorni

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di misure straordinarie a sostegno dell'economia della città di Firenze.

9/3200-*bis*/**22**. Migliori.

La Camera,

rilevato che:

la strada statale n. 650 Trignina collega il corridoio tirrenico a quello adriatico nel punto in cui l'appennino ha la minore latitudine rispetto alle altre trasversali e mette in collegamento i territori di quattro regioni: Campania, Lazio, Abruzzo e Molise;

questa arteria viaria ha una straordinaria valenza all'interno del sistema logistico nazionale, perché collega il sistema intermobile di Napoli con il corridoio adriatico ed i porti di Gaeta e Vasto con le aree industriali di Cassino, Venafro e Pozzillo, Sal Salvo e Punta Penna di Vasto;

con la chiusura e la non utilizzazione della Fondo valle Bifernina, tutto il traffico commerciale proveniente dalla Campania e destinata verso il nord-est d'Italia si riversa sulla strada statale n. 650 Trignina;

la strada in questione versa in precarie condizioni di sicurezza, sia per ragioni strutturali che per difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e per questo si verificano un numero di incidenti gravi e mortali tanto alto da rendere necessario un intervento deciso e tempestivo;

di questi problemi sono a conoscenza le autorità di sicurezza e controllo e la proprietà della strada, anche per le continue denunce e sollecitazioni dei sindaci ed amministratori di Comuni e province dell'Abruzzo e del Molise attraversate dalla strada statale n. 650 Trignina;

il 19 dicembre 2001, nel corso della sessione di Bilancio, il Governo accolse un ordine del giorno che aveva come impegno il miglioramento della sicurezza sulla strada statale n. 650 Trignina;

impegna il Governo

ad inserire la strada statale n. 650 Trignina tra le opere viarie da potenziare migliorandone il tracciato e la sicurezza, considerandola, coerentemente con la funzione che svolge una infrastruttura strategica per la intermodalità e lo sviluppo economico del Paese;

a sollecitare l'Anas s.p.a. perché provveda con urgenza alla manutenzione straordinaria ed a realizzare quelle opere urgenti ed indispensabili per la sicurezza stradale.

9/3200-*bis*/**23**. Mariotti, Borrelli, Cialente, Crisci, Lolli.

La Camera,

considerati i precedenti ordini del giorno sull'argomento accolti, nonché gli impegni assunti in merito dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, confermati con proprio decreto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché gli accordi internazionali tra Italia

e Nepal, tra CNR e EV K2 CNR con enti e istituzioni scientifiche governative dei Paesi della regione del'Hindu Kush, Karakorum e Himalaya;

considerati i positivi risultati e i riconoscimenti ottenuti in oltre un decennio di attività e l'interesse rilevante dei programmi e delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica che si svolgono nell'ambito del progetto EV K2 CNR e presso il laboratorio Osservatorio Piramide in Nepal, voluto dall'indimenticato Professor Ardito Desio;

considerato l'interesse scientifico, storico, culturale ma anche la strategicità politica di una presenza italiana qualificata, quale quella del progetto EV K2 CNR che opera, in collaborazione con enti di ricerca e universitari internazionali, con l'UNEP, la FAO e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale nell'Hindu Kush, Karakorum e Himalaya; particolarmente afflitte dalla povertà, da contrasti sociali e etnici, ma anche da allarmanti calamità climatiche e ambientali, in ogni caso strategiche per i processi di dialogo e pacificazione di quelle regioni dell'Asia;

considerato che il Comitato EV K2 CNR, indicato dal Ministero degli affari esteri in occasione del Summit di Johannesburg, come ente promotore di un'iniziativa di « Partnership Internazionale », prevede che la ricerca umana, ambientale, climatica, sociale e dei sistemi economici, abbia ricadute funzionali all'applicazione di tecnologie ecoefficienti per la gestione del territorio e lo sviluppo di sistemi di supporto al governo locale per uno sviluppo sostenibile e duraturo;

considerato che nel 2004 ricorre il 50° anniversario della Spedizione Italiana al K2 condotta dal Professor Desio, che questo fu per l'Italia un significativo momento di orgoglio e di riscossa, per il vittorioso arrivo in vetta, ma anche per l'eccezionale attività e qualità dei risultati scientifici che il Professor Desio e la sua squadra ottenne, insieme al riconoscimento e al plauso di tutto il mondo, consolidando la tradizione esplorativa e la presenza italiana in quella regione fino alla fondazione da parte sua del progetto EV K2 CNR;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché il Consiglio Nazionale delle Ricerche prosegua e potenzi il suo sostegno alle attività del progetto EV K2 CNR inserendolo tra le attività ordinarie a programmazione pluriennale dell'ente e, con risorse straordinarie proprie o allo scopo affidate al CNR dallo Stato per le attività di potenziamento delle strutture e dei programmi scientifici anche in considerazione di particolari esigenze derivanti da emergenze ambientali e climatiche e socio economiche nella regione di intervento, nonché per le attività scientifiche previste per la Spedizione al K2 2004;

ad attivare il Ministero degli affari esteri perché negli accordi internazionali in quell'area venga tenuto conto dell'attività del progetto EV K2 CNR e perché il Comitato EV K2 CNR possa accedere in modo continuativo ai contributi previsti per gli enti culturali e di ricerca che svolgono attività internazionale, ai fondi per la cooperazione e a quelli per la collaborazione scientifica e culturale. Affinché la spedizione al K2 2004 così come avvenne nel 1954 venga patrocinata e supportata ance diplomaticamente;

ad attivare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, perché possano essere fornite le necessarie risorse aggiuntive per l'effettuazione dei progetti di ricerca e dei programmi pluriennali allo scopo preventivati anche supportando e finanziando le specifiche iniziative del CNR o di altri enti e istituzioni che vi partecipino;

a concedere il proprio patrocinio alla spedizione alpinistico scientifica e commemorativa « K2-2004, la montagna degli italiani » attivandosi al fine di fornire il supporto necessario di ordine istituzionale, diplomatico e economico, per la sua organizzazione e realizzazione da parte del Comitato EV K2 CNR;

a prorogare agli anni 2003 2004 2005 l'impegno in tema assunto per l'anno 2002 con la legge 388/2000 in favore delle iniziative scientifiche del Comitato EV K2 CNR.

9/3200-*bis*/**24**. Arnoldi, Marras, Vitali.

La Camera,

considerato che per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio in relazione ai molteplici compiti istituzionali del Corpo Nazionale, con particolare riferimento all'adeguamento alle norme ICAO del servizio antincendi negli aeroporti ed alla riclassificazione dei Comandi Provinciali – ovvero, all'apertura di nuovi Distaccamenti territoriali dei Vigili del Fuoco in quelle zone del Paese in cui, il complesso sistema orografico, piuttosto che la carenza di infrastrutture, rende difficoltosa la risposta tempestiva ed efficace alle richieste di soccorso tecnico – è necessario, nel corso del triennio 2003 – 2005, incrementare di almeno 4500 unità la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei profili di vigile, caposquadra e caporeparto;

tenuto conto che all'aumento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si può provvedere nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti;

tenuto conto che la restante parte potrà essere assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontari indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001;

considerato che l'adozione di tali misure si rende necessaria per corrispondere meglio su tutto il territorio nazionale alle esigenze di prevenzione e sicurezza potenziando numerosi distaccamenti che attualmente possono avvalersi solo di volontari e migliorando l'efficacia degli interventi straordinari a seguito delle tante calamità naturali che si verificano con frequenza purtroppo ricorrente nel nostro paese;

impegna il Governo

ad adottare fin dall'inizio del prossimo anno gli atti amministrativi necessari per realizzare un significativo potenziamento degli organici del corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme e con le modalità indicate nelle premesse.

9/3200-*bis*/**25**. Lumia, Franci, Minniti, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Rotundo, Luongo, Sandi.

La Camera,

preso atto positivamente della possibilità di sospendere anticipatamente il servizio di leva obbligatorio a partire dal 1° gennaio dell'anno 2005 e completare per quella data il processo di professionalizzazione delle Forze armate;

tenuto conto che tale obiettivo può essere raggiunto incentivando il reclutamento dei volontari e migliorando sensibilmente il loro trattamento generale, a cominciare dal riconoscimento della attribuzione di un regolare stipendio garantendo adeguate condizioni alloggiative dentro le caserme a loro destinate e dando loro la possibilità di fruire nella sede di servizio di unità abitative in regime condizionato ed economicamente sostenibili;

impegna il Governo

ad assumere ogni misura utile per dare corso fin dal prossimo anno;

a forme di incentivazione per il reclutamento dei volontari;

all'avvio di un piano straordinario per il reperimento di un significativo numero di nuovi alloggi da destinare prevalentemente ai volontari in servizio permanente, utilizzando a tal fine anche le risorse provenienti dalla vendita diretta

agli utenti di parte consistente degli alloggi di servizio sulla base della normativa in vigore.

9/3200-*bis*/**26**. Pisa, Pinotti, Ruzzante, Minniti, Angioni, Lumia, Rotundo, Luongo, Sandi.

La Camera,

tenuto conto dell'importanza strategica che assume, per le esigenze della difesa aerea del nostro paese la regolare prosecuzione del programma di ammodernamento della flotta aerea dell'Aeronautica militare con l'acquisizione del velivolo denominato Eurofighter;

considerato che si tratta di un programma avviato da tempo e per il quale sono già in atto precisi impegni con l'industria del settore e che nell'ambito degli interventi previsti a favore dell'industria aeronautica si prevede un rifinanziamento della legge n. 266 del 7 agosto 1997 attraverso l'accensione di un mutuo pluriennale a decorrere dall'anno 2004;

considerato che permanendo tale situazione gli oneri del programma Eurofighter – che non può essere sospeso – risulterebbero messi a carico nell'anno 2003, per un importo di 400 milioni di euro, sui fondi ordinari con i quali Aeronautica italiana deve provvedere alle esigenze dell'insieme delle proprie linee di volo, con il rischio evidente di comprometterne seriamente l'attività;

impegna il Governo

a predisporre ogni misura utile a ridurre e possibilmente annullare per l'anno 2003, l'impatto negativo che avrebbe sull'aeronautica militare il sostegno al programma EFA con i fondi ordinari, rendendo disponibili altre soluzioni da ricercarsi anche sul piano amministrativo e che consentano al programma di sviluppo dell'« Eurofighter » il rispetto delle priorità attribuitegli e l'autonomia finanziaria necessaria.

9/3200-*bis*/**27**. Pinotti, Minniti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Pisa, Rotundo, Lumia, Sandi.

La Camera,

considerato che:

preso atto che il sistema previdenziale del personale militare e delle Forze di polizia prevede un riconoscimento economico del servizio prestato consistente in un incremento della base pensionabile equivalente a sei scatti stipendiali per il personale collocato in congedo per limiti di età;

tenuto conto che in sede di armonizzazione della riforma previdenziale tale beneficio è stato riformulato prevedendo un onere contributivo a carico dei destinatari al fine di renderlo con ciò più compatibile con la necessità di mantenere un equilibrio tra contribuzioni raccolte e prestazioni erogate;

preso atto che nello stesso provvedimento di armonizzazione è stata inserita la previsione della concessione di tale beneficio anche per le cessazioni dal servizio a domanda, previa versamento da parte dell'interessato degli oneri dovuti equivalenti al periodo mancante per il raggiungimento di limite dell'età;

il personale cessato dal servizio a domanda durante il periodo dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997 è rimasto escluso da tale possibilità a causa dell'entrata in vigore di norme transitorie emanate con decreti-legge non convertiti in legge e che questa situazione ha determinato condizioni di disparità tra il personale cessato dal servizio con anzianità contributive finanche superiori a quelle dei collocati in congedo a domanda in tempi successivi;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché gli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo4 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 siano attribuiti a do-

manda anche al personale cessato dal servizio dal 17 agosto 1995 al 31 dicembre 1999, fermo restando i presupposti, le condizioni e le modalità, stabilite dallo stesso decreto legislativo, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio dietro corresponsione degli oneri dovuti, da parte dell'interessato.

9/3200-*bis*/**28**. Angioni, Ruzzante, Pinotti, Minniti, Pisa, Rotundo, Luongo, Sandi.

La Camera,

considerato che:

del peculiare ordinamento che contraddistingue la struttura e il funzionamento delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, caratterizzato da un flusso di reclutamenti costanti nel tempo necessari a garantire un regolare avvicendamento negli incarichi e nelle funzioni previste per ciascun grado e per ciascun ruolo;

preso atto delle restrizioni introdotte nella disciplina delle assunzioni con l'articolo 24 della legge finanziaria e delle deroghe in esso previste per le Forze Armate e i corpi di polizia per le esigenze più immediati ed urgenti;

il passaggio dei volontari delle Forze armate nel servizio permanente ed il loro transito nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia e fondamentale per il completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate;

impegna il Governo

a garantire comunque, sulla base della normativa vigente, il regolare svolgimento dei corsi iniziali delle accademie militari e delle scuole per marescialli; le immissioni nel servizio permanente dei volontari delle Forze armate, nonché i reclutamenti connessi con la sostituzione degli ausiliari dell'Arma dei carabinieri e del personale di leva delle capitanerie di porto per la marina militare e il transito nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, dei volontari in ferma breve delle Forze armate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 27 ottobre 1997, riconoscendo ai suddetti reclutamenti i requisiti di immediatezza ed urgenza necessari ad autorizzarne l'effettuazione.

9/3200-*bis*/**29**. Minniti, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Lumia, Angioni, Luongo, Rotundo, Sandi.

La Camera,

tenuto conto:

delle restrizioni apportate dalla legge finanziaria al bilancio della difesa, con particolare riguardo alla decurtazione delle risorse destinate ai consumi intermedi e a quelle per gli investimenti;

considerate le difficoltà funzionali che tali misure possono comportare soprattutto in ragione degli impegni crescenti assunti dalle nostre forze armate;

delle considerazioni enunciate dal Governo, nella persona del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, senatore Vegas durante la discussione dell'articolato, circa la possibilità per il ministero della difesa di utilizzare risorse aggiuntive proprie, rappresentate dai beni immobili oggetto di cartolarizzazione;

impegna il Governo

a riassegnare al ministero della difesa i proventi derivanti dalla vendita o dalla dismissione di beni immobili assegnati o in uso al ministero della difesa.

9/3200-*bis*/**30**. Luongo, Pisa, Pinotti, Minniti, Ruzzante, Lumia, Rotundo.

La Camera,

premesso che:

la strada a scorrimento veloce denominata fondo Valle Sangro, dopo decenni di lavori, non è stata ancora completata, in quanto manca un tratto cen-

trale di circa 10 chilometri da Quadri (Chieti) a Sant'Angelo del Pesco (Isernia);

la stessa è un'arteria di fondamentale importanza per la parte meridionale dell'Abruzzo e per una parte del Molise;

nonostante i lavori siano incompleti, assorbe già oggi una parte notevole del traffico pesante proveniente dalla zona industriale della Val di Sangro e diretta verso Napoli e Roma;

l'intenso traffico, data la sua incompletezza, si svolge all'interno del centro abitato dei comuni di Quadri e di Sant'Angelo del Peschio causando notevolissimi disagi agli abitanti di questi centri;

il recente sisma del 31 ottobre 2002 ha interessato alcune strutture della strada, in particolare la galleria Santa Croce in comune di Colledimezzo e il ponte in comune di Villa Santa Maria, rendendo inagibile il tratto di strada da Colledimezzo a Villa Santa Maria;

l'importante arteria già incompleta nonostante le assicurazioni fatte dal Governo in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2002, con l'accoglimento come raccomandazione di un analogo ordine del giorno, rischia ora di essere inutilizzabile anche nel tratto già percorribile;

nel momento in cui il Governo prevede di investire notevoli risorse in opere infrastrutturali, ed afferma di voler provvedere con grande rapidità a ricostruire quanto il sisma ha distrutto, sarebbe veramente assurdo non prevedere il completamento del tratto mancante per la completa funzionalità della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sangro, ed intanto restituire alla fruizione, in tempi rapidissimi, il tratto di strada danneggiato a causa del terremoto;

impegna il Governo

a voler provvedere alla realizzazione del tratto mancante alla strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sangro e a ripristinare con ogni urgenza le strutture danneggiate dal sisma in modo da restituire nel più breve tempo possibile alla circolazione il tratto di strada già utilizzato.

9/3200-*bis*/**31**. Borrelli, Mariotti, Crisci, Lolli, Cialente.

La Camera,

visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel quale viene prevista l'istituzione di direzioni interregionali per Abruzzo e Molise, Marche ed Umbria, Puglia e Basilicata;

visto che le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato nelle contemporanee sedute di mercoledì 6 novembre 2002, nell'esaminare ai fini del rilascio del parere lo schema di decreto sopra indicato, si sono pronunciate in maniera difforme l'una dall'altra per cui, nel caso della Camera, si è deciso di esprimere parere favorevole al provvedimento, mentre, nel caso del Senato, la Commissione si è orientata verso la stesura di un parere in cui si raccomandi al Governo di mantenere l'attuale *status quo* senza procedere all'ulteriore accorpamento di direzioni regionali prefigurato dal provvedimento in oggetto;

ritenuto che le caratteristiche del territorio nazionale, caratterizzato da vastissime zone a rischio sismico ed idrogeologico, prefigurano la necessità di interventi e di sinergie operative del tutto particolari e specifiche che verrebbero sicuramente messe in difficoltà nel caso di direzioni distaccate dei vigili del fuoco non coincidenti con le sedi istituzionali regionali, che si troverebbero senza un referente diretto in grado di gestire non solo il coordinamento dell'attività di soccorso, ma anche le complesse problematiche della prevenzione dei grandi rischi;

ritenuto inoltre che le recenti esperienze degli eventi sismici del 1997 in Umbria, dell'eruzione dell'Etna e del terremoto di Santa Venerina in Sicilia,

nonché dei recenti, drammatici eventi che hanno colpito la Regione Molise dimostrano come la piena e pronta collaborazione fra lo Stato, le Istituzioni locali ed il Corpo dei vigili del fuoco siano indispensabili per assicurare l'incolumità della popolazione;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sia assolutamente indispensabile prevedere una direzione dei vigili del fuoco in ogni regione;

impegna il Governo

affinché nel momento in cui il provvedimento tornerà al Consiglio dei ministri per la decisione definitiva, esso venga rivisto nel senso indicato dalla Commissione Affari istituzionali del Senato prevedendo diciotto direzioni regionali dei vigili del fuoco e non procedendo quindi all'ulteriore accorpamento al momento previsto.

9/3200-*bis*/**32**. Agostini, Mariotti, Crucianelli, Vigni, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Giacco, Sereni, Sandi, Benedetti Valentini, Lamorte, Riccio.

La Camera,

premesso che:

in data 19 settembre 2002 l'Anas ha bandito una gara d'appalto per l'affidamento a Contraente Generale lavori di ammodernamento e di adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria dal Km 53,800 al Km 82,330 (svincolo Sicignano – Atena Lucana escluso);

il costo complessivo dell'intera opera particolarmente difficoltosa sul tratto dei monti Alburni raggiunge l'importo di circa 700.000.000 di euro pari a circa 1.350 miliardi di vecchie lire;

l'opera non risolve i problemi di sicurezza degli automobilisti perché l'autostrada sale a 1200 metri d'altezza ed è comunque soggetta a nevicate e a gelate notturne nei periodi invernali;

in relazione all'ampliamento ed ammodernamento di tale infrastruttura potrebbero essere realizzati dei risparmi di spesa con minori oneri a carico del bilancio statale;

un bypass autostradale dal casello di Campagna al casello di Atena Lucana lungo il tragitto della Fondo Valle Calore offrirebbe i seguenti vantaggi:

1) risparmio di tempo e di circa 350 milioni di euro;

2) minori disagi agli automobilisti che non devono subire le continue interruzioni legate ai lavori in corso;

3) interruzione dell'isolamento e dell'impoverimento economico e demografico dei seguenti comuni della Valle del Calore: Aquara, Bellosguardo, Ottati, Controne, Castelcivita, S. Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Roscigno, Valle dell'Angelo, Piaggine, Laurino, Sacco, Villa Littorio, Castel S. Lorenzo, Felitto, Stio, Magliano, Rocca – D'Aspide;

4) apertura di un percorso alternativo per la Calabria in caso di interruzione dell'autostrada che è frequente nella tratta Sicignano Polla;

5) recupero di circa 40 milioni di euro dalla comunità montana Alburni destinati alla costruzione del I lotto della strada Fondo Valle Calore;

impegna il Governo

ad adottare nell'ambito dell'affidamento al contraente Generale procedure che consentano soluzioni migliorative della viabilità Salerno Reggio Calabria con accordi di programma tra Anas ed enti locali utilizzando fondi già stanziati sul territorio e ancora non utilizzati.

9/3200-*bis*/**33**. Mario Pepe, Fratta Pasini, Lainati, Marras, Gigli, Baldi, Caligiuri, Paoletti Tangheroni, Gioacchino Alfano, Mormino, Cola, Perlini, Cristaldi, Antonio Russo, Bertucci, Paniz, Rizzi, Dario Galli, Cicala, Didonè, Zanettin, Moroni, Verdini, Leo, Buontempo, Onnis, Blasi, Perrotta, Ferro, Daniele Galli, Zanetta.

La Camera,

valutato positivamente lo stanziamento di 609,42 milioni di euro per il triennio 2003-2005 per il « progetto MOSE » che intende perseguire la finalità della definitiva messa in sicurezza della città dall'attacco delle maree medio-alte ed eccezionali e quindi per la salvaguardia fisica della città di Venezia;

rilevato altresì che non sono previste risorse aggiuntive per gli anni 2003, 2004, 2005 rispetto agli stanziamento di cui alle finanziarie precedenti per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, con particolare riferimento quindi, alle azioni tese a sviluppare i programmi di salvaguardia ambientale e socio-economica di Venezia e della sua laguna che rischierebbero di essere ridotti ed/o in parti interrotti;

impegna il Governo

ad attivarsi in sede di comitato d'indirizzo, coordinamento e controllo ex articolo 4 della legge 29 novembre 1984 n.798 a rimodulare le somme già riferite quali limiti d'impegno con decorrenza dal 2004 nella riunione del 6 dicembre 2001 trasferendo l'importo di 10.329.000 euro già previsti a favore dello Stato in concessione, agli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge speciale per Venezia, ritenendosi già esaustivi della necessità dello stato in concessione per il prossimo triennio gli importi previsti in finanziaria come indicato in premessa.

9/3200-*bis*/**34**. Campa, Ghedini, Fratta Pasini, Paniz, Ferro, Adornato, Palma, Zorzato, Milanato, Zanettin, Orsini.

La Camera,

visto che

la legge 784 del 1980 ha stabilito che Cipe predisponesse il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, su proposta del Ministro dell'Industria, d'intesa con il Ministro del Mezzogiorno, oggi Ministro dell'economia e delle finanze, e che questa si sarebbe dovuta concludere con un primo triennio operativo 1987-89 seguito da una seconda fase nel biennio 1990-91;

la programmazione, nei fatti, si è rilevata inattuabile, soprattutto in relazione alle richieste finanziarie pervenute, eccedenti sia le risorse economiche all'epoca disponibili che quelle successivamente stanziate per consentire la prosecuzione del programma;

con la legge finanziaria 2001 sono stati stanziati 150 miliardi di lire – rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003 – per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e, successivamente, ha stanziato altri 450 miliardi per il triennio 2001-2003, atti a finanziare ulteriori reti urbane di distribuzione del gas metano;

tuttora alcuni comuni non potrebbero vedere finanziati i progetti di metanizzazione per la mancanza di fondi;

impegna il Governo

non appena le condizioni finanziarie lo consentano, di rifinanziare la legge n. 784 del 1980 per rendere possibile il completamento della metanizzazione del Mezzogiorno

9/3200-*bis*/**35**. Cirielli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 366 del 1990 ha assegnato all'Anas un finanziamento di lire 110 miliardi per il « completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso »;

tale opera è stata inserita nella legge n. 443 del 2001, con delibera Cipe del 21 dicembre 2001 n. 121, volta alla realizzazione della sola galleria di messa in sicurezza del traforo autostradale del Gran Sasso, così come stabilito nella Conferenza di Servizio svoltasi il 21 gennaio 2002 tra l'Anas e gli enti interessati e che

la stessa Conferenza ha escluso nel contempo la prevista realizzazione dell'ampliamento dei lavoratori, sulla base della previsione di un severo rischio di impatto ambientale sulla falda acquifera del Gran Sasso, così come confermato dal Ministro Lunardi nel corso di un'audizione svoltasi presso la VIII Commissione della Camera dei deputati;

è ancora lungi dall'essere perfezionato l'iter di progettazione dell'opera;

rispetto alla realizzazione della terza galleria di accesso ai laboratori dell'INFN si sono manifestate notevoli perplessità da parte di istituzioni provinciali, comunali, dell'Ente Parco Gran Sasso Monti della Laga nonché associazioni ambientaliste, preoccupate per possibili ulteriori danni a carico della falda acquifera del massiccio già fortemente danneggiata dai precedenti lavori di realizzazione delle due gallerie dell'autostrada A24 Roma L'Aquila Teramo;

recentemente il 16 agosto 2002, si è verificato nell'interno dei laboratori un grave incidente, con stravaso di oltre 50 litri di olio scintillatore, meglio noto come pseudodocumene, che dall'interno dei laboratori si è riversato, con susseguente inquinamento, nel torrente Mavone e suo affluente, che scorrono lungo le pendici del versante tramano;

questo episodio ha suscitato giustificate preoccupazioni nella popolazione abruzzese, l'istituzione, da parte della Giunta regionale di un « gruppo di lavoro per la valutazione ed analisi dei rischi dipendenti dalle attività del Laboratorio del Gran Sasso » nonché il sequestro dell'esperimento « borexino » da parte dell'Autorità giudiziaria;

in data 20 ottobre 2002 il Tar Abruzzo, accogliendo un ricorso proposto dalla provincia di Pescara, dalla provincia di Teramo e dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, ha annullato il provvedimento approvato dal Capo Dipartimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti nella Conferenza di Servizio del 21 febbraio 2002;

recentemente la XIII Commissione Ambiente e Territorio del Senato, per voce del Presidente Senatore E. Novi, dopo una visita conoscitiva ai laboratori, ha affermato che ritiene necessaria l'effettuazione di un nuovo studio di valutazione di impatto ambientale;

anche il Presidente della Giunta Regionale, nel corso del recente convegno internazionale di studi organizzato dall'INFN nonché più volte sugli organi di stampa ha affermato di ritenere utile procedere ad ulteriori valutazioni al fine di realizzare con ogni garanzia possibile a messa in sicurezza dell'intero « sistema Gran Sasso », costituito dal bacino idrogeologico, dai laboratori dell'INFN, dal doppio traforo autostradale al fine di assicurare sicurezza e serenità per le popolazioni residenti sui due versanti della montagna;

considerato che:

verosimilmente si verificherà uno slittamento dei tempi necessari per la progettazione esecutiva delle opere che saranno ritenute utili e necessarie, nonché dei tempi per l'impegno della relativa spesa;

il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, definitivamente approvato dal Senato il 22 ottobre 2002 non ancora promulgato, potrebbe interessare anche il predetto finanziamento della legge 366 del 1990;

impegna il Governo

a confermare il finanziamento recato dalla legge n. 366 del 1990 e richiamato dalla delibera CIPE 21 dicembre 2001 finalizzandolo alla messa in sicurezza complessiva delle strutture dell'INFN e delle due gallerie dell'autostrada mediante un ulteriore approfondimento tecnico scientifico di elevatissima competenza e di chiara autorevolezza, in grado di fornire soluzioni al problema della sicurezza senza compromissione delle risorse ambientali strategiche come l'acqua e l'ambiente, per

le quali è stata disposta specifica tutela con la creazione del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga.

9/3200-*bis*/**36**. Cialente, Lolli, Borrelli, Vigni, Crisci, Mantini, Mariotti, Boato, Pistone, Violante, Grotto, Gambini, Minniti, Marini, Realacci, Calzolaio, Tocci.

La Camera,

premesso che:

nella pluralità del mondo dell'informazione assumono una particolare rilevanza i periodici settimanali e plurisettimanali che attraversano una situazione di grave precarietà nonostante la loro funzione di diretto contatto con l'opinione pubblica, soprattutto a livello locale, dove spesso costituiscono la principale forma di informazione;

concausa di questa situazione è anche la definizione stessa di questo tipo di prodotto editoriale che – definito come « periodico » – viene trattato anche in alcune occasioni importanti (come per la consegna a mezzo di abbonamento postale) come le « riviste » che invece coprono un altro e diversificato segmento di mercato e sono graficamente molto dissimili;

occorre puntare, in sede giuridica ed una volta per tutte, ad una definizione di questi veri e propri giornali settimanali e ottenendone una equiparazione con i quotidiani, di cui differiscono solo per la periodicità ma non per forma, impaginazione mancanza di copertina e cuciture, e soprattutto per i loro contenuti di carattere informativo, politico, economico e di attualità;

è evidente come – ad esempio – non avere una puntuale e pronta consegna postale di questi giornali ne compromette l'interesse, perché la loro validità è appunto legata all'attualità informativa;

durante il dibattito sulla presente legge finanziaria più volte il Governo ha sottolineato l'importanza del comparto dell'editoria assicurando un impegno a tenere conto dei problemi del settore

impegna il Governo

ai fini di legge e per le norme che regolano l'editoria (in particolare per la distribuzione, la vendita in edicola, la spedizione per abbonamento postale, la pubblicità istituzionale) a sostenere in modo adeguato anche il settore della stampa periodica settimanale e multisettimanale riconoscendole caratteristiche analoghe a quelle dei giornali quotidiani per la loro importanza di organi di informazione locale e nazionale.

9/3200-*bis*/**37**. Zacchera, Raisi, Gianni Mancuso.

La Camera,

premesso che:

i problemi della viabilità nelle città italiane diventano sempre più gravi;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 2001, ha dichiarato lo stato di emergenza nella città di Messina in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte di mezzi pesanti;

le condizioni di traffico e di mobilità nella città di Messina, determinate dall'intenso transito di mezzi (circa 4.500.000 l'anno di cui 1.000.000 di mezzi pesanti) provenienti o diretti verso il continente, incidono gravemente sulla sicurezza della collettività locale, causando gravi problemi di ordine pubblico e di vivibilità;

la situazione richiede, pertanto, l'adozione di misure straordinarie per realizzare nel contesto cittadino le condizioni per il rapido superamento dell'emergenza, nel rispetto degli obiettivi dell'accordo di programma stipulato in data 31 maggio 2001 tra la Regione siciliana e il comune di Messina;

a seguito del DPCM 15 novembre 2001, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001, ha autorizzato il prefetto di Messina a porre in essere tutti gli atti funzionali alla realizzazione di due approdi di emergenza nel tratto costiero a sud della città;

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interessate al transito e le misure di controllo della viabilità necessari a far fronte all'ingente flusso di mezzi hanno costi stimati in circa cinque milioni di euro, che non sono più sopportabili da parte del comune di Messina, per cui l'unica possibilità è quella dell'introduzione di un ticket per gli automezzi di transito;

già il sindaco di Lipari è stato autorizzato ad introdurre un ticket di ingresso alle isole Eolie per garantire i sovracosti dei servizi causati dal consistente afflusso di turisti in diversi periodi dell'anno;

sarebbe opportuno consentire al sindaco l'introduzione di un ticket per gli automezzi in transito provenienti o diretti verso il continente, da destinare in via esclusiva alla realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria del territorio comunale interessato al transito dei mezzi e di tutti gli altri interventi a supporto della viabilità cittadina

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a risolvere il problema della viabilità nelle città italiane.

9/3200-*bis*/**38**. D'Alia, Crimi, Naro, Stagno d'Alcontres, Gazzara, Germanà, Briguglio, Carrara.

La Camera,

premesso che:

il grande carico di traffico, soprattutto pesante, che grava su diverse infrastrutture viarie nazionali sta determinando seri problemi di inquinamento acustico ed atmosferico, con rilevanti danni alla popolazione residente;

per prevenire e ridurre gli effetti indesiderati e dannosi del rumore e della sospensione di particelle inquinanti nell'atmosfera, gli organismi legislativi internazionali e nazionali hanno adottato una serie di normative mirate alla salvaguardia della salute della popolazione; direttiva CEE/30/1999 e il DPCM del 1° marzo 1991 poi sostituito dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 477 del 1995);

la Società Italiana Infrastrutture Viarie (SIIV) ha realizzato nel Novembre del 2001 uno studio sulla criticità del sistema viario nazionale, nel quale si evidenzia, in particolare per la SS 16 « Adriatica », la necessità di intervenire su scala locale e soprattutto negli attraversamenti urbani;

la Strada Statale Adriatica sorgente di inquinamento acustico e atmosferico che condiziona fortemente la salubrità di vita dell'abitato circostante, tesi confermata dai dati risultanti dal progetto« qualità urbana dell'aria » realizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto, ove risulta che in 4 giorni su 10 gli inquinanti superano il rispettivo valore standard fissato dalle normative;

i dati riportati nel Libro Bianco della SIIV indicano che il tasso di incidentalità lungo i tratti di attraversamento urbano delle strade statali marchigiane, ed in particolare nel comune di San Benedetto del Tronto, è superiore alla media nazionale; tale dato conferma i contenuti della II « Relazione sulla sicurezza stradale al Parlamento 1999 » ed i risultati ottenuti dal CNR in uno studio condotto nell'ambito del PFT2 (Progetto Finalizzato Trasporti 2) secondo cui la maggior parte degli incidenti si verifica in ambito urbano coinvolgendo le categorie maggiormente a rischio rappresentate da conducenti di ciclomotori, ciclisti e pedoni (utenze deboli) contribuendo ad un aumento del tasso di mortalità;

San Benedetto del Tronto è un nodo stradale importantissimo per l'ingresso sud della Regione Marche, dalla cui fluidità dipende la possibilità di sviluppo economico dell'intero territorio Piceno;

sono state condotte di recente delle analisi dettagliate (origine-destinazione) che indicano la necessità ed i vantaggi derivanti dalla deviazione del traffico proveniente dalle zone industriali limitrofe che attualmente confluisce sulla SS 16 « Adriatica » in pieno centro urbano nel Comune di San Benedetto del Tronto;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico e il tasso di incidentalità nelle zone indicate in premessa, prevedendo, tra le priorità delle infrastrutture viarie, la realizzazione della circonvallazione della città di San Benedetto del Tronto, inserendola nel prossimo programma triennale Anas.

9/3200-*bis*/**39**. Scaltritti, Zama.

La Camera,

premesso che:

è necessario riordinare normativamente il Fondo di Previdenza per il personale di volo considerato che l'attuale disciplina crea discrasie retributive danneggiando la categoria

impegna il Governo

a riordinare il Fondo di Previdenza per il personale di volo secondo i seguenti principi:

inserimento all'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dopo il comma 8, di una norma tendente a precisare che a decorrere dal 1º gennaio 2003 per gli iscritti di cui all'articolo 2, comma 1,al fin e di far si che la retribuzione pensionabile sia costituita dalla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno 1997 dai dipendenti di pari qualifica contrattuale, ridotta del 20 per cento e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ufficiale di rivalutazione ISTAT, in base alle anzianità scandite all'articolo 24, comma 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480;

conferma degli effetti della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate esclusivamente entro il 31 dicembre 1997 dagli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, alla data del 31 dicembre 1995, affinché essi possano far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, a tale scopo considerando l'indennità di volo è considerata nella sua interezza.

9/3200-*bis*/**40**. Fallica, Luigi Martini.

La Camera,

considerato che:

della situazione che si sta determinando a seguito della politica di dismissioni messa in atto dal Ministero della Difesa;

preso atto che tale situazione determinerà consistenti esuberi di personale che, in alcuni territori, cagionerà, per la consistenza degli stessi, problemi di ordine sociale;

il disegno di legge finanziaria prevede il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nel pubblico impiego;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ricollocare il personale che risulterà in esubero da tali azioni di riorganizzazione nelle altre Amministrazioni dello Stato, nazionali e locali, insistenti nel medesimo territorio in cui si verifichino gli esuberi.

9/3200-*bis*/**41**. La Grua, Ramponi.

La Camera,

premesso che:

dopo l'esito positivo del referendum irlandese il Consiglio Europeo di Bruxelles (24-25 ottobre 2002) ha compiuto l'ulteriore passaggio necessario, quello relativo alle condizioni finanziare da iscrivere nel bilancio comunitario, per il via libera all'ingresso nel 2004 di otto Paesi del Centro Europa più Cipro e Malta;

l'allargamento, come confermato nel programma di governo, rappresenta per l'Europa una responsabilità politica ed un'opportunità storica per creare un'area di pace, di sicurezza e di stabilità democratica nell'intero continente;

l'Italia, lasciandosi alle spalle le ambiguità del passato, in questi anni ha puntato sulla creazione di un forte rapporto con la Slovenia, sposando le sue richieste di avvicinamento alla Nato e all'Unione Europea, e con le aree orientali vicine, con l'obbiettivo di favorire la stabilità e lo sviluppo di quelle regioni, allontanando così dai confini focolai di tensione e profughi;

la positiva previsione di sviluppo di queste aree, sarà ulteriormente accentuata dal processo di integrazione europea;

la presenza del nostro paese – che evidenzia un buon livello consolidato negli scambi commerciali (per molti di questi paesi l'Italia è il primo o il secondo partner commerciale) ed un flusso crescente di investimenti – in queste aree vicine, risulta ostacolata anche da una forte carenza di collegamenti diretti con queste aree, sia stradali che ferroviari, che invece sono disponibili a nord delle Alpi per gli altri partner europei;

l'allargamento comporterà un aumento « esplosivo » dei flussi di trasporto nei nuovi Stati Membri e soprattutto nelle zone frontaliere;

la crescita economica si tradurrà quasi automaticamente in un aumento delle esigenze di mobilità stimato attorno al 38 per cento per le merci ed al 24 per cento per i viaggiatori;

la saturazione dei grandi assi, l'accessibilità delle regioni periferiche e ultraperiferiche e l'ammodernamento delle infrastrutture dei paesi candidati renderanno necessari massicci investimenti;

le misure proposte dal libro bianco « La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte », approvato dalla Commissione della Comunità Europea il 12 settembre 2001, costituisce una prima importante tappa verso un sistema di trasporto sostenibile;

conformemente alle conclusioni del Consiglio Europeo di Goeteborg, la Commissione propone di « concentrare l'aggiornamento degli orientamenti comunitari sull'eliminazione delle strozzature nella rete ferroviaria e sull'andamento di itinerari prioritari, per assorbire i flussi generati dall'allargamento, soprattutto nelle regioni frontaliere e migliorare l'accessibilità delle regioni periferiche »;

tra i progetti prioritari proposti nel libro bianco non figura tuttavia l'asse multimediale che va da Lione a Kiev e che fa da « spina dorsale » alla Ostpolitik italiana, ad una politica estera mirata cioè alla valorizzazione della posizione economica del Paese;

la Commissione intende invece « facilitare la costituzione di un nuovo asse ferroviario da ovest a est a grande capacità per le merci e i passaggi da (Parigi) Stoccarda-Monaco a Salisburgo/Linz-Vienna. Questo progetto comprende 780 Km di strada ferroviaria da adattare o costituire per l'alta velocità, nonché linee da destinare al trasporto merci. Nella prospettiva dell'allargamento, esse potrebbero essere estese verso Budapest, Bucarest e Istanbul. Una volta entrata in servizio la linea fra Stoccarda e Mannheim, il prolungamento dell'attuale TGV Est che collega Parigi a Mannheim, via Strasburgo, costituirà un corridoio transeuropeo ferroviario continuo da Parigi a Vienna »;

la carenza e l'inefficienza delle infrastrutture viarie e ferroviarie lungo il corridoio 5 e di parte di quelle riguardanti la direttrice Sud-Nord, oltre a provocare una consistente deviazione di traffici Ovest-Est a nord delle Alpi, continuerebbe, in questo modo, a disincentivare il traffico oltre mare dei paesi dell'Europa centrale e orientale verso i porti dell'Alto Adriatico, limitando le loro possibilità di sviluppo e anche la frequenza di linee marittime regolari nel mare Adriatico;

l'imminente allargamento dell'Unione Europea centrale ed orientale pone perciò in primo piano due esigenze:

da un lato, quella del rafforzamento e dello sviluppo qualitativo della comunicazione all'interno dell'Unione e, dall'altro, quella di programmare il miglioramento e la realizzazione di molti collegamenti stradali e ferroviari tra l'Unione Europea e le aree di futura integrazione, come la Slovenia;

questo vuol dire pensare anche a quei tratti di comunicazione di esclusivo interesse nazionale posti al di là delle frontiere dello Stato, ma non dell'economia italiana. Poiché non basta infatti migliorare i collegamenti interni al nostro Paese se poi, oltre frontiera, non riusciamo a raggiungere quei mercati in rapida crescita;

le tratte collocate in Slovenia e in Ungheria non sono meno importanti di quelle interne, proprio per le indispensabili funzioni di connessione;

c'è il rischio concreto che la Slovenia si colleghi all'Europa passando per l'Austria e la Germania, tagliando fuori l'Italia ed il Friuli Venezia Giulia;

in sede d'esame della legge comunitaria 2002, il Ministro per le Politiche Europee Rocco Buttiglione, riconoscendo, come riporta il resoconto della Commissione, il ritardo per quanto riguarda la realizzazione del Corridoio n.5, « non valuta in modo pessimistico la situazione per quanto riguarda la Slovenia, rispetto alla quale si sta riflettendo sulla opportunità di sollecitare capitali privati italiani, o anche di società a capitale parzialmente pubblico, ad intervenire nel processo di privatizzazione avviato in quel paese in modo da poter concorrere alla realizzazione di un sistema ferroviario che interessa il nostro Paese. Meno positiva giudica la situazione per quanto riguarda l'Ungheria, a causa anche di una situazione di bilancio più pesante, rispetto alla quale si sta esplorando la possibilità di un intervento da parte di imprese operanti nel settore »;

è perciò necessario incentivare la realizzazione del collegamento autostradale quantomeno fino a Budapest;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa idonea ad inserire l'asse transpadano tra le priorità europee;

a sollecitare e promuovere un sostegno congiunto del nostro paese e dell'Unione Europea nei confronti di Slovenia e Ungheria, al fine di ottenere il mantenimento degli attuali programmi di realizzazione del sistema autostradale da Maribor al lago Balaton e a Trieste, oggi oggetto di continui rinvii;

ad assumere in sede europea tutte le iniziative idonee per un avvio programmato del corridoio 8 (Durazzo-Tirana-Skopie-Plodviv-Sofia-Burgas-Varna).

9/3200-*bis*/**42**. Galeazzi, Maran, Illy, Damiani.

La Camera,

verificato che:

le condizioni della viabilità e della velocità media di percorrenza nell'ambito della conurbazione di « Borgomanero/basso Cusio » – così come definita dalla regione Piemonte per le aree assoggettate all'obbligo della formazione dei piani del traffico – sono fortemente penalizzanti, sia per l'utenza di transito che per il pendolarismo tra le zone residenziali e

quelle produttive, e di conseguenza per tutto il complesso sistema economico del nord della provincia di Novara;

la mancata realizzazione del sistema viario denominato tangenziale di Borgomanero, nei lotti I, III e IV, mentre il lotto II da otto anni è in attesa di essere ultimato, ha fortemente limitato l'ulteriore sviluppo dell'area, oltre a condizionarne negativamente la concorrenzialità;

la prossima inaugurazione di una strada provinciale di collegamento delle zone nord di Gozzano e Borgomanero non varierà, se non minimamente, la situazione in essere;

il potenziamento della linea ferroviaria Sempione-Novara-Voltri, divenuta « autostrada viaggiante », ulteriormente aggrava la situazione, in quanto taglia nettamente il territorio del borgomanerese senza che siano state realizzate le infrastrutture necessarie a bypassare detta linea, se non per una Variante in comune di Gozzano, cofinanziata dalla regione e dagli enti locali, ma i cui lavori tardano ad iniziare;

nell'ambito della conurbazione in oggetto hanno sede importanti industrie del rubinetto e del valvolame tali da collocare detti impianti ai vertici della produzione mondiale del settore, tale produzione da sola è stimabile in un miliardo e mezzo di euro, nonché aziende meccaniche e tessili. Le menzionate attività subiscono evidenti e non trascurabili « aggravi » connessi alle difficoltà incontrate in un rapido collegamento alle grandi infrastrutture viarie e ferroviarie, quali le autostrade A4 e A26 intercettabile a Sud della conurbazione, e il centro intermodale merci di Novara « CIM » e l'aeroporto di Malpensa;

detta conurbazione comprende il basso Cusio, ovvero la parte sud del lago d'Orta, zona a forte valenza turistica tale da alimentare una forte confluenza di traffico non solo nei mesi estivi, sì che nei giorni festivi diviene un appuntamento obbligato la coda sia all'andata che al ritorno, anche per alcuni chilometri;

il basso Cusio e la zona del Vergate (versante Est del Mottarone) da sempre ambiscono ad un collegamento funzionale che permetta ai flussi turistici di ridurre i tempi di percorrenza degli itinerari e conseguentemente di fruire di più mete in un'unica giornata, così realizzando, con le offerte del lago Maggiore, il naturale completamento di un pacchetto turistico di qualità;

il tracciato della A26 forma a Sud ed a Est della conurbazione di Borgomanero un ampio semi cerchio che si avvicina nel proprio tracciato alla zona del basso Cusio in località di Ghevio inizio del Vergante, dove già sussiste una barriera per il pedaggio e uno svincolo;

la necessità di un collegamento che consenta di alleggerire l'intera area del basso Cusio dagli endemici problemi di traffico, era stata già sottoposta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, con comunicazione della Segreteria Tecnica, manifestava la fattibilità e ne indicava un possibile percorso finanziario;

sentite le Amministrazioni comunali locali si sono dichiarate altamente interessate;

sentita la società concessionaria della A26, conferma la sostenibilità della infrastruttura

impegna il Governo

ad inserire la sotto indicata infrastruttura negli impegni prioritari dell'elenco delle infrastrutture, ai sensi della legge Obiettivo da indicare nel Dpef 2004-2007 « Progettazione e costruzione di tratto di viabilità autostradale, dalla A26 in località Ghevio di Meina, a area sita nel basso Cusio versante Est e indicativamente ricompresa in zona di confine contigua ai comuni di Gozzano, Orta San Giulio, Ameno, Bolzano Novarese ».

9/3200-*bis*/**43**. Daniele Galli.

La Camera,

premesso che:

in Italia esistono centri di produzione di gasolio biologico comunemente denominato Biodiesel per autotrazione e riscaldamento;

considerato che

nel mondo l'uso del Biodiesel, oltre ad essere stato sperimentato in molti paesi, viene da tempo regolarmente utilizzato per gli indubbi vantaggi ecologici;

una delle peculiarità del Biodiesel è che a contatto dell'acqua di mare, viene totalmente assorbito nel giro di circa 18 ore;

valutato

lo sviluppo costiero italiano, la grande quantità di imbarcazioni da diporto e di professionisti della pesca che utilizzano motori diesel

impegna il Governo

a prevedere una sperimentazione di utilizzo anche attraverso l'offerta di incentivi sia agli utilizzatori di imbarcazioni da diporto che da pesca professionale.

9/3200-*bis*/**44**. Di Luca, Stradella.

La Camera,

premesso che:

l'Organizzazione mondiale della Sanità fin dalla sessione del Comitato regionale per l'Europa che si è tenuta a Copenaghen nel 1998 ha definito 21 obbiettivi di salute per tutti e un piano d'azione fino al 2020;

il primo obiettivo strategico indicato dall'Oms per la promozione della solidarietà ed equità nella salute in Europa consiste nel ridurre almeno di un quarto entro il 2020 la differenza di salute fra gruppi socioeconomici diversi, innalzando sostanzialmente il livello di salute delle persone svantaggiate, garantendo l'accesso ai percorsi terapeutici, ai servizi e ai farmaci più appropriati e innovativi a prescindere dal reddito e dall'appartenenza sociale;

entro il 2015 l'Oms raccomanda di migliorare sensibilmente il benessere psicosociale dei cittadini degli stati membri, prestando un'attenzione particolare alla qualità ed all'accessibilità dei servizi per la prevenzione, diagnosi e cura del disagio e della fragilità psicosociale riducendo al minimo la morbilità, invalidità e mortalità da malattie contagiose, non contagiose e legati a stili di vita non sani;

secondo l'Oms, considerata la necessità di assicurare a tutti i cittadini europei un ambiente fisico sano e più sicuro, di promuovere modelli di vita più sani, riducendo i danni indotti da stili, abusi e pratiche fisicamente e socialmente non sostenibili, è imprescindibile la generalizzazione di un approccio e una responsabilità multisettoriali per la salute, per consentire a tutti di vivere in ambienti fisici e sociali sani a casa, nella scuola, nei posti di lavoro e nelle comunità locali;

l'Oms chiede agli Stati membri dell'Unione europea un impegno maggiore per assicurare che la gestione del settore sanitario sia orientata non più esclusivamente alla realizzazione di programmi rivolti a particolari target di pazienti, e limitata a livello clinico, ma focalizzata sui risultati di salute in senso multisettoriale;

secondo il « Monitor biomedico » l'indagine realizzata dal Censis e dal Forum della ricerca biomedica per l'anno 2002 fra i mali del SSN, il 30,4 per cento degli italiani punta il dito proprio contro la bassa qualità dei servizi, il 19,3 per cento lamenta la mancanza di assistenza sufficiente per malati cronici, anziani non autosufficienti e handicappati mentre il 14,1 per cento contesta la spesa consistente che ricade sulle tasche dei cittadini;

secondo la stessa indagine gli italiani vorrebbero più assistenza domiciliare per i malati cronici (27,9 per cento), e in sostituzione del ricovero ospedaliero dove possibile (27,1 per cento), più col-

legamento tra ospedali generalisti e centri ad alta specializzazione (27,8 per cento), più risorse per la medicina d'urgenza e d'emergenza (27,0 per cento), ma anche più risorse per garantire su tutto il territorio nazionale l'equità d'accesso ai percorsi terapeutici e ai farmaci innovativi che riguardano soprattutto le patologie croniche, ad alta mortalità ed invalidanti;

è necessario garantire, contestualmente, la libertà di scelta terapeutica in scienza e coscienza degli operatori sanitari, affinché la formazione continua accompagni la creazione di nuove collaborazioni e alleanze tra tutte le professionalità coinvolte nelle nuove strategie multisettoriali per la salute;

considerato che

il Piano Sanitario Nazionale 2002-2004 è dedicato in buona parte alla promozione della salute, puntando alla modificazione degli stili di vita individuali per la prevenzione;

nello stesso Piano Sanitario Nazionale 2002 – 2004 non si fa riferimento in modo esplicito al principio di equità nella salute, soprattutto alla luce della devoluzione in senso federale delle responsabilità delle politiche, né si prevede un'organica strategia multisettoriale per la salute sostenibile a livello di Stato, Regioni ed Enti Locali;

nella Legge Finanziaria 2003 non sono previsti obiettivi né incentivi riguardanti la promozione della salute in senso interdisciplinare e multisettoriale

impegna il Governo

a definire quanto prima una strategia organica multisettoriale per la salute, alla luce delle indicazioni strategiche dell'Oms, articolata a livello di Stato, Regioni ed Enti Locali tesa al raggiungimento di una più equa distribuzione delle risorse di salute a livello territoriale e sociale;

a programmare politiche di investimento con strategie multisettoriali atte a verificare il loro impatto sulla salute della popolazione e soprattutto sui soggetti più vulnerabili, come i bambini, gli anziani non autosufficienti, i disabili;

a prevedere adeguati incentivi per il sostegno alle iniziative di sviluppo rivolte alla salute per tutti, su ambiti prioritari definiti per frequenza, gravità ed iniquità distributiva, con particolare attenzione all'accesso per tutti alla diagnostica, ai farmaci ed alle terapie innovative, all'abbattimento delle liste d'attesa, all'integrazione socio-sanitaria, soprattutto per gli anziani affetti da patologie cronico-degenerative, al superamento delle differenze strutturali del patrimonio sanitario tra Nord e Sud del Paese.

9/3200-*bis*/**45**. Violante, Bolognesi, Labate.

La Camera,

premesso che;

le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del provvedimento, in materia di concordato fiscale;

presso atto, altresì, degli obiettivi del Governo in materia di lavoro e previdenza sociale, enunciati del Dpef, per la realizzazione dei quali il Governo intende ripensare e riallocare la composizione degli oneri contributivi che attualmente gravano sulla previdenza di base e su quella complementare, cercando di eliminare le diversità esistenti nel nostro sistema previdenziale tra categorie, fonte questa di abusi ed effetti distorsivi della spesa previdenziale;

ricordata l'urgenza di definire, alla luce delle recenti vicende giudiziarie riguardanti la cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inps e delle numerose sospensioni già concesse dalla magistratura, la questione di tutto il contenzioso pregresso, per cui l'Inps ha infasato le azioni di recupero e ceduto i crediti, garantendo la posizione della società di cartolarizzazione;

impegna il Governo

ad emanare uno o più provvedimenti di propria competenza atti a consentire alle

aziende agricole i cui debiti previdenziali hanno formato oggetto delle cessioni dei crediti, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448 del 1998, la possibilità di riscattare la propria posizione debitoria.

9/3200-*bis*/**46.** Pezzella, Villani Miglietta, Leccisi, La Starza, Losurdo, Catanoso, Giulio Conti, Lo Presti, Licastro Scardino, Caruso, Antonio Pepe, Fasano, Meroi, Geraci, Briguglio, Lazzari, Marinello, Canelli, Cirielli, Ricciuti, Jacini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria 2003;

preso atto che nel Patto per l'Italia del luglio scorso, Governo e parti sociali hanno convenuto sull'obiettivo di « rafforzare il tessuto produttivo meridionale (...) » nella consapevolezza che il « rilancio delle politiche di sviluppo per il mezzogiorno debba essere volto alla valorizzazione del settore agricolo ed agroalimentare »;

valutato che per il perseguimento di tale obiettivo occorre individuare strumenti atti a porre rimedio alla spaventosa crisi di liquidità delle imprese agricole, derivante dal ripetersi di gravi e perduranti calamità atmosferiche e crisi di mercato verificatesi continuativamente negli ultimi cinque anni;

tenuto, altresì conto che tale scarsità di liquidità non consente, alle imprese del mezzogiorno, di far fronte ai pagamenti verso l'ente previdenziale e, contemporaneamente, di portare a produzione i fondi rustici, ovvero di innovare i processi produttivi, con negativi riflessi in termini di calo occupazionale;

impegna il Governo

ad emanare uno o più provvedimenti di propria competenza atti a consentire alle aziende agricole ubicate nelle zone di cui all'obiettivo 1 della UE la facoltà di corrispondere in un'unica soluzione il 20 per cento di quanto dovuto, per i soli oneri previdenziali, con esclusione di sanzioni, interessi e more, prevedendo di ammettere a tale beneficio esclusivamente gli oneri previdenziali non oggetto di cessioni di credito da parte dell'ente previdenziale, di cui all'articolo 13 della legge n. 448 del 1998.

9/3200-*bis*/**47.** Villani Miglietta, Marinello, Cirielli, Canelli, Licastro Scardino, Caruso, La Starza, Meroi, Briguglio, Lo Presti, Lazzari, Antonio Pepe, Leccisi, Geraci, Ricciuti, Jacini, Pezzella, Losurdo, Catanoso.

La Camera,

considerato che:

vista la necessità di provvedere alla modernizzazione del sistema infrastrutturale di edilizia scolastica sull'intero territorio nazionale;

fra le priorità del Governo vi è quella di riformare il sistema scolastico nel suo complesso;

gli investimenti nel settore nei decenni trascorsi, non sono stati sufficienti a migliorare le strutture scolastiche e le attrezzature didattiche;

per le considerazioni predette, le strutture scolastiche edilizie dei piccoli centri urbani sono quelle maggiormente penalizzate

impegna il Governo

a predisporre un piano organico di interventi per il miglioramento delle infrastrutture di edilizia scolastica diretto a eliminare le carenze particolarmente gravi nei piccoli centri urbani come ad esempio nel comune di Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza.

9/3200-*bis*/**48**. Zanettin.

La Camera,

considerato che:

il contratto di programma che prevede un cofinanziamento nazionale e regionale per favorire la ripresa produttiva della Cartiera di Arbatax (NU) e il rilancio di una fase di reindustrializzazione nelle aree di proprietà della Nuova Cartiera di Arbatax in amministrazione straordinaria, che devono essere destinate esclusivamente ad attività produttive di carattere industriale, evitando comunque utilizzazioni diverse;

è in fase di avanzato riavvio il relativo processo produttivo

impegna il Governo

in sede di definizione degli accordi specifici previsti dall'articolo 28-bis comma 1 (di cui all'emendamento 24.200), a prevedere, anche in deroga alla normativa vigente in materia, la proroga dell'indennità di mobilità di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, fino al 31.12.2003, a tutti quei lavoratori della Cartiera di Arbatax già oggetto di precedente proroga per l'anno in corso, ivi compresi coloro i cui trattamenti di mobilità sono scaduti nel corso dell'anno 2002 e non compresi nell'articolo 52 comma 46 della L. 28.12.2001, n. 448, per i quali è quindi necessario prevedere uno specifico provvedimento retroattivo.

9/3200-*bis*/**49**. Tonino Loddo, Anedda, Cabras, Carboni, Cossa, Ladu, Maurandi, Onnis, Porcu, Soro, Marras, Santino Loddo.

La Camera,

premesso che:

è necessario, per dare prospettive alla nostra agricoltura, intervenire anche con provvedimenti miranti a favorire la ricomposizione fondiaria, dando inoltre attuazione all'articolo 47, comma 6 e 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

l'utilizzo degli strumenti legislativi già in vigore, in particolare la legge n. 441 del 1998, se adeguatamente finanziata, può essere un valido strumento per la nascita e la crescita di nuove imprese gestite da giovani;

un ruolo fondamentale per tale obiettivo può essere svolto dall'Ismea e dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la concessione di mutui quindicennali, che favoriscano l'accorpamento e l'insediamento di giovani che intendano inserirsi nel settore;

impegna il Governo

a concertare con le organizzazioni agricole e con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome una forte iniziativa nel settore che preveda la revisione della normativa attuale e l'eventuale costituzione di una Banca della terra

9/3200-*bis*/**50**. Sedioli, Preda, Borrelli, Rava, Rossiello, Sandi, Franci.

La Camera,

premesso che:

la produzione mondiale di vino proviene per il 64 per cento dai paesi dell'Unione europea, e la quota prodotta nel nostro paese è pari al 21 per cento della produzione mondiale ed al 33 per cento di quella comunitaria;

la produzione del vino italiano e la sua commercializzazione all'estero ha sempre avuto caratteristiche di qualità e di genuinità;

l'affermazione della qualità e genuinità del vino italiano verrebbe messa a rischio da un processo di omologazione delle produzioni vinicole insito nell'adozione degli organismi geneticamente modificati in questo settore;

è necessaria una forte iniziativa del Governo italiano;

impegna il Governo

ad agire e ad intraprendere iniziative a livello comunitario al fine di mantenere

per il settore vitivinicolo la moratoria sugli organismi geneticamente modificati, di salvaguardare il patrimonio italiano dei prodotti tipici e di farsi promotore di una normativa europea adeguata.

9/3200-*bis*/**51**. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Sandi, Borrelli, Franci, Marinello.

La Camera,

considerato che:

la Costituzione ha riconosciuto a Roma il ruolo di capitale della Repubblica Italiana;

tale ruolo comporta alti compiti di rappresentanza politica, istituzionale, religiosa ed internazionale che pesano sulla spesa corrente di Roma per oltre 50 milioni di euro all'anno;

nonostante l'inizio di un riequilibrio avvenuto con la legge Finanziaria del 2002 il Comune di Roma ancora oggi riceve meno trasferimenti procapite dallo Stato rispetto a tutte le principali città italiane ed è collocato al di sotto della media nazionale;

comunque, dal 2002 Roma è stata esclusa dal fondo perequativo della finanza locale;

tutto ciò si presenta come una anomalia nel quadro europeo, dove ogni Stato investe grandemente sulla propria capitale e che ciò potrà essere sanata nell'ambito del federalismo fiscale e all'interno del lavoro della istituenda alta commissione chiamata ad attuarlo;

nello sviluppo di un processo di costruzione di uno Stato federale, l'Italia sempre più bisogno di una capitale moderna ed efficiente, simbolo dell'unità nazionale

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti finanziari per garantire, a partire dall'esercizio finanziario 2003, le risorse necessarie in grado di adeguare il concorso dello Stato al Comune di Roma, in ragione delle esigenze cui esso deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, anche per l'erogazione del trasporto pubblico locale.

9/3200-*bis*/**52**. Fiori, Bettini, Pasetto, Milana, Lucidi, Di Virgilio, Burani Procaccini, Patria, Ceremigna, Carra, Sciacca, Volpini, Deiana, Pistone.

La Camera,

premesso che:

il settore della pesca e dell'acquacoltura, è investito in questi anni da un forte processo di riorganizzazione che ha visto ridursi le dimensioni della flottapeschereccia dalle 227 mila T.s.l. del 1999 alle 188 mila Tls del 2001;

questo processo negativo è ancora in atto e riguarda le riduzioni del tonnellaggio dei battelli; la contrazione dei giorni di pesca, la diminuzione dei ricavi delle singole aziende;

è ipotizzabile che questo trend sia difficilmente invertibile senza adeguate ed opportune iniziative;

tenuto conto che:

il decreto legge 457/1997 convertito in legge 30/1998 introduceva benefici fiscali e previdenziali ai fini della salvaguardia dell'occupazione per le imprese di pesca oceanica e mediterranea;

la legge Finanziaria n. 388 – 2001 ha esteso il limite del 70 per cento i medesimi benefici per un triennio anche alla piccola pesca costiera e lagunare;

impegna il Governo

a garantire per il triennio 2003 – 2005 le risorse necessarie al mantenimento di tali benefici;

ad applicare tale intervento anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano

l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacultura o miticoltura in genere;

d) esercitano l'attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile.

9/3200-*bis*/**53**. Franci, Rava, Cazzaro, Preda, Crisci, Marcora, Paola Mariani.

La Camera,

considerato che:

il comparto produttivo del tessile – abbigliamento – calzaturiero della provincia di Lecce, che per numero di addetti e di aziende è il terzo nel Mezzogiorno dopo quelli di Napoli e Bari, è interessato da una crisi dai caratteri strutturali e non solo da difficoltà di tipo congiunturale;

gli effetti di tale crisi possono risultare molto pesanti sul piano sociale e destinati a perdurare in processi di durata medio-lunga;

la ristrutturazione del sistema produttivo, infatti, mette a rischio – secondo alcune stime – circa 20mila posti di lavoro oltre a quelli dell'indotto (è di questi giorni l'annuncio della società Nuova Adelchi di Tricase di riduzione dell'organico, entro due anni, di circa 1000 unità);

ritenuto che:

per fronteggiare questa grave emergenza socio-economica servono azioni e misure non assistenzialistiche, ma iniziative di politica industriale di natura strategica, selettive ed in più direzioni, essendo la crisi determinata in larga parte da fattori derivanti dall'integrazione globale dell'economia oltre che da un pesante deficit, a livello locale, nella infrastrutturazione materiale ed immateriale (assenza di distretti industriali, servizi reali alle imprese, informatici, eccetera);

a tale processo si intende dare una risposta forte, articolata, capace di rilanciare nel medio periodo l'intero tessuto manifatturiero, attraverso l'attuazione delle proposte e delle linee contenute nel « progetto integrato di riposizionamento competitivo del tac salentino », predisposto dalla Provincia di Lecce;

tale progetto per potersi realizzare compiutamente ha bisogno oltre che del coinvolgimento pieno della Regione Puglia, anche di una particolare attenzione da parte del Governo per una molteplicità di interventi che si rendono necessari:

a) per l'ammissione al finanziamento di strumenti della programmazione negoziata qualora vengano attivati nel rispetto delle norme e dei presupposti tecnici che ne disciplinano l'avvio e la finanziabilità;

b) per gli ammortizzatori sociali che si rendono necessari per ridurre l'impatto negativo della ristrutturazione e del conseguente riposizionamento competitivo del comparto;

c) per l'attivazione di istituti come l'Ice e di una finanziaria pubblica come Sviluppo Italia per gli interventi di promozione esportativa e di consolidamento strutturale che si rendessero opportuni

impegna il Governo

a verificare se la Provincia di Lecce può essere considerata area interessata da grave crisi occupazionale, ai sensi della deliberazione Cipe del 21 marzo 1997 e successive modificazioni;

a sostenere, per le misure di propria competenza, il progetto integrato di riposizionamento competitivo del comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero salentino, predisposto dalla Provincia di Lecce.

9/3200-*bis*/**54**. Rotundo, Luigi Pepe.

La Camera,

considerato che:

i canoni demaniali di competenza dello Stato sono trasferiti alle Regioni con il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

i compiti e le funzioni connesse alle autorizzazioni delle derivazioni d'acqua sono state trasferite alle Province da parte delle Regioni, unitamente a ridotti, esegui mezzi finanziari;

è del tutto evidente che, vista la natura del canone, lo stesso debba essere di conseguenza riscosso da chi esercita la funzione autorizzativa e di controllo al più basso livello amministrativo, e quindi dalle amministrazioni provinciali;

impegna il Governo

a promuovere la modifica della predetta legislazione attribuendo alle Province i proventi dei canoni realizzati dalla utilizzazione del demanio idrico, secondo l'appartenenza al rispettivo territorio del demanio al quale il canone si riferisce.

9/3200-*bis*/**55**. Scherini, Zanetta, Paniz, Rosso.

La Camera,

visto il contenuto dell'articolo 39 e la previsione di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145 comma 21 della legge n. 388/2000

impegna il Governo

a proseguire l'impegno finanziario assunto per l'anno 2003, anche incrementando con ulteriori risorse, al fine di completare le opere di metanizzazione previste dalla succitata normativa dando priorità attuativa attraverso il piano « Grandi Opere » già predisposto all'interno della delibera del CIPE: Legge obiettivo-1° Programma delle infrastrutture strategiche.

9/3200-*bis*/**56**. Landolfi, Briguglio, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che l'articolo 113 della legge n. 388 del 28 dicembre 2000, legge Finanziaria 2001 prevedeva « le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli Enti Locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi »;

considerato che a seguito della interrogazione parlamentare n. 5.00754 Abbondanzieri: finanziamenti agli Enti Locali sedi di impianti di produzione di stoccaggio di prodotti assoggettati a tributi erariali con finalità ambientali, nella risposta del Ministro Tremonti è sorta una questione sotto il profilo interpretativo in riferimento ai « tributi erariali con finalità ambientale », per cui no si è potuto procedere alla stesura del relativo provvedimento amministrativo da parte del Governo che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, avrebbe dovuto definire, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali;

ricordato altresì che la presenza di tali impianti, in quanto rientranti, ai sensi della classificazione comunitaria, tra le attività a rischio di incidente rilevante, impone al territorio comunale circostante una serie di limitazioni ed oneri in materia di urbanizzazione sulla base dei provvedimenti attuativi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con la quale è stata recepita la direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere a favore degli enti locali, sedi di impianti di produzione e stoccaggio di prodotti assoggettati a tributi erariali, una compartecipazione ai suddetti tributi, per interventi con finalità ambientale, cosi come previsto dall'articolo 113 della legge Finanziaria 2001, legge 388/00;

a confermare che tali fondi non hanno, sulla base dello stesso articolo 113 « carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario », che rientra negli impegni dei titolari dei suddetti impianti di raffinazione, ma « sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio »,

a definire nel senso indicato dai precedenti punti l'interpretazione autentica del disposto del comma 1, articolo 113 dalla legge n. 388 del 28 dicembre 2000, legge Finanziaria per l'anno 2001.

9/3200-*bis*/**57**. Lion, Abbondanzieri, Duca, Giacco.

La Camera,

al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico

impegna il Governo

a stanziare, a decorrere dal 2003, la somma di quaranta milioni di euro a favore delle Regioni interessate, Piemonte e Sicilia;

a far sì che lo stanziamento, da ripartire tra le suddette Regioni, con decreto del Ministro delle attività produttive, sia destinato alla costituzione di fondi di garanzia, disciplinati da ciascuna Regione interessata, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva dell'auto per operazini bancarie connesse al capitale circolante.

9/3200-*bis*/**58**. Patria, Costa, Daniele Galli, Galvagno, Lavagnini, Osvaldo Napoli, Rosso, Stradella, Tarditi, Viale, Zanetta, Marinello, Giudice, Fallica, Grimaldi, Tabacci.

La Camera,

in considerazione delle limitate disponibilità finanziarie assegnate dal Governo Prodi con decreto legge n. 310 del 3 giugno 1996, convertito dalla legge n. 401 del 29 luglio 96 al Sindaco di Napoli, nominato commissario di Governo per la ricostruzione dei quartieri di Secondigliano e di Miano dove si verificò una terrificante esplosione che sventrò strade e palazzi, causando enormi danni e la morte di 12 persone

impegna il Governo

nel quadro della necessaria attenzione nei confronti capoluogo partenopeo, a ri rifinanziare la succitata legge in modo tale da consentire il completamento del progetto di ricostruzione già approvato ed in corso di esecuzione.

9/3200-*bis*/**59**. Taglialatela.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 38 della legge 448/2001 prevede la concessione del minimo pensionistico ai cittadini che si trovano nelle condizioni stabilite dalla legge nella misura di 516,46 euro mensili;

l'Inps già effettua il pagamento di 123,77 euro al mese a favore degli italiani residenti all'estero

impegna il Governo

a rispettare il dettato costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini italiani;

a prendere le misure necessarie per riconoscere la parità dei diritti ai nostri connazionali residenti all'estero con la corresponsione a loro della differenza tra 123,77 e 516,46 euro mensili, prendendo le iniziative concrete relative secondo giustizia ed equità, a partire dal 30 settembre 2002, tenendo conto del costo della vita nei vari paesi.

9/3200-*bis*/**60**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Alberto Giorgetti, Giovanni Bianchi, Butti, La Russa, Volontè, Foti, Airaghi, Duilio, Menia, Amoruso, Iannuccilli, Blasi, Leccisi, Arnoldi, Garagnani, Fontana, Santulli, Pinto, Nuvoli, Azzolini, Marras, Vitali, ORsini, Falsitta, Jannone.

La Camera,

considerato che:

il contenuto dell'emendamento 24.200 del Governo, con il quale, tra l'altro, vengono introdotte modifiche al meccanismo di funzionamento del credito d'imposta in agricoltura ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge n. 138 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 178 del 2002;

nel corso dell'anno 2002 l'agevolazione di cui sopra è stata solo marginalmente erogata ad investimenti effettuati nelle aree meridionali, anche a causa della mancata istruttoria da parte di molte regioni del Sud delle domande presentate ai sensi del reg. CE n. 1257/99;

sussiste il pericolo che anche nel 2003 le regioni meridionali possano ritardare l'istruttoria delle domande di contributo presentate a valere sui Programmi Operativi regionali di cui al reg. CE n. 1257/99, impedendo agli imprenditori agricoli di poter accedere al credito d'imposta;

tuttora risultano non finanziate numerose domande di aiuto già istruite a valere sui regimi di aiuto regionali precedenti a quelli attivati a seguito del reg. (CE) n. 1257/99 e che un loro riesame alla luce della nuova normativa comunitaria potrebbe accelerare i tempi di accesso al credito d'imposta;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede la possibilità di esercizio da parte dello Stato del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite

impegna il Governo

a monitorare con tempestività l'attuazione del credito d'imposta nelle regioni meridionali esercitando, ove necessario, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni che non abbiano emanato i bandi per l'attuazione delle misure di cui al citato reg. (CE) n. 1257/99 in tempi utili alla fruizione del credito d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto legge n. 138/2002 convertito nella legge n. 178 del 2002, o che non dovessero procedere all'esame in tempi utili delle domande presentate ai sensi dei citati bandi.

9/3200-*bis*/**61**. Leo, Antonio Pepe.

La Camera,

considerato che:

in sede di esame dell'atto Camera 3200-*bis* ha introdotto nel testo della Finanziaria per l'anno 2003 l'articolo 49 teso a promuovere il rilancio delle attività sportive dilettantistiche

impegna il Governo

a stanziare i fondi necessari al sostegno di iniziative per l'inserimento generalizzato nei programmi didattici delle scuole, per le classi di alunni dai 5 ai 16 anni, di almeno due ore settimanali di educazione sportiva di alta qualità, attraverso l'assunzione e la formazione di 3.000 allenatori da affiancare agli insegnanti titolari nella pratica delle diverse discipline sportive.

9/3200-*bis*/**62**. Bellillo.

La Camera,

considerato che:

i fondi stanziati negli ultimi anni per il finanziamento dei progetti di ricostruzione e recupero dei danni arrecati ai fabbricati dal terremoto che ha colpito nei giorni 7 ed 11 maggio 1984 le regioni Abruzzo, Molise, Campania e Lazio, sono stati molto esigui a fronte della grande quantità di progetti stessi;

il drammatico evento sismico del 31 ottobre 2002, che tanti lutti ha arrecato, oltre ad interessare il Molise si è propagato alle regioni circostanti, le stesse interessate dal terremoto del 1984;

a causa dei notevoli ritardi nell'opera di ricostruzione dei fabbricati colpiti gravemente dal sisma del 1984, i danni agli stessi vanno ulteriormente aggravandosi, al punto che i sindaci interessati sono frequentemente costretti ad emanare le ordinanze di sgombro;

nel complesso, i lavori ancora da effettuare richiederebbero stanziamenti per oltre 25 milioni di euro ai quali ne andrebbero aggiunti altri per la ricostruzione e recupero dei danni arrecati dal recente evento calamitoso del 31 ottobre 2002;

l'ultimo stanziamento previsto per gli interventi di ricostruzione delle zone ai sensi della legge n. 363 del 1984 e successive modificazioni, era contenuto alla Tabella F del disegno di legge AC 1984-A (Finanziaria 2002) per un ammontare di circa 30 miliardi di lire per il 2002, e nessun'altra somma per gli anni successivi al 2002, infatti il disegno di legge « Finanziaria per l'anno 2003 » che il Parlamento si accinge a varare non stanzia alcuna somma per la stessa finalità;

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie a completare nel più breve tempo possibile le opere di ricostruzione e di recupero dei danni causati dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984, ed ulteriormente aggravati dall'ultimo sisma del 31 ottobre 2002, al fine di evitare gli eventuali crolli degli edifici interessati e scongiurare gravi ripercussioni sulla popolazione civile.

9/3200-*bis*/**63**. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

La Camera,

premesso che:

gli agenti di commercio sono circa 225.000 in Italia e costituiscono una categoria che si sta sviluppando soprattutto nei settori dei servizi finanziari, con circa 50.000 agenti promotori finanziari che si aggiungono agli agenti commerciali che sono la parte più importante di un progetto molto più vasto della intermediazione;

la rilevanza della categoria richiede specifiche forme di intervento, volte a consentire il pieno dispiegamento delle potenzialità di cui la categoria dispone, tanto sul piano economico, quanto a livello occupazionale;

in questo quadro appare necessario promuovere una revisione del regime fiscale per l'acquisto delle auto da parte degli agenti commerciali; in modo tale che – a parità di oneri per il bilancio dello Stato – sia agevolato l'acquisto della prima auto, che rappresenta per la categoria uno strumento di lavoro;

occorre inoltre studiare la possibilità di prevedere idonee forme di agevolazione per le iniziative assunte dagli agenti di commercio al fine di aumentare i livelli occupazionali ovvero gli investimenti in beni strumentali all'attività professionale, estendendo eventualmente alla categoria incentivi per le attività produttive previsti dalle normative vigenti;

tali forme di intervento potrebbero altresì avere ricadute positive in relazione a problematiche, quali ad esempio quelle ambientali, che occorre affrontare con la massima decisione e tempestività;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziative di propria competenza al fine di favorire l'acquisto e l'utilizzo di auto con propulsori non inquinanti, come Gpl ed il metano , da parte degli agenti commerciali;

9/3200-*bis*/**64.** D'Agrò, Martinelli, Rosso, Mazzocchi, Cozzi, Zanetta, Polledri, Brusco, Campa.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge finanziaria 2003 ha disposto la destinazione di almeno il 10

per cento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per il sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità;

impegna il Governo

ad individuare dei criteri, per accedere ai benefici finanziari, che tengano conto prioritariamente del reddito della famiglia e degli indicatori socio economici delle regioni del paese che denunciano condizioni particolarmente svantaggiate e cui indirizzare in via preferenziale tali misure.

9/3200-*bis*/**65**. Grillo, Ciro Alfano, Marinello, Mereu, Dorina Bianchi, Naro, Volontè.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 18, comma 3, della legge Finanziaria 2001 ha introdotto la soggettività passiva dell'ICI per i concessionari di aree demaniali comprese quelle destinate a sedi di stabilimenti balneari;

in occasione del dibattito del disegno di legge finanziaria 2002 è stato rappresentato al Governo, da larghi settori della Camera dei Deputati, l'esigenza di depennare i concessionari di aree demaniali dalla soggettività passiva dell'ICI in considerazione anche del fatto che gli imprenditori turistici balneari non sono i proprietari degli immobili costruiti sul demanio marittimo;

l'A.C. 2144 già approvato da questo ramo del Parlamento ed in fase di relazione al Senato (A.S.1396), conferisce al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale;

i futuri decreti delegati, pertanto, sono la sede opportuna per ridefinire la materia, eliminando una grave stortura legislativa che ha introdotto l'ICI per i concessionari delle aree demaniali;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche normative, volte a riconsiderare, sopprimendola, la norma che ha esteso l'assoggettabilità all'ICI anche dei concessionari di aree demaniali e degli stessi gestori degli stabilimenti balneari, anche quando tale imprenditori non ne siano i proprietari.

9/3200-*bis*/**66**. Liotta.

La Camera,

premesso che:

i soggetti che intendono avvalersi degli strumenti di incentivazione e di aiuto previsti dalle leggi sull'imprenditoria giovanile e femminile non possono accedere a queste misure di agevolazioni finanziarie a causa della indisponibilità di risorse economiche di questi fondi di finanziamento;

il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti potrebbe assolvere ad una preziosa funzione di autofinanziamento familiare, utile ai giovani e alle donne impegnati in iniziative imprenditoriali;

tale soluzione costituirebbe un contributo concreto alla crescita e alla diffusione della cultura imprenditoriale, favorendo la nascita di nuove piccole e medie impresa e di nuove aree di mercato;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire ai lavoratori dipendenti di usufruire del trattamento di fine rapporto lavoro anticipato per consentire ai soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare di accedere alle misure di finanza agevolata utili ad intraprendere iniziative imprenditoriali.

9/3200-*bis*/**67**. Filippo Maria Drago.

La Camera,

premesso che:

l'attività di fungicoltura è da considerarsi attività agricola ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, rientrando tra le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, e se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione risiede;

tale orientamento è stato confermato e specificato con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, divisione VI, protocollo 8366 del 28 dicembre 2000 (relativa all'applicazione del DM 3785/2000), riprendendo la nota dell'Ufficio Ministeriale delle Dogane, prot.2373/97/DIV/VI/SD;

l'articolo 10, comma 4 della Legge Finanziaria 2002 concede ulteriori e temporanee agevolazioni fiscali prevedendo in particolare, per l'anno 2003, che il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra sia esente da accise;

l'attività di fungicoltura svolta in ex cave sotterranee, bonificate, modificate ed adattate, costituisce una struttura fissa assimilabile ad una serra;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che l'esenzione delle accise sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, prevista dal citato articolo 10 della legge finanziaria 2002, ritenga estesa anche alle strutture fisse assimilabili ad una serra e pertanto anche alle coltivazioni in grotta o cava sotterranea.

9/3200-*bis*/**68**. Peretti.

La Camera,

considerata la priorità assegnata alle politiche di sviluppo del Mezzogiorno, quale condizione prodomica necessaria per una ripresa dello sviluppo economico del paese;

tenuto conto della strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile approvata il 2 agosto 2002 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);

rilevata la priorità riconosciuta dalla predetta strategia all'adeguamento delle strutture produttive in funzione delle esigenze dello sviluppo sostenibile, in particolare con riguardo alla diminuzione dei rischi per l'uomo e l'ambiente naturale;

atteso che le aree produttive del Mezzogiorno mostrano criticità rilevanti dal punto di vista sociale, economico ed ambientale, ove ad alti tassi di disoccupazione si accompagnano fenomeni di crisi industriale con il permanere di degrado ambientale che, in taluni casi, hanno richiesto la delimitazione delle aree qualificate ad alto rischio ambientale;

considerato che a più riprese il Parlamento ha sollecitato il Governo ad intervenire per rimuovere tali condizioni di degrado;

preso atto che già in occasione della Finanziaria 2002 il Parlamento ha richiesto che le risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo sostenibile fossero destinate prioritariamente alle aree interessate da criticità rilevanti dal punto di vista sociale, economico ed ambientale;

valutato che le riserve nazionali e comunitarie (Agenda 2000-2006) destinate ad interventi a sostegno del tessuto industriale del Mezzogiorno rischiano – in assenza di interventi di risanamento, recupero e delocalizzazione in determinate aree – di accrescere le condizioni di crisi e di fatto impedire un corretto sviluppo industriale e pregiudicare la ripresa economica;

ritenuto che in tali circostanze le condizioni del Mezzogiorno confermeranno la inadeguatezza del sistema produttivo ad orientarsi verso la sostenibilità,

generando costi esterni insopportabili in termini di rischi per la salute, degrado ambientale e minore capacità di attrarre turismo, sempre più orientato verso la qualità dell'ambiente naturale;

impegna il Governo

a destinare prioritariamente le risorse per lo sviluppo del Mezzogiorno – anche rivedendo a tal fine le previsioni del quadro comunitario di sostegno (Agenda 2000-2006) – al risanamento, recupero e delocalizzazione delle aree industriali ad elevato rischio ambientale, ovvero interessate da criticità rilevanti dal punto di vista sociale, economico ed ambientale.

9/3200-*bis*/**69**. Naro, D'Alia, Stagno d'Alcontres, Carrara, Briguglio, Crimi, Germanà, Gazzarra.

La Camera,

considerato che

nel tratto autostradale Genova-Ventimiglia in corrispondenza dello svincolo di uscita di Savona si determinano con frequenza quasi giornaliera lunghe code dovute ai molti mezzi che imboccano la Savona-Torino;

rilevato che

detto transito è di grande importanza sul collegamento Italia-Francia e che i rallentamenti contribuiscono a determinare l'isolamento del versante di Ponente della Liguria rispetto a Piemonte e Lombardia oltre ad essere fonte di pericolo per gli utenti e per l'ambiente;

impegna il Governo

ad attivare attraverso la società concedente le procedure che prevedano una ulteriore corsia in corrispondenza degli ultimi chilometri prima del raccordo Genova-Ventimiglia con la Torino-Savona soprattutto nella direzione Francia-Italia.

9/3200-*bis*/**70**. Stradella, Di Luca, Romani.

La Camera,

premesso che:

la sicurezza alimentare è questione di fondamentale importanza come hanno dimostrato i traumatici accadimenti degli ultimi anni (carni agli ormoni, mucca pazza, eccetera);

l'allargamento dell'Unione europea. ai Paesi Peco e l'apertura dei mercati ai paesi terzi rappresentano una straordinaria opportunità, ma, al tempo stesso, un grande impegno da parte dei Paesi Europei al fine di far crescere una diffusa cultura della sicurezza degli alimenti che giungono sulla tavola dei cittadini;

l'Unione europea, anche su spinta italiana, ha elaborato il libro bianco sulla sicurezza alimentare e ha istituito un'Agenzia europea con il compito di definire gli standards e di vigilare sulle caratteristiche di salubrità degli alimenti provenienti da ogni parte del mondo e circolanti dall'interno della stessa Unione;

in questo quadro ogni Paese dell'Unione è tenuto a dotarsi di una struttura che dovrà interloquire con l'Agenzia europea e che come previsto espressamente dal sopracitato « libro bianco », dovrà essere caratterizzata da « indipendenza, eccellenza e trasparenza »;

il nostro paese è dotato di organismi di grande professionalità che operano nel campo della ricerca e della prevenzione, del controllo e della repressione delle frodi alimentari;

risulta necessario costituire una autorità indipendente che metta in rete e coordini l'attività delle strutture esistenti garantendo una piena autonomia di azione nel quadro legislativo esistente

impegna il Governo

a sostenere l'istituzione della Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare che sia:

indipendente e trasparente;

in grado di valorizzare al meglio le eccellenti risorse di persone, strutture e attrezzature di cui già lo Stato e le Regioni dispongono;

elemento di semplificazione dei controlli, in grado di sviluppare snellimenti burocratici e univocità di comportamenti.

9/3200-*bis*/**71**. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Sandi, Oliverio, Franci.

La Camera,

premesso che:

per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 457 del 1997, convertito con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, che le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato siano esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;

al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle imprese armatrici italiane, il comma 32 dell'articolo 52 della legge finanziaria per l'anno 2002 (legge n. 448 del 2001) ha esteso, per l'anno 2002, i benefici di cui al citato articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 457 del 1997, nel limite dell'ottanta per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio;

ravvisata l'esigenza di prevedere idonee forme di sostegno del settore armatoriale italiano tuttora interessato da una delicata fase di crisi economica

impegna il Governo

a reperire al più presto le risorse finanziarie necessarie per consentire che i benefici di cui al citato comma 32 dell'articolo 52 della legge finanziaria per l'anno 2002 siano, in tutto o in parte, prorogati anche per l'anno 2003.

9/3200-*bis*/**72**. Romani, Scajola, Muratori, Lezza, Azzolini, Sanza, Sardelli, Testoni.

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo del settore dell'aviazione civile costituisce un fattore di rilevanza strategica ai fini dell'efficace ed equilibrata crescita della competitività del sistema-Paese e, in tale ambito, prioritaria importanza riveste la presenza di una rete di infrastrutture aeroportuali gestite secondo criteri di economicità ed efficienza, in modo da assicurare adeguati standard di sicurezza ed affidabilità del sistema del trasporto aereo;

l'articolo 10 della legge n. 537 del 1993 ha delineato un nuovo modello organizzativo delle gestioni aeroportuali, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

gli adempimenti per l'attuazione della suddetta normativa sono stati disciplinati solo con il decreto del ministro dei trasporti 12 novembre 1997, n. 521, con un ritardo che ha generato numerosi dubbi interpretativi e dato luogo ad una situazione di diffusa incertezza;

l'attuale assetto gestionale degli aeroporti si presenta caratterizzato da ingiustificate disparità di trattamento, in quanto – accanto ad aeroporti affidati in gestione totale per effetto di singole leggi speciali – vi sono aeroporti affidati in gestione parziale ed aeroporti in gestione a titolo precario, ognuno dei quali soggetti a differenti discipline e con regimi concessori di diversa durata;

tale situazione comporta, oltre ad evidenti ed ingiustificate discriminazioni, una situazione di incertezza che costituisce un ostacolo alla realizzazione di interventi di ammodernamento delle opere infrastrutturali negli aeroporti ed alla definizione di piani di investimento a lungo termine;

appare evidente e non più differibile la necessità di adottare interventi in grado di razionalizzare ed uniformare la disciplina del settore, che rappresenta un volano di sviluppo e di crescita per l'intero sistema economico nazionale;

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente le opportune iniziative volte a:

consentire l'assegnazione in uso gratuito all'Enac dei beni del demanio aeronautico destinati ad assicurare in modo diretto, immediato e concreto, i servizi di gestione aeroportuale – con esclusione del demanio aeronautico militare – nonché la concessionarie, da parte dell'Enac, della gestione totale degli aeroporti, per una durata massima di quaranta anni, alle società di gestione già titolari di una concessione di gestione aeroportuale parziale o precaria, autorizzate ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n, 135;

consentire l'assegnazione all'Enac – con appositi provvedimenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2003, previa intesa tra Enac ed Aeronautica militare – dei beni del demanio aeronautico del ministero della difesa da destinare all'aviazione civile;

prevedere che l'affidamento in concessione totale della gestione aeroportuale alle società richiedenti sia subordinato alla sottoscrizione di un'apposita convenzione e di un contratto di programma nel quale siano definiti investimenti, strategie e politiche di sviluppo del sistema aeroportuale oggetto di concessione, nonché il correlato piano economico-finanziario;

attribuire all'Enac i compiti di verifica e vigilanza del rispetto della convenzione e del contratto di programma, nonché della conformità del sistema gestionale della società di gestione e del sistema aeroportuale alla normativa vigente;

definire standard di sicurezza adeguati, ai quali tutte le società di gestione debbano attenersi;

prevedere che le società di gestione totale aeroportuale – fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuo secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente – siano tenute, a pena di decadenza dalla concessione, al versamento all'erario dello Stato di un contributo commisurato al canone annuo dovuto per l'anno 2001 ed alla durata della concessione o della sua estensione, nonché al conseguimento, entro ventiquattro mesi dal rilascio delle concessione, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'Enac in base ai regolamenti tecnici adottati dall'ente stesso

9/3200-*bis*/**73**. Ferro, Romani, Floresta, Cesaro, Lezza, Cosentino, Sardelli, Ricciotti, Sanza, Testoni, Muratori.

La Camera,

premesso che:

in base al combinato disposto dall'articolo 74, commi 8-9-10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il trattamento ai fini Iva della cessione dei rottami, cascami e avanzi metalli ferrosi e non ferrosi sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermo restando gli obblighi di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Dal 1985 (anno di entrata in vigore del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853) il settore dei rottami è interessato da una particolare disciplina IVA (inserita nell'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633) che prevede, in generale, l'esclusione del pagamento dell'imposta per le relative cessioni;

la normativa sui rottami ha tuttavia subito, nel corso degli anni, diverse modifiche, tra cui, ultima, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e la legge 21 novembre 2000 n. 342. A seguito delle ultime modifiche normative il Ministero delle finanze ha dovuto fornire (circolare del 2 agosto 1999 n. 165/e) numerosi chiarimenti in merito alla disciplina IVA sui rottami attualmente in vigore;

alla luce della nuova normativa, e delle relative istruzioni ministeriali, va innanzitutto fatto osservare che, differentemente da quanto previsto dalla previgente normativa (la quale prevedeva una disciplina unica per i metalli ferrosi e non ferrosi nonché per altri materiali quali la carta da macero, gli stracci, gli scarti di ossa, le pelli, il vetro, la gomma e la plastica), l'attuale versione dell'articolo 74 dispone due differenti regimi applicativi a seconda del tipo di rottame oggetto della cessione;

i materiali elencati nella precedente normativa sono stati, infatti, suddivisi in due categorie, ad ognuna delle quali rimane associato un proprio regime. La prima categoria è costituita dai materiali cosiddetti « poveri », elencati al comma ottavo dell'articolo 74 (così come modificato dall'articolo 21 legge 27 dicembre 1997, n. 449), e cioè dai rottami ferrosi e altri materiali di recupero diversi dai materiali non ferrosi. La seconda categoria è, invece, rappresentata dai materiali definiti « ricchi », elencati al successivo nono comma, e cioè dai rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori e dei semilavorati di particolari metalli non ferrosi. Va, a tale proposito, fatto osservare che detta categoria non comprende tutti i materiali genericamente definiti « non ferrosi » ma soltanto i metalli « non ferrosi » (dovendosi intendere per tali quelli così definiti in chimica). Gli stessi devono, pertanto, essere assoggettati ai fini IVA, a far data dal 1° gennaio 1998, al particolare regime previsto per i materiali « poveri » così come regolamentato dai commi ottavo, decimo ed undicesimo dell'articolo 74;

a tale proposito si evidenzia che, per quanto disposto dal decimo comma, gli imprenditori che si occupano esclusivamente della raccolta dei suddetti materiali e della loro commercializzazione e che sono dotati di sede fissa, sono tenuti ad effettuare le cessioni dei rottami senza pagamento dell'IVA soltanto se nell'anno solare precedente le vendite sono risultate essere inferiori o uguali a due miliardi delle vecchie lire;

in tale caso, per quanto previsto dal successivo undicesimo comma, gli stessi soggetti di cui sopra (raccoglitori e rivenditori) sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, di registrazione delle vendite e degli acquisti, di liquidazione periodica dell'imposta e di dichiarazione annuale, ma sono comunque tenuti a numerare e conservare le fatture e le bollette doganali d'acquisto nonché le fatture relative alle cessioni che devono essere emesse dai cessionari che acquistano i beni nell'esercizio di impresa. L'agevolazione dei minori obblighi contabili, prevista dall'undicesimo comma, è tuttavia controbilanciata dall'impossibilità, per i raccoglitori e i rivenditori di rottami « poveri », di detrarre sull'IVA assolta sugli acquisti inerenti alle operazioni di raccolta e cessione dei rottami stessi. Per tale motivo lo stesso comma prevede la possibilità di optare per la liquidazione dell'IVA nei modi ordinari con la conseguenza che, da un lato, le cessioni devono essere regolarmente assoggettate ad IVA e , dall'altro, può essere detratta l'imposta assolta sugli acquisti. Detta opzione, tuttavia, non è esercitabile da parte di tutti i soggetti ma soltanto dai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa se « per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente, possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno », nonché « i

raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuato sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma » (comma undicesimo articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 633/72);

diversa è, invece, la disciplina riferita alla raccolta e alla commercializzazione dei materiali « ricchi » (elencati, come detto, al nono comma dell'articolo 74). In particolare, per quanto di interesse alla presente trattazione, il combinato disposto del nono e del decimo comma dell'articolo 74 prevede la possibilità, per i raccoglitori ed i rivenditori dotati di sede fissa (a differenza di quanto statuito per gli operatori del settore dei materiali « poveri ») di detrarre l'IVA assolta su tutti gli acquisti, anche se inerenti alle operazioni di raccolta e cessione dei rottami. Va però evidenziato che i suddetti operatori non sono esentati, come invece disposto per i raccoglitori e rivenditori di materiali « poveri », dagli adempimenti previsti dalla normativa IVA (fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione eccetera);

considerato che:

per la cessione dei materiali ferrosi prevale un regime soggettivo, laddove l'imponibilità o meno della prestazione è data dal volume di affari realizzato nell'anno solare precedente, per la cessione dei materiali non ferrosi, prevale un criterio oggettivo prevedendosi in via assoluta l'esenzione dall'IVA della cessione posta in essere;

con la semplice abrogazione dei commi dieci e undici dell'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72 si elimina da un lato qualsiasi rischio e possibilità di frode a danno dell'erario, con il vantaggio di ripristinare un sistema oggettivo di fatturazione senza I.V.A. ogni qualvolta abbia per oggetto materiali ferrosi, dall'altro che anche per i rivenditori di materiali ferrosi sia applicabile il regime di sospensione attualmente previsto solo per i materiali non ferrosi. Si tratterebbe in pratica di estendere il regime di sospensione dall'I.V.A. a tutto il settore della commercializzazione dei rottami ferrosi e non ferrosi

impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa per risolvere problemi ed incongruenze citati in premessa.

9/3200-*bis*/**74**. Saglia, Airaghi, Raisi.

La Camera,

premesso che:

i lavoratori frontalieri italiani nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco hanno, negli ultimi cinque anni, beneficiato di una norma approvata nelle leggi finanziarie che si sono susseguite, che ha consentito di evitare la doppia imposizione dei loro redditi prodotti all'estero;

ciò è avvenuto per sopperire alla mancata definizione del regime fiscale che deve essere praticato nei confronti di detti redditi, in quanto non esistono ancora, tra l'Italia e i due stati limitrofi, convenzioni operanti per regolamentare in modo definitivo la materia;

la questione, che coinvolge oltre 10.000 famiglie, va al di là di una comunque inspiegabile vessazione nei confronti di lavoratori che sono costretti a ricercare all'estero il lavoro e il reddito, ma coinvolge l'equilibrio sociale ed economico delle province italiane confinanti con i due stati e rischia di minare l'economia stessa della Repubblica di San Marino e del Principato di Monaco;

risulta che siano in avanzato stato di definizione le trattative tra il nostro Governo e il Principato di Monaco per addivenire ad una convenzione, mentre quella con la Repubblica di San Marino è già stata sottoscritta ed attende soltanto la ratifica delle Camere;

è perciò necessario che, in attesa dell'entrata in vigore delle citate conven-

zioni e della predisposizione delle leggi ordinarie per la loro compiuta applicazione, la legge finanziaria provveda, anche quest'anno, a prorogare le norme finora vigenti, senza penalizzare ingiustamente lavoratori che hanno la sola colpa di essere stati costretti a cercare all'estero le fonti del proprio sostentamento

impegna il Governo

a confermare entro l'anno in corso la norma fino ad ora vigente;

a presentare, entro il mese di febbraio, la legge ordinaria che definisca in modo inequivoco come dovranno essere tassati i redditi dei lavoratori frontalieri, attuando principi di equità e di tutela delle attuali condizioni reddituali che scoraggino ogni tentazione di decurtare il loro tenore di vita.

9/3200-*bis*/**75**. Gambini, Mazzarello Gasperoni, Pinotti, Bielli, Burlando, Labate, Rognoni, Bornacin.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, l'opportunità di riconoscere il rimborso delle spese di autoaggiornamento debitamente documentate, sostenute dai docenti.

9/3200-*bis*/**76**. Palmieri, Santulli, Garagnani, Licastro Scardino.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese necessita di investimenti in infrastrutture a banda larga e, in particolare, di opere di cablaggio da realizzare in immobili residenziali;

è pertanto opportuno prevedere facilitazioni fiscali in favore di tale tipologia di investimenti

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'introduzione di un credito di imposta, pari al 36 per cento dei costi sostenuti e rimasti – sino al 31 dicembre 2005 – a carico delle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, incluse le relative parti comuni e pertinenze.

9/3200-*bis*/**77**. Ricciotti.

La Camera,

premesso che:

l'Unione europea stenta a reagire alla crisi dell'economia internazionale. La confusa discussione che si svolge al suo interno sul patto di stabilità mette in evidenza la difficoltà di individuare percorsi condivisi e perfino di seguire le appropriate procedure istituzionali nonché l'incertezza circa le misure da adottare per riprendere il cammino dello sviluppo e della crescita;

l'EURO, con il sistema di regole che lo tutela, incluso il patto di stabilità, rappresenta una fondamentale barriera difensiva e un grande fattore di forza dell'economia europea, che produce una parte imponente della ricchezza mondiale, ma che è sensibilmente ridotta nel suo potenziale dall'assenza di nuovi indirizzi di politica economica a livello europeo adeguati alla dirompente novità della moneta unica e alla effettiva unificazione dei mercati che ne consegue;

la mancanza di una cornice comune rende più difficile, nei singoli paesi dell'Unione, la autonoma definizione di una politica di bilancio in grado di innescare la ripresa dell'economia, mentre una maggiore concertazione delle politiche economiche accrescerebbe lo spazio di manovra dei singoli Stati nel fronteggiare gli effetti di fenomeni di rango mondiale;

il presente scompenso di politica e di responsabilità rispetto alla moneta unica oramai operante si riflette anche nei lavori della Convenzione per la Costituzione europea nella quale il capitolo dei principi in tema di politica economica, che è uno dei più importanti, è rimasto finora privo di qualsiasi indicazione innovativa;

i Parlamenti nazionali non debbono essere esclusi dal dibattito preventivo sulle grandi questioni da cui dipendono la fissazione dei vincoli e degli obiettivi che sono poi chiamati a rispettare; piuttosto i Parlamenti nazionali possono offrire la forza politica e la legittimazione democratica necessaria alle scelte di grande rilievo da compiere al riguardo in sede europea.

ritenuto che:

il patto di stabilità e crescita sia stato e sia tuttora il primo nucleo della necessaria cornice di politica economica comune, e che pertanto non debba essere indebolito, ma piuttosto perfezionato e completato;

in questa direzione si possa andare solo se vi sarà una guida politica tanto flessibile nel fronteggiare la congiuntura, quanto rigorosa nel rispetto della sostanza dei vincoli e degli obiettivi nel medio e lungo termine;

tale guida possa essere esercitata al massimo livello politico, attraverso un rafforzamento istituzionale dell'area dell'Euro come vertice politico che si affianchi al sistema europeo delle banche centrali che, nel rispetto delle prerogative di indipendenza dell'autorità monetaria, renda più efficiente ed equilibrato lo svolgimento dei rispettivi compiti, garantisca la stabilità e sostenga anche la crescita dell'economia;

impegna il Governo

a riproporre, in sede Europea, il tema delle procedure idonee a consentire un'effettiva convergenza delle politiche economiche nazionali;

a promuovere, in questa prospettiva, la discussione e l'approfondimento dei contenuti del patto di stabilità e crescita, sottolineando la necessità di assumere iniziative volte all'effettivo perseguimento di entrambi gli obiettivi all'origine del patto medesimo;

ad affermare, sempre nella medesima prospettiva, la necessità che il sistema europeo delle banche centrali, nello svolgere, in piena autonomia, il suo ruolo a salvaguardia della stabilità dell'Euro, trovi, a livello dell'Unione, un interlocutore politico che ne interpreti e ne valorizzi la concomitante funzione di contributo alla crescita;

ad organizzare nel mese di luglio, all'inizio del semestre di Presidenza italiana, una Conferenza di studio sullo stato dell'economia nell'Unione con la partecipazione dei massimi responsabili della politica economica degli Stati e dell'Unione, di delegazioni parlamentari e dei delegati alla Convenzione;

a riferire al Parlamento in ordine alle iniziative da assumere in relazione al presente ordine del giorno entro il mese di marzo 2003.

9/3200-*bis*/**78**. Tabacci, La Malfa, Patria.

La Camera,

vista la direttiva 16/93 CE recepita nel decreto legislativo 368/1999;

considerato che nel passato non si è data attuazione al dispositivo della legge suddetta né dal punto di vista economico né giuridico-normativo;

constato che il Governo aveva previsto nel DPEF 2003-2005 tale possibilità;

considerato il grave e perdurante disagio dei medici « specialisti » di tutte le Facoltà di Medicina d'Italia, che di fatto partecipano attivamente alle attività assistenziali, senza un adeguato riconoscimento economico, previdenziale e normativo;

impegna il Governo

alla rapida e completa attuazione del decreto legislativo 368/1999 con la definizione di:

a) un contratto di lavoro di tipo subordinato;

b) un trattamento economico adeguato con corrispondente tutela dei contributi ai fini previdenziali e assicurativi;

c) riconoscimento dei titoli di carriera per tutti i medici che si siano specializzati secondo le modalità previste dal decreto legislativo 257/91;

9/3200-*bis*/**79**. Di Virgilio, Massidda, Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Cuccu, Minoli Rota, Stagno d'Alcontres.

La Camera,

premesso che con l'approvazione dell'emendamento n. 48.09 in aggiunta all'articolo 48 del Disegno di Legge n. 3201 del 30/9/2002 viene soppresso il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto;

che tale soppressione viene di fatto a creare una posizione di privilegio da parte dei rivenditori di generi di monopoli;

che dopo tale decisione se non vi fosse un conseguente provvedimento a favore della ricevitorie gestite dagli ex dipendenti del lotto, di fatto nel giro di pochi anni chiuderebbero circa 450 attività;

impegna il Governo

a convocare le Confederazioni maggiormente rappresentative dei Tabaccai e dei lottasti ex dipendenti del Ministero delle Finanze al fine di concordare eque soluzioni evitando di creare gravi disparità di trattamento facilmente impugnabili innanzi all'autorità giudiziaria competente.

9/3200-*bis*/**80**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Mazzocchi.

La Camera,

premesso che:

la dotazione infrastrutturale rappresenta la principale variabile economica per il consolidamento della sviluppo del Mezzogiorno;

in base ai principali indicatori la dotazione infrastrutturale della Basilicata è ai livelli più bassi in Italia e in Europa;

tale condizione è particolarmente pesante lungo l'asse Basentano e nel comprensorio della città di Potenza e del suo hinterland;

la città di Potenza è sprovvista di una struttura aeroportuale e si registrano carenze complessive nell'ambito dell'intero sistema viario e ferroviario che serve la città e il suo hinterland;

Città di Potenza, Provincia e Regione hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione di una serie di infrastrutture necessarie per il rilancio economico e produttivo dell'area;

nel gennaio 2000 fu sottoscritta da Regione e Governo l'intesa istituzionale sulle infrastrutture

impegna il Governo

a determinare tutte le misure opportune di concerto con la Regione Basilicata per la realizzazione:

a) di una struttura aeroportuale ubicata presso la città di Potenza;

b) del raddoppio della ss 658 Potenza-Melfi;

c) della superstrada Potenza-Bari;

d) del corridoio autostradale trasversale Tirreno-Adriatico « Lauria-Potenza-Melfi-Foggia »;

e) di interventi di ammodernamento della tratta ferroviaria Potenza-Metaponto-Taranto.

9/3200-*bis*/**81**. Molinari.

La Camera,

premesso che

l'articolo 11 della legge n. 784/1980 ha previsto contributi in favore dei Comuni del Mezzogiorno per la costruzione di reti urbane di distribuzione del gas metano, nonché in favore di operatori privati per l'ampliamento della rete di metanodotti;

i fondi stanziati negli anni successivi e fino al 1996 hanno consentito la metanizzazione di diversi Comuni nel Sud;

per il completamento del programma generale di metanizzazione del Meridione le leggi nn. 266/97 (articolo 9) e 144/99 (articolo 28) hanno autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire;

la legge n. 388/00 (Finanziaria per l'anno 2001 articolo 145, comma 21), poi, ha assegnato a tale programma altri 150 miliardi di lire per ognuno degli anni 2001, 2002, 2003;

la legge n.448/2001 (Finanziaria per l'anno 2002 articolo 78, comma 5) ha destinato al programma per l'anno 2004 100 miliardi di lire;

tuttavia le risorse, complessivamente così disponibili, non sono sufficienti a consentire il completamento dell'intero programma;

infatti, secondo le stime aggiornate del Ministero delle Attività Produttive, con i fondi residui destinati alle reti urbane si prevede di poter ultimare alla prima fase del programma, comprendente i Comuni i cui progetti sono stati giudicati prioritari dal CIPE, mentre non potranno essere soddisfatte le richieste dei Comuni appartenenti al cosidetto « biennio » (circa 190 Comuni);

a tal fine il completamento delle reti comunali di distribuzione del gas metano nel Sud potrà essere raggiunto soltanto mediante un nuovo stanziamento di circa 120 milioni di euro;

nel progetto di Legge Finanziaria per l'anno 2003 non sono state previsti nuovi finanziamenti per la metanizzazione del Sud, che pure costituisce un obiettivo fondamentale ed irrinunciabile, meritevole di rientrare nella priorità della politica del Governo;

invero la metanizzazione del territorio meridionale è necessaria per incentivare i processi di crescita e di sviluppo di quelle regioni e per assicurare standard di vita più adeguati a quelle comunità;

tuttavia, nel corso dell'esame in Assemblea del progetto di Finanziaria per l'anno 2003, è stato approvato pressochè all'unanimità una norma che prevede la possibilità di finanziare il programma di metanizzazione nel Sud utilizzando a tal fine le risorse di cui alla legge « obiettivo » (n. 443 del 21.12.01)

impegna il Governo

a finanziare nell'anno 2003 il completamento del programma di metanizzazione del Meridione, impiegando a tal fine le risorse destinate al potenziamento del sistema infrastrutturale del Paese, previsto dalla citata legge 21 dicembre 2001 n. 443.

9/3200-*bis*/**82**. Iannuzzi, Milanese.

La Camera,

vista la situazione gravissima di riduzione di servizi, medicinali e strumentazioni nella sanità afferente il sistema penitenziario nazionale;

impegna il Governo

nell'ambito dell'impegno di spesa del Fondo sanitario nazionale a finalizzare gli obiettivi di spesa per destinare risorse finanziarie, all'assistenza sanitaria nelle carceri, adeguate alle rispettive necessità.

9/3200-*bis*/**83**. Ruggeri, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che,

è un problema molto serio della nostra società la questione di chi non

possiede una casa e deve affrontare le spese di locazione;

è a conoscenza di tutti quanto incidano sul bilancio familiare i costi dell'affitto;

e ancora di più lo sanno gli amministratori locali, continuamente interpellati da pressanti richieste di case comunali o di contributi per sostenere l'affitto sia da parte di famiglie giovani che da parte di anziani;

l'aumento della pensione mensile ad 1 milione di lire viene vanificato dalle sempre maggiori spese quotidiane necessarie;

il rischio di morosità si fa più frequente;

i Comuni, per la ristrettezza di risorse disponibili, non possono garantire aiuti neppure ai casi più drammatici;

impegna il Governo

ad incrementare in modo congruo la destinazione finanziaria da assegnare al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione già con l'anno 2003, nel rispetto degli impegni già assunti in sede di esame dell'ultima « proroga degli sfratti ».

9/3200-*bis*/**84**. Reduzzi, Santino Loddo, Realacci.

La Camera,

premesso che,

in sede di approvazione del disegno di legge 3200-*bis*-A (Legge finanziaria 2003), visto il comma 5-*bis* dell'articolo 41 nella parte riguardante la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

visto che il dipartimento per la protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicinali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo su un limite di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

impegna il Governo

a ricomprendere la legge n. 61 del 1998 e successive modifiche nelle disposizioni legislative a cui si fa riferimento, al fine del completamento dei programmi di ricostruzione nelle zone colpite dall'emergenza sismica dell'Umbria e delle Marche.

9/3200-*bis*/**85**. Abbondanzieri, Sereni, Agostini.

La Camera,

premesso che l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito il credito di imposta per le aree depresse;

visto che l'articolo 10 del decreto-legge n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha riformato detto istituto subordinando la concessione dal credito all'accoglimento di un'istanza da presentare prima dell'effettuazione dell'investimento;

considerato che l'articolo 10 citato riconosce il diritto all'agevolazione anche « per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione », ai quali « si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge »;

rilevato che non è chiaro se con « disposizioni vigenti precedentemente » si faccia riferimento a quelle di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, oppure a quelle di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002 prima delle modifiche apportate in sede di conversione;

tenuto conto che nella seconda ipotesi gli investimenti effettuati prima dell'8 luglio 2002, ma i cui relativi contratti si

siano conclusi successivamente, non potrebbero fruire dell'agevolazione citata in quanto non sarebbe possibile presentare un'istanza precedente all'effettuazione dell'investimento;

rilevato che tale eventualità si tradurrebbe in una lesione del diritto alla difesa dei contribuenti i quali hanno pianificato i propri investimenti ben prima dell'emanazione del decreto legge *de quo*, ed hanno il diritto a non vedere peggiorato retroattivamente il quadro normativo sul quale gli stessi hanno fatto riferimento;

considerata l'esigenza di prevenire un possibile contenzioso che comporterebbe il sostenimento di ingenti costi da parte dell'Amministrazione finanziaria;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a chiarire che per gli investimenti i cui contratti si siano conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 2002, n. 178 valga la disciplina di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prima delle modifiche apportate dal decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002.

9/3200-*bis*/**86**. Antonio Leone, Antonio Pepe.

La Camera,

considerato che con l'invito del 30 luglio scorso a manifestare l'interesse all'acquisto dell'intera partecipazione del capitale sociale dell'Ente Tabacchi Italiani; il Governo ha avviato la fase ultima del relativo processo di privatizzazione;

considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2001 e del 19 luglio 2002, sono state individuate delle modalità di alienazione dell'Ente Tabacchi Italiani che nulla dispongono in ordine al futuro assetto del sistema produttivo e distributivo dei tabacchi lavorati mettendo a rischio un patrimonio nazionale fatto di esperienza e professionalità;

impegna il Governo

a non disperdere una secolare tradizione e specifica conoscenza nel settore della lavorazione e della distribuzione dei tabacchi lavorati, ponendo fra le condizioni per l'individuazione del soggetto acquirente l'ETI, soggetto che deve disporre – ad evitare manovre puramente speculative – di adeguate esperienze industriali nello specifico settore, un preciso impegno a garantire:

1) la permanenza degli attuali siti produttivi;

2) la salvaguardia dei livelli occupazionali degli addetti alla produzione;

3) la salvaguardia della produzione agricola nazionale;

4) il mantenimento degli attuali sistemi di vendita.

Ciò anche in coerenza con le finalità dell'ordine del giorno del Senato, accolto nel 1997 dal Governo, che invitava a riservare ai dipendenti dell'ETI, ai gestori dei magazzini vendita, ai rivenditori di generi di monopolio ed ai produttori di tabacco un diritto di prelazione sulle azioni dell'allora costituendo Ente Tabacchi Italiani, invito che divenne poi precisa volontà del legislatore con il decreto legislativo n. 283 del 1998 istitutivo dell'Ente Tabacchi Italiani, all'articolo 1, comma 6, che riservava parte delle azioni all'azionariato diffuso.

9/3200-*bis*/**87**. Airaghi, Cannella.

La Camera,

considerato che a circa 35 anni dagli eventi sismici che hanno sconvolto la Valle Del Belice la ricostruzione dei Comuni non è stata è ancora ultimata;

considerato che devono essere definiti gli interventi nei comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino colpiti dagli eventi sismici del 1981.

impegna il Governo

a farsi promotore di una intesa istituzionale di programma con la Regione Siciliana ed i Comuni interessati al fine di intraprendere un percorso che porti celermente ad ultimare la ricostruzione definendo i tempi e le necessarie risorse finanziarie.

9/3200-*bis*/**88**. Lucchese, Marinello, Grillo, Cristalli.

La Camera,

premesso che l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;

considerato che l'articolo 24 del presente provvedimento, al comma 4, prevede per l'anno 2003 alle amministrazioni il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

rilevato altresì che l'articolo predetto, al comma 5, prevede una deroga per le Università e gli enti di ricerca in caso di motivate ed indilazionabili esigenze di servizio;

tenuto conto delle difficoltà in cui incorrono le Università di nuova istituzione e gli enti pubblici che perseguono finalità di studio e ricerca che devono assolvere agli oneri connessi allo *start up* e all'esigenza di non deprimere le primarie necessità di sviluppo della ricerca e della divulgazione delle conoscenze, soprattutto ove collegate all'attività di soggetti pubblici istituzionali;

impegna il Governo

a non sottrarre risorse alle Università e agli enti di ricerca, soprattutto con riferimento alle Università di nuova istituzione e agli enti iscritti nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, m 382, in maniera tale da consentire agli enti indicati di poter provvedere alle primarie esigenze di dotazione di qualificato personale con compiti esclusivamente didattici e di ricerca scientifica, nei limiti delle rispettive dotazioni di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, anche rendendo corrispondentemente indisponibili altre posizioni di organico già previste, nel rispetto del più rigoroso principio di invarianza degli oneri finanziari complessivi.

9/3200-*bis*/**89**. Adornato, Antonio Pepe, Antonio Leone.

La Camera,

premesso che:

la Società Autostrade spa ha dichiarato nel bilancio 2001 un utile netto del 38 per cento rispetto al proprio fatturato;

detto strepitoso utile ha fatto si che l'azienda venisse dichiarata « Gallina dalle uova d'oro », ovvero « Pozzo di S. Patrizio » (vedi « La Stampa » del 3 novembre 2002);

tale utile è frutto certamente, almeno in misura rilevante, delle tariffe praticate dopo idonee autorizzazioni da parte del CIPE;

impegna il Governo

ad uno studio attento delle stesse tariffe in vista di una possibile riduzione, non essendo affatto giusto né opportuno che la Società Autostrade spa riporti notevoli guadagni a spese degli utenti per via di scelte di pubblici poteri la cui prevalente funzione dovrebbe appunto essere quella di tutelare gli utenti.

9/3200-*bis*/**90**. Raffaele Costa.

La Camera,

premesso che:

da lungo tempo le comunicazioni ferroviarie e soprattutto stradali tra il Piemonte e la Francia presentano difficoltà di varia natura a causa della inadeguatezza delle strade che collegano le due regioni frontaliere;

risultano inadeguate particolarmente, da parte italiana, le statali del Colle di Tenda e del Colle della Maddalena;

impegna il Governo

ad assumere celermente tutte le iniziative per un rapido miglioramento della situazione attraverso interventi possibilmente bilaterali (Italia-Francia) di rapida effettuazione.

9/3200-*bis*/**91**. Rosso, Raffaele Costa.

La Camera,

in sede di approvazione dell'AC 3200 recante Legge Finanziaria dello Stato 2003-2006, considerata l'opportunità di non gravare i cosiddetti produttori agricoli « minori » di ingiustificati oneri ed adempimenti specie in relazione:

al ridotto volume di affari che non consente di poter sopportare gravosi costi ed i relativi servizi di consulenza;

al grande servizio di salvaguardia ambientale e di presidio del territorio reso da questa strategica categoria;

al modesto impatto economico derivante da una specifica norma agevolativa specie in considerazione che per il 2003 è stato ulteriormente prorogato il regime speciale IVA in agricoltura;

alla necessità di rivedere globalmente il sistema impositivo dell'IVA in agricoltura uniformandolo alle normative degli altri Paesi europei;

alla disponibilità dichiarata dal Governo in sede di dibattito parlamentare a valutare positivamente l'intera questione;

impegna il Governo

a mettere in atto quanto necessario affinché i produttori agricoli che realizzano un volume di affari non superiore a 7.746,85 di euro per anno, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare le fatture, le bollette doganali a norma dell'articolo 39; fermo restando l'obbligo da parte dei cessionari e dei committenti di emettere fattura con le modalità e nei termini dell'articolo 21, indicandovi la relativa imposta determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, registrandole separatamente a norma dell'articolo 25, consegnandone copia al produttore agricolo.

9/3200-*bis*/**92**. Marinello, Lucchese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Jacini, Misuraca, Ricciuti, Romele, Masini, Collavini.

La Camera

premesso che:

l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988), ha autorizzato un programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, successivamente rifinanziato dall'articolo 50, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 448 del 1998;

delle complessive disponibilità, non risulterebbero ancora impegnati circa 3.300 milioni di euro (circa 6.400 miliardi di lire), cui devono aggiungersi circa 1.239 milioni di euro, sulla cui ripartizione la Conferenza Stato Regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 1º agosto 2002;

nel disegno di legge di bilancio 2003, alla UPB 4.2.3.3. del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 7464, sono stati completamente eliminati i residui di stanziamento (-3.080 milioni di euro) relativi all'edilizia sanitaria, in attuazione della nuova disciplina relativa ai residui di stanziamenti prevista all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 194 del 2002;

peraltro, il predetto decreto-legge n. 194 ha subito notevoli modifiche nel corso dell'esame parlamentare, per cui nel testo convertito si dispone il mantenimento fino alla chiusura dell'anno 2003 delle somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000-2001 e non impegnate nell'esercizio 2002;

la Tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2003 dispone una rimodulazione delle risorse relative all'edilizia sanitaria, attraverso lo slittamento al 2006 di 250 milioni di euro dal 2003, di 250 milioni dal 2004 e di 1.000 milioni dal 2005;

impegna il Governo

a ripristinare integralmente, alla luce della modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 194, le disponibilità di bilancio relative all'edilizia sanitaria;

ad attivare quanto prima le procedure volte a garantire il tempestivo riparto delle quota di risorse disponibili non ancora assegnata.

9/3200-*bis*/**93**. Castellani, Borrelli, De Laurentiis, Riccio, Aracu, Crisci, Cialente, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che le prestazioni medico – veterinarie sono soggette ad I.V.A. al 20 per cento;

considerato che le suddette prestazioni si rivolgono agli animali che andrebbero intesi come soggetti portatori di diritti individuali, ragione per la quale le prestazioni mediche destinate agli esseri umani sono esenti da I.V.A.;

preso atto che la grave crisi che sta attraversando la zootecnia italiana avrebbe sicuramente qualche beneficio in termine di diminuzione dei costi, basti ricordare l'epidemia di B.S.E., la querelle sulle quote latte, eccetera;

che da anni le associazioni animaliste chiedono una sensibile diminuzione dell'I.V.A. per ridurre i costi per gli animali da compagnia, anche come mezzo per ridurre il randagismo e migliorare il benessere animale;

tenuto conto che in Europa l'aliquota applicata sulle prestazioni medico – veterinarie è estremamente variabile; a titolo di esempio si ricordano: Germania 16 per cento, Grecia 8 per cento, Irlanda 12,5 per cento, Spagna 1 per cento, Svizzera 7,6 per cento;

constatato che la XII Commissione della Camera ha approvato alla unanimità l'emendamento « Mancuso e altri » che prevede la riduzione dell'I.V.A. sulle prestazioni medico – veterinarie dal 20 al 10 per cento;

constatato inoltre che un ordine del giorno identico è stato accettato dal Governo in data 19 dicembre 2001 in occasione della approvazione della Finanziaria 2002;

i sottoscritti parlamentari impegnano il Governo

ad attivarsi presso i competenti organismi comunitari europei al fine di ottenere la diminuzione dell'I.V.A. sulle prestazioni medico – veterinarie dal 20 al 10 per cento.

9/3200-*bis*/**94**. Mancuso, Delmastro Delle Vedove, Ghiglia.

La Camera,

premesso che:

il Molise è stato colpito nei giorni scorsi da un terremoto disastroso con molte vittime e con danni ingenti;

la debole economia della regione, già bisognevole di concreta solidarietà per essere avviata a sviluppo, è stata letteralmente messa in ginocchio;

infrastrutture, servizi sociali, incentivi per nuove iniziative imprenditoriali,

leva fiscale per l'incremento dei consumi costituiscono altrettante priorità, perché una corretta costruzione dal terremoto implica la costruzione del futuro di questa piccola regione;

preso altresì atto delle dichiarazioni prese dal Governo nella informativa urgente sul terremoto lunedì 4 ultimo scorso di impegno a reperire risorse finanziarie « anche intervenendo nella prossima Finanziaria »;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di un provvedimento specifico e straordinario per la ricostruzione dal terremoto e lo sviluppo del Molise, facendo proprie e tenendo debito conto delle innanzi menzionate priorità, destinando conseguentemente idonee risorse in sede di utilizzo delle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziale, ivi compresi i contratti di programma regionali.

9/3200-*bis*/**95**. Riccio, Di Giandomenico, Gianfranco Conte.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2003;

considerato che il disegno di legge prevede una ulteriore proroga, al 30 giugno 2003, della detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

rilevato altresì che tale proroga è limitata al primo semestre dell'anno prossimo e che essa, anche per ragioni di « copertura » finanziaria, è stata congegnata in modo da rendere meno agevole, rispetto agli anni passati, il ricorso alla predetta detrazione del 36 per cento;

osservato che la predetta agevolazione assumerebbe una indubbia valenza virtuosa, anche perché, come avvenuto negli anni passati, garantirebbe un sicuro incremento di gettito complessivo derivante dall'applicazione dell'agevolazione, a prescindere dal puro e semplice abbattimento delle aliquote;

ritenuto pertanto altamente significativo e qualificante, anche ai fini del sostegno e del rilancio dell'economia con particolare riferimento al settore edilizio, l'obiettivo di estendere all'intero anno 2003 la facoltà di ricorrere alla detrazione fiscale per le ristrutturazioni, nei medesimi termini di cui al citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997;

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile iniziativa, anche mediante l'adozione di nuove misure di carattere finanziario, affinché l'estensione per l'intero anno 2003 della detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui alla legge n. 449 del 1997, possa definitivamente trovare accoglimento all'interno della manovra di finanza pubblica per il 2003.

9/3200-*bis*/**96**. Armani, Lupi, Stradella, Di Luca, Germanà, Dell'Anna, Barbieri, Osvaldo Napoli, Brusco, Ghiglia, Coronella, Foti, Dussin, Parolo.

La Camera,

premesso che:

il consumo di energia elettrica in una agricoltura sempre più tecnologicamente avanzata, soprattutto in alcuni settori irrigui e nel settore delle bonifiche sta diventando un costo sempre più insostenibile;

da sempre l'agricoltura italiana ha potuto godere di tariffe agevolate per gli usi agricoli;

è indispensabile contenere il pauroso ed inarrestabile lievitare dei costi agricoli nella generale consapevolezza che, in difetto, verrebbe messa a serio rischio la stessa sopravvivenza di importanti e strategici settori dell'agricoltura in Italia;

impegna il Governo

a promuovere una nuova politica per l'abbattimento del costo dell'energia elettrica per l'uso agricolo e a tal fine rivedere la legislazione vigente in materia per mantenere le agevolazioni di cui hanno sempre fruito gli agricoltori italiani fin dal lontano regio decreto 2 maggio 1933.

9/3200-*bis*/**97**. Losurdo, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002, dopo gli infruttuosi tentativi operati nella XIII legislatura, aveva previsto una sostanziale modifica delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali al fine di introdurre nel sistema significativi elementi di liberalizzazione;

l'applicazione del predetto articolo era subordinata all'emanazione, entro il mese di giugno del 2002, di un regolamento governativo di attuazione non ancora adottato;

il 4 luglio 2002, la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di messa in mora recante una serie di censure al ricordato articolo 35, ponendo, in particolare, in evidenza: *a)* la mancata estensione del principio dell'erogazione dei servizi di rilevanza industriale attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica all'affidamento della gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali in caso di separazione tra le due attività; *b)* l'eccessiva lunghezza del periodo transitorio nel quale possono essere prorogate le attuali concessioni non rilasciate attraverso procedure ad evidenza pubblica; *c)* la previsione di un regime derogatorio al principio della concorrenza per il mercato con riferimento al settore idrico integrato; *d)* la circostanza che gli affidamenti diretti, senza il rispetto di alcuna forma di messa in concorrenza, costituiscono la regola generale in materia di gestione dei servizi pubblici locali definiti « privi di rilevanza industriale »;

ritenuto che:

la riforma dei servizi pubblici locali contenuta nell'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002 necessita di essere complessivamente riconsiderata e può quindi ritenersi superata alla luce dei rilievi della Commissione europea;

è necessario che, con particolare riferimento ai servizi pubblici di rilevanza industriale, trovino quanto prima una valida e coerente applicazione quei principi di liberalizzazione e di privatizzazione in grado di promuovere lo sviluppo del mercato dei servizi in questione, favorendo una gestione degli stessi più efficiente e più rispondente ai bisogni del cittadino;

l'approccio alla materia deve essere fondamentalmente determinato dalla volontà di promuovere la più ampia tutela della concorrenza nel mercato di tali servizi, in coerenza con i principi di diritto comunitario relativi alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

impegna il Governo

a presentare, entro il 31 dicembre 2002, per iniziativa del ministro delle attività produttive di concerto con il ministro del tesoro e dell'economia, un disegno di legge in materia di riforma dei servizi pubblici locali, tenendo conto delle osservazioni contenute in premessa.

9/3200-*bis*/**98**. Casero, De Laurentiis, Peretti, Saglia, Tabacci, D'Agrò, Galvagno.

La Camera,

premessa la rilevanza delle fondazioni bancarie nello scenario economico e sociale per consentire l'effettiva promozione in maniera diffusa di rilevanti risultati di promozione sociale, culturale, scientifica ed economica della collettività;

considerato l'ormai prossimo completamento del processo di adeguamento del-

l'assetto delle fondazioni bancarie alla disciplina vigente, fermo comunque il termine del 14 gennaio 2003 per la conclusione di tale processo;

ritenuto che appare opportuno, in ogni caso, consentire una estensione del numero dei settori rilevanti dalla legislazione vigente come campi di intervento adottati da ciascuna fondazione nel novero di quelli delineati come ammessi senza incidere sui tempi già indicati per il completamento del sopra indicato processo di adeguamento alla normativa vigente;

impegna il Governo

ad estendere, nel più breve tempo possibile, da tre a cinque l'elenco dei settori rilevanti, tra i settori ammessi di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

9/3200-*bis*/**99**. Volontè, La Russa, Casero, Tabacci, Paroli, D'Agrò, Saglia, Lupi, Crosetto.

La Camera,

premesso che:

la normativa in vigore prevede una non spiegabile disparità, per quanto riguarda l'individuazione e definizione dell'età pensionabile, tra i primari ospedalieri e i primari ospedalieri che ricoprono anche la carica di docenti universitari;

atteso che

l'attuale previsione obbliga i primari ospedalieri ad andare in pensione a 67 anni mentre ai primari docenti universitari è consentito collocarsi in pensione a 70 anni;

considerato

che, nell'attuale Finanziaria, sarebbe stato previsto un emendamento relativo all'innalzamento, a 75 anni dell'età pensionabile, per alcune categorie tra cui i primari e i magistrati;

impegna il Governo

ad equiparare, in ogni caso, l'età pensionabile dei primari ospedalieri con quella dei primari-docenti universitari.

9/3200-*bis*/**100**. Ghiglia, Delmastro Delle Vedove, Mancuso, La Russa.

La Camera,

considerato che i prestiti concessi ai comuni da parte dei consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono rientrare nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 19, secondo comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

impegna il Governo

ad emanare una interpretazione autentica dell'articolo 19, secondo comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel senso di cui alla premessa.

9/3200-*bis*/**101**. Olivieri.

La Camera,

premesso che:

i settori produttivi del tessile, abbigliamento e calzature rappresentano uno dei punti di forza del sistema industriale italiano, sia per i livelli di occupazione presenti, anche di manodopera femminile, sia per il considerevole apporto positivo fornito alla bilancia dei pagamenti del nostro Paese che consente di fronteggiarne il deficit, causato dal fabbisogno energetico;

considerato che:

nell'attuale congiuntura internazionale il sistema moda attraversa una crisi che può indebolire sensibilmente la capacità competitiva della economia italiana,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative e approntare misure urgenti in merito a:

a) favorire il rafforzamento e la riorganizzazione della filiera produttiva, attraverso strumenti giuridici e fiscali che favoriscano la crescita dimensionale e agevolino il processo di integrazione delle imprese che compongono la filiera produttiva, sostenendone anche i processi di riorganizzazione con particolare riferimento alle lavorazioni conto terzi;

b) sostenere l'innovazione e la ricerca a partire dal supportare la creatività e l'innovazione, dai campionari alla introduzione della *innovation tecnology*;

c) destinare risorse aggiuntive e attivare, di concerto con le regioni, iniziative mirate per la promozione a partire dai principali mercati emergenti e sollecitando il sistema bancario a affiancare le piccole imprese dei distretti industriali nei processi di internazionalizzazione;

d) garantire la « tracciabilità » dei prodotti, nell'ottica di una trasparenza verso il mercato degli utilizzatori dei prodotti intermedi e finali;

e) migliorare l'accesso dei prodotti comunitari ai mercati terzi a economia forte, attraverso una più incisiva iniziativa in sede WTO per la reciprocità dei dazi;

f) contrastare il *dumping* sociale, ecologico e sanitario nel commercio dei prodotti del tessile, abbigliamento e calzature, anche promuovendo iniziative in sede internazionale per l'accreditamento di *standard* minimi a partire da quelli stabiliti dall'Organizzazione internazionale del lavoro e da parametri di sostenibilità in materia di ambiente e salute;

g) combattere le importazioni illegali, le frodi e le contraffazioni che producono forme gravi di concorrenza sleale e minano la coesione sociale del nostro tessuto economico e produttivo;

h) rendere possibile per i sistemi di piccola impresa la riduzione degli oneri per l'approvvigionamento energetico, attraverso la liberalizzazione del mercato delle fonti e la possibilità di estendere la normativa per i clienti idonei;

i) incentivare fiscalmente investimenti sul piano della sostenibilità ambientale, a partire da quelli relativi al riuso a fini industriali delle acque depurate e predisporre, di concerto con le regioni, azioni di promozione presso i consumatori finali dei prodotti « ambientalmente sostenibili ».

9/3200-*bis*/**102**. Bersani, Letta, Lulli, Castagnetti, Pistone, Boato, Magnolfi, Paola Mariani, Guerzoni, Bimbi, Grotto, Bellillo, Albonetti, Nicola Rossi, Pisicchio, Gambini, Buglio, Ottone.

La Camera,

valutato il disegno di legge finanziaria 2003 (atto Camera 3200-*bis*);

considerato che in relazione alla specifica tematica riferita alle politiche per la montagna è stata valutata con apprezzamento ed attenzione la previsione contenuta nel documento di programmazione economico finanziaria 2003 al cap. 4, punto 2.5, « Gli Affari regionali », *Politiche settoriali*, ove viene assunto l'impegno dello sviluppo di mirati interventi nella triplice direzione della revisione normativa alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, della salvaguardia del territorio montano e del rilancio delle attività economiche in tali aree, con l'obiettivo condiviso e da tempo auspicato di promuovere azioni strategiche di valorizzazione della montagna;

posta la necessità oramai ineludibile di un impegno forte e incondizionato del Governo su alcune priorità di intervento che acquistano oggi valenza strategica per garantire il necessario livello di fondi erariali volti all'approntamento di politiche effettive di sviluppo virtuoso e duraturo in montagna e di preservazione ambientale e territoriale, anche in relazione alle ricorrenti circostanze calamitose che sempre più di frequente colpiscono vaste zone del

Paese, sovente montane, come il recente terremoto nella regione Molise e gli eventi alluvionali diffusi nelle diverse realtà del territorio;

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un fondo speciale per la manutenzione territoriale. I comuni, infatti, hanno rilevanti competenze e responsabilità per quanto attiene alla difesa idrogeologica dei suoli e alla manutenzione territoriale, settore sempre più importante e delicato anche in relazione ai numerosi e ricorrenti eventi calamitosi naturali (alluvioni, frane, smottamenti, eccetera) che colpiscono ampie zone del Paese, particolarmente i versanti montani, con disastrosi effetti sul fondovalle. La dotazione finanziaria dei comuni nel settore è del tutto inadeguata. Da più parti è stata reiterata al riguardo l'esigenza di predisporre politiche di intervento strutturali, che prevengano quanto più possibile detti fenomeni e non si risolvano soltanto nel far fronte alle emergenze, con un onere finanziario sempre rilevantissimo per le casse dello Stato. Per tale ragione, si propone la istituzione di un Fondo nazionale speciale per la manutenzione territoriale, di carattere straordinario e con vincolo di destinazione, a favore delle amministrazioni locali comuni e comunità montane, finalizzato alla disponibilità di adeguate risorse per consentire la realizzazione urgente dei necessari interventi straordinari di manutenzione e salvaguardia territoriale e per giungere gradualmente a realizzare una ordinaria e più confacente difesa idrogeologica e dell'assetto dei suoli.

9/3200-*bis*/**103**. Quartiani, Olivieri, Lolli, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Nigra.

La Camera,

considerato che l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria prevede al comma 1, lettere *b)* e *d)*, disposizioni in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione nonché altre detrazioni;

considerato che le suddette disposizioni stabiliscono che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente, con esclusione di talune tipologie reddituali, la deduzione è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, mentre è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda modulata in funzione del reddito complessivo;

rappresentato che le citate disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del disegno di legge finanziaria non sembrano sufficientemente chiare in ordine alle deduzioni reddituali detrazioni d'imposta spettanti ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *a), b), c), c*-bis*), d), h*-bis*)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi;

valutato, infatti, che le suddette norme, ad una prima lettura, si prestano ad essere erroneamente interpretate nel senso di escludere dalle deduzioni e detrazioni d'imposta, oltre le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, anche i segnalati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

considerato che, invece, la corretta interpretazione da dare alla disposizione è quella di includere i suddetti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i redditi che possono godere delle deduzioni e detrazioni d'imposta al pari dei redditi di lavoro dipendente;

impegna il Governo

in sede di attuazione con circolare amministrativa delle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, ad adottare ogni iniziativa idonea a chiarire che l'aumento di deduzione nonché il riconoscimento del diritto alla detrazione dall'imposta lorda spetta anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *a), b), c), c*-bis*), d), h*-bis*)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi.

9/3200-*bis*/**104**. Blasi, Crosetto, Di Virgilio, De Gennaro.

La Camera,

considerato che

l'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) ha introdotto il regime della concorrenza nel mercato dei servizi pubblici locali, prevedendo l'espletamento di gare per l'affidamento della loro gestione;

visto in particolare il comma 10 dell'articolo 113 del testo unico n. 267/2000 – articolo che stabilisce i princìpi e le regole per la gestione del servizi pubblici locali – il quale afferma il divieto di ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio;

rilevato che

ciò impone che siano stabilite condizioni paritetiche tra le imprese concorrenti, anche sotto il profilo previdenziale;

considerato che

in materia di oneri previdenziali esiste, al contrario, uno squilibrio a carico di quelle pubbliche, con partecipazioni di maggioranza degli enti locali, le quali sono soggette ad oneri maggiori in virtù dell'iscrizione dei propri dipendenti all'Inpdap;

dato l'imminente approssimarsi dagli inizi del 2003 dell'espletamento delle gare in un settore importante, quale il servizio di trasporto pubblico locale;

considerata l'urgenza dell'adozione dei necessari provvedimenti di riallineamento dei suddetti oneri previdenziali;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza misura atte a stabilire l'allineamento delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee, riguardanti gli assegni familiari (CUAF), e la maternità (di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88), a quelle dei dipendenti delle imprese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte all'INPS (fondo pensioni lavoratori dipendenti).

9/3200-*bis*/**105**. Milana, Lusetti, Stradiotto.

La Camera,

considerato che

il disegno di legge in esame interviene a favore della sicurezza delle aziende commerciali;

ogni giorno nel nostro Paese si consumano 100 rapine gravi, molte delle quali colpiscono attività commerciali, che per le proprie caratteristiche si trovano a detenere ingenti quantità di contante;

una risposta efficace all'escalation delle rapine è ridurre il possesso di denaro contante di tali attività;

impegna il Governo

a promuovere una apposita convenzione tra istituti di credito ed associazioni nazionali delle categorie maggiormente a rischio al fine di definire condizioni agevolate, senza oneri per lo Stato, per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

9/3200-*bis*/**106**. De Franciscis.

La Camera,

premesso che:

è vigente la legge n. 144 del 1999 che, in attuazione del regolamento comunitario del 1992, ha introdotto la continuità territoriale aerea per la Sardegna e stanziato i fondi necessari a ridurre le tariffe aeree per i cittadini residenti nell'isola;

possono usufruire delle agevolazioni o riduzioni tariffarie unicamente i cittadini residenti in Sardegna, limitatamente

per i collegamenti con gli scali aeroportuali di Roma e Milano; nessuna agevolazione è prevista per il trasporto delle merci.

considerato che:

la continuità territoriale, nonostante il breve periodo di vigenza, ha già manifestato diverse lacune legate alla limitatezza delle rotte contemplate – da e per Roma e Milano – all'esclusione delle merci dalle agevolazioni tariffarie, al concomitante depotenziamento generalizzato dei voli sulle altre rotte e all'aumento eccessivo delle tariffe di mercato;

attualmente sono escluse ampie porzioni di territorio nazionale, come il Sud d'Italia e la Sicilia, mentre appaiono insufficienti i collegamenti con le regioni dell'Italia Centrale e del Nord;

i cittadini residenti in Sardegna per recarsi in località diverse da Milano e Roma, devono sostenere ulteriore spese di viaggio, che spesso contribuiscono a vanificare l'utilità stessa delle agevolazioni;

con l'introduzione delle tariffe agevolate, si è registrata una concomitante riduzione del numero dei collegamenti e un aumento delle tariffe per le tratte escluse dalla continuità territoriale;

l'esclusione dalla continuità territoriale delle merci non permette di conseguire le finalità della legge facendo permanere quelle condizioni di disuguaglianza tra imprenditori e consumatori sardi e quelli del resto d'Italia.

impegna il Governo

a perfezionare d'intesa con la Regione Sardegna, stanziando i fondi necessari, il regime di continuità territoriale, individuando ulteriori scali aeroportuali della penisola ed estendendo le agevolazioni tariffarie anche al trasporto delle merci.

9/3200-*bis*/**107**. Massidda, Cuccu, Minoli Rota, Di Virgilio.

La Camera,

impegna il Governo

a fare in modo che per le imprese agricole in difficoltà, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività;

a fare in modo che per il salvataggio di tali imprese siano concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di ammortamento.

9/3200-*bis*/**108**. Masini, Romele, Marinello, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Zama, Misuraca.

La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire sulla normativa relativa al credito d'imposta affinché essa sia ricondotta alle sole imprese agricole, siano allentati i vincoli attualmente presenti in ordine alle graduatorie e al rispetto degli strumenti di programmazione già esistenti, siano previsti meccanismi di verifica della compatibilità con la normativa comunitaria più efficienti e rapidi, sia prevista una specifica riserva di fondi per gli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)* e *c)*, del trattato CE e sia, infine, previsto che le graduatorie vengano formate annualmente;

a semplificare gli adempimenti per i piccoli produttori agricoli e ittici in merito al regime speciale IVA agricola;

a prorogare sino al 2005 o a mettere a regime le deposizioni della legge n. 388 del 2000, relativamente all'impiego di familiari e affini nelle operazioni di raccolta riconoscendo, inoltre, un credito per

nuova occupazione agli imprenditori agricoli a condizione che essi aumentino il numero di giornate lavorative dichiarate rispetto all'anno precedente e che tale incremento venga mantenuto per almeno tre anni;

a consentire che le pensioni di anzianità, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo; a consentire che i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono pensionati di anzianità versino all'INPS esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, che sarà cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e con zona tariffaria;

a prevedere la possibilità, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di riscattare periodi contributivi relativi agli anni 1957-1961, con onere a proprio carico;

a prevedere la possibilità di modificare la legge sulla regolarizzazione contributiva in agricoltura e di introdurre una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 in tema di obblighi contributivi, in modo da consentire alle imprese del settore agricolo di regolarizzare gli obblighi contributivi accertati per i periodi di attività precedenti la stipula dei contratti di riallineamento;

a riaprire i termini per l'accatastamento dei fabbricati rurali e ad allargare ai giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni le detrazioni al 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie, ove effettuate a vantaggio di immobili aziendali;

a mantenere il vincolo di destinazione per i finanziamenti non utilizzati per patti territoriali dell'agricoltura e della pesca, per reindirizzarli per il finanziamento di nuovi patti o contratti di programma riguardanti i medesimi settori;

ad incrementare le risorse a favore dei consorzi irrigui in ambito nazionale e territoriale.

9/3200-*bis*/**109**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Zama, Marinello, Masini, Jacini, Grimaldi, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

impegna il Governo

a fare in modo che per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, non sia prevista la riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né sia previsto il recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e che non sia previsto il rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati.

9/3200-*bis*/**110**. Romele, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Masini, Collavini, Zama, Marinello, Misuraca, Jacini.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative affinché lo svolgimento di attività sportive e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, siano equiparate alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie ambientali ed idrogeologiche del territorio e, pertanto, ad applicare ai gestori e agli addetti delle

predette attività, le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.

9/3200-*bis*/**111**. Masini, Marinello, Misuraca, Jacini, Romele, Mancuso, Delmastro Delle Vedove, La Starza, Meroi, Fatozzo, Villani Maglietta, Cuccu, Borriello, Caminiti, Di Virgilio, Massidda, Grimaldi, Romani, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

ai fini della regolarizzazione contributiva in agricoltura,

impegna il Governo

a consentire che le pensioni di anzianità, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo;

a consentire che i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono pensionati di anzianità versino all'INPS esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, che sarà cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e con zona tariffaria;

a prevedere la possibilità, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di riscattare periodi contributivi relativi agli anni 1957-1961, con onere a proprio carico;

a prevedere la possibilità di modificare la legge sulla regolarizzazione contributiva in agricoltura e di introdurre una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 in tema di obblighi contributivi, in modo da consentire alle imprese del settore agricolo di regolarizzare gli obblighi contributivi accertati per i periodi di attività precedenti la stipula dei contratti di riallineamento.

9/3200-*bis*/**112**. Jacini, Misuraca, Marinello, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Zama, Masini, Collavini, Romele.

La Camera,

anche in considerazione del lavoro meritorio, di grande sacrificio, spesso sprezzante del pericolo, capace di guadagnare la stima e la fiducia incondizionata della comunità nazionale, che i Vigili del Fuoco svolgono con sempre maggiore e crescente abnegazione e competenza, anche attraverso l'uso di mezzi tecnologici complessi che richiedono una professionalità e una preparazione fisica vicine all'eccellenza,

impegna il Governo

ad adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria i necessari provvedimenti legislativi diretti a disciplinare il rapporto del personale anche dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante l'adozione del regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. In tale quadro ad applicare, per il personale dì livello non dirigenziale, le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia e delle Forze Armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995, n. 195 con l'individuazione di uno specifico ed autonomo settore per i Vigili del Fuoco;

la nuova normativa da concertare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deve salvaguardare il sistema delle relazioni sindacali e delle materie oggetto di contrattazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e prevede la revisione dell'ordinamento del personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ai principi generali desumibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concer-

nente il personale della carriera prefettizia nonché i dirigenti della Polizia di Stato, tenuto conto della compatibilità di tali principi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

il Parlamento impegna infine il Governo a reperire le necessarie risorse finanziarie al fine di conseguire il graduale riequilibrio del trattamento economico del personale anche dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rispetto a quello delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

9/3200-*bis*/**113**. Verro, Alberto Giorgetti, Taborelli, Giudice, Gazzarra, Patria, Saro, Fallica, Romoli, Ventura, Savo, Tarantino, Milanese, Collavini, Fontana, Lavagnini, Jannone, Leccisi, Gioacchino Alfano, Scherini, de Ghislanzoni Cardoli, Zama, Misuraca, Jacini, Romele, Lorusso, Baiamonte, Crosetto, Verdini, Carlucci.

La Camera,

premesso che l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito il credito di imposta per le aree depresse;

visto che l'articolo 10 del decreto legge n. 138 dell8 Luglio 2002, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha operato una razionalizzazione dell'istituto in esame, subordinando la concessione dal credito all'accoglimento di un'istanza da presentare prima dell'effettuazione dell'investimento;

considerato che l'articolo 37-*bis* del presente provvedimento prevede la sospensione del contributo in oggetto sia per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreti legge 8 luglio 2002, n. 138 sia per quelli che dopo la data citata hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle Entrate;

rilevato che detta sospensione inizia dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e opera fino al 10 aprile 2003, a partire dal quale l'utilizzo del contributo riprende;

tenuto conto, altresì, che tale previsione può comportare disagi per le realtà imprenditoriali che operano nel Mezzogiorno, le quali fanno affidamento su un utilizzo del contributo predetto senza soluzioni di continuità;

rilevato che i disagi al settore economico citato potrebbero essere esiziali per la politica di questo Governo, volta a rilanciare l'economia di tutto il Paese;

considerato altresì che l'articolo 3 della Costituzione prevede che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del Paese.

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con la disponibilità delle risorse, la necessità di evitare che lo slancio produttivo subisca contrazioni e di studiare altre forme di rimodulazione dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in modo da consentire la continuità delle erogazioni.

9/3200-*bis*/**114**. Ciro Alfano, Degennaro, Tucci, Antonio Pepe, Leo, Filippo Maria Drago, Dorina Bianchi, Mongiello, De Laurentiis, Montecuollo, Di Giandomenico.

La Camera,

premesso che la realizzazione di opere irrigue e il corretto funzionamento degli Enti preposti è condizione per affrontare i grandi problemi della siccità, della regimentazione e dell'utilizzo delle acque

impegna il Governo

ad esaminare tutte le possibilità per la realizzazione di nuovi investimenti ed il

completamento di opere in corso e di rilievo, come il Canale Emiliano-Romagnolo, attraverso ulteriori limiti di impegno quindicennale, oltre a quelli previsti dall'articolo 141 della legge 23 dicembre n. 388, per le finalità del comma 1 dello stesso citato articolo 141.

9/3200-*bis*/**115**. Sandi, Sedioli, Preda, Pinza, Bielli, Marcora, Rava.

La Camera,

premesso che:

Giacomo Puccini è una personalità di livello assoluto e di valore mondiale nel campo della musica lirica, conosciuto ed apprezzato dalla critica internazionale. Le sue opere e le sue musiche sono eseguite nei maggiori teatri italiani e del mondo dalle migliori orchestre e cantate dai migliori cantanti lirici. Il numero delle rappresentazioni delle sue opere è incalcolabile;

il 2004 sarà un anno di grande importanza per gli appassionati di musica: ricorre, infatti, l'ottantesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini, che avvenne il 29 novembre 1924 a Bruxelles. Grazie ad una deroga del prefetto, la famiglia seppellì il corpo nella casa che egli aveva voluto costruire a Torre del Lago, una località sita nel Comune di Viareggio che si affaccia sui lago di Massaciuccoli e che, allora, non contava che poche case;

inoltre, il 7 febbraio 2004 ricorre il centenario della prima rappresentazione della Madama Butterfly alla Scala d Milano. Fu un fiasco clamoroso che diventò ben presto un successo mondiale, anche per le atmosfere esotiche che incontravano il gusto di inizio secolo. Le musiche della Butterfly sono oggi un veicolo di incontro tra il nostro Paese e, ad esempio, il Giappone, dove l'opera ha la sua ambientazione;

solo queste cose giustificherebbero un programma di valorizzazione dell'opera di Giacomo Puccini e dei luoghi dove egli ha vissuto e composto le sue arie più famose. Esiste, infatti, un rapporto inscindibile tra la sua musica e i luoghi che l'hanno ispirata primo fra tutti la Villa di Torre del Lago che il maestro fece costruire nel 1899, dove abitò a partire dal 1901 e nella quale il figlio volle fossero conservate le spoglie mortali del Maestro trasformando un salotto in cappella - mausoleo, collocando la tomba in modo tale che solo un muro dividesse le spoglie mortali dal suo pianoforte, sul quale aveva ideato le sue arie più famose. Oggi la Villa Mausoleo è meta permanente di cultori e studiosi dell'opera di Puccini, di turisti e semplici appassionati, che giungono a Torre del Lago per vedere gli oggetti del maestro, osservare i luoghi dove trovò amicizie e momenti di profonda ispirazione per le sue composizioni musicali;

del programma di valorizzazioni dovrebbero far parte tutti i luoghi della sua vita, la casa natale a Lucca, le sue residenze, i teatri dove si svolsero le prime rappresentazioni, con la creazione di un museo virtuale che colleghi questi luoghi e raccolga tutte i documenti relativi alla vita e all'opera del Maestro;

a Torre del Lago nel Comune di Viareggio nel teatro all'aperto che si affaccia sul lago di Massaciuccoli a pochi metri dalla casa - mausoleo del Maestro si è svolta quest'anno la 48ª edizione del Festival Pucciniano e nel 2004 questa manifestazione giungerà alla 50ª edizione. Il Festival di Torre del Lago è da alcuni anni uno degli appuntamenti più importanti nel panorama lirico internazionale ed ha esportato la sua musica in tutto il mondo

si impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per celebrare le ricorrenze pucciniane del 2004 in concorso con la Regione Toscana, la provincia di Lucca, i comuni di Lucca e di Viareggio e la fondazione festival Puccini Torre del lago-Viareggio, tenendo conto dell'intenzione manifestata anche dal Presidente della Repubblica in una

recente visita a Lucca, a venire in Versilia e naturalmente in quella circostanza a rendere omaggio a Giacomo Puccini e alla sua musica.

9/3200-*bis*/**116**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Carli, Spini, Giacco, Raffaella Mariani.

La Camera,

premesso che:

il settore produttivo del tessile rappresenta uno dei punti di forza del sistema industriale italiano, anche per la capacità di innovazione tecnologica e della creatività ideativa;

considerato che:

l'università di Firenze ha nel Polo universitario di Prato un'esperienza di formazione superiore già qualificata in relazione alle caratteristiche del distretto;

il Polo universitario di Prato agisce attraverso una società consortile a responsabilità limitata (capitale sociale euro 707.339,00); il PIN S.C.R.L., che rappresenta una esperienza innovativa nel rapporto pubblico-privato il Polo Universitario di Prato ha già sviluppato iniziative formative nell'area del marketing del tessile e abbigliamento, dell'ingegneria tessile e nelle relazioni industriali, orientate alla domanda di sviluppo del distretto tessile pratese

impegna il Governo

a) a garantire lo sviluppo del Polo Universitario di Prato nell'ottica del rapporto pubblico-privato anche nell'alta formazione;

b) ad incentivare con fondi adeguati il progetto per la scuola universitaria d'eccellenza nel settore tessile e abbigliamento, università di Firenze, polo universitario di Prato.

9/3200-*bis*/**117**. Magnolfi, Bimbi, Lulli.

La Camera,

visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel quale viene prevista l'istituzione di direzioni interregionali per Abruzzo e Molise, Marche ed Umbria, Puglia e Basilicata;

visto che le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato nelle contemporanee sedute di Mercoledì 6 novembre 2002, nell'esaminare ai fini del rilascio del parere lo schema di decreto sopra indicato, si sono pronunciate in maniera difforme l'una dall'altra per cui, nel caso della Camera, si è deciso di esprimere parere favorevole al provvedimento, mentre, nel caso del Senato la Commissione si è orientata verso la stesura di un parere in cui si raccomandi al Governo di mantenere l'attuale *status quo* senza procedere all'ulteriore accorpamento di direzioni regionali prefigurato dal provvedimento in oggetto;

ritenuto che le caratteristiche del territorio nazionale, caratterizzato da vastissime zone a rischio sismico ed idrogeologico, prefigurano la necessità di interventi e di sinergie operative del tutto particolari e specifiche che verrebbero sicuramente messe in difficoltà nel caso di direzioni distaccate dei vigili del fuoco non coincidenti con le sedi istituzionali regionali, che si troverebbero senza un referente diretto in grado di gestire non solo il coordinamento dell'attività di soccorso, ma anche le complesse problematiche della prevenzione dei grandi rischi;

ritenuto inoltre che le recenti esperienze degli eventi sismici del 1997 in Umbria, dell'eruzione dell'Etna e del terremoto di Santa Venerina in Sicilia, nonché dei recenti, drammatici eventi che hanno colpito la Regione Molise dimostrano come la piena e pronta collaborazione fra lo Stato, le Istituzioni locali ed il Corpo dei vigili del fuoco siano indispensabili per assicurare l'incolumità della popolazione;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sia assolutamente indispensabile prevedere una direzione dei vigili del fuoco in ogni regione;

impegna il Governo

affinchè nel momento in cui il provvedimento tornerà al consiglio dei ministri per la decisione definitiva, esso venga rivisto nel senso indicato dalla commissione affari istituzionali del Senato prevedendo diciotto direzioni regionali dei vigili del fuoco e non procedendo quindi all'ulteriore accorpamento al momento previsto.

9/3200-*bis*/**118**. Di Giandomenico, Riccio.

La Camera,

premesso che:

la situazione degli edifici scolastici del paese, dopo la tragedia di San Giuliano di Puglia, è nuovamente venuta alla ribalta accrescendo le antiche preoccupazioni e inquietudini e mettendo a rischio il buon andamento dell'anno scolastico.

Considerato che nel 2004 scadono i termini previsti dalla legge n. 626 per la messa a norma degli edifici scolastici;

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate allo scopo di garantire, d'intesa con la Conferenza unificata, un piano straordinario di intervento a favore degli edifici scolastici del nostro sistema educativo.

9/3200-*bis*/**119**. Carra, Bimbi, Colasio

La Camera,

premesso che:

l'*ex* castello carrarese di Padova, rappresenta un elemento costitutivo dell'identità padovana;

considerato che:

venute meno le sue funzioni di struttura carlenaria, con progressivo deperimento della struttura che insiste in un area di gran pregio, diviene necessaria una adeguata rifunzionalizzazione del bene;

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative e ad approntare misure urgenti in merito a:

a) favorire interventi atti ad impedire il degrado del castello che costituisce un elemento costitutivo dell'identità della città;

b) ad inserire ad interno della programmazione degli interventi del Ministero della cultura il riutilizzo del castello Carrarese quale polo del sistema dei musei della scienza e della tecnica;

c) a definire d'intesa con il Comune e l'Ateneo di Padova le modalità di gestione del museo atte a garantirne la sua tutela e valorizzazione.

9/3200-*bis*/**120**. Colasio, Ruzzante, Bimbi.

La Camera,

visto l'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

considerata l'esigenza di assicurare il recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni previsti dal succitato articolo 141;

considerata altresì la necessità di dare concreta ed effettiva attuazione alla realizzazione dei programmi inerenti il patrimonio idrico nazionale finanziati ai sensi dei commi 1 e 3 del richiamato articolo n. 141 al fine di avviare definitivamente a soluzione in alcune realtà del nostro paese le situazioni di precarietà nel settore dell'approvvigionamento idrico che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza in numerose regioni;

considerato inoltre che l'instaurazione di contenzioso nelle procedure di affidamento di appalti e servizi determina il protrarsi di situazioni di incertezza operativa per taluni progetti presentati nel termine del 31 dicembre previsto dal comma 2 dell'articolo 141, della legge 23 dicembre 2000, a 388 i quali, a causa di tempi lunghi connessi alla risoluzione delle controversie ivi compresi quelli derivanti dall'accoglimento di istanze cautelari, non possono essere perfezionati né il relativo iter istruttorio concluso se non superando il suddetto termine a carattere perentorio;

considerando che anche nella rigorosa interpretazione comunitaria dei termini previsti per la realizzazione di programmi il contenzioso giudiziario costituisce riconosciuta causa di forza maggiore ai fini di interrompere i termini di attuazione degli stessi;

ritenuto indispensabile, in base ai suddetti orientamenti comunitari ed in relazione alle gravi esigenze che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza in numerose regioni salvaguardare i progetti presenti nei termini cli legge per i quali non è Stato possibile a causa del contenzioso instauratosi addivenire alla emissione del decreto

di finanziamento sospendendo i termini per la conclusione del procedimento garantendo comunque la realizzazione dei programmi ritenuti indispensabili per il superamento dell'emergenza idrica;

impegna il Governo

a sospendere i termini per la conclusione del procedimento finalizzato alla concessione ed alla successiva erogazione dei finanziamenti a cura dei competenti ministeri per il periodo necessario alla ripresa dei procedimenti amministrativi e all'espletamento dei successivi adempimenti che si renderanno eventualmente necessari.

9/3200-*bis*/**121**. Sereni, Agostini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di Legge Finanziaria 2003,

considerato che, con l'articolo 1 comma 14, della legge 443 del 2001 è entrato in vigore un nuovo regime riguardante la Dichiarazione di Inizio Attivita edilizia (DIA);

considerato, altresì, che appare necessario armonizzare tale nuovo regime con le disposizioni di autorizzazione e concessione preesistenti;

preso atto dei problemi derivanti dai saldi di finanza pubblica che potrebbero comportare interventi immediati ed urgenti di reperimento di risorse anche di carattere congiunturale;

impegna il Governo:

a) a valutare la possibilità che nella manovra di finanza pubblica per il 2003 sia definitivamente inserito un provvedimento che consenta di regolarizzare gli eventuali abusi edilizi commessi precedentemente all'entrata in vigore della predetta disposizione di legge e che in base a questa rientrerebbero nella semplice DIA, escludendo, peraltro, le nuove edificazioni; le opere non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 dicembre 2002 nonché gli interventi nelle zone e sui fabbricati sottoposti a vincoli, salvo che non ottengano il parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela dei vincoli medesimi;

b) a verificare la possibilità di trovare una definitiva soluzione per la regolarizzazione degli immobili nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale.

9/3200-*bis*/**122**. Coronella, Armani, Alberto Giorgetti, Foti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 86 del 29 marzo 2001 delegava il Governo alla pre-

sentazione di uno o più decreti legislativi volti a realizzare la modifica dell'inquadramento stipendiale delle Forze armate e delle forze di Polizia per mezzo di un sistema basato sulla riparametrazione correlata ai gradi ed alle qualifiche rivestite;

l'articolo citato prevedeva che la delega fosse esercitata, per mezzo dell'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

tale delega è scaduta il 18 ottobre 2002, rendendo di fatto inutilizzabili gli Stessi fondi stanziati al fine del suo esercizio con la legge finanziaria del 2001, nonché gli ulteriori fondi previsti dalla legge finanziaria attualmente in discussione,

impegna il Governo

ad intraprendere, nel più breve tempo possibile, ogni iniziativa necessaria a dare attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 7 della legge n. 86 del 29 marzo 2001.

9/3200-*bis*/**123**. Lucidi, Minniti, Ruzzante.

La Camera,

premessa la rilevanza delle fondazioni bancarie nello scenario economico e sociale per consentire l'effettiva promozione in maniera diffusa di rilevanti risultati di promozione sociale, culturale, scientifica ed economica della collettività;

considerato l'ormai prossimo completamento del processo di adeguamento dell'assetto delle fondazioni bancarie alla disciplina vigente, fermo comunque il termine del 14 gennaio 2003 per la conclusione di tale processo;

ritenuto che appare opportuno, in ogni caso, consentire una estensione del numero dei settori rilevanti dalla legislazione vigente come campi di intervento adottati da ciascuna fondazione nel novero di quelli delineati come ammessi senza incidere sui tempi già indicati per il completamento del sopra indicato processo di adeguamento alla normativa vigente;

impegna il Governo

ad estendere, nel più breve tempo possibile, da tre a cinque l'elenco dei settori rilevanti, tra i settori ammessi di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

9/3200-*bis*/**124**. Morgando.

La Camera,

considerato che i normali trasferimenti erariali dallo Stato ai grandi Comuni sono, pro-capite, sostanzialmente uguali, e che in particolare le spettanze pro-capite dei comuni di Milano e Roma per gli anni 2001 e 2002 risultano essere, rispettivamente, di 330 e 341 Euro per Milano e 293 e 356 Euro per Roma (fonte: dati del Ministero dell'interno aggiornati al 9 Settembre 2002);

accertato che nell'anno 2003 è previsto che la città di Roma, oltre alle spettanze normali di cui al comma precedente, riceverà dallo Stato, come tutti gli anni, anche 154.937.000 Euro per la legge 396 del 1990 relativa a « interventi per Roma capitale » e 103.290.000 Euro accantonati nella legge finanziaria dell'anno scorso per adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari del Comune di Roma. Si tratta dunque, in totale di circa 258,2 milioni di Euro (circa 100 Euro pro-capite) oltre ai normali trasferimenti erariali;

valutato che per l'anno 2003 il Comune di Roma sarebbe sicuramente in grado di svolgere i suoi compiti, sia pure con sacrifici, peraltro esattamente come fanno tutti gli anni tutte le altre grandi città della Repubblica, disponendo dei soli trasferimenti erariali normali e rinunciando agli ulteriori 258,2 milioni di Euro che lo Stato trasferirà nel 2003 al comune di Roma per i motivi indicati nel secondo comma;

impegna il Governo

Ad utilizzare tutti gli strumenti di « moral suasion » in suo possesso per cercare di convincere il Sindaco di Roma Veltroni, la Giunta ed il Consiglio Comunale a devolvere tutti o parte dei 258,2 milioni di Euro del 2003, dettagliati nel secondo paragrafo, alla regione Molise per interventi a favore delle zone e delle persone danneggiate dal recente terremoto. Confermando, con questo esemplare comportamento, di saper essere virtuoso riferimento per tutto il paese e che Roma merita, oltre ai naturali sentimenti di amore che alcuni cittadini nutrono per la Capitale della Repubblica, anche profondi sentimenti di stima.

9/3200-*bis*/**125**. Pagliarini, Sergio Rossi, Ercole, Parolo, Gibelli, Guido Rossi, Francesca Martini, Giuseppe Gianni, Grillo.

La Camera,

considerato che la ricerca scientifica e tecnologica è di fondamentale importanza per assicurare lo sviluppo del Paese in ogni settore e che in particolare la ricerca in tutto il campo biomedico, ha un ruolo strategico ai fini del miglioramento della tutela della salute dei cittadini;

rilevato che assume un'importanza fondamentale assicurare adeguate risorse, sia pubbliche che private, per la promozione della ricerca scientifica nel suo complesso, con particolare attenzione al campo della medicina e senza limitazioni alla sola ricerca contro il cancro,

impegna il Governo

a prevedere iniziative legislative volte a riconoscere consistenti agevolazioni fiscali per i finanziamenti privati destinati alla ricerca scientifica in generale ed a quella in campo biomedico in particolare.

9/3200-*bis*/**126**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Palumbo, Migliori, Massidda, Di Virgilio, Lucchese, Stagno d'Alcontres, Minoli Rota.

La Camera,

considerato che:

la Commissione pari opportunità, svolge un ruolo insostituibile per la promozione dei diritti delle donne, rappresentando tutto l'arco dell'associazionismo femminile ed operando sul territorio italiano in connessione con la rete delle Commissioni pari opportunità presenti in tutto il Paese;

la Commissione pari opportunità, svolge un ruolo particolarmente rilevante ed impegnativo dovendo sostenere un'attività di continua ricerca e di aggiornamento, e per la quale è necessario avvalersi anche delle più varie professionalità corrispondenti ai molteplici settori di intervento;

la Commissione manca di un adeguato sostegno sia per l'esercizio della funzione di Presidenza, e specialmente della Presidente, che richiede una mobilità su tutto il territorio nazionale, sia per le professionalità esterne collegate ai progetti;

la Commissione comporta per i suoi membri, ed in particolare per la Presidente, un impegno giornaliero e continuativo necessario ai finì del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Commissione stessa;

impegna il Governo a:

provvedere ad un incremento delle disponibilità della Commissione sia per sostenere adeguatamente l'ufficio di Presidenza così come è riconosciuto ad altre autorità di rilevanza istituzionale che al fine di garantire alla stessa la possibilità di avvalersi delle professionalità necessarie.

9/3200-*bis*/**127**. Pollastrini, Bimbi, Cima, Labate, Bimbi, Magnolfi, Capitelli, Trupia, Zanotti, Sasso, Bandoli.

La Camera,

considerato che:

l'area a sud di Roma è interessata dagli effetti di una grave situazione economica che ha determinato tensioni sociali, con una pesante crisi occupazionale, soprattutto nella zona industriale di Pomezia;

gli effetti di tale crisi rischiano di aggravarsi se non vengono attuati interventi strategici di politica industriale e la riqualificazione della rete delle infrastrutture per la mobilità;

le amministrazioni locali hanno elaborato con il concorso di tutte le istituzioni, enti e categorie interessate, programmi di sviluppo della parte dell'Area metropolitana collocata tra Roma, i Castelli Romani – Monti Prenestini, la zona litoranea della provincia di Roma;

il Governo con l'approvazione di tali strumenti di programmazione (Prusst Castelli Romani - Monti Prenestini, Patto territoriale di Pomezia, Prusst Latium Vetus) ha ritenuto d'importanza strategica nazionale lo sviluppo compatibile dell'area con la razionalizzazione del sistema delle infrastrutture;

impegna il Governo

a rendere operativi i programmi di sviluppo dell'area con l'attuazione delle seguenti priorità necessarie alla ripresa economica delle attività produttive e il conseguente rilancio occupazionale:

Interventi per la mobilità su ferro:

riqualificazione delle linee ferroviarie FM4 e FM6 (nodo intermodale di Ciampino 2, collegamento con l'aeroporto, nuove fermate di S. Maria delle Mole e Casabianca);

nodo interporto merci Santa Palomba;

interscambio gomma-rotaia di Campoleone;

prolungamento della linea B della metro da Laurentina a Spinaceto (Polo tecnologico di Castel Romano);

bretella FS da Santa Palomba (area industriale) a Pomezia;

Interventi per la viabilità:

ampliamento e messa in sicurezza delle S.S. Pontina;

bretella Valmontone-Cisterna;

asse di collegamento Laurentina-Nettunense-Appia;

collegamento delle strade statali Appia, Tuscolana, Casilina, Tiburtina (accesso al Polo di Torvergata e all'area industriale della Tiburtina);

collegamento della Pedemontana con la S.S. 155 per Fiuggi.

9/3200-*bis*/**128**. Rugghia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 48 introduce un contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori di segnali televisivi in tecnologia terrestre e di apparati per la trasmissione/ricezione a larga banda dei dati via INTERNET;

la disposizione intende promuovere l'accesso alle nuove tecnologie e si inquadra in una strategia europea e nazionale che identifica tali settori come strategici per lo sviluppo dell'economia;

i contributi consentono di ridurre i costi di attivazione di tali servizi agevolandone la diffusione con ricadute positive per lo sviluppo dei mercati interessati;

il contributo si applica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003;

l'accesso alle nuove tecnologie da parte delle persone fisiche dovrebbe essere privilegiato rispetto a quello delle persone

giuridiche e delle attività commerciali. Gli effetti sul mercato sarebbero infatti più incisivi in quanto le aziende e gli esercizi commerciali sono generalmente già dotati di queste tecnologie. Le agevolazioni, qualora fossero dirette esclusivamente alle persone fisiche, consentirebbero di realizzare anche un ulteriore effetto positivo con la promozione di diritti fondamentali derivanti dall'accesso ad una ampia gamma di servizi e contenuti informativi e dai benefici di crescita sociale e culturale che le nuove tecnologie comportano;

impegna il Governo

ad adoperarsi nella fase di emanazione del decreto applicativo previsto dall'articolo 48 per indirizzare le misure contributive a favore delle persone fisiche con le iniziative che si rendessero opportune.

9/3200-*bis*/**129**. Mongiello.

La Camera,

premesso che:

la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevede, tra le modalità di alienazione, o il pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione, oppure una dilazione in non più di quindici anni del restante 70 per cento del prezzo di cessione ad un interesse pari al tasso legale;

tra gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica figurano, oltre a ultrasessantenni e portatori di *handicap*, soggetti titolari di redditi molto bassi;

le difficoltà e le possibilità di accesso a mutui bancari, unitamente alle ristrettezze economiche di questi soggetti e alla congiuntura sfavorevole, non sono condizioni che possono facilitare l'acquisto dei predetti alloggi secondo le modalità indicate dal comma 12 dell'articolo 1 della citata legge;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di un intervento normativo che rimoduli le condizioni di alienazione degli alloggi secondo la legislazione vigente, prevedendo un pagamento dilazionato in un arco temporale più ampio dei quindici anni, previa iscrizione ipotecaria a garanzia del costo dell'alloggio.

9/3200-*bis*/**130**. Mereu.

La Camera,

preso atto che:

il gap che affligge le regioni meridionali è causato anche da una grave carenza infrastrutturale che rende difficile i collegamenti interni e con le altre zone del paese;

che per inserire il Mezzogiorno d'Italia a pieno titolo nel circuito produttivo del Paese non è più derogabile il finanziamento di importanti arterie viarie stradali e ferroviarie;

che tra le regioni meridionali, la Calabria è tra le più arretrate in termini di infrastrutture a causa del fatto che gli ultimi interventi risalgono alla metà degli anni 60;

che i lavori di ammodernamento delle infrastrutture esistenti, come l'Autostrada Salerno Reggio Calabria procedono con lentezza e la loro ultimazione è prevista solo per il 2010;

impegna il Governo

a predisporre un'attenta politica di potenziamento infrastrutturale a vantaggio del Mezzogiorno ed in particolare pianifichi la velocizzazione della Salerno Reggio Calabria, la realizzazione dell'Autostrada Ionica Reggio Calabria Taranto, la progettazione di un sistema viario trasversale

che comprenda anche il potenziamento della Paola-Cosenza-Crotone e la realizzazione della Cosenza-Lago-Amantea;

in Calabria esistono infrastrutture moderne come l'aeroporto di Lamezia Terme che però necessitano di essere dotate di migliori servizi;

a predisporre tratte aeree che colleghino Lamezia con le più importanti città d'Italia e d'Europa con tariffe economiche a portata di tutti i cittadini.

9/3200-*bis*/**131**. Mancini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3200-*bis* recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2003);

considerato che:

l'istituto del reddito minimo di inserimento ha rappresentato un indispensabile mezzo atto a garantire l'integrazione del reddito delle fasce sociali economicamente più deboli;

impegna il Governo

ad integrare i fondi già a disposizione dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 per garantire la proroga dell'istituto del reddito minimo d'inserimento sino al 31 dicembre 2003.

9/3200-*bis*/**132**. Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Misuraca, Marinello.

La Camera,

premesso che,

la promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale che sia ecosostenibile, lo sviluppo degli investimenti e l'incremento occupazionale in territori fortemente penalizzati costituiscono gli obiettivi cui sono orientati i Patti Territoriali e i Contratti d'Area;

il Governo ha ribadito e confermato con la presente legge Finanziaria, come prioritario l'impegno per lo sviluppo di quelle aree del Mezzogiorno caratterizzate da forti crisi dell'apparato produttivo, infrastrutturale e dei servizi ed investite da elevati tassi di disoccupazione;

impegna il Governo

a sensibilizzare i soggetti responsabili e i responsabili unici affinché sia concessa una ulteriore proroga di dodici mesi per il completamento degli investimenti, dove i progetti infrastrutturali inseriti in Patti Territoriali e Contratti d'area non abbiano raggiunto un avanzamento dei lavori superiore al 50 per cento.

9/3200-*bis*/**133**. De Gennaro, Volonté, Giuseppe Drago, De Laurentiis, Tucci, Mongiello, Montecuollo, Di Giandomenico, Ranieli, Filippo Drago, Ciro Alfano, Dorina Bianchi.

La Camera,

premesso che,

con specifici provvedimenti legislativi si è proceduto a prorogare il personale del Ministero della giustizia già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 242;

l'ultima proroga viene a scadere il 31 dicembre 2003 in forza d'apposita funzione contenuta nella legge finanziaria 2003;

la questione va affrontata e risolta definitivamente;

impegna il Governo

ad affrontare entro il 31 dicembre 2003 una soluzione organica e definitiva che contempli le esigenze del servizio giustizia con i diritti di quanti da tempo svolgono

precariamente mansioni obiettivamente utili, maturando esperienza e competenze specifiche.

9/3200-*bis*/**134**. Lo Presti, Giudice.

La Camera,

premesso che:

la Fiat Auto ha confermato un forte ridimensionamento della propria attività che comporterà, dal 2 dicembre prossimo, il venir meno del lavoro per circa 8100 dipendenti;

che a seguito di incontri promossi dal Governo con la Fiat e i sindacati è emerso che il piano industriale presentato dalla Fiat prevede la riassunzione soltanto della metà degli esuberi attuali;

che risulta inaccettabile, così come peraltro sembra aver fatto il Governo, che possa essere concessa la cassa integrazione senza l'impegno a riassorbire tutto il personale;

considerato che la perdurante situazione di stallo nell'individuazione delle possibili risposte al superamento della crisi in atto aggrava le preoccupazioni dei lavoratori e accresce la tensione sociale nelle aree colpite;

considerato che, tale gravissima condizione risulta di gran lunga più pesante a Termini Imerese, dove l'annunciata chiusura degli stabilimenti determina un grave stato di allarme e di rabbia per il venir meno dell'unica risultante attività economica presente nella zona;

considerato che,

con il passare dei giorni, si accentua il rischio di gravi disordini che possono arrecare pregiudizio anche alla incolumità delle persone;

visto che, occorre subito fornire concrete risposte rassicuranti per il futuro di tutti i lavoratori, con particolare riguardo per quelli occupati negli stabilimenti di Termini Imerese,

impegna il Governo

ad esercitare decisive pressioni sulla Fiat per impedire la chiusura totale degli stabilimenti di Termini Imerese ed il conseguente ritorno al lavoro dei dipendenti che dovevano essere temporaneamente sospesi;

9/3200-*bis*/**135**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Mormino, Giudice, Fallica, Cammarata, Nicolosi, Lo Presti, Romano, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che:

l'anzianità media degli autobus delle Regioni a Statuto speciale e della frontiera autonoma di Trento e Bolzano è di 14 anni a fronte di una media europea di circa 7 anni e di una media nazionale di circa 9 anni per le regioni a statuto ordinario che beneficiano di appositi incentivi ed aiuti da parte dello Stato (legge n. 194/97 rinforzata con leggi n. 338/2000 e n. 488/2001).

il decreto-legge 296 e le leggi di ricepimento della economia europea in materia di liberalizzazione e libera concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, combinano ad escludere le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano dai benefici finalizzati al rinnovo del parco autobus;

quanto sopra esposto determina una fin troppo evidente disparità fra Regioni a Statuto speciale e quelle a Statuto ordinario;

tale disparità potrebbe configurare non pochi problemi di legittimità costituzionale non realizzandosi quelle condizioni di eguaglianza che stanno alla base della libera concorrenza e richiamate dalla legge 14 novembre 1995 n. 481.

impegna il Governo

a recepire i necessari fondi che possano permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per la sostituzione di autobus in esercizio da oltre 15 anni, alle Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano attraverso mutui quindicennali e altre operazioni finanziarie.

9/3200-*bis*/**136**. Giudice, Romoli, Fallica, Lenna.

La Camera,

considerato che

con la legge Finanziaria per il 2001 si prevedeva lo stanziamento di 150 miliardi di ex lire per la bonifica dell'area ex Ilva di Bagnoli, considerato che tale bonifica costituisce una indispensabile premessa per il rilancio dell'economia napoletana e quindi dell'intero Mezzogiorno, considerato che finora, con pretestuose motivazioni, la somma non è stata ancora erogata

impegna il Governo

a dare immediata esecuzione alla disposizione legislativa della Finanziaria per il 200l relativa all'area di Bagnoli di Napoli.

9/3200-*bis*/**137**. Gerardo Bianco.

La Camera,

considerato che:

la SS 275 collega tutto il Sud Salento con il capoluogo di provincia;

su tale importantissima arteria si riversa oltre il 70 per cento del traffico relativo sia ai comuni che sulla stessa si affacciano, sia di gran parte di quelli che sono ubicati all'interno, ad est e ad ovest di essa;

la SS 275 è la più importante arteria che attraversa la penisola salentina in posizione centrale ed equidistante tra l'Adriatico e lo Ionio;

il traffico sulla stessa scorre con assoluta difficoltà perché nel tratto tra Maglie e Santa Maria di Leuca si riduce a due corsie ed attraversa per intero numerosi centri abitati con inevitabili ed evidentissimi rallentamenti;

la situazione di pericolo è tristemente testimoniata dagli innumerevoli incidenti stradali che hanno già causato tantissimi feriti e ben 45 vittime, tanto che è ormai conosciuta come la statale della morte;

a ridosso della stessa, da qualche anno, sono stati realizzati moltissimi opifici per attività artigianali, industriali e commerciali che, oltre a dare lavoro a molti addetti hanno ulteriormente appesantito la già precaria situazione del traffico;

in alcuni tratti, nelle ore di punta, sono stati registrati stabilmente picchi di 5.400/5.600 autoveicoli/ora;

nonostante ripetute e lodevoli iniziative intraprese e portate avanti con grande tenacia da consiglieri provinciali, parlamentari, consiglieri regionali ed amministratori locali, non è possibile individuare, con ragionevole certezza, un adeguato finanziamento del progetto per l'allargamento della stessa a quattro corsie;

ritenuto che:

è indispensabile eliminare la situazione di grave pericolo, garantendo al traffico le condizioni di sicurezza necessarie e migliorare i collegamenti che favorirebbero lo sviluppo delle attività produttive, il turismo e gli scambi in genere.

impegna il Governo:

a definire i lavori da eseguire sulla suddetta arteria di assoluta priorità e di prevederne, pertanto, il finanziamento nell'anno finanziario 2003.

9/3200-*bis*/**138**. Luigi Pepe, Rotundo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3200-*bis*-A, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

preso atto della rilevante importanza della variante di Demonte alla strada statale n. 21 « della Maddalena », ai fini del collegamento della provincia di Cuneo e di tutto il Piemonte Sud con il Sud-Est francese, nell'ambito delle opere connesse alla realizzazione del nuovo traforo del Mercantour e del completamento della rete transeuropea « corridoio n. 5 », sistema infrastrutturale multimediale che dovrebbe collegare Barcellona a Kiev, passando per Lione, Torino, Milano e Trieste;

tenuto conto che la realizzazione dell'asse « corridoio n. 5 », quale asse trasversale alternativo all'asse autostradale dell'Europa centrale, avrà senz'altro positive ripercussioni sull'economia italiana, in quanto comporterà lo spostamento dei flussi dei trasporti e delle comunicazioni all'interno del territorio italiano, incentivando, in tal modo, anche lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle aree montane;

tenuto conto altresì che la realizzazione della variante di Demonte è improcrastinabile per risolvere problemi annosi della zona, legati all'insostenibile intensità del traffico stradale e alla crescente pericolosità degli attuali tracciati che, attraversando i centri storici dei comuni della Valle, creano anche seri problemi in ordine alla sicurezza statica degli edifici;

impegna il Governo:

nella redazione dei programmi delle infrastrutture relativi all'anno 2003, a considerare quale intervento prioritario la realizzazione della variante di Demonte alla strada statale n. 21 « della Maddalena ».

9/3200-*bis*/**139**. Guido Rossi.

La Camera,

premesso che:

Il terzo settore *non-profit* rappresenta uno dei punti di forza del Welfare di comunità, dell'esperienza associativa e della rete italiana di solidarietà sociale;

considerato che:

è costituita nel Veneto la Fondazione Parco Solidale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997;

la Fondazione Parco Solidale è promossa dal Forum Permanente del Terzo settore del Veneto;

alla Fondazione aderiscono inoltre la regione Veneto, l'Unione Camere Veneto, Fondazioni bancarie venete, Università del Veneto, Banca popolare etica;

la Fondazione opera per la promozione dell'associazionismo, dell'impresa e del *no profit*;

la fondazione opera altresì per promuovere formazione e ricerca nel settore del *welfare* di comunità, per favorire lo sviluppo di solidarietà nella Regione e di cooperazione comunitaria e internazionale, orientando la propria opera allo sviluppo dei diritti umani così come indicate dalle Carte internazionali,

impegna il Governo

a) a favorire il rafforzamento e lo sviluppo della Fondazione Parco Solidale nell'ambito delle reti dell'economia solidale;

b) a sostenere con adeguate iniziative di supporto, particolarmente nell'ambito degli incentivi fiscali, gli investimenti della Fondazione Parco Solidale per lo sviluppo della formazione continua nel settore *no profit*.

9/3200-*bis*/**140**. Bimbi, Colasio, Zanella, Fistarol, D'Agro, Stradiotto, Zorzato, Frigato, Campa, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

in attuazione del proprio programma ed al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica il Governo è intervenuto per assicurare la gestione unitaria e la razionalizzazione del sistema dei giochi, ai sensi dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383; tale obiettivo è stato realizzato con l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138 convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, tramite il quale la gestione unitaria è affidata ai Monopoli di Stato;

in sede di esame del decreto n.138 si è tentato, senza riuscirvi, di dare definitiva sistemazione alla normativa sui dispositivi per i giochi di intrattenimento e di abilità, regolati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un regime autorizzatorio per la loro produzione, importazione e installazione, nonché una anagrafe relativa alla loro distribuzione e gestione, in attesa della operatività di una rete telematica unitaria, destinata al potenziamento del sistema dei controlli;

l'attuale incertezza normativa di questo particolare settore ha provocato la crescita del contenzioso amministrativo e penale, oltreché a infiltrazioni di organizzazioni malavitose interessate alla gestione di apparecchiature modificate in modo illegale; si ritiene che siano attivi circa un milione di apparecchiature per videopoker fuori controllo, con un movimento di denaro stimato in diversi miliardi di euro, dei quali parte consistente finisce nel giro della criminalità organizzata con grave danno per le casse dello Stato;

viceversa l'esercizio dei dispositivi citati in ambiti controllati potrebbe assicurare all'erario una massa di risorse non indifferente; si è calcolato che ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti ove la misura dell'imponibile medio forfettario annuo fosse commisurata ad una cifra media di 1500 euro annui per dispositivo, potrebbero essere assicurate allo Stato entrate assai superiori al miliardo di euro; d'altro canto le resistenze politiche e culturali all'esercizio controllato dei dispositivi in oggetto vengono meno a fronte della constatazione che il divieto assoluto altro non produce che lo spostamento di ingenti risorse dalle casse dello Stato alle mani delle organizzazioni criminali;

impegna il Governo

a riformare con sollecitudine, già nell'ambito della presente Manovra economica, la normativa sui dispositivi per i giochi di intrattenimento e di abilità, di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel senso di affidarne la gestione a soggetti censiti, quali ad esempio i concessionari già esistenti in materia di giochi; determinarne il prelievo a favore dell'erario in misura non inferiore ad una media di 1500 euro per dispositivo e secondo le caratteristiche delle macchine; assicurarne l'omologazione solo in presenza di apparecchi ad alta affidabilità tecnologica ed elevata possibilità di controllo;

a destinare quote dei maggiori proventi derivanti dalla riorganizzazione del settore sia per finalità sociali mediante incremento delle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali, sia al riallineamento dell'imposta unica sui giochi e le scommesse al fine di commisurarla alle medie dei Paesi europei a maggior tradizione in materia di giochi e scommesse, per impedire che l'esercizio dei giochi in rete telematica con esercenti esteri si risolva in un danno per l'erario.

9/3200-*bis*/**141**. Marras, Arnoldi, Vitali.

La Camera,

considerato che,

ormai da diverse legislature il Parlamento discute su progetti per l'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, oltre a quelle già esistenti; il tema viene costantemente riproposto anche in ambito di Manovra annuale di bilancio,

con emendamenti proposti da diversi schieramenti politici, anche di ispirazione cattolica;

è un dato acquisito come Paesi vicini ai confini dell'Italia, ad esempio il Principato di Monaco, la Slovenia, la Croazia, attirino tra i propri clienti moltissimi italiani che lasciano i propri soldi sui tavoli verdi oltre confine ed incrementano il settore del turismo legato al gioco in suolo non italiano;

i limiti imposti in territorio nazionale sono ormai facilmente superati tramite il gioco via internet, mentre, con una norma quantomeno ipocrita, con il fine di salvaguardare il comparto nazionale del turismo da crociera, è stato consentito il gioco di azzardo sulle navi italiane iscritte nel Registro navale internazionale, purché fuori dalle acque territoriali;

vi sono nel nostro Paese centri storici, culturali, termali e turistici già pronti a dare vita a nuove case da gioco; che promette un giro economico quantificabile in qualche migliaio di miliardi all'anno con conseguenti ricadute occupazionali e sull'indotto;

impegna il Governo

a consentire quanto prima, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate almeno una per regione, tenendo conto della necessità di ampliamento dell'offerta turistica, dello sviluppo dell'occupazione, della presenza di case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo.

9/3200-*bis*/**142**. Vitali, Marras, Arnoldi.

La Camera,

premesso che:

i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 hanno usufruito del contributo relativo ai beni mobili nonché di quello relativo ai beni mobili registrati nelle misure previste dalla normativa all'epoca vigente; successive modifiche legislative hanno ridotto la misura percentuale del contributo soprattutto con riferimento ai beni mobili registrati, ponendo seri problemi agli aventi diritto e soprattutto a chi, avendo già ricevuto la quota spettantegli, se ne veda richiesta in restituzione una parte;

ciò rappresenta una grave ingiustizia e comporta un obbiettivo serio disagio per chi è già stato colpito da una grave disgrazia;

impegna il Governo

ad affrontare il problema, cercando una soluzione idonea ad ovviare al lamentato disagio e consentire l'applicazione per ogni soggetto della normativa vigente all'epoca della concessione del contributo (articolo 3 Ordinanza del Ministro degli Interni n. 3090 del 18 ottobre 2000 e Direttiva applicativa emanata dal Dipartimento della Protezione civile).

9/3200-*bis*/**143**. Viale, Rosso, Daniele Galli, Zanetta.

La Camera,

premesso che:

in Italia, la legge n. 257, del 27 marzo 1992, ha sancito la messa al bando dell'amianto;

tenuto conto del lungo tempo di latenza dalla esposizione fino alla possibile insorgenza, l'amianto continuerà ari essere un problema ancora per parecchi decenni;

l'articolo 13 della Legge n. 257 del 27 marzo 1992 concede « ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente »;

è necessario prevedere un intervento finanziario per i lavoratori del sito

industriale di Gela impegnati in questi decenni in processi di lavorazione che prevedevano l'uso dell'amianto;

sono più di duecento i lavoratori interessati, per lo più facenti parte dell'indotto dello stabilimento petrolchimico, molti dei quali presentano patologie tipiche dei soggetti che hanno subìto esposizione al rischio e sono decine e decine i deceduti in questi anni che hanno avuto ricnosciuto le malattie professionali causate dal processo di lavorazione dell'amianto;

impegna il Governo

a provvedere, con un apposito decreto, in tempi rapidi, ad estendere i benefici previsti dall'articolo 13 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefici, in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.

9/3200-*bis*/**144**. Sgobio.

La Camera,

considerato che:

gli invalidi di lavoro e soprattutto i grandi invalidi hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale del Paese sacrificando, a tale scopo, grande parte della propria integrità fisica;

le gravi menomazioni derivanti dal lavoro meritano la stessa considerazione di quelle derivanti a causa di una guerra;

impegna il Governo

ad assicurare provvedimenti per estendere agli invalidi del lavoro o quanto meno ai grandi invalidi i benefìci previsti dalla legge n. 203 del 2000.

9/3200-*bis*/**145**. Armando Cossutta.

La Camera,

considerato che:

la normativa sulla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è stata interpretata in modo difforme nelle varie regioni italiane ed in taluni casi in difformità rispetto alla normativa nazionale soprattutto per quanto riguarda le prestazioni di pronto soccorso;

la legge-quadro nazionale, pur lasciando margini di discrezionalità alle varie regioni, disponeva che dette prestazioni dovevano essere erogate gratuitamente, non solo se seguite da ricovero, ma anche se aventi carattere di urgenza;

impegna il Governo

ad emanare una direttiva che chiarisca definitivamente tale aspetto, consentendo alle varie regioni e ASL italiane di uniformarsi nel fornire ai cittadini gratuitamente tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di pronto soccorso che abbiano carattere di urgenza.

9/3200-*bis*/**146**. Vertone.

La Camera,

esaminato l'A.C. 3200 bis, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienriale dello Stato (legge finanziaria 2003) »;

preso atto del problema dei medici con rapporto di lavoro a tempo definito, di cui è stata prevista la soppressione con l'articolo 15-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

considerato che tali rapporti, anche per le note difficoltà di adeguamento delle strutture sanitarie, sono già stati prorogati una prima volta con il decreto-legge n. 347 del 2001 e di recente con il decreto-legge n. 8 del 2002 fino al 31 dicembre 2002;

tenuto conto che un analogo problema è presente anche per gli *ex* medici

condotti, di cui l'articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 1990 già prevede la conservazione ad esaurimento dei rapporti di lavoro in essere al 30 dicembre 1990;

impegna il Governo

a prevedere a favore dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro a tempo definito, nonché a favore dei medici condotti *ex* decreto-legge n. 415 del 1990, articolo 5, la conservazione ad esaurimento del rapporto di lavoro, a domanda dell'interessato.

9/3200-*bis*/**147**. Ercole, Francesca Martini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 21 *bis*, comma 1 del decreto-legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995 n. 341 ha previsto la cessione a titolo gratuito degli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei Comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, « a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria » e che ne facciano formale richiesta;

tuttavia diverse Amministrazioni, legandosi alla rigida formulazione letterale della disposizione, hanno interpretato l'articolo 21 bis comma 1 nel senso che essa si riferisce unicamente ai programmi costruttivi, realizzati integralmente con la utilizzazione della prefabbricazione industriale;

conseguentemente restano esclusi, i fabbricati realizzati non solo con pannelli industriali e precostituiti, ma anche con l'impiego delle tecniche di edilizia tradizionale (cemento);

ne deriva una ingiustificata ed illogica disparità di trattamento fra i soggetti, rimasti privi di abitazione a seguito del sisma e destinatari di provvedimenti di assegnazione formale di alloggi prefabbricati, pure costruiti tutti con le medesime fonti di finanziamento (DL 75/81 convertito nella legge 219/81, con fondi dello Stato mediante mutui ventennali); infatti a questi soggetti è riservato un trattamento antitetico a seconda della tecnica utilizzata per la installazione dei prefabbricati: possono chiedere la cessione gratuita del prefabbricato in cui abitano se è stato realizzato con pannelli, non possono chiederla se il prefabbricato è stato realizzato sia con pannelli che con cemento (ad esempio nel basamento);

del resto la *ratio* dell'articolo 21 *bis*, comma 1 risiede nella volontà del legislatore di consentire la cessione gratuita degli alloggi (rientranti nei programmi straordinari legati alla devastazione del terremoto) agli assegnatari che vi abitano, a prescindere dai materiali e dalla tecnica impiegata per la loro installazione;

va rilevato che tali alloggi, di proprietà dei Comuni, non produrranno dal 2003 alcun introito per lo Stato;

infatti i canoni riscossi dai Comuni per gli alloggi in discorso sono versati, nella misura dei due terzi, allo Stato fino alla estinzione dei mutui ventennali;

poiché tali mutui ventennali, a totale carico dello Stato, sono in ammortamento dal 1982, ne discende che essi si estinguono nel 2002; quindi dal 2003 i canoni saranno introitati direttamente dai Comuni;

peraltro, detti canoni non consentono di fronteggiare tutte le rilevanti spese, connesse alla manutenzione, alla cura ed alla gestione dei prefabbricati;

pertanto la cessione gratuita agli assegnatari dei prefabbricati libera gli Enti Locali da considerevoli spese;

impegna il Governo

a definire, attraverso una circolare esplicativa, la corretta interpretazione dell'articolo 21 *bis* comma 1 del DL 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella Legge 8 agosto 1995 n. 341, nel senso che tale dispo-

sizione si riferisce anche agli alloggi prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale.

9/3200-*bis*/**148**. Ladu, Iannuzzi, Molinari, De Luca.

La Camera,

premesso che:

il progetto governativo « e-government » riserva una attenzione particolare alla formazione delle risorse umane mediante ricorso alla formazione a distanza supportata dalle metodologie di e-learning;

sulla base dei dati ricavabili dalla limitata offerta di opportunità già esistente in Italia rispetto al fatturato legato alla domanda di e-learning a livello universitario negli altri paesi dell'Unione, si ricava una proiezione economica relativa alla lievitazione dei numero di iscritti che, nell'arco del primo anno, potrebbe interessare almeno 80 mila unità;

le metodologie della formazione a distanza, a fortissimo impatto tecnologico, sviluppano un esteso indotto (ricerca, sviluppo e fornitura di nuove tecnologie hardware e software, progettazione e realizzazione dì nuove reti e sistemi di comunicazione, progettazione e realizzazione di prodotti multimediali su supporto ottico);

il rapporto costo-benefici sottolinea, pertanto, il forte impatto socio-economico della creazione di Open University sul territorio nazionale;

impegna il Governo

a individuare i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti abilitati a rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 509, ai termine dei corsi stessi, senza oneri per lo Stato.

9/3200-*bis*/**149**. Leone.

La Camera,

premesso che:

si stima che siano operanti in Italia circa settecento mila apparecchi da gioco automatici o elettronici fuori dal controllo dello Stato e in cui non viene, quindi, tutelata in alcuna maniera la sicurezza del giocatore;

nonostante la continua azione di controllo e di contrasto da parte delle Forze dell'Ordine il fenomeno è in continua espansione causando la rovina di persone e famiglie che hanno visto dilapidare in pochi minuti i risparmi di una vita;

risulta ormai accertato che tale mercato sia ormai collegato a organizzazioni criminali che hanno trovato in questi strumenti una nuova e redditizia forma di finanziamento;

tale situazione necessita di un intervento normativo che regolarizzi in modo puntuale e sicuro tale settore;

la regolarizzazione del settore garantirebbe, peraltro, un cospicuo gettito erariale per la casse dello Stato,

impegna il Governo

ad emanare entro sessanta giorni un provvedimento che regolamenti l'esercizio del gioco con gli apparecchi e congegni automatici o elettronici, stabilendone modalità di gioco, criteri per il rilascio delle autorizzazioni, le caratteristiche degli apparecchi e quanto sia necessario per garantire la sicurezza del giocatore, per smantellare la rete malavitosa che si è impadronita di questo importante mercato ed infine per garantire alle casse dello Stato ulteriori risorse aggiuntive.

9/3200-*bis*/**150**. Maninetti.

La Camera,

esaminato l'A.C. 3200 *bis*, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) »;

considerato che il comma 18-*bis* dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 (come introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera *f)* della legge n. 488 del 1999) contiene una esplicita esclusione dei dirigenti sanitari medici dalla generale previsione di accesso ad un regime di impegno ridotto;

tenuto conto che l'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 febbraio 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 ammette, anche se con norma programmatica, il ricorso all'istituto del part-time in misura non superiore al 4 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base di un ulteriore 2 per cento massimo – per i dirigenti con comprovate esigenze familiari e sociali, ferma restando la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta;

preso atto che, in riferimento al comma 18-*bis* dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 336 del 19 ottobre 2001, ha affermato che « nell'interpretazione della norma legislativa in questione può assumere rilievo la disciplina adottata in sede di contrattazione collettiva, in quanto soprattutto il più volte citato articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 opera un espresso rinvio, come logica conseguenza della privatizzazione del rapporto di impiego, alla contrattazione collettiva nazionale relativamente a determinati aspetti della disciplina della dirigenza sanitaria »,

impegna il Governo

a prevedere a favore dei dirigenti medici la facoltà di ricorrere all'istituto del part-time in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale – fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo e con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta – rimettendo alla contrattazione collettiva la definizione delle circostanze familiari o sociali per cui è consentito il ricorso all'istituto del part-time, nonché degli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al regime di impegno ridotto alla contrattazione collettiva;

ad incrementare il limite di accesso al regime di impegno ridotto all'8 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo.

9/3200-*bis*/**151**. Francesca Martini, Pagliarini, Ercole.

La Camera,

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 24 in tema di limitazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche possono determinare difficoltà all'operatività delle istituzioni universitarie;

il sistema universitario sta affrontando la delicata fase di avvio della recente riforma dell'ordinamento didattico, che implica l'attivazione di nuovi corsi di laurea;

la complessiva riorganizzazione delle facoltà risulterebbe pregiudicata dalla preclusione della possibilità di dotarsi del personale docente;

tenuto conto che il problema potrebbe assumere dimensioni particolarmente preoccupanti per le università o le facoltà di recente istituzione o che siano divenute autonome da meno di cinque anni le quali non hanno ancora potuto dotarsi di tutti i docenti e tecnici previsti nel ruolo;

preso atto della disponibilità manifestata dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria a risolvere il problema segnalato;

impegna il Governo

ad individuare strumenti idonei che consentano alle università ed alle facoltà di cui in premessa di assumere il personale docente e tecnico necessario per assicurare la loro operatività e, relativamente a tutte le università nella misura necessaria a garantire il loro funzionamento.

9/3200-*bis*/**152**. Antonio Pepe, Anedda, Pepe, Cannella, Angela Napoli, Lamorte, Cardiello, Ronchi, Malgieri, Leo, Alberto Giorgetti, Giorgio Conte, Baiamonte, Amato, Cerruti, Gastaldi, Romani, Sardelli, Ricciotti, Sanza, Testoni, Spina, Diana, Onnis, Porcu, Saglia.

La Camera,

considerato che l'attuale disciplina relativa alla Formazione Continua (articolo 118 della Legge Finanziaria 2001 - n. 388 del 2000) ha stravolto quanto previsto dal Patto Sociale del Natale 1998 che prevedeva la realizzazione di fondi per la Formazione Continua rivolti specificamente alle categorie degli Operai, degli Impiegati, dei Quadri e dei Dirigenti ex articolo 2095 del codice civile, introducendo viceversa l'istituzione di quattro fondi paritetici nazionali in base a categorie merceologiche (industria, agricoltura, terziario ed artigianato), nonché di un fondo esclusivamente destinato alla categoria dei Dirigenti;

considerato che l'istituzione di tale nuovo fondo destinato alla categoria dei Quadri non costituisce nessun aggravio per il Bilancio dello Stato, ma solo una diversa ripartizione dei fondi derivanti dallo 0,30 per cento versato dalle imprese per la Formazione Continua, presso l'Inps;

impegna il Governo

ad istituire con apposito provvedimento legislativo un Fondo di gestione autonomo per i Quadri, con accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei Quadri, membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel).

9/3200-*bis*/**153**. Bocchino, Taglialatela.

La Camera

premesso che:

il settore dei trasporti in Italia presenta ancora gravi carenze di tipo infrastrutturale e gestionale determinando un freno all'espansione delle regioni più avanzate del Paese e un'inibizione allo sviluppo delle aree più arretrate, che il piano delle « grandi opere » promosse dalla Legge obiettivo consente di voltare pagina e di ridurre sensibilmente questo svantaggio competitivo e tecnologico;

considerato che:

il blocco di alcuni transiti nell'ultimo biennio lungo l'arco alpino ha prodotto un'emergenza che incrina la competitività dei nostri processi produttivi, così come già prospettato dal Governo in sede comunitaria e che il volume di circa 135 milioni di tonnellate di merci, transitate lungo i valichi alpini nell'anno 2001, rappresenta oltre il 35 per cento del volume globale import-export;

preso atto che:

tra le « grandi opere » indicate come prioritarie dal Ministero delle Infrastrutture vi è anche la linea di alta velocità Ventimiglia-Genova-Milano;

che tale priorità presuppone l'incentivazione e il rafforzamento di linee alternative per il traffico merci;

che in tale ottica, anche avuto riguardo all'aumento esponenziale del traffico merci in container sull'asse ferroviario Genova Alessandria Novara nord Europa, assume particolare significato la creazione di poli intermodali su tale direttrice per la movimentazione degli stessi;

che la regione Lombardia ha inserito nel proprio piano di intermodalità e logistica il Polo Logistico integrato di Mortara (PV), riconoscendone il suo ruolo strategico,

impegna il Governo

ad inserire il Polo Logistico integrato di Mortara (PV) tra le opere da considerare prioritarie a supporto e sostegno delle « grandi opere » e di conseguenza a reperire all'interno di tale piano le risorse finanziarie per la costruzione dello stesso, avuto anche riguardo al ruolo complementare che tale opera è destinata a svolgere con il Polo Logistico di Novara (già inserito tra le opere da finanziare), nel quadro di un'azione tesa a supportare tutte quelle iniziative che possano rendere efficiente il nostro sistema logistico.

9/3200-*bis*/**154**. Ghislanzoni Cardoli, Collavini.

La Camera,

premesso che:

le risorse per gli investimenti in edilizia sanitaria, innovazione delle tecnologie biomedicali, strutture territoriali sono state decurtate se non traslate al 2005/2006;

queste operazioni rischiano di veder annullati se non differiti nel tempo accordi di programma e intese istituzionali già formalmente contratti tra Ministero della Salute e Regioni;

ciò comporterebbe un grave danno alle Regioni, soprattutto meridionali, le cui proposte riguardano la ristrutturazione delle reti ospedaliere e l'implementazione delle strutture di territorio, nonché, per le Regioni del Centro Nord il rinnovamento del patrimonio delle tecnologie radiodiagnostiche e medicali e l'adeguamento delle strutture per gli anziani e dei poliambulatori diagnostici;

impegna il Governo

a verificare, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, le priorità cui dare immediato accesso in termini di risorse al fine di operare un riequilibrio del patrimonio strutturale sanitario del Paese.

9/3200-*bis*/**155**. Petrella, Labate, Battaglia, Turco, Bolognesi.

La Camera

premesso che:

la malattia conseguente il morbo di Alzheimer è considerata tra le patologie cronicodegenerative la più rilevante ed interessa ad oggi cronico circa 800.000 malati in forma lieve, moderata e acuta;

a partire dal settembre 2002 è stato avviato nel nostro paese il progetto Cronos, che attualmente assiste presso le unità di valutazione circa 35.000 ammalati nella forma lieve e moderata, attraverso controlli periodici e distribuendo gratuitamente farmaci inibitori della colinesterasi;

il progetto Cronos, voluto fortemente dall'allora Ministero della Sanità e portato avanti a tutt'oggi dal Ministero della salute, poggia su un network costituito da una capillare rete assistenziale in tutto il paese denominata Uva, medici di famiglia, farmacisti, e Associazioni dei pazienti, è un modello innovativo mai realizzato prima in Europa;

più di 1800, fra neurologi, geriatri, psichiatri, psicologi, e operatori sanitari specializzati nel trattamento d'Alzheimer sono l'ossatura del portante del progetto nell'assistenza e nel controllo dei 35.000 pazienti, che vengono assistiti e controllati nell'andamento della malattia;

impegna il Governo

alla scadenza del progetto (marzo 2003) a trovare le necessarie risorse perché esso prosegua e si qualifichi in base all'esperienza conseguita;

a fornire gratuitamente ai pazienti assistiti i farmaci sperimentali, che occorre non interrompere per misurarne nel tempo l'efficacia affinché le forme lievi e moderate non degenerino in cronicità.

9/3200-*bis*/**156**. Labate, Turco, Battaglia, Bolognesi, Giacco, Zanotti, Di Serio D'Antona.

La Camera,

premesso che

la seconda assemblea mondiale sull'invecchiamento indetta dall'ONU a Madrid si è conclusa con il monito a tutti i Paesi membri di rivolgere particolare attenzione ai cambiamenti demografici senza precedenti che stanno modificando e pregiudicando l'umanità;

l'Italia con una popolazione anziana over 60 che già costituisce il 24,5 per cento del totale e che entro il 2050 sarà al 37 per cento, ha conquistato il primato mondiale in fatto di invecchiamento;

il problema dell'integrazione socio-sanitaria e dell'organizzazione dei servizi dedicati alla popolazione anziana in particolare per i non autosufficienti, (assistenza domiciliare, strutture di accoglienza residenziali e semi-resideziali, servizi a bassa soglia) costituiscono ancora il punto di maggior debolezza del nostro sistema;

che i bisogni di cura ed assistenza sono differenziati fra i sessi e che la popolazione femminile anziana è maggiormente soggetta a patologie cronico-degenerative con una aspettativa di vita mediamente di un 20/25 per cento superiore agli uomini;

che le statistiche sull'esclusione sociale e le povertà segnalano la maggior fragilità nella popolazione anziana femminile in assenza di legami parentali;

impegna il Governo

ad attivarsi in collaborazione con il Parlamento e la Conferenza Stato Regioni affinché l'Italia promuova entro il 2003 una Conferenza Europea sulla salute della popolazione anziana al fine di verificare la congruità di politiche comuni in ambito europeo, progetti comuni di ricerca sulle patologie cronico-degenerative, sistemi e metodi comuni di rilevazione dei dati statistico epidemiologici al fine di verificare l'efficacia delle politiche dei singoli Stati membri e valutare strategie finalizzate alla qualità dell'invecchiamento della popolazione italiana ed europea;

ad attivare entro il primo trimestre del 2003 in accordo con le Commissioni parlamentari competenti e con la Conferenza Unificata la verifica dei livelli essenziali di assistenza e la loro omogeneità in tutto il paese.

9/3200-*bis*/**157**. Bolognesi, Turco, Labate, Battaglia, Zanotti, Giacco, Di Serio D'Antona.

La Camera,

premesso che

la medicina penitenziaria attraversa una difficile fase attutiva del processo di riforme e al tempo stesso di attuazione dei principi di integrazione delle strutture e dei servizi sanitari tra territori e istituti penitenziari;

la sperimentazione di alcune regioni ha bisogno di essere proseguita al fine di verificare la correttezza degli strumenti e delle finalità previste dalla riforma;

il passaggio della titolarità delle funzioni attuattive alle Regioni rischia il naufragio se esso non si accompagna con le necessarie risorse finanziarie ed umane

impegna il Governo

a verificare nell'ambito della Conferenza Stato Regioni lo stato di attuazione, della riforma e a mettere in atto un

protocollo congiunto con le regioni al fine di assicurare strumenti e risorse necessarie al processo attuativo della assistenza sanitaria nelle carceri; considerata la peculiarità dello stato di salute della popolazione carceraria, valorizzando l'esperienza professionale delle figure mediche e non mediche che hanno agito nelle strutture carcerarie, al fine di costruire efficaci rapporti con i servizi del S.S.N.;

a ricercare modalità e strumenti nuovi, volti a rendere più compatibile lo stato di detenzione e contemporaneamente il diritto alla salute dei detenuti malati di AIDS, o di detenute in stato di gravidanza e puerperio o di donne in stato avanzato d'età affette da patologie croniche degenerative.

9/3200-*bis*/**158**. Zanotti, Bolognesi, Turco, Labate, Di Serio D'Antona, Lucà.

La Camera,

premesso che:

la questione relativa al contratto di formazione-lavoro dei medici specializzandi non ha trovato accoglimento nelle disponibilità finanziarie del Governo;

il rischio della messa in sofferenza di buona parte dei policlinici italiani di gran parte delle strutture ospedaliere è enorme dal punto di vista della garanzia degli attuali livelli di assistenza erogati da queste strutture che si basano sul lavoro e sull'abnegazione dei medici specializzandi;

impegna il Governo

a trovare, in accordo con le Regioni ed attivando tutti gli strumenti di accesso alle risorse, anche europee, previste per la formazione-lavoro, una soluzione congrua e immediata a rimuovere lo stato di precarietà in cui versano i giovani medici specializzandi.

9/3200-*bis*/**159**. Ruzzante, Bolognesi, Turco, Labate, Battaglia, Zanotti.

La Camera,

premesso che

l'emergenza infermieristica esistente nel Paese, mette in serio pericolo il livello di assistenza nelle strutture ospedaliere e di territorio nei confronti dei cittadini;

il problema per essere risolto abbisogna di veder riconsiderata la programmazione del numero degli accessi al sistema formativo universitario;

occorre individuare un sistema di incentivi economici e di diritto allo studio per favorire la mobilità dei giovani che intendono perseguire il conseguimento della professione;

occorre stabilire procedure e strumenti più tempestivi per il riconoscimento e l'equivalenza dei titoli di studio posseduti da cittadini stranieri che vogliono esercitare nel nostro paese,

impegna il Governo

a trovare, nell'ambito della Conferenza Stato Regioni, entro il primo trimestre del 2003, un'intesa comune con il Ministro dell'Università affinché sia predisposto un protocollo d'intesa con le Regioni atto ad individuare fabbisogni reali, modalità di agevolazione degli accessi, strumenti di devoluzione a livello regionale per l'accertamento ed il riconoscimento dei titoli equipollenti.

9/3200-*bis*/**160**. Di Serio D'Antona, Bolognesi, Turco, Labate, Battaglia, Zanotti, Giacco.

La Camera,

premesso che:

a tutt'oggi il Progetto obiettivo per la salute mentale non trova uniforme attuazione in tutto il paese;

i livelli essenziali assistenziali relativi alla salute, trovano scoperta la garanzia della tutela della salute mentale e dell'integrazione socio sanitaria;

la Consulta nazionale per la salute mentale non è stata a tutt'oggi convocata per affrontare le modalità di verifica ed implementazione dei progetti;

i recenti fatti di cronaca, impongono di non sottovalutare gli elementi di disagio psichico e affettivo alla base di manifestazioni violente e delittuose;

impegna il Governo

a convocare la Consulta per la messa a punto e la verifica del progetto obiettivo salute mentale;

a verificare nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni lo stato di applicazione del Progetto e gli strumenti necessari ad una congrua risposta al disagio mentale soprattutto nell'area giovanile e familiare;

a ridiscutere con le Regioni i livelli essenziali di assistenza, perché la salute mentale sia garantita ai cittadini attraverso i servizi territoriali, le case famiglia, i centri semiresidenziali, il pronto intervento 24 ore su 24 nel caso di crisi acuta, progetti di prevenzione e sostegno alle famiglie in tutti i casi di manifesto disagio psichico e psicologico giovanile e dell'età adulta.

9/3200-*bis*/**161**. Turco, Bolognesi, Labate, Battaglia, Di Serio D'Antona.

La Camera,

premesso che:

la politica farmaceutica ha bisogno di essere affrontata in un quadro sistematico e non solo dal punto di vista dell'utilizzo di strumenti cli contenimento e razionalizzazione della spesa;

la necessità è quella di trovare adeguati strumenti, in campo nazionale ed europeo che attivino la ricerca, modalità comuni per affrontare la produzione e la distribuzione di farmaci, per le cosiddette malattie rare procedure brevettabili, criteri scientifici comunemente condivisi, circa i criteri di costo efficacia in base ai quali valutare *in progress* l'adeguamento del PTN,

impegna il Governo

ad attivare, a partire dal mese di gennaio un tavolo di confronto permanente tra industrie, distributori, farmacisti, rappresentati dei medici di medicina generale, e dei diritti dei cittadini e delle Regioni al fine di valutare l'applicazione del nuovo PTN in termini di costo-efficacia per la salute dei cittadini; di prescrizioni dei farmaci sia di fascia A che di fascia C; di adeguamento dei prezzi da parte delle imprese o di fuoriuscita dal mercato, di impatto sul sistema delle farmacie in termini di scorte o reperibilità dei prodotti soprattutto innovativi.

9/3200-*bis*/**162**. Bogi, Labate, Turco, Battaglia, Bolognesi, Giacco.

La Camera,

premesso che:

la questione medica assume rilievo centrale per la qualificazione e l'efficienza del S.S.N.;

l'ordinamento vigente e l'attuale contesto contrattuale mantengono ben saldi i principi e gli strumenti di riconoscimento della professionalità legati al principio della responsabilità della dirigenza ai fini dell'appartenenza al S.S.N. e alla sua missione di tutela e di garanzia del diritto alla salute di tutti i cittadini;

impegna il Governo

a costruire d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti fra lo Stato e le Regioni, un tavolo di verifica e di controllo sullo stato di applicazione dei dispositivi ordinamentali e contrattuali inerenti la professione medica, compresi gli istituti di libera professione intra ed extramoenia;

a promuovere la costituzione di una Commissione, rappresentativa delle Orga-

nizzazioni sindacali mediche, delle Regioni, delle Organizzazioni rappresentative dei diritti dei cittadini, al fine di approfondire le questioni inerenti alcuni strumenti ordinamentali e contrattuali per una loro applicazione, rispettosa della peculiarità della professione medica e al tempo stesso dell'esigenza di qualificazione del S.S.N..

9/3200-*bis*/**163**. Battaglia, Turco, Bolognesi, Labate.

La Camera,

premesso che:

la normativa in tema di tutela dei beni culturali ed ambientali, raccolta nel testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, prevede al comma 3 dell'articolo 55 che per l'alienazione da parte delle persone giuridiche private senza fine di lucro, quali sono le istituzioni religiose e le parrocchie, di taluni beni culturali (cose immobili e mobili che presentano interesse artistico e storico; cose immobili di interesse politico e militare; archivi storici) occorra l'autorizzazione della Sovrintendenza regionale;

la suddetta autorizzazione comporta un eccessivo dilungarsi dei tempi di attesa determinando a volte il decadimento dell'interesse da parte dei potenziali acquirenti e quindi difficoltà di attuazione dei propri programmi da parte delle persone giuridiche stesse;

la necessità dell'autorizzazione è peraltro pleonastica in quanto ripetizione « a priori » della procedura di prelazione, che garantisce in ogni caso lo Stato circa la possibilità di un uso pubblico dei beni culturali (articolo 59,60 e 61 del Testo unico);

impegna il Governo

a modificare il comma 3 dell'articolo 55 del Testo unico delle leggi in materia di beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nel senso di consentire l'alienazione dei beni in oggetto da parte delle persone giuridiche senza fini di lucro, senza la prevista autorizzazione della Soprintendenza regionale.

9/3200-*bis*/**164**. Perlini.

La Camera,

premesso che,

varie emergenze, soprattutto di carattere climatico, stanno mettendo a rischio il destino dell'Impresa agricola sull'intero territorio nazionale;

impegna il Governo

ad emanare norme finalizzate a regolarizzare le posizioni contributive, in particolare quelle inerenti la disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per le imprese che hanno recepito entro il 30 giugno 2001 i contratti di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510 convertito dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, in ordine in periodi di attività antecedenti la stipula;

sospendere fino al 31 dicembre 2003 il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge 448 del 1998 relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende all'INPS consentendo loro di regolarizzare entro il 31 dicembre 2003 la posizione direttamente con l'INPS attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme dovute al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 185 1992, anche avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.

9/3200-*bis*/**165**. Rossiello, Rava, Preda, Borrelli, Franci, Oliverio.

La Camera,

premesso che,

da diversi anni, il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale di personale assunto a tempo determinato per svolgere attività di guardiania, di custodia, e di assistenza presso musei e siti museali italiani;

la presenza di questo personale ha permesso negli ultimi anni, l'apertura pomeridiana serale e festiva di musei, gallerie, scavi e siti culturali, dal momento dell'assunzione a tempo determinato di questo personale, non vi sono stati ulteriori concorsi e dunque è proprio questo personale che permette tuttora i prolungamenti di apertura ed, in alcuni casi, la stessa apertura ordinaria dei siti culturali statali italiani; la scadenza del contratto, già prevista per il prossimo 31 dicembre, è stata prorogata al 31 dicembre del 2003, lasciando quei lavoratori nell'incertezza del loro futuro professionale e il patrimonio culturale statale nell'indeterminatezza per quanto concerne la possibilità di essere fruibile nel migliore dei modi;

impegna il Governo

a definire misure legislative al fine di avvalersi fino al 31 dicembre 2005, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per giungere in seguito, alla progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

9/3200-*bis*/**166**. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Martella, Tocci, Capitelli, Sasso, Lolli, Giulietti.

La Camera,

premesso che,

la previsione di destinare il 3 per cento degli stanziamenti per le infrastrutture, iniziativa di per sé encomiabile, tuttavia, se non è vincolata a un piano di investimenti programmati e di finalizzazioni, rischia di riproporre esperienze, già percorse nei decenni passati, di « finanziamenti a pioggia » che non risolvono i problemi di finanziamento ordinario e neanche riescono a rispondere adeguatamente alle esigenze straordinarie della tutela e di interventi a favore di beni e attività culturali;

le riduzioni di bilancio che gravano sul Ministero per i beni e le attività culturali e i tagli che colpiscono le istituzioni culturali costruiscono un problema sempre più grave per la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale nazionale e per lo svolgimento e la programmazione delle attività culturali;

impegna il Governo

a predisporre a partire dalle proposte del Ministero per i beni e le attività culturali e dei suoi organismi di consultazione, un programma di interventi e di finalizzazioni, che coinvolgano principalmente università, istituzioni di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private senza fini di lucro, regioni, province e comuni, con particolare attenzione a quei progetti che prevedano la partecipazione di giovani, che attivino nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale e che riguardino la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle città e dei centri storici, lo sviluppo dell'arte e dell'architettura contemporanee e la promozione del libro e della lettura.

9/3200-*bis*/**167**. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Martella, Tocci, Capitelli, Sasso, Lolli, Giulietti.

La Camera,

considerato che,

nelle precedenti Manovre economiche o Leggi Finanziarie si rinvengono disposizioni in materia elettorale sia meramente ordinamentali sia volte ad estendere agevolazioni o a sanare violazioni;

a tal proposito si citano il comma 79 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000 (Legge Finanziaria per il 2001) in materia di estensione di agevolazioni postali elettorali; i commi 6 e 7 dell'articolo 55 della legge 449 del 1997 (Manovra per il 1998) in materia di riduzione delle sezioni elettorali; il comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 (Manovra per il 1997) in materia di sanatoria delle violazioni mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili;

impegna il Governo

a sottoporre all'approvazione del Parlamento, anche nell'ambito della Manovra economica annuale, disposizioni che provvedano ad equiparare le sanzioni relative alle elezioni comunali e provinciali, in particolare quelle che riguardano pubblicità, limiti e controlli delle spese dei partiti e dei candidati, alle sanzioni pecuniarie previste per le elezioni politiche dall'articolo 15 della legge n. 515 del 1993, espressamente escludendo l'applicazione delle norme penali previste per l'illecito finanziamento dei partiti.

9/3200-*bis*/**168**. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Marras, Vitali.

La Camera,

in relazione alla legge A.C. 3200-*bis*, visti i finanziamenti disposti per il Ministero dei beni e le attività culturali;

considerato che il 13 ottobre 2002 è stato inaugurato il Teatro delle Muse di Ancona, dopo 59 anni di chiusura;

visto che per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione c'è stato un vasto e unitario sforzo delle istituzioni;

Parlamento, Governo, Regione Marche, Provincia e Comune di Ancona che ha anche emesso i BOC mirati al completamento della struttura culturale di grande valenza per Ancona e per l'Italia;

appurato che per il funzionamento del teatro non ci sono provvedimenti normativi di carattere generale in quanto, a seguito della lunga forzata chiusura, lo Stato non ha potuto inserire il Teatro delle Muse nell'ambito del circuito teatrale nazionale;

impegna il Governo

a individuare e/o sostenere provvedimenti specifici a favore del funzionamento e delle stagioni teatrali per il Teatro delle Muse di Ancona in accordo con le richieste avanzate dal comune dorico.

9/3200-*bis*/**169**. Duca.

La Camera,

premesso che:

la sanità rappresenta, soprattutto nelle zone più disagiate del territorio italiano, oltreché indispensabile azione a difesa della qualità della vita, un importante momento di presidio della permanenza abitativa nei territori montani;

recentemente il Veneto e soprattutto il Bellunese (pressoché tutto nel territorio montano, è stato in parte penalizzato con il ridimensionamento della struttura ospedaliera di Auronzo); tale penalizzazione, dovuta soprattutto a ragioni economiche del bilancio veneto della sanità, aggrava non poco la qualità di servizi a beneficio delle popolazioni montane;

tale ridimensionamento dell'Ospedale di Auronzo stà tenendo in allarme tutta la popolazione del Cadore e più in generale di tutta la provincia di Belluno;

ciò premesso:

impegna il Governo

ad attivarsi urgentemente per impedire questo ridimensionamento dell'ospedale di Auronzo dotando la Regione Veneto dell'indispensabile possibilità di intervento economico.

9/3200-*bis*/**170**. Paniz, Sandi.

La Camera,

premesso che:

il Governo si è impegnato ripetutamente, accogliendo diversi ordini del giorno, alla istituzione di Novara di una sede di Corte di Appello, in aggiunta di quella con sede a Torino, o quanto meno di una sezione distaccata della Corte di Appello di Torino;

impegna il Governo

a procedere con la massima sollecitudine, secondo gli impegni presi, ad istituire a Novara la seconda Corte di Appello del Piemonte o, quantomeno, una sezione distaccata di Corte di Appello di Torino.

9/3200-*bis*/**171**. Tarditi, Galli.

La Camera,

considerato che i fenomeni di microcriminalità stanno aumentando in maniera quasi esponenziale, anche in considerazione delle continue ondate migratorie non controllate;

ritenuto che quella dei « taxisti » è una categoria a rischio posto che la propria attività lavorativa viene esercitata anche durante le ore notturne;

tenuto conto che, a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno riportato alla ribalta il problema di aggressioni contro conducenti di taxi, la categoria si sta attrezzando per la messa in sicurezza delle autovetture, sia per la propria incolumità, sia per quella dei passeggeri trasportati;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti di sostegno di tipo finanziario che permettono, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ai titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi di dedurre le spese documentate sostenute per l'acquisto di sistemi di sicurezza da installare sugli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico di persone.

9/3200-*bis*/**172**. Bricolo, Polledri.

La Camera,

premesso che:

le fondazioni sono organismi che hanno assunto una importanza notevole per la collettività e pertanto la relativa disciplina è oggetto di continue revisione anche in sede di approvazione delle leggi finanziarie per assicurarne lo scopo sociale;

con la presentazione dell'emendamento della Commissione Bilancio n. 45.60, si ripropongono variazioni alla normativa delle fondazioni, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

le fondazioni, pur avendo natura privatistica, sono organismi che gestiscono risorse finanziarie notevoli della collettività e si prestano, purtroppo, ad esser oggetto di influenze di *lobbies*, nonché politiche;

pertanto si ritiene opportuno apportare ulteriori modifiche alla disciplina sulle fondazioni, che assicurino:

1) dal punto di vista dell'informazione, la pubblicità delle iniziative e dei progetti realizzati dalle Fondazioni, al fine di evitare sprechi di risorse o destinazione di risorse a beneficiari di parte;

2) una maggiore responsabilità civile e penale degli organi di gestione;

3) la garanzia che venga efficacemente svolta una azione di controllo sull'operato delle fondazioni;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a modificare la disciplina dettata dal decreto legislativo 153/99 in relazione ai princìpi ed alle esigenze suesposte.

9/3200-*bis*/**173**. Polledri, Bricolo, Moroni, Foti, Bertolini, D'Agrò, Pagliarini, Cozzi, Martinelli.

La Camera,

premesso che:

una indagine di circa tre anni fa del nucleo ecologico dei carabinieri evidenziava che circa l'ottanta per cento dei depuratori sono stati progettati male oppure non funzionano, e che alcune grandi città, come per esempio Milano, ne sono addirittura ancora privi;

tutto il mare Adriatico, ma in special modo l'alto e medio Adriatico, è strutturalmente inquinato, così come i suoi bacini fluviali, e le sue caratteristiche geomorfologiche lo rendono da questo punto di vista ancora più a rischio rispetto ad altri tratti di mare, più aperti e quindi con una possibilità di ricambio delle acque molto più elevata;

all'inquinamento prodotto dagli scarichi civili, spesso mal o affatto depurati, si aggiunge inoltre l'apporto degli scarichi industriali, dei concimi agricoli, degli allevamenti;

va ricordato in proposito l'annoso e mai risolto problema dell'eutrofizzazione algale, fenomeno tipico dell'Alto-medio Adriatico, dove gli scarichi civili, industriali ed agricoli che giungono al mare, direttamente o attraverso le foci fluviali, determinano un eccessivo aumento di nutrienti, fosforo e azoto in particolare, con il risultato di un aumento eccessivo delle alghe;

sono circa 19 anni che si provvede ad emanare decreti-legge « fotocopia » di proroga il cui unico effetto è quello di poter definire balneabile un mare che in realtà non è. Continue proroghe che finiscono per favorire l'inadempienza delle regioni in tema di risanamento delle acque;

questo livello di inquinamento e il conseguente degrado ambientale, oltre a mettere a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini, provocano consistenti danni alle attività turistiche e alla pesca, attività che contribuiscono in maniera consistente al buon andamento dell'economia non solo delle regioni interessate, ma anche di tutto il nostro Paese;

risulta indispensabile che il Governo centrale abbia un ruolo più incisivo nei confronti delle inadempienze degli enti locali in materia sanitaria e ambientale, le cui eventuali omissioni finiscono per coinvolgere inevitabilmente tutti i cittadini, così come è fondamentale un'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori locali per il ruolo che possono e devono svolgere per la tutela della salute e dell'ambiente nel nostro Paese;

impegna il Governo

a prevedere un contributo statale per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in opera, all'ottimizzazione e all'efficienza degli impianti fognari e di depurazione, e comunque ad interventi finalizzati ad abbattere il livello di inquinamento conseguente agli scarichi prodotti, effettuati dai comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, i cui scarichi confluiscono direttamente o indirettamente nei tratti di mare del medio e Alto Adriatico;

ad estendere il suddetto contributo anche ai comuni minori dell'area medio e alto adriatica, che durante il periodo estivo vedono superare il suddetto limite di centomila abitanti;

a prevedere il versamento di una determinata somma da parte dei comuni

inadempienti, in proporzione al numero degli abitanti residenti, a favore di un apposito Fondo da istituire presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al sostegno di quelle attività economiche che maggiormente sopportano gli effetti negativi dello stato di degrado ambientale del medio e Alto Adriatico.

9/3200-*bis*/**174**. Bulgarelli, Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

il piano d'azione del Governo in materia di infrastrutture e trasporti, delineato dalla delibera CIPE 21 dicembre 2001, in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in materia di infrastrutture strategiche, destina la maggior parte delle risorse per i trasporti e le infrastrutture ad opere per la mobilità su gomma e – di quelle destinate al trasporto ferroviario – il 70 per cento viene riservato all'alta velocità ferroviaria, lasciando ben poche risorse a disposizione della rete ferroviaria ordinaria e agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza;

la parte del piano generale dei trasporti dedicata alla sicurezza in materia ferroviaria segnala in modo chiaro e puntuale le criticità presenti nella rete ferroviaria del nostro paese – tra queste in particolare l'inadeguatezza delle strutture, i problemi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, l'obsolescenza del parco rotabile – nonché le linee di intervento da seguire per eliminare delle criticità, tra cui l'aumento della capacità della rete nelle tratte interessate da maggiore traffico;

l'Unione Europea ha indicato, con il libro bianco sui trasporti del 12 settembre 2001, il programma di azione per una politica dei trasporti sostenibile e funzionale, che prevede in particolare il rilancio del sistema ferroviario, accompagnato da un « elevato livello di sicurezza della rete ferroviaria »;

alla luce anche del problema della sicurezza, evidenziato dal tragico incidente ferroviario del 20 luglio scorso, appare necessario ed inderogabile avviare immediatamente un piano di risanamento della rete infrastrutturale delle ferrovie italiane per garantire sicurezza ed efficienza del sistema;

la finanziaria 2002 e la legge 166 del 2002, collegato in materia di infrastrutture e trasporti, non hanno previsto stanziamenti adeguati per gli obiettivi indicati dal piano generale dei trasporti e dal libro bianco dell'Unione europea sui trasporti;

la difficile situazione del trasporto ferroviario in Italia si acuisce al sud ed in particolar modo in Sicilia, dove il 92 per cento delle ferrovie è a binario unico, il 42 per cento non elettrificato e dove la velocità commerciale è di appena 30 km/h e sono pertanto indifferibili interventi di adeguamento ed ammodernamento dell'intera rete ferroviaria

9/3200-*bis*/**175**. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il terremoto che ha colpito nei giorni scorsi la regione Molise è l'ultimo anello di una catena di eventi calamitosi di origine naturale che colpiscono frequentemente il nostro Paese;

la drammaticità degli eventi è spesso determinata da responsabilità umane nella delocalizzazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture e di edifici;

frequentemente infatti per inerzia o complicità delle amministrazioni locali viene consentita la realizzazione di edifici privi dei requisiti di sicurezza in caso di eventi sismici, di edifici privi di licenza o concessione edilizia, di edifici realizzati in

zone assolutamente inadatte per la presenza di rischi idrogeologici, sismici, ambientali;

le stesse amministrazioni locali talvolta si rendono responsabili della realizzazione di pubblici edifici che non sono in regola con le norme di sicurezza;

le ipotesi di sanatoria degli abusi edilizi, come confermato dai dati del Cresme, rischiano di aumentare la diffusione di unità abitative prive dei requisiti di sicurezza necessari ed irrinunciabili, con prevedibili oneri aggiuntivi a carico della collettività sia per la semplice urbanizzazione delle abitazioni stesse, sia nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi;

appare in ogni caso necessaria un'azione di monitoraggio delle infrastrutture pubbliche e private al fine di verificarne la sicurezza statica;

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per la realizzazione di un'indagine capillare sul territorio, con particolare attenzione alle zone già classificate a rischio idrogeologico o sismico, per verificare che gli edifici siano realizzati nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei cittadini;

a garantire in primo luogo che vengano effettuate le necessarie verifiche agli edifici scolastici ed alle strutture ospedaliere.

9/3200-*bis*/**176**. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

ad oltre dieci anni di distanza dalla sua approvazione, la legge n. 281 del 1991, legge quadro in materia di randagismo, continua ad avere difficoltà di applicazione in diverse regioni, spesso per problemi di ordine finanziario;

attualmente l'Italia conta circa 800.000 cani « vaganti », i quali, in assenza di strutture di ricovero, contribuiscono – specialmente in estate – ad aumentare i problemi sociosanitari, in particolare nelle regioni del Sud;

l'elevato numero di animali abbandonati costituisce inevitabilmente anche un problema di sicurezza: infatti, secondo una stima riferita all'intera rete stradale nazionale, gli animali lasciati a loro stessi hanno causato, negli ultimi dieci anni, 45.000 incidenti automobilistici con 4.000 feriti e almeno 200 morti;

le associazioni di volontariato compiono una apprezzabile opera per la gestione di rifugi e canili per il ricovero degli animali randagi, ma i loro sforzi non sono evidentemente sufficienti a coprire tutte le esigenze;

la condivisibile necessità di intervenire per il risanamento del bilancio dello Stato non può prescindere dalla mutata sensibilità nei confronti degli animali e dalla necessità di dare attuazione alla normativa approvata per la loro tutela;

la finanziaria in discussione taglia le risorse destinate alla legge 281/91 stanziando per il 2003 2.389 euro, portando, negli ultimi due anni, ad una riduzione complessiva di quasi il 35 per cento delle risorse,

impegna il Governo

a reperire gli stanziamenti necessari per garantire la piena attuazione della legge 281/1991.

9/3200-*bis*/**177**. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera

premesso che:

il decreto legislativo 230 del 1999 recante « Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 419 del 30 novembre 1998 », ha stabilito il passaggio delle competenze sulla salute dei detenuti dall'amministrazione penitenzia-

ria alle Asl, con l'obiettivo di garantire ai reclusi gli stessi standard di cure assicurati a tutti gli altri cittadini;

ma ad oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, il suddetto decreto non è stato applicato ed ha creato una « confusione normativa » in materia di competenza e responsabilità che si è tradotta in una notevole diminuzione dei fondi per la medicina penitenziaria dell'11,4 per cento medio procapite tra il 1999 e il 2002;

pertanto il finanziamento per la sanità carceraria si è ridotto dello 0,45 per cento rispetto al 1999 (e del 9,85 per cento rispetto al 2001), ma i detenuti risultano oggi essere ben 6000 (56000) in più del 1999;

dopo la riforma del 1999 si è pensato sempre meno a finanziare la sanità penitenziaria nella convinzione che a farsene carico sarebbe stato il Servizio sanitario nazionale. Ma la scarsità dei fondi a disposizione (circa il 79,72 milioni di euro nel 2002, per una quota capitaria di 1587,35 euro) ha spaventato le ASL che attendevano trasferimenti ben più consistenti e che pertanto hanno scelto una linea « attendista » con il risultato di lasciare la situazione economica carceraria in una specie di limbo;

ad oggi la situazione sta diventando insostenibile e i fondi disponibili sono scesi dell'11,3 per cento tra il 1999 e il 2002, passando da 1587 euro pro capite a 1407 e l'obiettivo dell'amministrazione penitenziaria è una riduzione del 14 per cento;

impegna il Governo

alla applicazione del decreto legislativo 230 del 1999 e preliminarmente a finanziare adeguatamente la sanità penitenziaria mediante adeguati stanziamenti a carico del Servizio Sanitario nazionale.

9/3200-*bis*/**178**. Cento, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Pecoraio Scanio, Lion.

La Camera,

premesso che

i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera;

che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sarebbe possibile definire le equivalenze dei redditi, le attestazioni ed i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione;

che peraltro per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002, la certificazione dell'autorità estera potrebbe essere acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2003;

tutto ciò premesso

impegna il Governo

a valutare se l'economie derivanti dall'applicazione della premessa possano affluire ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa derivante;

lo strumento procedurale utilizzabile potrebbe essere un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Ministero dell'economia e finanze e di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo.

9/3200-*bis*/**179**. Zorzato.

La Camera,

premesso che

le coste del basso tirreno calabrese e campano subiscono una continua erosione con conseguenti danni all'ambiente e al patrimonio pubblico e privato;

si rende pertanto necèssario ed urgente un intervento finalizzato al ripascimento delle suddette coste;

la legge 28 dicembre 2002, n. 448 all'articolo 52, comma 59, ha già previsto un finanziamento per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del basso adriatico;

impegna il Governo

ad assumere adeguati interventi per il recupero, il ripascimento e la tutela delle coste del basso tirreno calabrese e campano.

9/3200-*bis*/**180**. Cozzi, Ranieli, Busco, Drago.

La Camera,

premesso che

la Rete ferroviaria italina ha dismesso tutte le stazioni e le relative biglietterie nel tratto Eccellente-Pizzo-Vibo Marina-Briatico-Zambrone-Parghelia-Tropea Ricadi-Ioppolo-Nicotera-Rosarno, sulla linea Lamezia Terme-Rosarno;

questa linea attraversa la costa denominata « degli dei », nel cui tratto insistono oltre un centinaio di insediamenti turistico-alberghieri, con un'elevata capacità ricettiva che determina oltre il 60 per cento dell'introito regionale;

detta tratta è percorsa soltanto da due treni giornalieri, creando gravi disagi agli studenti della zona per raggiungere l'Università di Cosenza, nonché agli operatori turistici e all'utenza soprattutto nella lunga stagione estiva;

impegna il Governo

ad assumere adeguati interventi di valorizzazione e potenziamento della tratta ferroviaria Eccellente-Pizzo-Vibo Marina-Briatico-Zambrone-Parghelia-Tropea Ricadi-Ioppolo-Nicotera-Rosarno, tendenti al ripristino delle stazioni ferroviarie e le biglietterie, nonché all'aumento delle corse giornaliere, al fine di assicurare i collegamenti lungo l'intera tratta Lamezia Terme-Rosarno e collegamento con Cosenza, garantendo il diritto allo studio e il rilancio dell'economia e del turismo calabrese.

9/3200-*bis*/**181**. Ranieli, Drago, Brusco.

La Camera,

premesso che

la grave situazione venutasi a determinare a seguito dell'eruzione dell'Etna ha interessato non solo i comuni della provincia di Catania ma anche quelli limitrofi appartenenti alle province di Siracusa, Ragusa, Enna e Messina;

la caduta di lapilli e ceneri ha infatti messo in crisi gran parte della produzione agricola delle suddette aree;

impegna il Governo

ad estendere, una volta accertata la sussistenza dei danni provocati dall'attività del vulcano, le provvidenze previste per i comuni della provincia di Catania anche a quelli delle province di Siracusa, Ragusa, Enna e Messina.

9/3200-*bis*/**182**. Grimaldi, Giuseppe Gianni, Giuseppe Drago, Naro, D'alia, Germanà, Stagno d'Alcontres.

La Camera,

considerato che

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 su « Livelli essenziali di assistenza » dispone che non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale alcune prestazioni di terapia fisica e riabilitativa;

molte di tali prestazioni oltre ad essere necessarie in taluni casi ad integrare cure farmacologiche che da sole non sarebbero sufficienti, si rivelano anche spesso utili a sostituire dette terapie farmacologiche in casi in cui la durata delle patologie croniche o le particolari condi-

zioni dei pazienti non consentano più la continuazione delle stesse (ad esempio pazienti ulcerosi, nefropatici, epatopatici, eccetera);

sotto quest'ultimo aspetto le terapie fisiche e riabilitative consentono al S.s.n. un risparmio indiretto in quanto riducono il consumo di farmaci molto costosi e soprattutto evitano le numerose complicazioni dei FANS (ulcere, danni epato-renali, eccetera) che determinano costi altissimi in termini di salute, di ricoveri e di costi aggiuntivi per le cure necessarie alle complicanze stesse;

impegna il Governo

a rivedere la norma sui livelli minimi di assistenza contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, per quanto attiene le prestazioni di terapia fisica e riabilitativa, ripristinando il regime di rimborsabilità delle stesse a carico del Ssn per quelle patologie croniche ed invalidanti e/o per quei particolari tipi di pazienti che non tollerano le terapie farmacologiche.

9/3200-*bis*/**183** Maura Cossutta.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2003;

impegna il Governo

a dare piena applicazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante « Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419 » e a prevedere l'emanazione, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2003, dei decreti attuativi di cui agli articolo 4, 5, 6, 7, 8 del medesimo decreto legislativo.

9/3200-*bis*/**184** Diliberto.

La Camera,

premesso che,

il comma 1 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge Finanziaria), disponeva per il triennio 2002-2004 la sospensione della norma che prevedeva che le maggiori entrate, accertate a consuntivo, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato, fossero destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito con legge 236 dello stesso anno;

le società individuate dalla norma sono essenzialmente quelle derivanti dalla trasformazione in S.p.a. di enti pubblici, alcune delle quali, peraltro solo parzialmente possedute dallo Stato;

quanto agli ultimi dati disponibili, occorre ricordare che nel bilancio di previsione per il 2000 sono iscritti al capitolo 2970, compreso nell'unità previsionale di base 6.2.1 « Redditi da capitale » dello stato di previsione dell'entrata, 7.773 miliardi di lire per « dividendi dovuti dalle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici, nonché utili da versare da parte degli enti pubblici in base a disposizioni normative o statutarie », mentre il Consuntivo relativo all'anno 2000 indica per il medesimo capitolo un importo versato di lire 9.047 miliardi di lire;

tenuto conto che:

il paese sta vivendo un periodo di particolare gravità nel settore occupazionale evidenziato in primo luogo, ma non solo, dalla crisi Fiat che si ripercuote con conseguenze pesanti sull'apparato industriale del nostro Paese, coinvolgendo il complesso sistema della ricerca, dell'innovazione tecnologica e in particolare l'immenso settore industriale, artigiano e dei servizi dell'indotto;

per affrontare e risolvere delicate e complesse situazioni occupazionali e di rilancio complessivo dell'economia nazionale è necessario disporre di risorse adeguate;

impegna il Governo

a rivedere la norma indicata in premessa al fine di destinare pienamente le risorse provenienti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato utilizzandole ai fini propri previsti dal Fondo per l'occupazione a partire dal 2003.

9/3200-*bis*/**185.** Marco Rizzo.

La Camera,

premesso che:

il « Petruzzelli » rappresenta uno straordinario patrimonio storico e culturale per tutta la Regione Puglia ed il Mezzogiorno;

si rende necessaria una cabina di regia « alta » per il coordinamento dei finanziamenti e degli interventi:

impegna il Governo

a finalizzare specifici interventi per il recupero del « Petruzzelli » e ad affidare il coordinamento di tali interventi alla Presidenza della Giunta Regionale della Regione Puglia.

9/3200-*bis*/**186.** Carlucci, Lorusso.

La Camera,

premesso che le erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica nel settore medico (in particolare per quella relativa alle malattie degenerative) sono meritevoli di deducibilità nella determinazione del reddito delle persone fisiche e delle imprese;

considerato che nel disegno di legge di riforma del sistema fiscale statale vengono ridefinite le deduzioni del reddito complessivo delle persone fisiche e delle imprese dando particolare risalto a quelle dirette a finalità sociali;

impegna il Governo

in sede di riforma del sistema fiscale statale, a prevedere espressamente che le anzidette erogazioni liberali formino oggetto di deduzione dal reddito imponibile.

9/3200-*bis*/**187** La Russa, Leo, Ronchi, Bocchino, Castellani, Giulio Conti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

l'articolo 33 della Costituzione riconosce l'autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e accademie;

considerato che

l'articolo 24 del presente provvedimento prevede per l'anno 2003 alle amministrazioni il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, e che prevede altresì una deroga per le università e gli Enti di ricerca per motivate e indilazionabili esigenze di servizio;

tenuto conto delle difficoltà in cui incorrono le università e gli Enti pubblici di ricerca che non debbono deprimere le primarie necessità di sviluppo della ricerca e della divulgazione di conoscenze, per le esigenze dello sviluppo del sistema dell'istruzione superiore e dell'innovazione tecnico-scientifica nell'interesse del Paese,

impegna il Governo

a non sottrarre risorse alle università e agli Enti di ricerca, tenuto altresì conto della riforma degli ordinamenti didattici delle università, delle università di nuova istituzione e degli enti iscritti nell'anagrafe delle ricerche, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, 1980, in modo tale da consentire a tutti gli Enti indicati di poter provvedere alle inderogabili esigenze di dotazione di personale con compiti esclusivi di didattica e di ricerca scientifica, nei limiti delle

rispettive dotazioni di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, anche rendendo corrispondentemente indisponibili altre posizioni di organico già previste, nel rispetto del principio di invarianza degli oneri finanziari complessivi.

9/3200-*bis*/**188**. Enzo Bianco, Bimbi, Carra, Colasio, Gerardo Bianco.

La Camera,

preso atto che:

sono all'esame dell'assemblea tre disegni di legge riguardanti l'istituzione di tre nuove province;

la discussione generale si è conclusa con il parere favorevole dei gruppi parlamentari;

è imminente il voto finale sui 3 disegni di legge,

impegna il Governo

a reperire nell'ambito della Tabella A del Ministero dell'interno le risorse necessarie all'aumento delle nuove province.

9/3200-*bis*/**189**. Zama, Schmidt.

La Camera,

considerato che

il disegno di legge finanziaria non corrisponde ancora alle esigenze minime di adeguamento dell'edilizia scolastica drammaticamente emerse nel Paese in occasione del recente terremoto del Molise, ritiene necessario che il Governo si impegni, nel prosieguo dell'esame parlamentare:

1) a individuare le risorse adeguate all'esigenza di non interrompere la continuità di finanziamenti garantita negli ultimi tre anni;

2) a indirizzare tali finanziamenti alla programmazione della contrazione dei mutui da parte degli enti locali interessati alla messa in sicurezza degli edifici e in particolare di quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.

9/3200-*bis*/**190**. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Carra, Colasio, De Simone, Violante, Ruzzante, Magnolfi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3200-*bis*-A, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

tenuto conto del previsto rifinanziamento del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

preso atto che nel comune di Cittadella in provincia di Padova, ed in particolare sullo strategico asse viario Est-Ovest che collega le aree industriali della provincia di Vicenza con la provincia di Treviso nonché sull'altrettanto importantissimo asse viario Nord-sud che collega il padovano con la pedemontana veneta, si trova il pericoloso incrocio di Borgo Bassano, teatro di quotidiani incidenti stradali;

impegna il Governo:

nella formulazione del piano attuativo per l'anno 2003 da presentare alle competenti Commissioni parlamentari, a considerare quale intervento prioritario la realizzazione del Sottopasso dell'incrocio di Borgo Bassano, nel comune di Cittadella in provincia di Padova, e quale relativo Ente assegnatario il medesimo comune di Cittadella.

9/3200-*bis*/**191**. Rodeghiero.

La Camera,

considerato che:

la legge finanziaria ha tagliato contributi e risorse alle attuali province, tro-

vando forti perplessità da parte della Unione Province Italiane;

sono giacenti presso la Camera dei Deputati e Senato decine di proposte di legge istitutive di nuove province;

l'Unione Province Italiane, da sempre, è contraria all'istituzione di nuove province, onerose per lo Stato e degradanti per il territorio, mentre è favorevole alle unioni e funzioni dei comuni e delle comunità montane;

la Comunità europea raccomanda di favorire i progetti e contributi che si sviluppino intorno ad un concetto di organizzazione su aree vaste di territorio;

il positivo fenomeno delle unioni e fusioni dei comuni e comunità montane è in continua crescita tanto che da 145 del 2001 sono passati a 180 nel 2002;

la proposta di legge finanziaria ha sostanzialmente lasciato invariato l'impegno di spesa per sostenere e sviluppare le unioni dei Comuni e Comunità montane, nonostante il numero crescente di unioni,

impegna il Governo

a favorire, sostenere e incoraggiare le unioni o fusioni di Comuni, nonché le Comunità Montane per la gestione di servizi e funzioni associate in area territoriale vasta e omogenea e, nel contempo, a promuovere una riflessione seria nella utilità della istituzione delle nuove province nella direzione opposta di disaggregare parti omogenee di territorio con aumento di costi a carico dello Stato.

9/3200-*bis*/**192**. Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

analizzando alcuni recenti dati prodotti dall'Istituto superiore di sanità e altri elaborati dal centro studi e ricerche in psichiatria, è possibile delineare quale sia l'attuale stato di attuazione dell'assistenza psichiatrica nel nostro Paese e più in generale in quali condizioni versi il settore sanitario dedicato alla tutela della salute mentale. In tale ambito si constata che in Italia esistono 320 servizi psichiatrici di diagnosi e cura, per un totale di 4.000 posti letto; 65 case di cura private per un totale di 5.600 posti letto; 1.341 strutture residenziali, sia pubbliche sia private; 257 posti in day hospital, 645 centri di salute mentale, 481 centri diurni, 433 imprese sociali che occupano circa 4.000 persone;

nell'organizzazione psichiatrica italiana lavorano circa 30.000 persone di cui oltre 5.000 medici, 1.800 psicologi, 16.000 infermieri professionali, molti assistenti sociali;

la spesa totale per il settore è stimata intorno ai 2,5 miliardi di euro;

in considerazione di tali cifre non si dovrebbe, dunque, affermare che non esista assistenza psichiatrica di comunità;

la situazione cambia aspetto e si dimostra poco qualificante quando si sottopone a verifica la capacità operativa del sistema. Ascoltando i soggetti che si rivolgono ai servizi sanitari psichiatrici e verificando per vie dirette il funzionamento delle varie componenti dell'assistenza psichiatrica e tra queste quelle preposte all'erogazione e alla gestione dei servizi per la cura e la tutela della salute mentale, si constata come il settore sia gravato da grandi situazioni di precarietà, gravi disfunzioni, molte aree di inefficienze e soprattutto da preoccupanti ritardi circa lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, con conseguente scarso trasferimento ed uso limitato dei nuovi strumenti di cura e di riabilitazione che tali ricerche sono in grado di offrire;

è oggi urgente intervenire per risolvere le tante e complesse questioni che costituiscono gli anelli deboli dei servizi psichiatrici pubblici, segnatamente perché la disfunzione del sistema si ripercuote

pesantemente sulle famiglie che, non aiutate, si ritrovano sulle spalle oneri e pesi assolutamente insostenibili;

alle vecchie e non risolte questioni si sommano nuove esigenze ed aspettative a cui bisogna dare confacenti risposte. I progressi delle neuroscienze e della psicoterapia, negli ultimi dieci-quindici anni, hanno determinato una serie di cambiamenti molto importanti. In primo luogo, molti disturbi sono diventati curabili: si è quindi ampliata la domanda di salute emergente dalla società. Gli studi più recenti dicono che tale domanda fa riferimento a patologie che comprendono i disturbi dell'umore, in tutte le forme, i disturbi bipolari, d'ansia, del comportamento, nonché quelli legati all'uso di sostanze o all'alcolismo. La prevalenza complessiva annuale di tali disturbi arriva ad essere vicina al 30 per cento;

all'interno della citata domanda, una quota rilevante è soddisfatta dalla professione privata. Studi recenti rilevano che il trend, dal punto di vista delle categorie diagnostiche, vede nella professione privata soprattutto un target costituito dalla patologia dell'infanzia, dell'adolescenza e dalla patologia dei disturbi legati all'uso di sostanze. Tali problematiche, sia per l'insorgenza precoce, sia per le complicanze collegate all'uso di sostanze, hanno, potenzialmente, la prognosi peggiore;

in tali circostanze l'intervento che la pratica privata compie ha carattere anche preventivo. Nell'esercizio della professione privata, nello stato attuale, è maggiore la possibilità di riuscire ad intervenire su patologie che se non venissero trattate adeguatamente costituirebbero un ulteriore aggravio per l'assistenza pubblica: di ciò bisogna tenerne debitamente conto nell'ambito delle azioni che lo Stato si appresta a svolgere in favore della tutela della salute mentale;

nella nostra società hanno sempre maggior peso alcune nuove forme di patologie, spesso sono disturbi lievi e non valutati con la dovuta attenzione. Il più delle volte tali patologie vengono sottovalutate e solo erroneamente i relativi disturbi vengono identificati come patologie minori: non solo a livello statistico la loro percentuale nella popolazione è decisamente maggiore rispetto alle patologie gravi, ma è anche stato provato che le forme di depressione e di ansia, se non trattate correttamente, possono cronicizzare e dare luogo a forme sicuramente più gravi;

esistono nuove patologie e nuovi disagi che investono fasce della popolazione più ampie, a partire dall'adolescenza e dall'infanzia, per finire alla tarda età. In tali circostanze, il concetto di salute mentale si deve in qualche modo allargare e ciò serve per fare prevenzione e per intensificare la ricerca, in modo da predisporre gli strumenti per farvi fronte;

sono già migliaia i nuovi casi di esordio psichiatrico, negli ultimi tempi si è parlato di circa un milione di persone che ricorrono al « famigerato » sistema astrologia-maghi-guaritori televisivi. Il fenomeno è grave e si deve in tutti i modi arginare, sia regolando le trasmissioni televisive, sia, soprattutto, attuando campagne di informazione e di prevenzione presso il pubblico;

un problema molto serio su cui è oggi necessario porre l'accento è la diffusione delle nuove patologie tra gli adolescenti, sono patologie spesso non riconosciute che successivamente cronicizzano dando luogo a conseguenze gravissime o a vere tragedie;

bisogna affrontare seriamente i temi della depressione, l'ansia e i delicati disturbi della condotta alimentare, in primis perché colpiscono soprattutto i giovani e non si deve dimenticare che il suicidio è la seconda causa di morte tra gli adolescenti;

le scuole sono i luoghi deputati dove fare informazione, parlare di salute e di patologie mentali, quando i ragazzi non hanno ancora pregiudizi troppo radicati e si possono abbattere i muri di paure e di

diffidenze che impediscono al soggetto di curarsi. Le nuove patologie psichiatriche dell'età evolutiva, se vengono affrontate in tempo si possono curare;

troppo frequentemente oggi si riscontrano casi di cronicizzazioni di malattie che manifestano i primi episodi in età adolescenziale: solo se prese in tempo si possono curare, altrimenti danno luogo a misfatti;

impegna il Governo,

a svolgere nell'anno 2003, d'intesa con le Regioni, una intensa azione in favore della tutela della salute mentale ed in cui siano previste, tra l'altro, misure riguardanti la verifica dello stato di attuazione della normativa in vigore e misure specifiche per affrontare con efficacia i problemi della salute mentale in età evolutiva. In tale ambito, a programmare ed attuare interventi prioritari rivolti a:

a) monitorare il funzionamento del sistema dei servizi pubblici psichiatrici, intensificando i controlli sulla qualità delle strutture e delle prestazioni offerte, sull'appropriatezza delle spese effettuate, nonché sull'efficacia dei trattamenti attuati;

b) assicurare maggiori sostegni e supporti alle famiglie, prevedendo operazioni appropriate per gli scopi di cui trattasi. In tali circostanze ricercare soluzioni per rispondere alle esigenze del « dopo di noi » (quanti genitori sono angosciati da quando succederà dopo !);

c) favorire l'attività di partecipazione delle strutture psichiatriche universitarie al processo di trasformazione del sistema di assistenza psichiatrica, anche al fine di qualificare meglio la formazione e la ricerca;

d) rafforzare i servizi per la salute mentale dell'età evolutiva, realizzando, in tale ambito, campagne di informazione e di prevenzione mirate e capillari. Tali campagne andrebbero realizzate principalmente presso le scuole e rivolte alle famiglie, agli insegnanti e ai giovani in generale;

e) attuare una lotta rafforzata contro i nuovi disturbi psichiatrici che colpiscono i giovani, in modo da avvicinare gli adolescenti alle strutture dove possono essere aiutati ad affrontare le loro crisi e così ricevere cure per combattere le malattie emergenti di cui sono affetti, quali la depressione, l'ansia e i disturbi alimentari;

ad adottare ogni utile provvedimento che possa contribuire a risolvere le problematiche riportate in premessa e a rafforzare il sistema nazionale preposto alla tutela della salute mentale. In tali circostanze, a valutare la possibilità di destinare nuove risorse a sostegno dell'assistenza psichiatrica, utilizzando, per lo scopo, quote commisurate dei fondi istituiti in favore della solidarietà sociale e della prevenzione sanitaria.

9/3200-*bis*/**193**. Burani Procaccini, Romani, Palumbo, Caminiti, Borrielli, Oliverio, Massidda, Minoli Rota, Stagno d'Alcontres.

La Camera,

valutata positivamente l'abolizione del divieto di cumulo tra reddito di lavoro e pensione di anzianità, pur se attualmente ancor limitato ai casi di cui all'articolo 30 della Legge Finanziaria 2003;

rilevato altresì che tra gli attuali pensionati molti raggiunsero in passato l'anzianità contributiva con un numero di annualità inferiore a quelle previste dall'articolo 30 e che la mancata estensione del regime della cumulabilità a questa platea di pensionati determinerebbe il mantenimento di aree di lavoro nero che la presente innovazione normativa tende invece ad estinguere;

impegna il Governo

ad attivarsi, anche nel corso dei successivi passaggi della presente legge finanziaria,

affinché questa incongruenza possa venire sanata estendendo a tutti coloro che oggi godono di un trattamento di pensione di anzianità il regime di cumulabilità tra redditi di pensione e di lavoro.

9/3200-*bis*/**194**. Santori, Campa, Rosso, Galli, Gazzara, Di Teodoro, Perrotta, Taborelli, Fratta Pasini, Oricchio, Viale, Zanetta, Zama, Giudice.

La Camera,

premesso che

la direttiva 2001/37/UE del 5 giugno 2001 prevede l'adozione della normativa nazionale di recepimento da parte dei singoli Stati membri al 30 settembre 2002;

ricordato che le nuove prescrizioni hanno l'obiettivo di rendere noto in modo ancora più esplicito ai consumatori i gravissimi danni provocati alla salute dal fumo

impegna il Governo

ad emanare, con ogni urgenza, il decreto legislativo attuazione alla direttiva 2001/37/UE.

9/3200-*bis*/**195**. Minoli Rota, Palumbo, Di Virgilio, Massidda, Cuccu, Caminiti, Borriello.

La Camera,

preso atto che occorre favorire l'obiettivo generale dello sviluppo economico del Mezzogiorno d'Italia, anche attraverso opportune forme di incentivo alle attività commerciali internazionali;

considerato che la legge 15 marzo 1951, n. 101, ha istituito un punto franco nello Stretto di Messina, individuandone ambito e modalità di funzionamento, che non sussistono elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria, di cui ai regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, e n. 2454/93 della Commissione, come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, i quali prevedono e disciplinano punti e depositi franchi, e che la materia doganale è riservata in via esclusiva allo Stato;

rilevato che sono stati già autorizzati ed attivati, o sono in corso di attivazione, sul territorio dello Stato altri punti franchi, in particolare a Trieste, Venezia, Genova, Napoli e Cagliari –:

impegna il Governo

ad attivare il punto franco nello Stretto di Messina, già istituito con legge dello Stato 15 marzo 1951, n. 101, il cui ambito e le cui modalità di funzionamento sono state individuate e delimitate dalla stessa legge, rendendo operativo un centro per lo sviluppo economico posto in un'area strategica del bacino del Mediterraneo, in quanto nodo marittimo ideale sulla rotta tra Suez e Gibilterra e crocevia di scambio tra l'Unione europea ed i suoi principali partner commerciali.

9/3200-*bis*/**196**. Crimi, Caminiti, Grimaldi, Romano, Misuraca, Marinello, Stagno d'Alcontres, Naro, Gazzara, D'Alia, Germanà, Carrara.

La Camera,

considerato che:

il DL 311/2001 in materia dì agevolazioni postali ha prorogato a tutto il 2002 il sistema di rimborso diretto alle imprese editoriali ed associazioni non profit;

conseguentemente la Società Poste Italiane Spa ha praticato nel 2002 ai soggetti agevolati le tariffe ridotte vigenti nel 2001;

tenuto conto che:

il settore dell'editoria versa in situazione particolarmente difficile;

il volume complessivo di pezzi spediti dai soggetti titolari delle agevolazioni nei

primi tre mesi del 2002 è analogo a quello del medesimo periodo del 2001 ciò fa presumere un andamento analogo anche per il resto dell'esercizio in corso;

impegna il Governo

a dare evidenza e copertura alle spese aggiuntive per il settore riconoscendo alla società Poste Italiane Spa quanto sarà determinato nella contrattazione tra Governo e Poste Italiane Spa;

a valutare interventi a supporto al settore delle imprese editoriali e delle associazioni non profit valutando l'ipotesi di prorogare le misure agevolative.

9/3200-*bis*/**197**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Bianchi Clerici, Caparini, Lainati, Malgieri.

La Camera,

premesso che

il settore della ricerca in Italia soffre di una carenza di finanziamenti;

le recenti dichiarazioni del Commissario europeo per la ricerca scientifica Philippe Busquin hanno evidenziato il ritardo del nostro paese che si sostanzia nell'esiguo numero di ricercatori, nella scarsezza di investimenti da parte dello Stato e dei privati, nella penuria di pubblicazioni scientifiche e nella inadeguatezza della percentuale di investimenti in ricerca sul Prodotto interno lordo, che ci mette agli ultimi posti in Europa;

la recente crisi in diversi settori strategici dell'industria, è uno dei sintomi più gravi dell'inadeguatezza degli investimenti per la ricerca;

impegna il Governo

ad attenersi a quanto stabilito dalle « Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo » (Deliberazione CIPE n. 35 del 2002), a cominciare dal 2003.

9/3200-*bis*/**198**. Tocci, Martella, Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Sasso, Lolli, Giulietti, Carli.

La Camera,

premesso che:

la Fiat ha bisogno di coraggiosi interventi per la soluzione di una crisi che rischia di compromettere la presenza autonoma dell'Italia nel settore dell'auto e di incidere pesantemente in aree territoriali già difficili e che nell'ambito di questa soluzione complessiva occorre trovare un futuro adeguato anche ai settori della componentistica, come nel caso della Magneti Marelli, che garantisca insieme un mercato di sbocco e un adeguato assetto proprietario;

le difficoltà che la crisi Fiat riverbera sugli stabilimenti Magneti Marelli, il cui azionariato è oggi interamente di proprietà Fiat, di cui sono elementi caratteristici il preannuncio di circa 90 lavoratori eccedenti da parte dell'azienda e l'avvio di un periodo di cassa integrazione per circa 200 lavoratori;

l'intenzione espressa da oltre 2 anni dall'azionista Fiat di vendere la proprietà dell'azienda e l'esigenza che questo avvenga in modo tale da garantire alla Magneti Marelli le condizioni per rilanciare e consolidare il ruolo di progettazione e di sviluppo produttivo qualificato nel settore della componentistica;

l'incertezza di questi anni ha sicuramente influito sulla politica degli investimenti condizionandola pesantemente, tanto più in mancanza di un chiaro progetto industriale da parte della proprietà, causando difficoltà nella competitività dell'azienda a fronte del processo di concentrazione in atto nei concorrenti soprattutto nella sfida dell'innovazione;

le istituzioni locali, comune di Bologna e di Crevalcore, provincia di Bologna e Regione stanno prendendo iniziative per contribuire al superamento dell'attuale fase di difficoltà.

La camera,

stando alla situazione descritta che sta creando gravi preoccupazione tra i lavoratori interessati e a Bologna,

impegna il Governo a:

prendere iniziative per salvaguardare il futuro produttivo, di forte specializzazione del gruppo Fiat e di conseguenza del patrimonio occupazionale e professionale dei lavoratori;

affrontare nell'ambito della soluzione dei problemi del gruppo Fiat gli specifici problemi riguardanti il futuro della Magneti Marelli e anche a creare un tavolo di discussione specifico su questo gruppo.

9/3200-*bis*/**199**. Grandi.

La Camera,

premesso che:

per fronteggiare i drammatici eventi alluvionali dell'autunno 2000 furono promulgati vari atti normativi dalle iniziali ordinanze per la prima emergenza fino alla legge 365 del 11 dicembre 2000, nonché le Finanziarie n.388 del 23/12/2000 e n.448 del 28/12/2001;

considerato che:

è stata evidenziata dalla Regione Piemonte l'incongruità tra quanto disposto dalla ordinanza 3090/2000 circa l'entità del contributo per i beni mobili registrati rispetto a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 12.10.2000 n. 279 convertito con modificazione dalla legge 11 dicembre 2002 n. 365;

impegna il Governo

ad emanare una specifica norma in un decreto ministeriale che armonizzando le due attuali normative confermi il contributo fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, con il limite massimo di 10 milioni per ogni bene mobile registrato, fermo restando il limite massimo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

9/3200-*bis*/**200**. Dameri.

La Camera,

premesso che:

il Parco Nazionale d'Abruzzo, nato con lo scopo originario di tutelare la flora e la fauna dell'Appennino Centrale, in poco tempo si è affermato in tutto il mondo come modello per la difesa dell'ambiente e per la protezione della natura in tutte le sue forme. Gli ampi spazi di foreste, pascoli, vallate e radure, irrorati da copiose sorgenti, custodiscono, infatti, una ricchezza naturalistica d'incomparabile valore;

il « Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise », istituito nel 1923, ha un'estensione di 50.000 ettari (con oltre 100.000 ettari di Area Contigua Esterna) permettendo la conservazione di una ricca flora e fauna tipica rappresentata da più di 2.000 specie di piante superiori e da una innumerevole varietà di specie animali (oltre 60 specie di mammiferi, 300 di uccelli, una enorme varietà di insetti, ecc);

la storia del parco è stata sempre caratterizzata dal continuo sforzo di armonizzare gli imperativi della conservazione con le esigenze dello sviluppo. In questo senso esso non solo identifica il Parco nazionale più antico d'Italia ed al contempo una istituzione di riferimento per la conservazione della natura, ma ha incarnato uno strumento di sviluppo sociale ed economico che ha fatto del rispetto dell'ambiente un punto di riferimento imprescindibile;

l'ambiente come risorsa economica di una regione che vede l'entroterra sempre più in difficoltà ha rappresentato negli anni un baluardo di sopravvivenza e di sviluppo che non solo ha determinato ingenti esternalità positive, ma ha permesso la sopravvivenza di mestieri e culture antichi che possono rappresentare, in un sistema sempre più globalizzato, una nicchia economica da difendere e preservare;

la grave crisi gestionale e finanziaria che il Parco si trova a dovere sopportare non solo sta mettendo a serio repentaglio tutto quanto fino ad oggi realizzato, ma la sopravvivenza stessa dell'Ente, con tutte le enormi ripercussioni che questo può comportare sia in tema di protezione ambientale sia sulle economie locali e regionali;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare la piena operatività gestionale e finanziaria dell'Ente;

ad assicurare la salvaguardia occupazionale di alcune decine di dipendenti precari legati ad esso da contratti atipici, nati nel tempo e prorogatisi per anni.

9/3200-*bis*/**201**. Dorina Bianchi, Maninetti, De Laurentiis, Di Giandomenico, Tucci, Naro, D'Alia, Anna Maria Leone.

La Camera,

vista la direttiva 16/93 CE recepita nel DL 368/1999;

considerato che nel passato non si è data attuazione al dispositivo della legge suddetta né dal punto di vista economico né giuridico-normativo;

constatato che il Governo aveva previsto nel DPEF 2003- 2005 tale possibilità;

considerato il grave e perdurante disagio dei medici « specialisti » di tutte le facoltà di medicina l'Italia, che di fatto partecipano attivamente alle attività assistenziali, senza un adeguato riconoscimento economico, previdenziale e normativo;

impegna il Governo

alla completa attuazione del DL.368/1999 nei tempi più brevi possibili secondo la disponibilità finanziaria.

9/3200-*bis*/**202**. Di Virgilio, Massidda, Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Minoli Rota, Stagno d'Alcontres, Cuccu.

La Camera,

premesso che,

le strutture universitarie risultano carenti di impianti nei quali gli studenti possono impegnarsi in attività sportive;

la potenziale utenza dei suddetti impianti è d'altronde crescente;

è quindi opportuno un sostegno finanziario alla predisposizione di strutture che consentano l'attività sportiva degli studenti universitari;

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti e le necessarie risorse finanziarie per la realizzazione e l'adeguamento dell'impiantistica sportiva delle università.

9/3200-*bis*/**203**. Meduri, Patria, Gerardo Bianco, Enzo Bianco.

La camera dei deputati,

premesso che:

con il provvedimento di cui all'oggetto si sono affrontate le enormi questioni, sia in termini infrastrutturali che sociali, che affliggono il Mezzogiorno;

il grave evento sismico che ha colpito il Molise e la provincia di Foggia rischia di determinare un situazione ancora più grave, da un punto di vista economico e sociale, in aree che già vivevano grosse difficoltà;

impegna il Governo

ad attivarsi immediatamente per l'utilizzo dei fondi straordinari destinati a queste aree, con particolare riferimento al controllo e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, impegnando in questa verifica tutte le strutture predisposte compresa la protezione civile;

ad intervenire con ulteriori finanziamenti straordinari a favore delle zone colpite dal terremoto sia in Molise che nella provincia di Foggia, destinati non solo alla ricostruzione ma anche al rilancio economico e sociale con particolare riferimento alle infrastrutture (ad esempio nel campo del trasporto viario e ferroviario e delle infrastrutture sanitarie) e allo sviluppo economico e turistico (con inter-

venti mirati alla salvaguardia delle aree archeologiche e di rilevanza storica di cui, in particolare, l'area del subappennino dauno è ricca).

9/3200-*bis*/**204**. Di Gioia.

La Camera,

premesso che le erogazioni liberali a favore della ricerca medica in campo oncologico sono meritevoli di deducibilità nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;

considerato che la delega di riforma del sistema fiscale statale prevede il riordino della disciplina delle deduzioni del reddito imponibile dando particolare risalto a quelle che perseguono obiettivi di solidarietà sociale;

impegna il Governo

a prevedere espressamente, in sede di riforma del sistema fiscale statale, la deducibilità fiscale per le erogazioni finalizzate alla ricerca nel campo oncologico.

9/3200-*bis*/**205**. Petrella, Costa, Giulio Conti, Pezzella, Cardiello, Caruso, Fasano, Malgieri, Briguglio, Ronchi, Landolfi, Antonio Pepe.

La Camera,

premesso che:

la provincia di Avezzano è espressione di profonde esigenze di un territorio geograficamente e storicamente omogeneo, con una sua realtà socio-economica diversa dalle altre componenti territoriali della provincia di attuale appartenenza;

essa rappresenterebbe una realtà locale che prende rilievo su di un territorio (di ettari 190.577 pari a 18 per cento del territorio regionale ed il 37,9 per cento di quello della provincia di L'Aquila) di stessa cultura, tradizione ed economia; caratterizzato da un processo reale di evoluzione e di maturazione, e che per questa sua precisa caratterizzazione, esprime una indifferibile domanda istituzionale di governo locale, che corrisponde a specifiche necessità di guida, di coordinamento di programmazione;

tutto ciò è in piena consonanza con la nuova concezione di provincia che va delineandosi e che particolarmente la vede proprio come ente depositario di competenze inerenti la gestione unitaria, con specifica competenza di progettazione e di pianificazione del territorio;

alla sensibilità del Governo non può sfuggire il fatto che la domanda istituzionale di governo locale è stata ripetutamente proposta con tentativi che risalgono addirittura ai primi del '900, che la stessa è stata confortata ed esaltata da una proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da 52.726 elettori che rappresenta l'unico caso di specifica istanza in materia nella storia repubblicana italiana,

impegna il Governo

affinché le spese di copertura dagli oneri conseguenti l'istituzione della provincia di Avezzano, quantificabili in euro 20.000.000,00, possono determinarsi anche tenuto conto degli edifici del Demanio dello Stato e degli Enti locali di immediata utilizzazione per gli uffici della Provincia, nonché dell'articolo 21, lettera *g)*, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, che garantisce il trasferimento di personale, beni, struttemi operativi e risorse finanziarie dalla provincia preesistente a quella nuova, e, dunque, che il 50 per cento dell'organico dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila potrebbe essere attribuito alla nuova Provincia, a considerazione del fatto che attualmente in tale misura svolge quasi esclusivamente, attività e servizi riferito al territorio della Marsica;

a fornire la relazione tecnica ex articolo 76-*bis* del regolamento senatoriale relativa alla valutazione degli oneri con-

seguenti alla costituzione delle nuove Province entro il 31 dicembre 2002, al fine di poter celermente procedere alla discussione dei progetti di legge relativi all' istituenda Provincia di Avezzano.

9/3200-*bis*/**206**. De Laurentiis, Degennaro, Anna Maria Leone, Maninetti, Tucci, Di Giandomenico.

La Camera

considerato che

il rilievo fondamentale della politica dell'immigrazione, volta a contenere i fenomeni di illegalità nonché ad assicurare l'ingresso, in Italia, dei soggetti che abbiano già concluso un rapporto di lavoro;

che negli ultimi dieci anni il ruolo operativo del Corpo delle Capitanerie di porto ha assunto connotazioni assai ampie, in particolare per quanto concerne i profili connessi alle funzioni di polizia e di controllo in mare e sulle coste ed in relazione, soprattutto, ai crescenti flussi di immigrazione illegale che il Paese subisce per effetto della propria particolare configurazione fisica;

altresì che a fronte dell'implementazione delle funzioni istituzionali si è provveduto, nei precedenti esercizi finanziari, a stanziare – attraverso impegni di spesa mirati e suddivisi nel tempo – le risorse necessarie affinché il Corpo potesse disporre di mezzi navali idonei per garantire le operazioni di corto e medio raggio a partire dal 1 gennaio 2003;

vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*, che in particolare con l'articolo 11 accresce l'area di intervento istituzionale del Corpo (della legge);

che a tali nuovi compiti si dovrebbe provvedere con un notevole incremento dell'operatività dei mezzi navali già in servizio nonché di quelli che in servizio entreranno a decorrere dal gennaio 2003;

che l'attuale schema di disegno di legge finanziaria per il 2003 prevede un abbattimento delle dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base relative alle Capitanerie di porto in misura del 10 per cento e che tale circostanza, oggettivamente, non soltanto non consentirà di assicurare le attività d'Istituto relative alle disposizioni della legge *Fini-Bossi* ma determinerà, paradossalmente, la riduzione della propria operatività di contrasto all'immigrazione clandestina in mare rispetto al corrispondente periodo dell'anno decorso;

il Governo affinché per l'acquisto di mezzi navali ed aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto e, quindi, delle dotazioni ed attrezzature tecniche da destinare alle unità già operanti oltre quelle di prossima acquisizione sia assicurato un'idonea copertura finanziaria.

9/3200-*bis*/**207**. Emerenzio Barbieri, Di Giandomenico.

La Camera

premesso che

l'intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali del 20 giugno 2002 prevede di definire in sedi paritetiche tra Stato e autonomie le linee fondamentali dell'attuazione del federalismo fiscale;

la risoluzione con la quale la Camera e il Senato hanno approvato il documento di programmazione economica e finanziaria ha impegnato il Governo a impostare la legislazione di bilancio nei suoi tipici settori di intervento normativo (fisco, pubblico impiego, sanità e investimenti pubblici) in modo da delineare politiche legislative fin dall'origine volte a promuovere lo spazio per l'esercizio delle nuove competenze delle autonomie territoriali in una cornice unitaria, a parità di effetti finanziari e comunque garantendo il conseguimento degli obiettivi di crescita nella stabilità che informano l'azione di governo;

il Governo ha presentato alle Camere una serie di fondamentali interventi di riforma che interessano l'intero assetto dei rapporti istituzionali tra Unione europea, Stato, sistema delle autonomie quali il disegno di legge di revisione costituzionale in materia di devoluzione, il disegno di legge di attuazione del nuovo Titolo V della costituzione, il disegno di legge di revisione delle procedure di partecipazione alla fase ascendente e discendente delle decisioni comunitarie;

sono in discussione nei due rami del Parlamento le modifiche regolamentari per dare attuazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che prevede l'integrazione della Commissione per le questioni regionali con i rappresentati delle autonomie regionali e locali in modo da assicurare un primo canale di partecipazione del sistema delle autonomie alle scelte legislative del Parlamento nazionale, come concordato anche nella citata intesa interistituzionale del 20 luglio scorso;

gli interventi in materia istituzionale vanno coordinati con quelli in materia finanziaria in modo da assicurare una definizione coerente del nuovo assetto dei rapporti tra Unione europea, Stato e autonomie che assicuri il massimo coordinamento tra i diversi interventi di riforma, eviti l'espansione dei costi delle pubbliche amministrazioni e ponga come prioritarie le esigenze di semplicità per i cittadini e nonché quelle di sviluppo di tutte le potenzialità del territorio e dei sistemi produttivi locali;

la legge finanziaria per il 2003, oltre a disporre una serie di interventi di diversa natura che anticipano le misure necessarie a dare attuazione ai principi in materia di federalismo fiscale stabiliti dall'articolo 119 della costituzione, prevede l'istituzione di un'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sulla base dell'accordo che dovrà essere raggiunto in sede di conferenza unificata sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

impegna il Governo

1) a definire adeguati indirizzi alla Commissione di studio di cui all'articolo 3, lettera *b*, fin dalla sua formazione, in modo che essa tenga conto nello svolgimento del suo lavoro delle esigenze di coordinamento complessivo degli interventi di riforma esposte in premessa;

2) a presentare al Parlamento, unitamente alla relazione prevista dall'articolo 3, lettera *b*, e entro il 30 aprile 2003, un « libro bianco » che definisca il senso complessivo delle riforme in atto, la loro cornice unitaria, i criteri per il raccordo e il coordinamento degli interventi di riforma avviati nei diversi settori coinvolti dall'attuazione dei principi in materia di federalismo fiscale, anche con riferimento agli altri processi di riforma in corso, nonché i tempi di attuazione. In questo quadro dovranno essere presentati anche gli indirizzi per l'adeguamento al nuovo sistema dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali della procedura annuale di bilancio e di tutti gli strumenti in essa ricompresi (Dpef, legge finanziaria e di bilancio, provvedimenti collegati, relazioni trimestrali di cassa ed altri rapporti informativi);

3) tale documento dovrà essere presentato in tempo utile per permetterne un esame da parte delle assemblee dei due rami del parlamento entro il 31 maggio 2003 anche ai fini di una nuova impostazione del procedimento di bilancio per il 2004.

9/3200-*bis*/**208**. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premesso che:

una poderosa e capillare campagna pubblicitaria, aumentando ulteriori, notevoli investimenti, magnifica la qualità del servizio offerto dalla F.S Trenitalia per il trasporto su rotaia, fornendo anche immagini tranquillizzanti sulla eleganza e comodità delle vetture viaggianti;

considerato che:

da numerose e talvolta anche esuberanti proteste dei viaggiatori diretti nelle località del sud Italia, soprattutto Calabria e Sicilia, emerge una realtà completamente diversa, con notevoli ritardi sugli orari stabiliti e vetture fatiscenti e mancanti di qualsiasi servizio, che mortifica la dignità individuale di chi viaggia e collettiva delle intere popolazioni interessate

impegna il Governo

ad assumere necessarie ed urgenti iniziative atte a far cessare i disagi su esposti che, anche nel settore trasporti, contribuiscono ad avallare la teoria delle due Italia.

9/3200-*bis*/**209**. Caruso.

La Camera,

premesso che:

la sanità ospedaliera pubblica, spesso di qualità molto elevata e portata avanti da operatori sanitari la cui professionalità e dedizione alla cura e all'assistenza dei pazienti è unanimemente riconosciuta, è a volte paralizzata da strutture vetuste e fatiscenti, che possono recare grave pregiudizio non solo alla qualità dell'assistenza alberghiera prestata, ma rischiano di incidere, dequalificandola, anche sull'assistenza sanitaria;

è assolutamente necessaria una politica di ammodernamento delle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche investendo nelle ristrutturazioni e nell'innovazione così da riattare le strutture obsolete mettendole a norma, rendendole consone alle esigenze dei tempi attuali e permettendo agli ospedali e alle aziende ospedaliere pubbliche, in particolare a quelle di interesse nazionale, di offrire strutture all'altezza della elevata qualità dell'assistenza prestata;

che l'innovazione e l'adeguamento delle strutture ospedaliere pubbliche sono resi necessari anche dalle nuove norme in materia di dotazione di posti letto, delle nuove tecniche operatorie e assistenziali e delle nuove acquisizioni scientifiche;

che l'ammodernamento e la ristrutturazione del patrimonio edilizio ospedaliero è necessario per la messa in sicurezza e può essere uno degli strumenti di eliminazione di sprechi e utilizzi impropri;

nella finanziaria 2003 sono venute meno le risorse previste per portare a compimento i programmi di edilizia sanitaria;

impegna il Governo:

a rifinanziare l'articolo 20 della legge finanziaria 1989 per permettere alle regioni di avviare un piano straordinario di ristrutturazioni, a partire, prioritariamente, da quelle le cui pratiche di realizzazione sono in corso e da quelle già in parte finanziate.

9/3200-*bis*/**210**. Valpiana.

La Camera

premesso che

il 2003 è stato dichiarato anno europeo per la disabilità;

le questioni legate alla promozione e difesa dei diritti delle persone disabili hanno bisogno di trovare coerenza nelle politiche generali oltre in quelle di settore;

vi è necessità di verificare a livello del sistema delle autonomie, regioni ed enti locali, la pratica attuazione dei dispositivi ordinamentali dei diritti affermati;

la cultura delle integrazione e dell'inserimento è patrimonio culturale e filone delle teorie di inclusione a livello europeo

impegna il Governo

a promuovere entro la prima metà del 2003, un accordo con le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza Stato-Regioni, un ASSISE nazionale sulla

disabilità al fine di estrapolare sia nel piano ordinamentale che su quello dei progetti attuativi politiche di medio e lungo periodo, affinché il mondo della disabilità possa sentirsi non più diverso.

9/3200-*bis*/**211**. Giacco, Battaglia, Turco, Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Lucà, Bolognesi, Bogi, Petrella, Duca, Gasperoni, Calzolaio.

La Camera,

considerato che i concorsi Asi hanno ricevuto lotti (liberi e revocati) nonché contributi da parte dello Stato la cui assegnazione potrebbe configurare sopravveniente attive tassabili;

tenuto conto che detti beni non devono essere assoggettati a tassazione fino a quando non vengano alienati;

impegna il Governo

con un provvedimento amministrativo a dichiarare la non imponibilità di detti beni al momento della loro assegnazione da parte dello Stato prevedendone l'imponibilità solo al momento della vendita.

9/3200-*bis*/**212**. Brusco.

La Camera,

impegna il Governo

a rivedere le modalità di esonero dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, affinché per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta o il canone siano dovuti solo per la superficie eccedente il limite ivi indicato.

9/3200-*bis*/**213**. Deodato.

DISEGNO DI LEGGE: AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO AL SEGRETARIO ESECUTIVO DEL CENTRO DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA CENTRO-EUROPEA (IN.C.E.) (2601)

(A.C. 2601 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 28 agosto 1997, n. 286, è autorizzata la concessione di un contributo di 1.186.470 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per sostenere le spese di funzionamento, le attività operative e di formazione del Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro-europea (In.C.E.) di Trieste. Dette attività sono promosse e realizzate nel quadro delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'In.C.E.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Segretariato esecutivo è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta e le spese sostenute con il contribuito dello Stato italiano. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale viene sospeso.

(A.C. 2601 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 1.186.470 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2601 – Sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nella prospettiva dell'istituzione del Segretariato dell'Assemblea parlamentare dell'In.C.E.,

impegna il Governo

a richiederne la sede in Italia e, in caso positivo, a disporre per il relativo funzionamento, la concessione di un contributo non inferiore a 2 milioni di euro annui.

9/2601/**1**. Rizzi, Rosso, Tonino Loddo, Sabattini, Rivolta, Ballaman.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.